



RACCOLTA COORDINATA DI NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ATTIVITÀ DI IMPRESA

(aggiornato al 18 maggio 2023)

Sommario

PARTE PRIMA – Società -	4
LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47 - LEGGE SULLE SOCIETÀ	4
ALTRE NORME IN MATERIA SOCIETARIA.....	130
DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90 - Modifica alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche – Legge sulle Società.....	130
LEGGE 24 maggio 2022 n.80 - Norme per facilitare e semplificare l’avvio di attività economiche.....	132
DECRETO DELEGATO 22 agosto 2022 n.115 - Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 – Legge sulle società e successive modifiche	133
DECRETO DELEGATO 15 novembre 2022 n.152 - Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle Società e successive modifiche.....	134
DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2023 n.17 - Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 – Legge sulle Società e successive modifiche	137
DECRETO DELEGATO 25 giugno 2007 N.77 - Disposizioni sulle Società Immobiliari	140
DECRETO DELEGATO 22 giugno 2018 n.68 - Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato.....	142
LEGGE 7 giugno 2010 N.98 - Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese	144
DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.94 - Disposizioni sul noleggio di veicoli....	147
DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.163 - Disposizioni in materia fiscale e societaria applicative dell’articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172	148
DECRETO - LEGGE 30 ottobre 2015 n.159 - Misure urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese.....	153
LEGGE 4 dicembre 2015 n.178 - Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attività nei centri storici.....	154
DECRETO DELEGATO 18 maggio 2016 N.64 - Trasferimento della sede legale di società estere.....	155
LEGGE 21 dicembre 2017 N.147 Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020	156
DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2019 N.19 Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici	157
LEGGE 23 dicembre 2022 n.171 - Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2023 e bilanci pluriennali 2023/2025.....	159
DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 N.101 - Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico.....	160
LEGGE 10 agosto 2012 N.122 - Testo Unico in materia di Armi ed Esplosivi.....	180



DECRETO DELEGATO 30 gennaio 2020 n.11 - Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private.....	182
LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.222 - La Società di professionisti in forma di società di capitali	183
DECRETO DELEGATO 6 novembre 2020 n.195 - Norme per le società spin-off e start up universitarie	189
PARTE SECONDA – Attività di impresa	195
LEGGE 31 MARZO 2014 N. 40 - DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.....	195
ALTRE NORME IN MATERIA DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD OPERARE.....	240
LEGGE 17 FEBBRAIO 1961 N. 7 - Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori..	240
LEGGE 23 LUGLIO 2010 N. 129 - Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali	241
DECRETO DELEGATO 1 GIUGNO 2011 N.94 - Disposizioni sul noleggio di veicoli .	243
REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Regolamento per l’autorizzazione al servizio di noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente (ncc)	248
LEGGE 29 MAGGIO 2013 N.58 - Legge sull’uso delle comunicazioni elettroniche e dell’e-commerce	251
LEGGE 25 GENNAIO 2019 n.15 - Norme in materia di imprese e settori innovativi, di residenza semplificata, di residenza per motivi economici, di permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali, di facilitazione delle attività economiche ed in materia di attività varie d’impresa	265
DECRETO DELEGATO 29 DICEMBRE 2015 N.195 - Inibizione attività di vendita tramite mezzi informatici	266
DECRETO DELEGATO 2 AGOSTO 2019 N. 118 - Norme di semplificazione burocratica per le imprese	267
LEGGE 31 OTTOBRE 1990 N.125 - Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, mediatori, commissionari. ...	268
LEGGE 26 LUGLIO 2010 N.130 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NORME DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ..	270
ALTRE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO	333
DECRETO DELEGATO 14 DICEMBRE 2011 N.196 - Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie	333
LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 - Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico	340
DECRETO DELEGATO 24 OTTOBRE 2013 N.136 - Regolamentazione vendita di prodotti di tabacco mediante distributori automatici	341
LEGGE 26 GENNAIO 2015 N.8 - Modifiche alla legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per l’attuazione di interventi a favore delle imprese e per la realizzazione di infrastrutture pubbliche	343
DECRETO DELEGATO 6 LUGLIO 2017 n.76 - Disposizioni in merito alla vendita e all’utilizzo di sigarette elettroniche	344
LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147 - Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020.....	346
DECRETO DELEGATO 22 GIUGNO 2018 N.68 - Settori di attività soggetti al nulla osta del congresso di stato.....	348
DECRETO DELEGATO 27 GIUGNO 2018 N.74 - Semplificazione procedimenti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria connessi all’esercizio dell’attività di impresa.....	350



DECRETO DELEGATO 20 SETTEMBRE 2006 N.99 - Regolamentazione ai fini della vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, e per il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa	352
LEGGE 30 maggio 2022 n.82 - Disciplina del negozio a tempo	359
LEGGE 25 GENNAIO 1990 N. 10 - LEGGE SULL'ARTIGIANATO	363
ALTRE NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO	374
LEGGE 6 LUGLIO 1982 N. 69 - Disciplina dello svolgimento di attività artigianali in immobili privi di specifica destinazione d'uso	374
LEGGE 29 NOVEMBRE 1995 N. 131 - Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità	379
DECRETO 11 GIUGNO 1996 N.76 - Applicazione della defiscalizzazione triennale degli utili delle imprese artigiane.....	386
DECRETO 16 SETTEMBRE 1996 N.118 - Modello del marchio di origine e tipicità dei prodotti dell'artigianato	388
REGOLAMENTO 10 MARZO 2008 N. 3 - Regolamento per disciplinare le modalità di impiego delle risorse destinate agli artigiani che partecipano a mostre e fiere.....	390

Avvertenza

Il presente testo non costituisce fonte normativa, ma solo strumento ricognitivo delle norme vigenti nella materia di riferimento, finalizzato ad agevolare l'utente nelle sue ricerche. Hanno, quindi, valore esclusivamente i singoli testi normativi così come promulgati e pubblicati. Si precisa, altresì, che il presente documento non ha carattere di autenticità. Il testo potrebbe contenere anche errori. Per accedere ai testi originali ed autentici è necessario consultare - per gli atti normativi pubblicati dall'1 gennaio 2012 - il Bollettino Ufficiale on line (www.bollettinoufficiale.sm) e - per gli atti normativi antecedenti a tale data - il Bollettino Ufficiale in formato cartaceo. I provvedimenti normativi riportati nella parte "ALTRE NORME" potrebbero non essere riprodotti nella loro interezza; potrebbero dunque essere unicamente riportate disposizioni che seppur non apportino modifiche dirette al testo di cui trattasi sono comunque pertinenti.



PARTE PRIMA – Società -

LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47 - LEGGE SULLE SOCIETÀ

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 12 settembre 2006 n.93, dal Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, dal Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, dalla Legge 22 luglio 2009 n.100, dalla Legge 7 giugno 2010 n.98, dal Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.36; dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, dal Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n.159, dalla Legge 21 dicembre 2017 n.147, dall'Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 in data 15 gennaio 2018, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19 dal Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Legge 23 dicembre 2020 n.223, Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, Legge 24 maggio 2022 n.80, Legge 24 giugno 2022 n.94, Decreto Delegato 22 agosto 2022 n.115, Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18.

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18](#)
[Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.17](#)
[Legge 23 dicembre 2022 n.171](#)
[Decreto Delegato 15 novembre 2022 n.152](#)
[Decreto Delegato 22 agosto 2022 n.115](#)
[Legge 24 giugno 2022 n.94](#)
[Legge 24 maggio 2022 n.80](#)
[Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90](#)
[Legge 23 dicembre 2020 n.223](#)
[Legge 23 dicembre 2020 n.222](#)
[Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195](#)
[Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11](#)
[Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118](#)
[Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 101](#)
[Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19](#)
[Decreto Delegato 22 giugno 2018 n. 68](#)
[Decreto Delegato 10 aprile 2018 n. 34](#)
[Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)
[Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 in data 15 gennaio 2018](#)
[Decreto Delegato 18 maggio 2016 n. 64](#)
[Legge 4 dicembre 2015 n.178](#)
[Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n.159](#)
[Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153](#)
[Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117](#)
[Legge 31 marzo 2014 n.40](#)
[Regolamento 8 ottobre 2014 n.6](#)
[Legge 16 dicembre 2013 n.166](#)
[Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73](#)



[Legge 10 agosto 2012 n. 122](#)
[Legge 22 dicembre 2011 n.200](#)
[Legge 5 dicembre 2011 n. 188](#)
[Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 163](#)
[Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
[Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 94](#)
[Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85](#)
[Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n.36](#)
[Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179](#)
[Legge 23 luglio 2010 n.129](#)
[Legge 7 giugno 2010 n.98](#)
[Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122](#)
[Legge 22 luglio 2009 n.100](#)
[Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17](#)
[Legge 17 giugno 2008 n.92](#)
[Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49](#)
[Decreto Delegato 3 marzo 2008 n. 42](#)
[Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116](#)
[Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77](#)
[Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.28](#)
[Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130](#)
[Decreto Delegato 12 settembre 2006 n.93](#)
[Legge 23 febbraio 2006 n.47](#)
[Legge 22 novembre 2005 n.168](#)
[Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
[Decreto Reggenziale 16 febbraio 2005 n.23](#)
[Legge 17 dicembre 2004 n.174](#)
[Legge 27 ottobre 2004 n.146](#)
[Legge 20 luglio 2004 n.102](#)
[Legge 25 maggio 2004 n.70](#)
[Legge 18 dicembre 2003 n.165](#)
[Decreto 1 febbraio 2002 n.9](#)
[Legge 28 aprile 1999 n.53](#)
[Decreto 21 luglio 1997 n.73](#)
[Legge 20 febbraio 1991 n.28](#)
[Legge 13 giugno 1990 n.68](#)
[Legge 28 giugno 1989 n. 68](#)
[Legge 21 ottobre 1988 n.105](#)
[Legge 21 ottobre 1988 n.104](#)
[Decreto 9 gennaio 1984 n.3](#)
[Decreto 31 gennaio 1924 n.3](#)
[Legge 15 novembre 1917 n. 17](#)
[Legge 17 novembre 1915](#)
[Legge 13 settembre 1906](#)



LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47

LEGGE SULLE SOCIETÀ

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

Art.1 (Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
 - 1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
 - 2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;
 - 3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146;
 - 4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - 5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
 - 6) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 20 luglio 2004 n.102;
 - 7) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
 - 8) per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:
 - a)risulti condannata nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatto commesso negli ultimi quindici anni contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per misfatto commesso negli ultimi quindici anni, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio; oppure abbia riportato condanna anche non definitiva o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
 - b)nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di



rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

- c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
- d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- f) sia residente nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria;

ovvero una persona giuridica che:

- i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
 - ii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso contro l'atto di diniego all'iscrizione nel Registro, causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
 - iii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- 9) per "Certificazione":
- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
 - b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza;



- 10) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e da questa regolate;
- 11) per "Fideiussione", la garanzia autonoma di pagamento rilasciata da istituto bancario sammarinese recante la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni".
2. La Certificazione dei soggetti non residenti o avente sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 9 del comma 1. Sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Il Dipartimento Affari Esteri potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può in ogni caso essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 8 del comma 1 con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 oppure con dichiarazione giurata autenticata da notaio.
4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese; se formata in altra lingua è corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese.
5. Ai fini della presente legge le certificazioni e le dichiarazioni di cui ai commi che precedono hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.¹

¹ Testo originario (Legge n. 47/2006):

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
- 1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
 - 2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;
 - 3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146;
 - 4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - 5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
 - 6) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
 - 7) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004 n.102;
 - 8) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
 - 9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:
 - a) risulta condannata per misfatti contro il patrimonio o misfatti di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni, ovvero;
 - b) risulta sottoposta al concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
 - 10) per "Certificazione":
 - a) se riferita a persona giuridica, il "Certificato di Vigenza" della stessa;
 - b) se riferita a persona fisica, congiuntamente:
 - i. il Certificato Penale Generale rilasciato ai sensi della Legge 13 settembre 1906, e
 - ii. il "Certificato di mai Avvenuto Fallimento", rilasciato ai sensi del Decreto 9 gennaio 1984 n.3;
 - 11) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n.165 e da questa regolate.



2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica.

3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 1

L'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"9) per "Soggetto Inidoneo" una persona fisica che:

- a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;
- b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;
- c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni."

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 2

All'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è aggiunto il seguente comma:

"4. La Certificazione non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società."

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 1

L'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 1

(Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:

- 1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
- 2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;
- 3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla legge 27 ottobre 2004, n. 146;
- 4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
- 5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
- 6) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
- 7) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004, n. 102;
- 8) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
- 9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:
 - a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;
 - b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;
 - c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni.
ovvero una persona giuridica che:
 - a) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
 - b) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;



- 10) per "Certificazione":
- a) se riferita a persona giuridica, il "Certificato di Vigenza" della stessa;
 - b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale rilasciato ai sensi della legge 13 settembre 1906.
- 11) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate.
- 12) per "controllo formale della documentazione" da parte del Cancelliere, la verifica esclusivamente della esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei documenti contenenti autorizzazioni amministrative necessarie in ragione della natura e del luogo in cui viene esercitata l'attività di cui all'oggetto sociale, della Certificazione, dell'assenza delle condizioni per l'integrazione della definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli altri documenti richiesti specificamente dalla Legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro.

2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione.

Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.

3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105.

4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società."

Legge 23 luglio 2010 n.129, Articolo 33 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

1. Il punto 9) del 1° comma dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

"9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:

- a) ha riportato condanne anche non definitive per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l'economia pubblica a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;
- b) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di licenza sia stata socio e/o amministratore di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza oppure di almeno due società messe in liquidazione volontaria e non;"

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 1 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:

- a) risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per



operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

- b) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo;
- c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di 5 anni;

ovvero una persona giuridica che:

- i) abbia in corso una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
- ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- iii) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle azioni della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 2 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Certificazione”:

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza.”.

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 1:

1. Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:

- a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
- b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;



- c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
- d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- f) sia residente nei paesi nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria,
- ovvero una persona giuridica che:
- i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
- ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- iii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
- iiii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze."

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 2:

1. Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"per "Certificazione":

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza."

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 7:

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è aggiunto il seguente numero:

"11 bis). per "Professionista Abilitato", il soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai in possesso delle credenziali di accesso al portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino."

2. L'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 9 del presente articolo resa dal medesimo interessato ovvero, con riferimento a persona giuridica, dal suo legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio."

3. L'articolo 1, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese ovvero in altra lingua purché corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese e deve recare una data ricompresa tra quella di stipulazione dell'atto costitutivo della società o di acquisto della partecipazione sociale ed i sei mesi a questa antecedenti."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 1



(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera 11 bis) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 11 bis) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“11 bis) per “Professionista Abilitato”, il soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai o all'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1, commi 3 e 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 9) del presente articolo resa dal medesimo interessato o, con riferimento a persona giuridica, dal suo legale rappresentante, con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 oppure con dichiarazione giurata autenticata da Notaio.

2. L'articolo 1, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese ovvero in altra lingua purché corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese e deve recare una data ricompresa tra quella di stipulazione dell'atto costitutivo della società o di acquisto della partecipazione sociale ed i sei mesi a questa antecedenti.”.

DECRETO DELEGATO 22 agosto 2022 n.115, Art. 1

(Modifiche alle definizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

1. L'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 1

(Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati: 1) per “Legge”, la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;

2) per “Registro”, il Registro delle Società previsto all'articolo 6;

3) per “Registro dei Revisori Contabili”, il registro dei Revisori Contabili istituito dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146;

4) per “Società Fiduciaria”, la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;

5) per “Partecipazioni”, quote o azioni;

6) per “Società Controllate”, le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 20 luglio 2004 n.102;

7) per “Società Collegate”, le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;

8) per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:

a) risulti condannata nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatto commesso negli ultimi quindici anni contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per misfatto commesso negli ultimi quindici anni, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio; oppure abbia riportato condanna anche non definitiva o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;



Art.2 *(Tipi di Società)*

1. Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un'attività economica

d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;

e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

f) sia residente nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria; ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;

ii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso contro l'atto di diniego all'iscrizione nel Registro, causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

iii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

9) per "Certificazione":

a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;

b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza;

10) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e da questa regolate;

11) per "Fideiussione", la garanzia autonoma di pagamento rilasciata da istituto bancario sammarinese recante la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni".

2. La Certificazione dei soggetti non residenti o avente sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 9 del comma 1. Sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerge l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Il Dipartimento Affari Esteri potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può in ogni caso essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 8 del comma 1 con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 oppure con dichiarazione giurata autenticata da notaio.

4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese; se formata in altra lingua è corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese.

5. Ai fini della presente legge le certificazioni e le dichiarazioni di cui ai commi che precedono hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.".



esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla legge.

2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società che esercitano le attività di cui alle Leggi 17 novembre 2005 n.165 e 22 novembre 2005 n.168, le società cooperative e ogni altra società disciplinata da leggi speciali, per le quali la presente legge non trova applicazione per la parte difformemente regolata.

3. La partecipazione dello Stato o di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica non comporta deroga alle norme della presente legge.

4. Le società disciplinate dalla presente legge debbono costituirsi in una delle seguenti forme:

a) società di persone:

- società in nome collettivo;

b) società di capitali:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata.

5. Previo rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 16, sono ammessi altri tipi di società che risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l'ordine pubblico.

6. Possono essere soci di società di capitali sia persone fisiche che giuridiche. ²

² Testo originario (Legge n. 47/2006):

1. Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un'attività economica esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla legge.

2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società che esercitano le attività di cui alle Leggi 17 novembre 2005 n.165 e 22 novembre 2005 n.168, le società cooperative e ogni altra società disciplinata da leggi speciali, per le quali la presente legge non trova applicazione per la parte difformemente regolata.

3. La partecipazione dello Stato o di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica non comporta deroga alle norme della presente legge.

4. Le società disciplinate dalla presente legge debbono costituirsi in una delle seguenti forme:

a) società di persone:

- società in nome collettivo;

b) società di capitali:

- società anonima;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata.

5. Previo rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 16, sono ammessi altri tipi di società che risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l'ordine pubblico.

6. Possono essere soci di società di capitali sia persone fisiche che giuridiche.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 7 giugno 2010 n.98, Articolo 1:

1. L'articolo 2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:

“b) società di capitali:

- società per azioni
- società a responsabilità limitata”.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative che si riferiscono propriamente alle Società Anonime, contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e nelle leggi speciali.

3. Le Società Anonime che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte nel Registro delle Società devono:

a) rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010;

b) depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010.



Art.3

(Società tra professionisti)

1. Coloro che esercitano la libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche ed integrazioni possono costituire tra loro una società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati, per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse e per fornire servizi e beni connessi o semplicemente ausiliari all'esercizio delle professioni dei singoli soci, senza necessità del nulla-osta di cui al successivo articolo 16.
2. Tali società e l'attività dei soci sono regolate dalle norme sulle società in nome collettivo, nonché dalle discipline vigenti per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibili.
3. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un quindicesimo degli iscritti negli albi di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli albi di tutti i soci.
4. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno due dei soci, indicare le attività della società e deve essere seguita dalla dicitura "società tra professionisti".
5. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi di tutti i soci.
6. L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio e, nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.

4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.

5. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle società che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 3. Il Commissario della Legge assegnerà alle Società inadempienti, un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che in difetto di adempimento si procederà a porre in liquidazione la società d'ufficio.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 punto a), i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in società anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere, entro la scadenza del 30 novembre 2010, a dare comunicazione scritta all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Errata corrige alla Legge 7 giugno 2010 n.98 "DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE"

A seguito di errori materiali intervenuti nella fase di stesura finale del testo della Legge 7 giugno 2010 n.98 – così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per l'Industria nella nota inviata alla Segreteria Istituzionale in data 15 luglio 2010 (prot. n.1284/2010/nl) – il comma 4 dell'articolo 1 e il comma 4 dell'articolo 7 della suddetta legge contengono talune inesattezze.

La formulazione corretta del comma 4 dell'articolo 1 della legge in oggetto è pertanto la seguente:

"4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile **successiva a tale deposito**, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima."

Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge in oggetto la dicitura "L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società" è sostituita dalla dicitura "**L'Ufficio di Controllo sulle attività economiche**".



7. L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.
8. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione.
9. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative alle tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente. L'opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.
10. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali e fiscali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.
11. Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci, coadiuvati se del caso da collaboratori e assistenti.
12. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la eventuale rivalsa.
13. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni di cui al comma precedente e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.
14. I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società e non è ammessa la partecipazione a più di una società tra professionisti.
15. Gli albi degli ordini e dei collegi professionali istituiti e regolati ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.
16. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.
17. La violazione dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.
18. La cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'automatica esclusione dalla società.
19. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nello statuto, è deliberata dalla maggioranza dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.



20. Alla esclusione del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano per quanto compatibili, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dal successivo articolo 38 per il caso di recesso del socio.

21. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Commissario della Legge su domanda dell'altro, fermo restando che, se viene a mancare la pluralità dei soci ed entro tre mesi non viene ricostituita, debbono essere iniziate le procedure di liquidazione della società.

22. Il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso concordato con gli altri soci e non inferiore a sei mesi.

23. Al recesso del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dai successivi articoli 37 e 38.

24. Alle società tra professionisti non sono consentite attività commerciali od imprenditoriali. La società può eseguire investimenti in titoli e può essere proprietaria degli immobili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso nella società o dalla costituzione di questa, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui.

25. La società tra professionisti deve tenere i libri previsti all'articolo 72.

Art.4

(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

1. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

2. Nella società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art.5

(Ragione sociale)

1. Nella denominazione sociale deve essere sempre indicato il tipo di società.

2. La ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere anche il nome di uno o più soci.

Art.6

(Registro delle Società)

1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione unicamente dei seguenti dati di ciascuna società:

a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca dei medesimi;

b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;

c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;



- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei liquidatori con la determinazione dei relativi poteri, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma 1 sono eseguite, previa verifica delle condizioni richieste dalla normativa vigente, dall'Ufficio Attività Economiche. Tale Ufficio provvede all'iscrizione ordinariamente nel termine di cinque giorni dall'istanza degli amministratori o dei liquidatori da effettuarsi entro quindici giorni dalla data dell'atto o di quella di sua registrazione, salva diversa disposizione di legge. All'istanza devono essere allegati i documenti e le certificazioni richiesti dalla legge in originale o in copia autentica e, in caso di atto ricevuto o autenticato da un notaio estero, l'atto pubblico di deposito degli stessi ricevuto da notaio sammarinese. Sono in ogni caso fatti salvi gli accordi internazionali di reciproco riconoscimento degli atti formati nei rispettivi stati.

Contro il diniego dell'iscrizione, gli amministratori o i liquidatori, ovvero in difetto i soci, possono, nei trenta giorni successivi, ricorrere, con atto depositato anche all'Ufficio Attività Economiche, al Commissario della Legge, che, con procedura sommaria e sentite eventualmente solo le parti, se ritiene il ricorso fondato, ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.

3. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato che fornisce prescrizioni sulle modalità di accesso e legittimo interesse, di tenuta e consultazione del Registro, nonché relativamente ai documenti allegati alle istanze di iscrizione.

4. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi tramite raccomandata elettronica al dedicato domicilio digitale o mediante gli strumenti informatici con avviso di ricevimento che saranno indicati dall'Ufficio Attività Economiche.

5. In caso di procedura di liquidazione di cui al Titolo V, e in ogni altra di competenza del Commissario della Legge e in generale del Tribunale, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti a tale Ufficio una volta terminata la procedura.

6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel Pubblico Registro è notificato a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.

7. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.³

³ **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:



- estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.

3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società.

4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.

5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.

8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.

9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.

10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 3:

L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità dei legali rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse.
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.”.

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 4:



L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi diversi termini indicati dalla legge.”.

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 2:

L'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 6

(Registro delle Società)

1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.

3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle assemblee delle Società dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche sociali o al conferimento di incarichi ai revisori ed alle società di revisione, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.

4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali assembleari, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti societari contenuti nel fascicolo della società presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati, comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.

5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.

8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.

9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.

10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.”.

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83:

Art.83

(Disposizioni in merito alla tenuta dei registri pubblici)

1. L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così sostituito:



“1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.”

2. L'articolo 6, comma 3, della Legge n.47/2006 è così sostituito:

“3. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite su apposita istanza del professionista incaricato dalla società medesima, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge.”

3. All'articolo 6, dopo il comma 3, della Legge n.47/2006 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. In caso di mancata iscrizione, l'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento motivato. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.”

4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato “Cancelleria” o “Cancelleria del Tribunale” deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.

5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.

6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.

10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Errata Corrige alla legge 21 dicembre 2017 n.147 “BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020”

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020”, nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola “nominati”, l'espressione “dai liquidatori” anziché l'espressione “dei liquidatori”, la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.



La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

“f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;”.

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

“7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.”.

Decreto Delegato 10 aprile 2018 n.34

Articolo Unico

1. All'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 - Legge sulle società, così come modificato dall'articolo 83 (Disposizioni in merito alla tenuta dei registri pubblici) della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Sono esclusi dal comma 1, lettera d) i soci delle Imprese finanziarie, così come definite all'articolo 1, comma 1, punto 11). Tali Imprese finanziarie sono già assoggettate all'articolo 11 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 6, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite, fatto salvo per quanto riguarda le lettere i) ed l), ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata con contestuale deposito degli atti da cui originano e degli eventuali documenti richiesti in formato PDF o PDF/A nel Registro medesimo.”.

1 bis. All'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Le iscrizioni di cui al comma 2 devono essere effettuate entro quindici giorni dalla data della adunanza, se le deliberazioni non sono soggette alla formalità della registrazione, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.”.

2. L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi, depositati e comunicati, dal Professionista abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori in formato PDF o PDF/A nella sezione dedicata nel Registro medesimo. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può fornire prescrizioni sulle modalità di tenuta e consultazione del Registro.”.

3. Sono abrogati i commi 3 bis, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

4. L'articolo 6, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.”.

4 bis. L'articolo 6, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione. Oltre al Professionista Abilitato di cui all'articolo 1, comma 1, numero 11 bis), è consentita la visualizzazione on line del Registro ai soggetti vigilati



ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche nonché ad altri soggetti che vengano indicati all'interno del Regolamento di cui al comma 3.”.

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 3

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 6

(Registro delle società)

1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite dall'Ufficio Attività Economiche entro 10 giorni dalla data di ricevimento, su apposita istanza:

- del Notaio per gli atti che richiedono la presenza dello stesso;
- di un Professionista Abilitato di cui all'articolo 1 ovvero degli amministratori o dei liquidatori della società per gli ulteriori atti; sotto la propria responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge o da norme speciali.

3. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso l'UAE la Certificazione relativa ai soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società.

4. Il deposito presso l'UAE della Certificazione di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.

5. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso l'UAE anche l'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'Albo o del Registro se non iscritto a San Marino.

6. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla Legge per l'assunzione della carica.

7. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi tramite raccomandata elettronica (Tnotice) al dedicato domicilio digitale, depositati e comunicati, da un Professionista Abilitato di cui all'articolo 1 incaricato dagli amministratori o dai liquidatori in formato PDF o PDF/A.

8. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'UAE una volta terminata la procedura.

9. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel Pubblico Registro è notificati a tal fine all'UAE.

10. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.

11. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

12. E' consentita la visualizzazione on line del Registro ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche nonché ai Professionisti Abilitati e ad altri soggetti che vengano indicati in apposito regolamento approvato dal Congresso di Stato.



13. Gli atti contenuti nel Registro sono dati in visione ai Professionisti Abilitati e ad altri soggetti che vengano indicati in apposito regolamento approvato dal Congresso di Stato.”.

Si veda Art. 19, DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90

(Unificazione del Registro delle Società e del Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico)

1. Il Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, e il Registro delle Società, previsto dall'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, sono unificati.

2. Per le “Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico” dovrà essere dato atto nel Registro delle Società che le stesse sono ad uopo qualificate ai fini di poter accedere ai benefici.

3. Nel Registro delle Società viene riportata per ogni Impresa al Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:

- a) SUT I;
- b) SUT II;
- c) SAT.

Il cambio di livello deve essere autorizzato dalla San Marino Innovation S.r.l. e depositato agli atti della Società.

4. Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, verranno, automaticamente e ad opera dell'Ufficio Attività Economiche, radiate da tale registro con la dicitura “radiazione per trasferimento ad altro Registro” e iscritte contemporaneamente nel Registro delle Società con una nuova numerazione.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 1 (Modifiche al Registro e alla sua tenuta)

1. L'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 6

(Registro delle società)

1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione unicamente dei seguenti dati di ciascuna società:

- a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca dei medesimi;
- b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei liquidatori con la determinazione dei relativi poteri, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma 1 sono eseguite, previa verifica delle condizioni richieste dalla normativa vigente, dall'Ufficio Attività Economiche. Tale Ufficio provvede all'iscrizione ordinariamente nel termine di cinque giorni dall'istanza degli amministratori o dei liquidatori da effettuarsi entro quindici giorni dalla data dell'atto o di quella di sua registrazione, salva diversa disposizione di legge. All'istanza devono essere allegati i documenti e le certificazioni richiesti dalla legge in originale o in copia autentica e, in caso di atto ricevuto o autenticato da un notaio estero, l'atto pubblico di deposito degli stessi ricevuto da notaio sammarinese. Sono in ogni caso fatti salvi gli accordi internazionali di reciproco riconoscimento degli atti formati nei rispettivi stati.

Contro il diniego dell'iscrizione, gli amministratori o i liquidatori, ovvero in difetto i soci, possono, nei trenta giorni successivi, ricorrere, con atto depositato anche all'Ufficio Attività Economiche, al Commissario della Legge, che, con procedura sommaria e sentite eventualmente solo le parti, se ritiene il ricorso fondato, ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.

3. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato che fornisce prescrizioni sulle modalità di accesso e legittimo interesse, di tenuta e consultazione del Registro, nonché relativamente ai documenti allegati alle istanze di iscrizione.



Art.7

(Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci anche digitali)

1. Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:

- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico. ⁴

Art.8

(Sede Sociale)

4. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi tramite raccomandata elettronica al dedicato domicilio digitale o mediante gli strumenti informatici con avviso di ricevimento che saranno indicati dall'Ufficio Attività Economiche.

5. In caso di procedura di liquidazione di cui al Titolo V, e in ogni altra di competenza del Commissario della Legge e in generale del Tribunale, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti a tale Ufficio una volta terminata la procedura.

6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel Pubblico Registro è notificato a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.

7. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.”.

⁴ Testo originario (Legge n. 47/2006):

1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti da ciascuna società devono essere indicati esattamente:

- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data ed il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 5:

L'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:

- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico.”

Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18, Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“Art.7

(Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci anche digitali)

1. Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:

- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico.”.



1. La sede della società deve essere stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Alla sede sociale indicata nello statuto si intende effettuata con pieno effetto ogni notificazione e comunicazione; in caso di irreperibilità della sede, accertata dall'Ufficiale Giudiziario, la notificazione è effettuata validamente mediante affissione ad *valvas Palatii*.

Art.9
(*Oggetto sociale*)

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato.⁵

Art.10
(*Conferimenti e versamenti*)

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

⁵ **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti.
2. L'oggetto sociale è determinato quando indica:
 - 1) un solo settore di attività economica e specifica i settori merceologici in cui la società intende operare; oppure
 - 2) un solo settore merceologico e specifica i settori di attività economica in cui la società intende operare; oppure
 - 3) una sola particolare modalità con cui la società intende svolgere la propria attività economica, qualora questa modalità possa assumere una sua particolare specificità indipendentemente dal settore merceologico a cui sarà applicata.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 4:

L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 9

(*Oggetto sociale*)

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118

Art. 3

(*Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche*)

1. L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 9

(*Oggetto sociale*)

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90 Art. 4 (Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 9

(*Oggetto sociale*)

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato."



3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.

4. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.

5. L'avvenuto versamento dei conferimenti e la sua datazione sono attestati da una dichiarazione resa con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio da depositarsi entro trenta giorni presso l'Ufficio Attività Economiche, a cura degli amministratori.

6. Il mancato versamento dei conferimenti nei termini previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per l'iscrizione dell'avvenuto versamento dei conferimenti ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

7. I conferimenti possono essere in denaro o in natura secondo quanto previsto dai soci nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale.

8. I conferimenti in denaro possono essere effettuati alternativamente mediante:

- a) il versamento delle corrispondenti somme presso un istituto di credito sammarinese;
- b) il rilascio in favore della società della Fideiussione per pari importo, con validità non inferiore a tre anni.

Resta facoltà del socio di provvedere in ogni momento al versamento in denaro in luogo della Fideiussione.

Nel caso in cui, trenta giorni prima della scadenza della Fideiussione, il socio non provveda al rinnovo per eguale periodo ovvero al versamento delle corrispondenti somme secondo le modalità previste dalla legge, l'amministratore deve tempestivamente escutere la fideiussione destinando il ricavato in conto versamento capitale sociale.

9. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento.

10. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

11. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.

12. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

13. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e



stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

14. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale; in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. ⁶

⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n.104, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori e, se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 6

L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:



“4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.”

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 5

L'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 10

(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.”

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 10, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.”



2. L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante entro trenta giorni dal versamento con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio, ed iscritto entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2."

3. L'articolo 10, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per l'iscrizione dell'avvenuto versamento dei conferimenti ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90 Art. 5

(Modifica dell'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 10

(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.

2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro."

4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante entro trenta giorni dal versamento con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da Notaio, ed iscritto entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima.

5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.

6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.

10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.



12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80 Art. 2

(Aggiornamento delle norme relative al conferimento e introduzione della fideiussione bancaria per il capitale sociale)

1. L'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.10

(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.

2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.

4. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.

5. L'avvenuto versamento dei conferimenti e la sua datazione sono attestati da una dichiarazione resa con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e

24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio da depositarsi entro trenta giorni presso l'Ufficio Attività Economiche, a cura degli amministratori.

6. Il mancato versamento dei conferimenti nei termini previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per l'iscrizione dell'avvenuto versamento dei conferimenti ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

7. I conferimenti possono essere in denaro o in natura secondo quanto previsto dai soci nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale.

8. I conferimenti in denaro possono essere effettuati alternativamente mediante:

a) il versamento delle corrispondenti somme presso un istituto di credito sammarinese;

b) il rilascio in favore della società della Fideiussione per pari importo, con validità non inferiore a tre anni.

Resta facoltà del socio di provvedere in ogni momento al versamento in denaro in luogo della Fideiussione. Nel caso in cui, trenta giorni prima della scadenza della Fideiussione, il socio non provveda al rinnovo per eguale periodo ovvero al versamento delle corrispondenti somme secondo le modalità previste dalla legge, l'amministratore deve tempestivamente escutere la fideiussione destinando il ricavato in conto versamento capitale sociale.

9. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento.

10. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.

11. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.

12. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

13. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

14. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale; in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.”.



Art.11
(Mora del socio)

1. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi trenta giorni dalla richiesta, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'adempimento, offrono la partecipazione del socio moroso agli altri soci adempienti, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte da parte degli altri soci non morosi, gli amministratori devono dichiarare escluso di diritto il socio moroso, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. Le partecipazioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
3. La richiesta dell'amministratore di provvedere al versamento deve essere rivolta contestualmente e alle medesime condizioni a tutti i soci che non vi abbiano adempiuto.
4. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti del socio che non abbia adempiuto alle prestazioni accessorie.

Art.12
(Socio unico)

1. Le società di capitali possono avere un socio unico al momento della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali, la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non implica lo scioglimento delle stesse.
2. Il socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o all'assemblea dalla legge o dallo statuto.
3. L'esistenza del socio unico di una società di capitali [che non abbia emesso azioni al portatore]⁷ deve essere iscritta nel Registro.
4. In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono state da lui possedute esclusivamente qualora:
 - a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 20 della Legge per il deposito dell'atto costitutivo, in caso di costituzione di società con atto unilaterale, ovvero
 - b) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 3, della Legge, in caso di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto, ovvero
 - c) il capitale sociale non risulti versato per almeno la metà dei conferimenti entro il termine di centoventi giorni e per intero entro il termine di tre anni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale.
5. Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei successivi tre mesi.⁸

⁷ Vedere nota all'articolo 2

⁸ **Testo originario (Legge 47/2006)**
Art.12



Art.13 *(Ammontare del capitale sociale)*

(Socio unico)

1. Le società di capitali possono avere un socio unico al momento della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali, la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non implica lo scioglimento delle stesse.
2. Il socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o all'assemblea dalla legge o dallo statuto.
3. Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei successivi tre mesi.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130

Art.7

L'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Le società di capitali possono avere un socio unico al momento della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali, la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non implica lo scioglimento delle stesse.
2. Il socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o all'assemblea dalla legge o dallo statuto.
3. L'esistenza del socio unico di una società di capitali che non abbia emesso azioni al portatore deve essere iscritta nel Registro.
4. In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono state da lui possedute esclusivamente qualora:
 - a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 20 della Legge per il deposito dell'atto costitutivo, in caso di costituzione di società con atto unilaterale, ovvero
 - b) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 3, della Legge, in caso di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto, ovvero
 - c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale o nel termine di sessanta giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.
5. Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei successivi tre mesi.”.

Decreto Delegato n. 118/2019

Art. 4-bis

(Modifiche all'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 12, comma 4, lettera c), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di centoventi giorni dalla data di iscrizione del Registro delle società, costituita con atto unilaterale o nel termine di centoventi giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.”.

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 12, comma 4, lettera c), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di centoventi giorni dalla data di iscrizione del Registro delle società, costituita con atto unilaterale o nel termine di centoventi giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 3

(Modifica del termine per il versamento del capitale sociale nelle società a socio unico)

1. L'articolo 12, comma 4, lettera c), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“c) il capitale sociale non risulti versato per almeno la metà dei conferimenti entro il termine di centoventi giorni e per intero entro il termine di tre anni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale.”.



1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
 - 1) € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
 - 2) € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni;
 - 3) [€ 256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime]⁹.
- 1bis.* L'ammontare del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata, in deroga al comma 1, può anche essere stabilito in euro 9.000,00 (euro novemila/00) nel qual caso tutti i conferimenti devono essere effettuati, entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro in denaro presso un istituto di credito sammarinese con vincolo di indisponibilità delle somme versate, da stare in garanzia delle obbligazioni sociali fino allo scioglimento e liquidazione della società oppure, in alternativa, mediante la Fideiussione.¹⁰

Art.14

(Riduzione del capitale sociale)

1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.
2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla Legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.
3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.

⁹ Vedere nota all'articolo 2.

¹⁰ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
 - 1) €25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
 - 2) €77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni con azioni nominative;
 - 3) €256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime con azioni al portatore.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 8

L'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- "1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
- 1) € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
 - 2) € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni;
 - 3) € 256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime".

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 4

(Deroghe all'ammontare minimo del capitale sociale)

1. All'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è aggiunto il comma 1 *bis*:
"1 *bis.* L'ammontare del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata, in deroga al comma 1, può anche essere stabilito in euro 9.000,00 (euro novemila/00) nel qual caso tutti i conferimenti devono essere effettuati, entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro in denaro presso un istituto di credito sammarinese con vincolo di indisponibilità delle somme versate, da stare in garanzia delle obbligazioni sociali fino allo scioglimento e liquidazione della società oppure, in alternativa, mediante la Fideiussione."



4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.

5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.

6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.¹¹

¹¹ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.

2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.

3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione del provvedimento nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.

4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.

5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, gli amministratori, i sindaci o, in mancanza, qualunque interessato, devono chiedere al Commissario della Legge che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Commissario della Legge provvede con decreto che deve essere iscritto nel Registro.

6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 9

L'articolo 14, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro."

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 6

L'articolo 14 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 14

(Riduzione del capitale sociale)

1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.

2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla Legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.

3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.



Art.15
(Aumento del capitale sociale)

1. Non può essere deliberato l'aumento di capitale ovvero l'emissione di obbligazioni convertibili fino a che il capitale sociale precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.

2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi possedute. [Nelle società anonime e]¹² nelle società per azioni l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.

2 bis. Qualora la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro da versarsi nei termini di cui ai commi 3 e 4 e secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 10. Avvenuto il versamento si applica il disposto di cui all'articolo 10, comma 5, in merito alla relativa attestazione e all'iscrizione nel Registro.¹³

4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.

5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.

6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.”.

¹² Vedere nota all'articolo 2.

¹³ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Non può essere deliberato l'aumento di capitale ovvero l'emissione di obbligazioni convertibili fino a che il capitale sociale precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.

2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quella da essi posseduta. Nelle società anonime e nelle società per azioni l'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 10

L'articolo 15, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi possedute. Nelle società anonime e nelle società per azioni l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.”.



CAPO II **DELLA COSTITUZIONE E DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO**

Art.16

(Autorizzazioni e condizioni per la costituzione)

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:
 - 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
 - 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
 - 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
 - 4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.
3. Per costituire [le società anonime,]¹⁴ e società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.
4. Fermo restando il rispetto dell'articolo 9, le società di cui al comma che precede, [con esclusione delle società anonime]¹⁵, possono modificare l'oggetto sociale senza il nulla osta qualora la modifica non riguardi attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6.
5. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.
7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto dal comma che precede.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 5

(Norme aggiuntive in merito all'aumento del capitale sociale)

1. All'articolo 15 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è aggiunto il comma 2 *bis*:
"2 *bis*. Qualora la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro da versarsi nei termini di cui ai commi 3 e 4 e secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 10. Avvenuto il versamento si applica il disposto di cui all'articolo 10, comma 5, in merito alla relativa attestazione e all'iscrizione nel Registro."

¹⁴ Vedere nota all'articolo 2.

¹⁵ Vedere nota all'articolo 2.



7 bis. I soggetti che hanno ottenuto un nulla osta dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al comma 6, pena la decadenza del medesimo nulla osta, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dall'iscrizione al Registro delle società, salvo diversamente indicato nella delibera stessa di concessione del nulla osta.¹⁶

¹⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:

- 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
- 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
- 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
- 4) che tutti i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.

2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.

3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, nonché le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, e per modificarne successivamente l'oggetto sociale, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla-osta del Congresso di Stato.

4. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.

5. In casi d'urgenza ed al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto reggenziale possono essere imposte autorizzazioni per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 11

L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"1. Per la costituzione di una società di capitali è necessario:

- 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
- 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
- 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
- 4) che tutti i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.

2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.

3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.

4. Le società di cui al comma che precede possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'art 9 della Legge.

5. Il nulla osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.

6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto al comma che precede".

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 7

L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 16

(Autorizzazioni e condizioni per la costituzione)

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:

- 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
- 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;



Art.17

(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.
5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.
6. La [Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico]¹⁷ comunica all'Archivio della Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino le modifiche delle partecipazioni societarie detenute tramite mandato fiduciario.¹⁸

3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;

4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.

2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.

3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.

4. Fermo restando il rispetto dell'articolo 9, le società di cui al comma che precede, con esclusione delle società anonime, possono modificare l'oggetto sociale senza il nulla osta qualora la modifica non riguardi attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6.

5. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.

6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto dal comma che precede.”.

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 4

1. L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:

“7 bis. I soggetti che hanno ottenuto un nulla osta dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al comma 6, pena la decadenza del medesimo nulla osta, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dall'iscrizione al Registro delle società, salvo diversamente indicato nella delibera stessa di concessione del nulla osta.”.

¹⁷ **Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti:**

4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato “Cancelleria” o “Cancelleria del Tribunale” deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.



5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.
6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.
7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.
10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 94:

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

¹⁸ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti, che siano persone fisiche e giuridiche.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica San Marino.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 12

L'articolo 17, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti."

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 8

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 17

(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria."

Legge 23 luglio 2010 n.129, Articolo 34 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1)

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

"Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante, il mandatario o l'effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo."



Art.18
(Forma dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo di una società deve avere la forma di atto pubblico.

Art.19
(Contenuto dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo deve indicare:
 - 1) il tipo sociale;
 - 2) la denominazione;
 - 3) la durata;
 - 4) la sede sociale;
 - 5) l'oggetto sociale;
 - 6) l'ammontare del capitale sociale;
 - 7) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza di tutte le persone fisiche ovvero denominazione, data e luogo di costituzione, sede e numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche che hanno

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 4 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1)

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria".

"5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria."

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 5

1. L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.

5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.

6. La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico comunica all'Archivio della Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino le modifiche delle partecipazioni societarie detenute tramite mandato fiduciario."



partecipato in qualità di soci alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome delle quali lo stesso è stato stipulato;

- 8) la partecipazione assegnata a ciascun socio;
- 9) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale;
- 10) i conferimenti di ciascun socio;
- 11) il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio di valutazione;
- 12) le norme relative alla composizione e poteri degli organi sociali, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- 13) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 14) la nomina dei primi componenti degli organi sociali;
- 15) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società;
- 16) [ABROGATO].

2. Nelle società per azioni [e nelle società anonime]¹⁹, l'atto costitutivo deve contenere anche il numero e valore nominale delle azioni, [il loro essere rispettivamente nominative o al portatore,]²⁰ le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.

3. Nelle società in nome collettivo, l'atto costitutivo deve anche indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

4. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento degli organi sociali e della società. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo. ²¹

¹⁹ Vedere nota all'articolo 2.

²⁰ Vedere nota all'articolo 2.

²¹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. L'atto costitutivo deve indicare:
 - 1) il tipo sociale;
 - 2) la denominazione;
 - 3) la durata;
 - 4) la sede sociale;
 - 5) l'oggetto sociale;
 - 6) l'ammontare del capitale sociale;
 - 7) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza di tutte le persone fisiche ovvero denominazione, data e luogo di costituzione, sede e numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche che hanno partecipato in qualità di soci alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome delle quali lo stesso è stato stipulato;
 - 8) la partecipazione assegnata a ciascun socio;
 - 9) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale;
 - 10) i conferimenti di ciascun socio;
 - 11) il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio di valutazione;
 - 12) le norme relative alla composizione e poteri degli organi sociali, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
 - 13) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
 - 14) la nomina dei primi componenti degli organi sociali;
 - 15) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società;
 - 16) la durata della società.
2. Nelle società per azioni e nelle società anonime, l'atto costitutivo deve contenere anche il numero e valore nominale delle azioni, il loro essere rispettivamente nominative o al portatore, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
3. Nelle società in nome collettivo, l'atto costitutivo deve anche indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.



Art.20 *(Iscrizione nel Registro)*

1. L'iscrizione della società nel Registro è eseguita su istanza del notaio rogante dall'Ufficio Attività Economiche nei modi di cui all'articolo 6, comma 2, e ordinariamente entro tre giorni lavorativi successivi alla istanza, alla quale potrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo ancora non registrato.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine di legge, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro notaio.²²

4. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento degli organi sociali e della società. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 13

L'articolo 19, comma 1, numero 16), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.

²² **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel Registro entro cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. Qualora il Cancelliere non provveda in tale termine, la società si intende iscritta a partire dal quinto giorno successivo al deposito della richiesta.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 14

L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la società nel Registro ovvero emette provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all'iscrizione nel termine di cui al comma che precede, il notaio, o, in difetto, l'amministratore ovvero ciascun socio, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, ordina con decreto l'iscrizione della società nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della società nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
6. L'iscrizione della società nel Registro è comunicata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio a cura della Cancelleria entro 15 giorni dall'esecuzione della formalità.”

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 7

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 “BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020”

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 “Bilanci di Previsione dello Stato e



degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;"

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 20

(Iscrizione nel Registro)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell'atto, iscrive la società nel Registro mediante accesso diretto al Registro stesso nella sezione dedicata secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, allegando anche la scansione della ricevuta di pagamento della tassa societaria.

2. Se il notaio non provvede all'iscrizione nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro notaio."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 7

(Modifica dell'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 20, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 20

(Iscrizione nel Registro)

1. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositare copia conforme presso UAE entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

2. Il deposito dell'atto costitutivo deve essere corredato da istanza del Notaio che richiede l'iscrizione nel Registro.

3. Se il Notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro Notaio."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80 Art. 6

(Modifiche all'iscrizione nel Registro)

1. L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:



Art. 21

(Effetti dell'iscrizione ed acquisto della personalità giuridica)

1. Con l'iscrizione nel Registro, la società acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della società.
2. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
3. L'emissione di azioni o la cessione di partecipazioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.
4. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci.
5. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il patrimonio sociale.
6. Nella società in nome collettivo, i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili non hanno azione sul patrimonio sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.²³

"1. L'iscrizione della società nel Registro è eseguita su istanza del notaio rogante dall'Ufficio Attività Economiche nei modi di cui all'articolo 6, comma 2, e ordinariamente entro tre giorni lavorativi successivi alla istanza, alla quale potrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo ancora non registrato.

2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine di legge, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro notaio".

²³ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Con l'iscrizione nel Registro, la società acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della società.
2. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
3. L'emissione di azioni o la cessione di partecipazioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.
4. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci.
5. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il patrimonio sociale.
6. Nella società in nome collettivo, i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili non hanno azione sul patrimonio sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
7. Fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005 n.165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.

MODIFICHE LEGISLATIVE:



Art.22
(Modifiche dello statuto)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico. L'iscrizione nel Registro è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2. Alla istanza dovrà essere allegata copia autentica dell'atto, anche qualora non registrato.
2. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
4. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.²⁴

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 15

L'articolo 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII."

²⁴ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Qualora lo statuto preveda clausole che derogano alle norme dispositive di legge in merito ai diritti e doveri dei soci contenuti nel Capo IV, le modifiche debbono essere deliberate dall'assemblea all'unanimità, salvo che i soci al momento della costituzione della società non abbiano previsto diversamente.
4. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
5. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
6. Dopo ogni modifica deve essere depositato in Cancelleria copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 16

L'articolo 22, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 9

L'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 22



(Modifiche dello statuto)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.

2. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.

3. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.

4. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.”.

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 “BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020”

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 “Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020”, nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola “nominati”, l'espressione “dai liquidatori” anziché l'espressione “dei liquidatori”, la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

“f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;”.

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

“7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118 Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 22, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell'atto, ne effettua l'iscrizione nel Registro secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2.”.



Art.22 bis
(Nullità della società)

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della società può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
 - b) illiceità dell'oggetto sociale;
 - c) mancanza di nulla osta del Congresso di Stato, nei casi in cui sia richiesto dalla legge;
 - d) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.
2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro, ed i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società e deve essere iscritta nel Registro. ²⁵

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 8

(Modifiche all'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 22, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
"1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla Legge, richiede l'iscrizione nel Registro depositando copia conforme dell'atto completo di eventuali documenti e/o autorizzazioni ove esistenti nei modi di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 7

(Modifiche all'iscrizione nel Registro dei mutamenti dello Statuto)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico. L'iscrizione nel Registro è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2. Alla istanza potrà essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo ancora non registrato e deve essere allegato il testo integrale dello statuto sociale contenente la modifica apportata."

DECRETO DELEGATO 22 agosto 2022 n.115, Art. 2

(Modifiche all'iscrizione nel Registro dei mutamenti dello Statuto)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della Legge 24 maggio 2022 n.80, è così sostituito:
"1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico. L'iscrizione nel Registro è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2. Alla istanza dovrà essere allegata copia autentica dell'atto, anche qualora non registrato."

²⁵ Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 17

Dopo l'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 22 bis nel testo che segue:

"Art.22 bis

(Nullità della società)

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della società può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
 - b) illiceità dell'oggetto sociale;
 - c) mancanza di nulla osta del Congresso di Stato, nei casi in cui sia richiesto dalla legge;
 - d) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.



CAPO III

DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Art.23 *(Nozione)*

1. Nelle società a responsabilità limitata, la quota attribuita a ciascun socio rappresenta la quantità di partecipazione al capitale sociale ed incorpora il complesso dei diritti spettanti al socio.
2. [Nelle società anonime e]²⁶ nelle società per azioni, la partecipazione è rappresentata da azioni, che devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti per categorie omogenee di azioni.

Art.24 *(Disposizioni comuni)*

1. Lo statuto può prevedere diverse categorie di partecipazioni. Qualora vengano create diverse categorie di azioni o quote, la società può liberamente determinarne il contenuto nel rispetto dei limiti di legge, ma tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria debbono conferire uguali diritti.
2. La partecipazione nelle società di capitali è liberamente trasferibile, salvo contraria disposizione dello statuto. Lo statuto può anche limitarne la trasferibilità, e in tal caso, se in concreto le disposizioni statutarie impediscono il trasferimento, il socio può esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo 37.
3. Nel caso di cessione della quota o dell'azione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
4. Qualora una partecipazione sia oggetto di comproprietà, i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari di una partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle

2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro, ed i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.

3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.

4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società e deve essere iscritta nel Registro.”.

²⁶ Vedere nota all'articolo 2.



somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni nominative emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.

6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione; il provvedimento del Giudice è iscritto nel Registro. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento delle azioni emesse deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.

7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Giudice.

8. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro o pignoramento sono esercitati dal custode.²⁷

²⁷ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Lo statuto può prevedere diverse categorie di partecipazioni. Qualora vengano create diverse categorie di azioni o quote, la società può liberamente determinarne il contenuto nel rispetto dei limiti di legge, ma tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria debbono conferire uguali diritti.

2. La partecipazione nelle società di capitali è liberamente trasferibile, salvo contraria disposizione dello statuto. Lo statuto può anche limitarne la trasferibilità, e in tal caso, se in concreto le disposizioni statutarie impediscono il trasferimento, il socio può esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo 37.

3. Nel caso di cessione della quota o dell'azione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

4. Qualora una partecipazione sia oggetto di comproprietà, i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari di una partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle



Art.25 *(Quote)*

1. Il valore nominale della quota è determinato in euro ed in percentuale rispetto al capitale sociale. Se lo statuto non prevede diversamente, la quota è determinata in misura proporzionale al conferimento del socio.

Art.26 *(Trasferimento della quota)*

1. L'atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.

2 L'iscrizione nel Registro delle mutate generalità dei soci è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante o autenticante le firme, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2.

quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.

6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento dell'azione deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Commissario della Legge che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.

7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Commissario della Legge.

8. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro o pignoramento sono esercitati dal custode.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 18

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 24 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 sono così sostituiti:

"5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni nominative emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.

6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione; il provvedimento del Giudice è iscritto nel Registro. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento delle azioni emesse deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.

7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Giudice."



3. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, secondo quanto previsto nel successivo comma.

4. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.²⁸

Art.27 *(Azioni)*

1. L'emissione dei certificati azionari non è obbligatoria salvo espressa richiesta del socio al quale è sempre riconosciuto il diritto di disporre della materialità del titolo, incorporante tutte o parte delle proprie azioni.

²⁸ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. L'atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Copia dell'atto di cessione della quota, al quale è allegata la Certificazione dell'acquirente, deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.

3. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, secondo quanto previsto nel successivo comma.

4. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 19

L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. Copia autentica dell'atto di cessione della quota deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 7

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"2. Il notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 9

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 e ne ha autenticato le firme deve depositare presso UAE, entro quindici giorni dalla data di registrazione, copia autentica del relativo atto e disporre l'iscrizione delle mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 7. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 8

(Modifiche all'iscrizione nel Registro per i trasferimenti della quota)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche sono così modificati:

"1. L'atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.

2. L'iscrizione nel Registro delle mutate generalità dei soci è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante o autenticante le firme, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2."



2. Le azioni, se emesse, possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
3. L'azione è indivisibile.
4. Le azioni devono indicare:
 - 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
 - 2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
 - 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.
4. Le azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purché l'originale sia depositato presso l'Ufficio Attività Economiche.
5. Per tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale sociale.
6. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.
7. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario.²⁹

²⁹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le azioni possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
2. L'azione è indivisibile.
3. Le azioni devono indicare:
 - 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
 - 2) la data dell'atto costitutivo e del riconoscimento giuridico nonché il numero d'iscrizione nel Registro;
 - 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.
4. Le azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria.
5. Per tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale sociale.
6. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.
7. Non possono emettersi azioni al portatore né convertire le azioni nominative in azioni al portatore prima che sia stato versato l'intero capitale sociale.
8. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 20

L'articolo 27, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"3. Le azioni devono indicare:

- 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
- 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art.9

(Modifiche in materia di azioni)

1. L'articolo 27 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"Art.27

(Azioni)

- "1. L'emissione dei certificati azionari non è obbligatoria salvo espressa richiesta del socio al quale è sempre riconosciuto il diritto di disporre della materialità del titolo, incorporante tutte o parte delle proprie azioni.
2. Le azioni, se emesse, possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
3. L'azione è indivisibile.
4. Le azioni devono indicare:
 - 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
 - 2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
 - 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.



Art.28

(Trasferimento delle azioni nominative)

1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. L'iscrizione nel Registro delle mutate generalità dei soci è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante o autenticante le firme, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2.
4. L'iscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.
5. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.³⁰

-
4. Le azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purché l'originale sia depositato presso l'Ufficio Attività Economiche.
 5. Per tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale sociale.
 6. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.
 7. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario.”.

³⁰ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Il trasferimento delle azioni nominative avviene secondo le regole della cambiale con girata autenticata da notaio, ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata; in ogni caso il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. L'atto di trasferimento, al quale è allegata la Certificazione del cessionario, deve essere depositato presso la Cancelleria. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento o delle azioni. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 21

L'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. Copia autentica dell'atto di trasferimento deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4. L'iscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.
- ”



Art.29

(Trasferimento delle azioni al portatore)

[ABROGATO]³¹

Art. 29 bis

(Smarrimento, distruzione o sottrazione di azioni al portatore)

[ABROGATO]³²

5. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118

Art. 8

(Modifiche all'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 28, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Il notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 10

(Modifiche all'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 28, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Il Notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme deve depositare presso UAE, entro quindici giorni dalla data di registrazione, copia autentica del relativo atto e disporre l'iscrizione delle mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 7. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art.10

(Modifiche all'iscrizione nel Registro per i trasferimenti delle azioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. L'iscrizione nel Registro delle mutate generalità dei soci è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante o autenticante le firme, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2.”.

³¹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Il trasferimento delle azioni al portatore avviene mediante consegna.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 22 luglio 2009 n.100, Articolo 8

1. È abrogato l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

³² **Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 22**

Dopo l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 29 *bis* nel testo che segue:

“Art. 29 *bis*

(Smarrimento, distruzione o sottrazione di azioni al portatore)

“1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni al portatore, il possessore, previa denuncia alle Forze dell'Ordine, può ricorrere al Commissario della Legge affinché, con apposito provvedimento affisso *ad valvas* e notificato al legale rappresentante della società inviti l'eventuale portatore attuale al deposito dei titoli presso la Cancelleria del Tribunale entro il termine di trenta giorni correnti dalla affissione. Qualora in tale termine nessuno effettui il deposito, gli amministratori possono emettere nuovi certificati a favore del ricorrente, senza alcuna responsabilità nei confronti del possessore attuale, il quale potrà far valere le sue



Art.30

(Quote o azioni proprie)

1. Le società a responsabilità limitata non possono in alcun caso sottoscrivere o acquistare quote di partecipazione proprie.
2. Le [società anonime e]³³ società per azioni non possono sottoscrivere azioni proprie
3. E' consentito l'acquisto di azioni proprie purché interamente liberate, solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
4. L'acquisto deve essere autorizzato con deliberazione dell'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata massima di validità dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
5. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
6. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
7. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.
8. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
9. In nessun caso le società possono accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie partecipazioni. Non possono neppure, per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, essere accettate partecipazioni proprie in garanzia.
10. Sono nulli gli atti compiuti in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, e 8. Qualora siano acquistate azioni proprie eccedendo il limite di cui al comma 5, la nullità è limitata all'acquisto delle azioni in eccesso.³⁴

ragioni esclusivamente nei confronti del ricorrente nelle forme del giudizio ordinario, fermo restando che, in tal caso, e salvo che non sia diversamente disposto dal Giudice, il ricorrente esercita i diritti sociali.”.

³³ Vedere nota all'articolo 2

³⁴ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le società a responsabilità limitata non possono in alcun caso sottoscrivere o acquistare quote di partecipazione proprie.
2. Le società anonime e società per azioni non possono sottoscrivere azioni proprie
3. E' consentito l'acquisto di azioni proprie purché interamente liberate, solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
4. L'acquisto deve essere autorizzato con deliberazione dell'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata massima di validità dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
5. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
6. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.



Art.31
(Obbligazioni)

1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.
2. Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci. Possono essere emesse obbligazioni subordinate che, in determinate circostanze, vengano rimborsate solo dopo la soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; obbligazioni irredimibili senza scadenza che attribuiscono al sottoscrittore solo il pagamento degli interessi e non anche la restituzione del capitale; obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore, in aggiunta ai diritti di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi anche il diritto di acquistare o sottoscrivere altri titoli a condizioni prefissate e di cedere il diritto medesimo a terzi.
3. La deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non può essere eseguita sino a quando non viene concessa l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può eccedere il doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. L'assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro una dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un Notaio, ove venga attestato l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
7. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante lettera raccomandata inviata almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa.

7. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

8. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

9. In nessun caso le società possono accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie partecipazioni. Non possono neppure, per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, essere accettate partecipazioni proprie in garanzia.

10. Sono nulli gli atti compiuti in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, e 8. Qualora siano acquistate azioni proprie eccedendo il limite di cui al comma 5, la nullità è limitata all'acquisto delle azioni in eccesso.



8. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.³⁵

³⁵ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. L'assemblea delle società anonime e delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore.
2. Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci. Possono essere emesse obbligazioni subordinate che, in determinate circostanze, vengano rimborsate solo dopo la soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; obbligazioni irredimibili senza scadenza che attribuiscono al sottoscrittore solo il pagamento degli interessi e non anche la restituzione del capitale; obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore, in aggiunta ai diritti di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi anche il diritto di acquistare o sottoscrivere altri titoli a condizioni prefissate e di cedere il diritto medesimo a terzi.
3. La deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non può essere eseguita sino a quando non viene concessa l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può eccedere il doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. L'assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
7. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante lettera raccomandata inviata almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa.
8. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto – Legge 5 novembre 2010 n. 179, Articolo 5 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 117, Articolo 6

1. Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118 Art. 9

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 31, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente.

Entro il mese successivo, con dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un notaio da iscriversi entro dieci giorni ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, viene attestato l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.”

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 11

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 31, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:



Art.32

(Contenuto delle obbligazioni)

1. Le obbligazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci e devono indicare:
 - 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società e il numero di iscrizione nel Registro;
 - 2) il capitale sociale;
 - 3) la data della deliberazione dell'assemblea e gli estremi della autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e le modalità di pagamento e di rimborso;
 - 5) le eventuali garanzie da cui sono assistite;
 - 6) la descrizione del tipo di obbligazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche.
2. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel precedente comma, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

CAPO IV DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI SOCI

Art.33

(Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione)

1. Ogni partecipazione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti, e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; nella stessa misura si presume la partecipazione alle perdite.
E' nullo il patto con il quale il socio fosse totalmente escluso dagli utili o dalle perdite.

³⁶

"6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro una dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un Notaio, ove venga attestato l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse."

³⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Salva diversa disposizione dello statuto, ogni partecipazione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
2. E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 23

L'articolo 33 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- "1. Ogni partecipazione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti, e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; nella stessa misura si presume la partecipazione alle perdite.
2. E' nullo il patto con il quale il socio fosse totalmente escluso dagli utili o dalle perdite."



Art.34

(Diritto di voto)

1. Ordinariamente ogni azione attribuisce al portatore legittimo il diritto di voto. La quota attribuisce al titolare almeno un voto nell'assemblea; se la quota è multipla di un Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro.
2. Per particolari categorie di azioni o di quote il diritto di voto può essere escluso al momento dell'emissione.

Art.35

(Diritto di informazione)

1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della società e, nelle società prive di collegio sindacale o sindaco unico, ciascun socio non amministratore ha il diritto di consultare liberamente i documenti relativi anche con l'assistenza di propri esperti.
2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne copia.
3. Qualora l'amministratore non consenta al socio di esercitare il diritto, questi ha facoltà di ricorrere al Commissario della Legge, il quale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 66, nel rispetto del principio del contraddittorio.³⁷

Art.36

(Diritto di amministrare)

1. L'amministrazione della società di persone spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, salva diversa previsione dello statuto che se non è portata a conoscenza dei terzi non è loro opponibile.
2. Nelle società di capitali possono essere nominati amministratori anche non soci.

Art.37

(Diritto di recesso del socio)

³⁷ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della società e, nelle società prive di collegio sindacale o sindaco unico, ciascun socio non amministratore ha il diritto di consultare liberamente i documenti relativi anche con l'assistenza di propri esperti.
2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori ed ottenerne copia.
3. Qualora l'amministratore non consenta al socio di esercitare il diritto, questi ha facoltà di ricorrere al Commissario della Legge, il quale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 66, nel rispetto del principio del contraddittorio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 24

L'articolo 35, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne copia."



1. Salva diversa disposizione dello statuto, nelle società di persone ciascun socio, in qualunque momento, può recedere dalla società quando questa non sia contratta a tempo determinato oppure quando abbia una giusta causa per recedere.

2. Nelle società di capitali e nelle società di persone, il diritto di recesso sussiste quando:

- la società deliberi la trasformazione della propria tipologia ovvero una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- sia previsto dallo statuto;
- sia previsto dalla legge o da leggi speciali.

1. Il recesso è comunicato agli amministratori ovvero, nelle società di persone, agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, nei casi di cui al primo comma, limitatamente alle società di persone, con un preavviso di almeno tre mesi. La partecipazione deve essere liquidata, salvo diversa disposizione dello statuto, nei successivi trenta giorni.

Art.38

(Liquidazione in caso di recesso)

1. I soci recedenti hanno il diritto di ricevere una somma di denaro pari al valore della partecipazione posseduta.

2. Salva diversa disposizione dello statuto, tale valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, tale valore è determinato con riferimento al patrimonio netto medio risultante dai bilanci degli ultimi tre anni o, se la società è stata costituita da meno di tre esercizi, dai bilanci approvati dalla sua costituzione.

Art.39

(Morte ed esclusione del socio nelle società di persone)

1. Salvo contrarie disposizioni dello statuto, in caso di morte di uno dei soci nelle società di persone, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.

2. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempimenti alle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale, nonché per interdizione, inabilitazione del socio; il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori; infine, può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

3. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può presentare opposizione con ricorso al Commissario della Legge, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Commissario della Legge, su domanda dell'altro.

4. E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta una procedura concorsuale ovvero nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.



5. Si osservano per la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e al socio escluso le disposizioni dell'articolo 38.

Art.40 *(Diritto di opzione)*

1. L'assemblea dei soci, per deliberare l'aumento di capitale sociale mediante l'emissione di nuove partecipazioni, deve offrire in opzione ai soci ed in proporzione delle partecipazioni di ciascuno di essi, le partecipazioni di nuova emissione o sottoscrizione. La stessa assemblea stabilisce termini e modalità di esercizio del diritto di opzione, fermo restando che i termini per l'esercizio di tale diritto debbono decorrere dal giorno di deposito del verbale di assemblea presso la [Cancelleria]³⁸ e che non possono essere inferiori a dieci giorni.
2. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni che rimarranno inoptate.
3. Il diritto di opzione non spetta per le partecipazioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
4. Quando il diritto di opzione è escluso, il prezzo di emissione delle partecipazioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto.
5. Le somme percepite dalla società per l'emissione di partecipazioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, devono essere accantonate in apposita riserva.

Art.41

³⁸ **Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti:**

4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato "Cancelleria" o "Cancelleria del Tribunale" deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.
5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.
6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.
7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.
10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 94:

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.



(Divieto di concorrenza nelle società di persone)

1. Il socio della società in nome collettivo non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società né partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente.
2. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione in altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.

TITOLO II DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

CAPO I DELL'ASSEMBLEA

Art.42 *(Assemblea)*

1. L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo nel quale si forma la volontà della società.
2. Le deliberazioni adottate dall'assemblea in conformità della legge e delle norme statutarie vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.43 *(Competenze dell'assemblea)*

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha competenze in materia di:
 - 1) approvazione del bilancio;
 - 2) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 3) nomina e revoca di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
 - 4) determinazione dei compensi di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
 - 5) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei revisori o della società di revisione;
 - 6) emissione di obbligazioni;
 - 7) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - 8) ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

Art.44 *(Funzionamento dell'assemblea)*



1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l'invio di lettera raccomandata, ordinaria o elettronica, ai soci presso il domicilio eletto almeno otto giorni prima dell'adunanza.
2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere che le stesse avvengano a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno o anche mediante avviso affisso ad valvas presso l'Ufficio Attività Economiche almeno otto giorni prima dell'adunanza ad istanza degli amministratori mediante deposito dell'originale dell'avviso di convocazione.
3. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:
 - 1) l'assemblea deve tenersi nel territorio della Repubblica;
 - 2) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - 3) [ABROGATO].
 - 4) la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata anche su richiesta di una minoranza almeno pari a 1/5 del capitale sociale;
 - 5) per ciascuna riunione sono previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni;
 - 6) le deliberazioni assembleari sono validamente adottate dall'assemblea in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; lo statuto sociale potrà comunque prevedere quorum rafforzati per l'adozione di determinate deliberazioni;
 - 7) il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione [ovvero, nel caso di emissione di azioni al portatore, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni]³⁹;
 - 8) la possibilità di rappresentanza è condizionata al rilascio di una delega nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società;
 - 9) tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti;
 - 10) le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci;
 - 11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti;
 - 12) qualora gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza di cui al n.4), ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla;
 - 13) il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.
- 3bis. La partecipazione all'assemblea degli aventi diritto può avvenire anche da remoto, collegati in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia

³⁹ Vedere nota all'articolo 2



espressamente vietata dallo statuto sociale e in ogni caso nei limiti e secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) l'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, contiene l'avvertimento agli aventi diritto che intendano partecipare da remoto di comunicarlo alla società, all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato, entro le quarantotto ore precedenti alla stessa al fine di consentire la predisposizione delle relative modalità tecniche;
- 2) entro le ventiquattro ore precedenti l'assemblea, a mezzo posta elettronica rispondendo alla comunicazione ricevuta, la società informa il richiedente della piattaforma utilizzata e dell'indirizzo e/o dei codici per il collegamento da remoto;
- 3) la partecipazione da remoto è comunque legittima, anche in assenza delle formalità di cui ai punti precedenti, qualora non sorgano opposizioni;
- 4) l'assemblea deve essere necessariamente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal Liquidatore;
- 5) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese il quale conferisce pubblica fede unicamente a quanto prescritto al numero 12;
- 6) il Presidente dell'assemblea e il Segretario Verbalizzante debbono trovarsi nello stesso luogo fisico della Repubblica di San Marino, mentre gli altri soggetti aventi diritto a partecipare possono trovarsi fisicamente in luoghi diversi, anche al di fuori della Repubblica di San Marino;
- 7) il Presidente deve accertare l'identità degli intervenuti da remoto a mezzo di copia di un documento anche inviato per posta elettronica prima della riunione o, se conosciuta, dichiarare la legittimazione a partecipare, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 8) è consentita la partecipazione dei soci da remoto mediante il rilascio di apposita delega scritta non conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società, che resterà agli atti della società stessa, valida per la singola adunanza e che dovrà pervenire debitamente sottoscritta, al più tardi ventiquattro ore prima dell'inizio della assemblea, a mezzo posta elettronica in formato non modificabile;
- 9) il Presidente deve accertarsi all'inizio della seduta che tutti gli intervenuti da remoto siano in grado di assistere e interagire compiutamente nei lavori della assemblea ed è altresì tenuto a dare atto nel verbale chi vi partecipi in modalità di teleconferenza;
- 10) a tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 11) non sono consentite le votazioni con scrutinio segreto;
- 12) al termine della seduta il Segretario Verbalizzante dà lettura della bozza del verbale predisposta contenente la sintesi della discussione, le decisioni assunte per ogni argomento all'ordine del giorno, il voto espresso da ciascun avente diritto ed eventuali manifestazioni di dissenso o di astensione;
- 13) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 3), è sottoscritto almeno dal Presidente e dal Segretario verbalizzante;
- 14) è sempre autonoma facoltà del notaio Segretario verbalizzante, in deroga alle vigenti norme, di procedere alla registrazione audio e video, sia parziale che integrale, dell'Assemblea e di distruggere la stessa in ogni momento;
- 15) le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico non possono essere tenute ai sensi delle disposizioni del presente comma.⁴⁰

⁴⁰ Testo originario (Legge n. 47/2006)



1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società.
2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il funzionamento dell'assemblea, ivi comprese le modalità di votazione.
3. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:
 - 1) l'assemblea deve tenersi nel territorio della Repubblica;
 - 2) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - 3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata, spedita ai soci presso il domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salva diversa disposizione dello statuto, fermo restando che, nel caso di convocazione dell'assemblea di società anonime con azioni al portatore, l'avviso è affisso "ad valvas" presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione;
- 4) la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata anche su richiesta di una minoranza almeno pari a 1/5 del capitale sociale;
- 5) per ciascuna riunione sono previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni;
- 6) le deliberazioni assembleari sono validamente adottate dall'assemblea in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; lo statuto sociale potrà comunque prevedere quorum rafforzati per l'adozione di determinate deliberazioni;
- 7) il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione ovvero, nel caso di emissione di azioni al portatore, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni;
- 8) la possibilità di rappresentanza è condizionata al rilascio di una delega nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società;
- 9) tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti;
- 10) le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci;
- 11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, con esclusione dell'approvazione del bilancio, quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti;
- 12) qualora gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza di cui al n.4), ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla;
- 13) il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 25

L'articolo 44, comma 3, numero 3), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza; per le società anonime con azioni al portatore la convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Ferme restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione *ad valvas* dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 10

(Modifiche all'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 44, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l'invio di lettera raccomandata ai soci presso il domicilio eletto almeno otto giorni prima dell'adunanza."

2. L'articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali



può prevedere l'invio della convocazione a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno o anche che la stessa avvenga anche mediante avviso trasmesso all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico e iscritto nel Registro sul portale ufficiale della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino nell'apposita sezione dedicata almeno otto giorni prima dell'adunanza ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori.”

3. È abrogato il numero 3 dell'articolo 44, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 12

(Modifiche all'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 44, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l'invio di lettera raccomandata, ordinaria o elettronica, ai soci presso il domicilio eletto almeno otto giorni prima dell'adunanza.”

2. L'articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere che la stessa avvenga mediante avviso affisso ad valvas presso l'Ufficio Attività Economiche almeno otto giorni prima dell'adunanza ad istanza del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori mediante deposito allo sportello.”

3. È abrogato il numero 3 dell'articolo 44, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art.11

(Modifiche alle modalità di convocazione, costituzione e tenuta dell'assemblea)

1. L'articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere che le stesse avvengano a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno o anche mediante avviso affisso ad valvas presso l'Ufficio Attività Economiche almeno otto giorni prima dell'adunanza ad istanza degli amministratori mediante deposito dell'originale dell'avviso di convocazione.”

2. L'articolo 44, comma 3, numero 11), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti;”

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3bis:

“3bis. La partecipazione all'assemblea degli aventi diritto può avvenire anche da remoto, collegati in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e in ogni caso nei limiti e secondo le seguenti prescrizioni:

1) l'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, contiene l'avvertimento agli aventi diritto che intendano partecipare da remoto di comunicarlo alla società, all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato, entro le quarantotto ore precedenti alla stessa al fine di consentire la predisposizione delle relative modalità tecniche;

2) entro le ventiquattro ore precedenti l'assemblea, a mezzo posta elettronica rispondendo alla comunicazione ricevuta, la società informa il richiedente della piattaforma utilizzata e dell'indirizzo e/o dei codici per il collegamento da remoto;

3) la partecipazione da remoto è comunque legittima, anche in assenza delle formalità di cui ai punti precedenti, qualora non sorgano opposizioni;

4) l'assemblea deve essere necessariamente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal Liquidatore;

5) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese il quale conferisce pubblica fede unicamente a quanto prescritto al numero 12;

6) il Presidente dell'assemblea e il Segretario Verbalizzante debbono trovarsi nello stesso luogo fisico della Repubblica di San Marino, mentre gli altri soggetti aventi diritto a partecipare possono trovarsi fisicamente in luoghi diversi, anche al di fuori della Repubblica di San Marino;

7) il Presidente deve accertare l'identità degli intervenuti da remoto a mezzo di copia di un documento anche inviato per posta elettronica prima della riunione o, se conosciuta, dichiarare la legittimazione a partecipare, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;



Art. 44-bis
(Riunioni assembleari in teleconferenza)

1. L'assemblea può essere altresì tenuta con l'intervento dei soci e delle cariche sociali da remoto, collegati in teleconferenza audio e video, e con l'obbligo della sola presenza in territorio del notaio in veste di Segretario Verbalizzante, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e in ogni caso nei limiti e secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) l'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, deve contenere l'indicazione delle modalità tecniche di partecipazione da remoto, con precisazione della piattaforma utilizzata e degli indirizzi e/o i codici per il collegamento;
- 2) l'assemblea deve essere necessariamente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal Liquidatore;
- 3) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese e trovarsi nella Repubblica di San Marino, anche in luogo fisico diverso da quello ove si trovi il Presidente e gli altri soggetti aventi diritto a partecipare e deve essere in possesso dei libri sociali e ogni documentazione utile e/o necessaria ai fini della verbalizzazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; il notaio, nominato Segretario Verbalizzante, conferisce pubblica fede unicamente a quanto prescritto al numero 9;
- 4) il Presidente deve accertare l'identità degli intervenuti da remoto a mezzo di copia di un documento anche inviato per posta elettronica prima della riunione o, se conosciuta, dichiarare la legittimazione a partecipare, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 5) è consentita la partecipazione dei soci da remoto anche per il tramite di un rappresentante munito di apposita procura speciale scritta, debitamente autenticata e, se del caso, legalizzata o apostillata, non conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società, che resterà agli atti della società stessa, valida per la singola adunanza e che dovrà pervenire

8) è consentita la partecipazione dei soci da remoto mediante il rilascio di apposita delega scritta non conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società, che resterà agli atti della società stessa, valida per la singola adunanza e che dovrà pervenire debitamente sottoscritta, al più tardi ventiquattro ore prima dell'inizio della assemblea, a mezzo posta elettronica in formato non modificabile;

9) il Presidente deve accertarsi all'inizio della seduta che tutti gli intervenuti da remoto siano in grado di assistere e interagire compiutamente nei lavori della assemblea ed è altresì tenuto a dare atto nel verbale chi vi partecipi in modalità di teleconferenza;

10) a tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

11) non sono consentite le votazioni con scrutinio segreto;

12) al termine della seduta il Segretario Verbalizzante dà lettura della bozza del verbale predisposta contenente la sintesi della discussione, le decisioni assunte per ogni argomento all'ordine del giorno, il voto espresso da ciascun avente diritto ed eventuali manifestazioni di dissenso o di astensione;

13) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 3), è sottoscritto almeno dal Presidente e dal Segretario verbalizzante;

14) è sempre autonoma facoltà del notaio Segretario verbalizzante, in deroga alle vigenti norme, di procedere alla registrazione audio e video, sia parziale che integrale, dell'Assemblea e di distruggere la stessa in ogni momento;

15) le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico non possono essere tenute ai sensi delle disposizioni del presente comma.”.



- debitamente sottoscritta, al più tardi ventiquattro ore prima dell'inizio della assemblea;
- 6) il Presidente deve accertarsi all'inizio della seduta che tutti gli intervenuti da remoto siano in grado di assistere e interagire compiutamente nei lavori della assemblea ed è altresì tenuto a dare atto nel verbale che l'assemblea è tenuta in modalità teleconferenza;
 - 7) a tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - 8) non sono consentite le votazioni con scrutinio segreto;
 - 9) al termine della seduta il Segretario Verbalizzante dà lettura della bozza del verbale predisposta contenente la sintesi della discussione, le decisioni assunte per ogni argomento posto all'ordine del giorno, il voto espresso da ciascun avente diritto ed eventuali manifestazioni di dissenso o di astensione;
 - 10) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 3), è sottoscritto solo dal Segretario verbalizzante;
 - 11) l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante anche se la maggioranza dei partecipanti alla riunione si trovi in luogo fisico diverso e/o al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino;
 - 12) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione audio e video dell'Assemblea e di conservarla per almeno due anni;
 - 13) le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico non possono essere tenute ai sensi delle disposizioni del presente articolo.⁴¹

⁴¹ **Testo originario LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art.12**

(Riunioni assembleari in teleconferenza)

1. Dopo l'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 44-bis:

"Art. 44-bis

(Riunioni assembleari in teleconferenza)

1. L'assemblea può essere altresì tenuta con l'intervento dei soci e delle cariche sociali da remoto, collegati in teleconferenza audio e video, e con l'obbligo della sola presenza in territorio del notaio in veste di Segretario Verbalizzante, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e in ogni caso nei limiti e secondo le seguenti prescrizioni:

1) l'avviso di convocazione, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, deve contenere l'indicazione delle modalità tecniche di partecipazione da remoto, con precisazione della piattaforma utilizzata e degli indirizzi e/o i codici per il collegamento;

2) l'assemblea deve essere necessariamente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal Liquidatore;

3) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese e trovarsi nella Repubblica di San Marino, anche in luogo fisico diverso da quello ove si trovi il Presidente e gli

altri soggetti aventi diritto a partecipare e deve essere in possesso dei libri sociali e ogni documentazione utile e/o necessaria ai fini della verbalizzazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; il notaio, nominato Segretario Verbalizzante, conferisce pubblica fede unicamente a quanto prescritto al numero 9;

4) il Presidente deve accertare l'identità degli intervenuti da remoto a mezzo di copia di un documento anche inviato per posta elettronica prima della riunione o, se conosciuta, dichiarare la legittimazione a partecipare, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

5) è consentita la partecipazione dei soci da remoto anche per il tramite di un rappresentante munito di apposita procura speciale scritta, debitamente autenticata e, se del caso, legalizzata o apostillata, non conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società, che resterà agli atti della società stessa, valida per la singola adunanza e che dovrà pervenire debitamente sottoscritta, al più tardi ventiquattro ore prima dell'inizio della assemblea;

6) il Presidente deve accertarsi all'inizio della seduta che tutti gli intervenuti da remoto siano in grado di assistere e interagire compiutamente nei lavori della assemblea ed è altresì tenuto a dare atto nel verbale che l'assemblea è tenuta in modalità teleconferenza;



Art. 44 bis
(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)
[ABROGATO]⁴²

-
- 7) a tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - 8) non sono consentite le votazioni con scrutinio segreto;
 - 9) al termine della seduta il Segretario Verbalizzante dà lettura della bozza del verbale predisposta contenente la sintesi della discussione, le decisioni assunte per ogni argomento posto all'ordine del giorno, il voto espresso da ciascun avente diritto ed eventuali manifestazioni di dissenso o di astensione;
 - 10) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 3), è sottoscritto solo dal Segretario verbalizzante;
 - 11) l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante anche se la maggioranza dei partecipanti alla riunione si trovi in luogo fisico diverso e/o al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino;
 - 12) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione audio e video dell'Assemblea e di conservarla per almeno due anni;
 - 13) le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico non possono essere tenute ai sensi delle disposizioni del presente articolo.”.

⁴² **Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 26**

Dopo l'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'art 44 bis nel testo che segue:

“Art 44 bis

(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)

1. In deroga alla disposizione di cui all'art 44, comma 3, numero 9, il verbale di assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese.
2. Il notaio incaricato deve:
 - a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
 - b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 49, Articolo 10

L'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 44 bis

(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 44, comma 3, numero 9, il verbale dell'assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese. Il verbale deve contenere l'identificazione delle azioni o dei certificati multipli presenti mediante l'indicazione del numero risultante dal libro soci, salvo che non vi sia presente la totalità del capitale sociale; al di fuori delle votazioni unanimi, deve altresì indicare le azioni ovvero i certificati multipli che hanno espresso voto contrario, mediante l'indicazione del numero risultante dal libro dei soci.
2. Il notaio incaricato deve:
 - a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
 - b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.
5. La conservazione di tale documentazione spetta al notaio anche in caso di cessazione dell'attività. In caso di decesso del notaio, qualora non sia stato designato altro collega, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai designerà un notaio, il quale si incaricherà della conservazione dei documenti per il termine residuo.”.

Legge 17 giugno 2008 n. 92, Articolo 87



Art.45

(Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea)

1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso il Tribunale, con copia depositata anche presso l'Ufficio Attività Economiche, entro il termine di venti giorni dall'iscrizione nel Registro dei dati portati dal verbale dell'assemblea; in mancanza di iscrizione il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.

1. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opposenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.

2. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.

3. Entro trenta giorni dalla notifica e sempreché la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opposenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.

4. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.

5. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.

1. Il comma 2 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«2. Il notaio incaricato deve:

- a) identificare il portatore delle azioni e verificarne l'identità;
- b) acquisire copia di un documento di identità di ciascun portatore delle azioni;
- c) redigere un atto separato nel quale indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- d) conservare copia dell'atto e dei documenti di identità per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto professionale con la medesima società.».

2. Il comma 4 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituito dai seguenti:

«4. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti presso il notaio dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e dall'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Il notaio utilizza i documenti e le informazioni di cui al comma 2 per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla legge in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. Il notaio può rilasciare le informazioni e i documenti di cui al comma 2 anche per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

7. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.».



6. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.⁴³

Art.46

⁴³ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci, possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opposenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e sempre che la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opposenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 11

L'articolo 45 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 45

(Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea)

1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea; in mancanza di deposito il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opposenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opposenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e sempreché la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opposenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 13

(Modifiche al termine per le opposizioni alle deliberazioni assembleari)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
“1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso il Tribunale, con copia depositata anche presso l'Ufficio Attività Economiche, entro il termine di venti giorni dall'iscrizione nel Registro dei dati portati dal verbale dell'assemblea; in mancanza di iscrizione il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.”.



(La nullità delle deliberazioni assembleari)

1. Le deliberazioni assembleari il cui oggetto sia impossibile o illecito sono nulle.
2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
3. Si osservano le disposizioni del processo di cognizione ordinario.⁴⁴

CAPO II DEGLI AMMINISTRATORI

Art.47

(Competenze degli amministratori)

1. Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedono la deliberazione dell'assemblea.

Art.48

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:

1) siano Soggetti Inidonei; oppure

2) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9.

2. Lo statuto può prevedere inoltre cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

2 bis. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione ai soci, al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore e all'Ufficio Attività Economiche. La mancata comunicazione rappresenta colpa grave nel rapporto con la società.

2 ter. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente può essere fatta anche da altri soggetti che abbiano avuto conoscenza del nuovo status di soggetto inidoneo dell'amministratore.

2 quater. I soci entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 devono procedere alla sostituzione dell'amministratore divenuto soggetto inidoneo.

2 quinquies. Se i soci non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, il Commissario della Legge convoca l'assemblea societaria perché nomini il nuovo amministratore. Nel caso l'assemblea societaria non riesca a deliberare, il

⁴⁴ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le deliberazioni assembleari il cui oggetto sia impossibile o illecito sono nulle.

2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e la relativa azione è soggetta alla prescrizione ordinaria.

3. Si osservano le disposizioni del processo di cognizione ordinario.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 27

L'articolo 46, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse."



Commissario della Legge nomina un Commissario giudiziario previa revoca dell'amministratore diventato soggetto inidoneo. L'amministratore giudiziario svolge l'attività prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 66.⁴⁵

Art.49

(Nomina degli amministratori e modalità d'amministrazione)

1. Nelle società di persone, ciascun socio ha i poteri di amministrazione, che sono esercitati disgiuntamente, salvo il patto contrario che attribuisca tali poteri ad uno o più soci, che per essere opposto ai terzi deve essere reso pubblico mediante annotazione nel Registro.
2. Nelle società di capitali gli amministratori sono nominati dall'assemblea e, per il primo periodo di carica, sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Qualora l'amministrazione delle società di capitali sia attribuita a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, il cui funzionamento deve essere regolato da apposite norme statutarie, secondo quanto previsto dal successivo articolo 50.
4. Il consiglio di amministrazione, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori delegati. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.

Art.50

⁴⁵ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
 - 1) siano Soggetti Inidonei; oppure
 - 2) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9.
2. Lo statuto può prevedere inoltre cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 7

1. L'articolo 48 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dai seguenti commi:
"2 *bis*. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione: ai soci e al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore, alla Cancelleria Commerciale.
2 *ter*. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente può essere fatta anche da altri soggetti che abbiano avuto conoscenza del nuovo status di soggetto inidoneo dell'amministratore.
2 *quater*. I soci entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 devono procedere alla sostituzione dell'amministratore divenuto soggetto inidoneo.
2 *quinquies*. Se i soci non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, il Commissario della Legge convoca l'assemblea societaria perché nomini il nuovo amministratore. Nel caso l'assemblea societaria non riesca a deliberare, il Commissario della Legge nomina un Commissario giudiziario previa revoca dell'amministratore diventato soggetto inidoneo. L'amministratore giudiziario svolge l'attività prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 66.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 14

(Colpa grave dell'amministratore divenuto Soggetto Inidoneo)

1. Il comma 2 *bis* dell'articolo 48 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"2 *bis*. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione ai soci, al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore e all'Ufficio Attività Economiche. La mancata comunicazione rappresenta colpa grave nel rapporto con la società."



(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, deve prevedere:

- 1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;
- 2) che non sono ammesse procure;
- 3) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore;
- 4) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale ed anche in caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni:

- 1) in caso di presenza in territorio del Presidente:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino;
 - b) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante;
 - c) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conservarla per almeno due anni;
 - d) ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall'articolo 44-bis se ed in quanto applicabile e compatibile;
- 2) in caso di non presenza in territorio del Presidente, fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera d) del superiore punto 1):
 - a) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese;
 - b) agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) del superiore punto 1) è tenuto il Segretario verbalizzante.⁴⁶

⁴⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, deve prevedere:

- 1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti;
- 2) che non sono ammesse procure;
- 3) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore;
- 4) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque prevedere che:

- 1) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;



Art.51

(Durata dell'incarico di amministratore)

1. Nelle società di capitali, e salvo lo statuto sociale disponga diversamente prevedendo nomina a tempo determinato non superiore a tre anni, l'incarico di amministratore è conferito a tempo indeterminato; trascorso il primo triennio gli

2) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;

3) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 28

L'articolo 50, comma 1, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 15

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza audio e video)

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e in ogni caso nei limiti e secondo le seguenti prescrizioni:

1) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino;

2) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante;

3) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video dell'Assemblea e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conservarla per almeno due anni;

4) ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall'articolo 44-bis se ed in quanto applicabile e compatibile.”.

Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18, Art. 2

(Modifica del comma 2 dell'articolo 50 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale ed anche in caso il residente del Consiglio di Amministrazione non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni:

1) in caso di presenza in territorio del Presidente:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino;

b) il verbale, trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante;

c) è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conservarla per almeno due anni;

d) ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall'articolo 44-bis se ed in quanto applicabile e compatibile;

2) in caso di non presenza in territorio del Presidente, fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera d) del superiore punto 1):

a) il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese;

b) agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) del superiore punto 1) è tenuto il Segretario verbalizzante.”.



amministratori possono essere sostituiti, anche senza giusta causa, di anno in anno nell'ambito dell'annuale assemblea di approvazione del bilancio.

2. Gli amministratori possono, in ogni momento, essere revocati dall'assemblea salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.

4. Qualora l'amministratore dimissionario sia membro del consiglio di amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio rimane in carica.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

6. Se vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove sia stato nominato, oppure può essere convocata da ciascun socio.

7. La nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza del consiglio da reintegrare.

8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.⁴⁷

⁴⁷ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Salva diversa disposizione dello statuto, nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.

2. Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea, anche prima della scadenza del termine salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta alla società.

4. Qualora l'amministratore dimissionario sia membro del consiglio di amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio rimane in carica.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

6. Se vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove sia stato nominato, oppure può essere convocata da ciascun socio.

7. La nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza del consiglio da reintegrare.

8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 29

L'articolo 51, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.”.

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 30

L'articolo 51, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80

Art. 16

(Modifiche alla durata dell'incarico di amministratore)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 51 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche sono così modificati:



Art.52

(Potere di rappresentanza)

1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo statuto.
2. Nelle società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente.
3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.⁴⁸

Art.53

(Estensione dei poteri di rappresentanza)

1. Gli amministratori che hanno la rappresentanza delle società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto.
2. L'inosservanza dei limiti derivanti dall'oggetto sociale o dallo statuto non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art.54

(Divieto di concorrenza e conflitto d'interessi)

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
2. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo

"1. Nelle società di capitali, e salvo lo statuto sociale disponga diversamente prevedendo nomina a tempo determinato non superiore a tre anni, l'incarico di amministratore è conferito a tempo indeterminato; trascorso il primo triennio gli amministratori possono essere sostituiti, anche senza giusta causa, di anno in anno nell'ambito dell'annuale assemblea di approvazione del bilancio.

2. Gli amministratori possono, in ogni momento, essere revocati dall'assemblea salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa."

⁴⁸ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo statuto.
2. Nelle società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente.
3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 31

L'articolo 52, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita."



della stessa il consiglio di amministrazione; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile.

3. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

4. Le deliberazioni assunte con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi che possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci entro dieci giorni dalla data della delibera. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

5. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art.55

(Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione)

1. L'amministratore assente o dissenziente, il collegio sindacale o il sindaco unico, possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge; si applica in quanto compatibile l'articolo 45.

Art.56

(Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

2. In particolare rispondono:

1) della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;

2) della oculata vigilanza sulla gestione;

3) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 75;

4) della conformità dei dividendi alle disposizioni di cui all'articolo 33;

5) della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

6) dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

3. Uguale responsabilità incombe ai dirigenti della società nell'ambito delle loro attribuzioni.

4. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

5. Gli amministratori sono pure responsabili personalmente verso i soci e verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.

6. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, e tale deliberazione può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.



7. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, e in questo caso l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

8. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. La rinuncia non è opponibile ai creditori sociali, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'actio pauliana.

9. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i liquidatori ed i dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore o dirigente di società per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.⁴⁹

⁴⁹ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

2. In particolare rispondono:

1) della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;

2) della oculata vigilanza della gestione;

3) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 75;

4) della conformità dei dividendi alle disposizioni di cui all'articolo 33;

5) della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

6) dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

3. Uguale responsabilità incombe ai dirigenti della società nell'ambito delle loro attribuzioni.

4. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

5. Gli amministratori sono pure responsabili personalmente verso i soci e verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.

6. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, e tale deliberazione può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

7. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, e in questo caso l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

8. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. La rinuncia non è opponibile ai creditori sociali, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'actio pauliana.

9. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i liquidatori ed i dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore o dirigente di società per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 32



Art.57

(Limiti della responsabilità degli amministratori)

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo.⁵⁰

CAPO III DEI SINDACI

Art.58

(Nomina, cessazione e decadenza)

1. La nomina del sindaco unico è obbligatoria:
 - [nelle società anonime;]⁵¹
 - nelle società per azioni;
 - nelle società di cui all'articolo 2, comma 5;

L'articolo 56, comma 2, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2) della oculata vigilanza sulla gestione;".

⁵⁰ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti agli amministratori delegati.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 12

L'articolo 57 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 57

(Limiti della responsabilità degli amministratori)

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo."

⁵¹ Vedere nota all'articolo 2



- nelle società a responsabilità limitata quando:
 - a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000,00 (settantasettemila euro), oppure
 - b) per due esercizi consecutivi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di €2.000.000 (duemilioni di euro).
- 2. Nelle società menzionate nel comma 1, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma 1, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro).
- 3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza.
- 4. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto in materia da leggi speciali.
- 5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui essi sono stati sostituiti dall'assemblea.
- 7. L'incarico di sindaco è rinnovabile per non più di due mandati triennali, è liberamente rinunciabile ed è revocabile solo per giusta causa.
- 8. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.
- 9. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.⁵²

⁵² **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

- 1. La nomina del sindaco unico è obbligatoria:
 - nelle società anonime;
 - nelle società per azioni;
 - nelle società di cui all'articolo 2, comma 5;
 - nelle società a responsabilità limitata quando:
 - a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000,00 (settantasettemila euro), oppure
 - b) per due esercizi consecutivi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di €2.000.000 (duemilioni di euro).
- 2. Nelle società menzionate nel comma 1, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma 1, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro).
- 3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà.
- 4. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto in materia da leggi speciali.
- 5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui essi sono stati sostituiti dall'assemblea.
- 7. L'incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.
- 8. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.



Art.59
(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci l'assemblea dei soci deve provvedere alla sostituzione, non oltre trenta giorni da quando la Società ne è venuta a conoscenza. Trascorso il predetto termine la sostituzione verrà disposta dal Commissario della Legge su richiesta di uno o più sindaci o da ciascun socio.
2. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.⁵³

Art.60
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
 - siano Soggetti Inidonei;
 - siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - siano in ogni modo legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

9. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 33

L'articolo 58, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 17

(Modifiche alla durata dell'incarico di sindaco)

1. Il comma 7 dell'articolo 58 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“7. L'incarico di sindaco è rinnovabile per non più di due mandati triennali, è liberamente rinunciabile ed è revocabile solo per giusta causa.”.

⁵³ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.59

(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci, deve essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci per provvedere alla loro sostituzione.
2. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Modifiche legislative

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 18

(Modifiche alle modalità di sostituzione dei sindaci)

1. L'articolo 59, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci l'assemblea dei soci deve provvedere alla sostituzione, non oltre trenta giorni da quando la Società ne è venuta a conoscenza. Trascorso il predetto termine la sostituzione verrà disposta dal Commissario della Legge su richiesta di uno o più sindaci o da ciascun socio.”.



- siano stati cancellati o radiati dall'albo professionale;
 - abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56, comma 9, della legge;
 - risultino cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili, qualora l'iscrizione a tale Registro sia per loro requisito per l'elezione alla carica di sindaco;
 - siano amministratori in società partecipanti o partecipate.
2. Lo statuto può prevedere cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art.61

(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.⁵⁴

⁵⁴ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente all'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 13

L'articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 61

(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.



Art.62

(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.⁵⁵

Art.63

(Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico)

1. Il sindaco unico, o il collegio sindacale, deve
 - 1) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
 - 2) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
 - 3) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - 4) esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - 5) manifestare agli amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;
 - 6) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;

6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.”.

⁵⁵ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 14

L'articolo 62 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 62

(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.”.



- 7) convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
 - 8) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.
2. Il sindaco può in qualsiasi momento:
- 1) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - 2) chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - 3) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento in generale dell'attività sociale.
3. In presenza di collegio sindacale, i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo ed ispezione, decisioni o deliberazioni del sindaco unico, dei membri del collegio sindacale o del collegio sindacale stesso, devono risultare dal libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6).

Art.64 (Responsabilità)

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per fatti od omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, dovendo in ogni caso essere specificamente provata la loro condotta concorrente e omissiva non essendo di alcun rilievo la prova data unicamente dell'illecito degli amministratori.”.
3. L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 56.⁵⁶

⁵⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.64

(Responsabilità)

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.
3. L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 56.

Modifiche legislative

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 19

(Limiti alla responsabilità)

1. Il comma 2 dell'articolo 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
“2. I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per fatti od omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, dovendo in ogni caso essere specificamente provata la loro condotta



Art.65

(Segnalazione ai sindaci)

1. Ogni socio può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco unico, il quale, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un quinto del capitale sociale, deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata, e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale ai sensi dell'articolo 66.

Art.66

(Denuncia al Tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, il sindaco unico o il collegio sindacale ovvero tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale possono denunciare tali gravi irregolarità al Commissario della Legge.

2. Il Commissario della Legge, sentiti gli amministratori, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, ovvero i soci denunzianti, assunta ogni opportuna informazione ed espletate le indagini sommarie del caso, può ordinare una inchiesta a spese della società, avvalendosi anche di periti nominati d'ufficio; può altresì imporre ai soci denunzianti il deposito di una cauzione per le spese e l'eventuale risarcimento dei danni.

3. Se le irregolarità denunciate sussistono, il Commissario della Legge, a seconda delle circostanze emergenti, potrà disporre i provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei a limitare gli effetti di tali irregolarità, ed emanare ogni disposizione occorrente eliminare l'irregolarità e, qualora necessario, per assicurare la continuità della gestione sociale. A tal fine, potrà convocare l'assemblea per le deliberazioni conseguenti, e nominare un amministratore giudiziario, previa revoca degli amministratori in carica.

4. L'amministratore giudiziario è incaricato dell'ordinaria amministrazione; eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla società, devono essere autorizzati dal Commissario della Legge; può proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci, e, qualora la società versi in situazione di insolvenza, presentare istanze per l'apertura di procedure concorsuali anche in assenza di deliberazione assembleare.

5. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se sussistente una causa di scioglimento, la liquidazione della società. L'amministratore giudiziario deposita in Tribunale, assieme all'avviso di convocazione, il rendiconto della gestione.

CAPO IV DEI REVISORI

concorrente e omissiva non essendo di alcun rilievo la prova data unicamente dell'illecito degli amministratori.”.



Art.67

(Il controllo contabile)

1. L'assemblea nelle società che hanno l'obbligo dell'organo sindacale può nominare un soggetto esterno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria, il quale esercita il controllo contabile sulla società. In tal caso, all'organo sindacale non spetta il controllo contabile.
2. Nelle società per le quali è obbligatoria, ai sensi di legge speciale, la nomina di una società di revisione, questa deve essere iscritta nel registro di cui al precedente comma.

Art.68

(Funzioni di controllo contabile)

1. Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile:
 - 1) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - 2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
 - 3) esprime nell'apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
 - 4) scambia con il collegio sindacale o il sindaco unico informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile, può chiedere agli amministratori documenti o notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 7), tenuto presso la sede della società o in luogo diverso se stabilito dallo statuto.
3. Quando il controllo contabile è svolto dal sindaco unico o dal collegio sindacale, l'attività di controllo svolta è documentata nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e il giudizio sul bilancio di esercizio è espresso nella relazione di cui all'articolo 83, comma 2.

Art.69

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.
2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso revisore o società di revisione solo dopo che per almeno tre esercizi l'incarico sia stato conferito ad un altro revisore o società di revisione.
4. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale.
5. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge, sentito l'interessato.

Art.70



(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono:
 - 1) i sindaci della società o delle società da questa partecipate o di quelle che partecipano la società stessa, oppure
 - 2) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 60.
2. Nel caso di società di revisione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli amministratori ed ai soggetti incaricati della revisione.

Art.71

(Responsabilità)

1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 64 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
2. Nel caso delle società di revisione, i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

TITOLO III

DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA E DEL BILANCIO

Art.72

(Libri sociali e scritture contabili obbligatori)

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
- 3 *bis*. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri indicati nei commi precedenti alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.
4. Le società debbono inoltre tenere:
 - 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
 - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;



- 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
- 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non compete all'organo sindacale.

5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.

5 bis. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri di cui sopra alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.

6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro e Conservatoria con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

7. Alla società è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e *3 bis*, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario e nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 4, *5 bis* e 6, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Attività di Controllo. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.⁵⁷

⁵⁷ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
4. Le società debbono inoltre tenere:
 - 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, il nome e cognome dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
 - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
 - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
 - 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
 - 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non compete all'organo sindacale.
5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 34

L'articolo 72, comma 4, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;"

Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n.36, Articolo 10

Il comma 5 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così integrato:



“I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri, e dei libri e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale sammarinese fatto salvo l'obbligo di esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7.”.

Dopo il comma 6 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7:

“7. Alla società di capitali o di persone che non ottempera a uno o più obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 25.000,00. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario; nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 la sanzione è applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nella misura indicata dall'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.”.

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 8

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7. La società deve depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai precedenti commi 1 e 2.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 11

(Modifiche all'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7.”.

Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, Art. 13

(Modifiche all'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. Qualora i libri non siano tenuti presso la sede della società si deve inviare dichiarazione del luogo di tenuta con istanza di deposito agli atti della società. La mancata dichiarazione dà luogo all'applicazione della sanzioni di cui all'articolo 18 del presente decreto delegato.”.

Legge 24 maggio 2022 n.80, Art.20

(Conservazione dei libri sociali)

1. Il comma 5 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.”.

Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18, Art. 3

(Modifica dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“Art.72



Art.73 *(Il bilancio)*

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

1 bis. Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento.⁵⁸

(Libri sociali e scritture contabili obbligatori)

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.

2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.

3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.

3 bis. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri indicati nei commi precedenti alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.

4. Le società debbono inoltre tenere:

1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;

7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non compete all'organo sindacale.

5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.

5 bis. Le società hanno l'obbligo di esibire i libri di cui sopra alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.

6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro e Conservatoria con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

7. Alla società è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e *3 bis*, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario e nell'ipotesi di una o più violazioni degli obblighi di cui ai commi 4, *5 bis* e 6, nel qual caso la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Attività di Controllo. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

⁵⁸ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.73 *(Il bilancio)*

Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale che coincide con l'anno solare, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n. 19, Art. 2

(Bilancio in formato XBRL)



Art.74

(Redazione del bilancio)

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
2. L'esercizio sociale è di dodici mesi.
3. Il bilancio è costituito dai seguenti documenti:
 - 1) lo stato patrimoniale che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto della società;
 - 2) il conto economico che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell'anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio;
 - 3) la nota integrativa che fornisca tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione delle voci inserite nei precedenti documenti e che contenga notizie sulla gestione.
4. I documenti di cui al precedente comma formano un tutto inscindibile.
5. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
6. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
7. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. ⁵⁹

1. All'articolo 73 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento."

2. La tassonomia prevista è allegata al presente decreto delegato sotto la lettera A.

LEGGE 24 giugno 2022 n.94

Art.27

(Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società)

1. Il comma 1 dell'articolo 73 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:

"1. Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio."

-omissis-

⁵⁹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.74

(Redazione del bilancio)

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio è costituito dai seguenti documenti:
 - 1) lo stato patrimoniale che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto della società;
 - 2) il conto economico che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell'anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio;
 - 3) la nota integrativa che fornisca tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione delle voci inserite nei precedenti documenti e che contenga notizie sulla gestione.
4. I documenti di cui al precedente comma formano un tutto inscindibile.
5. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.



Art.75

(Principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
 - 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
 - 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
 - 3) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
 - 4) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
 - 5) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
 - 6) gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.
2. Gli amministratori possono derogare ai principi enunciati nel comma precedente in casi eccezionali.
3. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

Art.76

(Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)

1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, tutte le voci previste negli articoli 77 e 79.
2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, qualora ciò sia utile o necessario, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, a favorire la chiarezza del bilancio.
3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 77 e 79.
4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la

6. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

7. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

LEGGE 24 giugno 2022 n.94

Art.27

(Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società)

-omissis-

2. Il comma 2 dell'articolo 74 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:

“2. L'esercizio sociale è di dodici mesi.”.

-omissis-



non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. Sono vietati i compensi di partite.

Art.77

(Contenuto dello stato patrimoniale)

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni:

I. Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II. Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) società controllate;
 - b) società collegate;
 - c) società controllanti;
 - d) altre società;
- 2) crediti:
 - a) verso società controllate;
 - b) verso società collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B):

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.



II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso società controllate;
- 3) verso società collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) crediti tributari;
- 6) verso altri;

Totale.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in società controllate;
- 2) partecipazioni in società collegate;
- 3) partecipazioni in società controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) altri titoli;
- 6) azioni proprie;

Totale.

IV. Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) denaro e valori in cassa;

Totale.

Totale attivo circolante

D)Ratei e risconti.

Totale Attivo

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

- I. Capitale sociale.
- II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni.
- III. Riserve di rivalutazione.
- IV. Riserve statutarie.
- V. Riserve per azioni proprie in portafoglio.
- VI. Altre riserve, distintamente indicate.
- VII. Utili (perdite) portati a nuovo.
- VIII. Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per imposte;
- 2) altri;

Totale.

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D)Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;



- 9) debiti verso società controllate;
- 10) debiti verso società collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti;

Totale.

E) Ratei e risconti.

Totale Passivo

2. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate nell'interesse di società controllate e collegate, nonché di controllanti e di società sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art.78

(Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
2. Le partecipazioni in altre società controllate o collegate in misura non inferiore a quelle stabilite dall'articolo 1 punti 7) e 8), si presumono immobilizzate.
3. Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
4. Nella voce ratei attivi devono essere iscritti i crediti corrispondenti a proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce ratei passivi devono essere iscritti i debiti corrispondenti a costi di competenza dell'esercizio che saranno sostenuti negli esercizi successivi. Nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi, da intendersi sospesi, che sono stati sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi, da intendersi sospesi, che sono stati percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi.
5. Possono riferirsi a tali voci solo quote di costi e di proventi comuni a più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Art.79

(Contenuto del conto economico)

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in corso d'esercizio;

Totale.

B) Costi della produzione:



- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per il godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a. salari e stipendi;
 - b. oneri sociali;
 - c. trattamento di fine rapporto;
 - d. altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante;
- 11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione;

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a società controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso società controllate e collegate e verso controllanti;

Totale (15 + 16 - 17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

Totale delle rettifiche (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari

- 20) proventi straordinari;
- 21) oneri straordinari;

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

F) Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E);

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;
- 23) utile (perdita) dell'esercizio.



Art.80

(Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri).

1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi.

Art.81

(Criteri di valutazione del bilancio)

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
- 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;
 - 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
 - 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4), la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
 - 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette società, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle società medesime, detratti i dividendi. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile;
 - 5) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
 - 6) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
 - 7) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in maniera apprezzabile dai costi correnti alla



chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

8) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

2. E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie.⁶⁰

Art.82

(Contenuto della nota integrativa)

1. La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;

2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

⁶⁰ Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4), la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette società, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle società medesime, detratti i dividendi. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

6) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

7) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in maniera apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

8) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

2. È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 35

L'articolo 81, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie."



- 3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
- 5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
- 6) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 10) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 11) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 12) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 13) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
- 14) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
- 15) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
- 16) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
- 17) il numero medio dei dipendenti;
- 18) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
- 19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 20) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
- 21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.⁶¹

⁶¹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
 - 1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
 - 2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - 3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - 4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
 - 5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;



Art.83

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)

1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci, almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.⁶²

-
- 6) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
 - 7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
 - 8) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
 - 9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
 - 10) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
 - 11) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
 - 12) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
 - 13) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
 - 14) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
 - 15) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
 - 16) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
 - 17) il numero medio dei dipendenti;
 - 18) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
 - 19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
 - 20) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
 - 21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 36

L'articolo 82, comma 1, punto 21, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi."

⁶² **Testo originario (Legge n. 47/2006)**



Art.84

(Pubblicazione del bilancio)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che di norma deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell'apposita sezione dedicata accompagnata dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
2. I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.
3. I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche tramettono all'Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A.
4. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell'inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.⁶³

-
1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
 2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
 3. Il bilancio, con la nota integrativa, deve essere depositato presso la Cancelleria, durante i venti giorni liberi che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 15

L'articolo 83 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“Art. 83

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)

1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve essere depositato presso la Cancelleria almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.”

Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n. 19, Art. 3 (Deposito presso la sede)

1. L'articolo 83, comma 3, della Legge n.47/2006 e successive modifiche è così modificato:

“3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci, almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.”

⁶³ **Testo originario (Legge 47/2006)**

Art.84

(Pubblicazione del bilancio)



Art.85

(Bilancio in forma abbreviata)

1. Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €3.650.000,00 (tremilioneisecentocinquantamila euro);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro);
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 (cinquanta) unità.

2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 77 con lettere maiuscole e con numeri romani; nella voce

Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autentica del verbale di approvazione del bilancio, al quale devono essere allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere depositata presso la Cancelleria a cura degli amministratori.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n. 19, Art. 4

(Pubblicazione del bilancio)

1. L'articolo 84 della Legge n.47/2006 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 84

(Pubblicazione del bilancio)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell'apposita sezione dedicata accompagnata dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
2. I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.
3. I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche tramettono all'Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A.
4. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell'inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.”.

LEGGE 24 giugno 2022 n.94

Art.27

(Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle società)

-omissis-

3. Il comma 1 dell'articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così modificato:

“1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che di norma deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell'apposita sezione dedicata accompagnata dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.”.

LEGGE 23 dicembre 2022 n.171, Art.4

(Proroga di disposizioni normative)

-OMISSIS-

12. Relativamente ai documenti di cui al comma 2 dell'articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2023 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.

13. Per l'anno 2023 le disposizioni del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19 – Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici – non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.



C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

3. Il conto economico del bilancio in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 79 con lettere maiuscole e con numeri arabi.

4. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 6), 8), 9), 15), 16), 17) 18) e 20) dell'articolo 82.

5. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

TITOLO IV OPERAZIONI STRAORDINARIE

CAPO I DELLA TRASFORMAZIONE

Art.86 (Trasformazione)

1. La deliberazione di trasformazione di una società deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo e lo statuto del tipo di società adottato, e deve essere iscritta nel Registro con le forme prescritte per l'atto costitutivo.

2. La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

3. La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, nonché la trasformazione di una società di capitali in un'altra con un capitale inferiore, non può avvenire senza il consenso dei creditori o senza un'opportuna perizia da acquisirsi a cura degli amministratori e dalla quale risulti la mancanza di motivi di ostacolo alla trasformazione.

Art.87 (Responsabilità dei soci)

1. La trasformazione di una società con soci a responsabilità illimitata non libera costoro dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art.88 (Assegnazione di azioni e quote)

1. Nella trasformazione ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale al valore della sua partecipazione secondo l'ultimo bilancio approvato.



CAPO II DELLA FUSIONE

Art.89

(Forme di fusione)

1. La fusione mediante incorporazione è l'operazione mediante la quale una o più società, tramite estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo nonché tutte le obbligazioni attive e passive mediante attribuzione ai soci della società incorporata di quote o azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La fusione mediante costituzione di una nuova società è l'operazione con la quale più società, tramite la loro estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad una società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai soci di quote o azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
3. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

Art.90

(Progetto di fusione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
 - 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
 - 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
 - 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
 - 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di partecipazioni.
2. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
3. Gli amministratori depositano il progetto di fusione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2, così che ogni interessato può prenderne visione.
4. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.⁶⁴

⁶⁴ Testo originario (legge n. 47/2006)



Art.91

(Situazione patrimoniale)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
2. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
3. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Art.90

(Progetto di fusione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
 - 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
 - 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
 - 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
 - 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di partecipazioni.
2. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
3. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro.
4. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 12

(Modifiche all'articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 90, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"3. Il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e l'iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2, con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prendere visione presso l'Ufficio Attività Economiche."

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 14

(Modifiche all'articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 90, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
"3. Il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prenderne visione."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 21

(Modifiche all'articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 3 dell'articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"3. Gli amministratori depositano il progetto di fusione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2, così che ogni interessato può prenderne visione."



Art.92

(Relazione degli amministratori)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Art.93

(Relazione degli esperti)

1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
 - 1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
 - 2) le eventuali difficoltà di valutazione.
2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
3. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.⁶⁵

Art.94

(Deposito di atti)

⁶⁵ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
 - 1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
 - 2) le eventuali difficoltà di valutazione.
2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal Commissario della Legge. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
3. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 37

L'articolo 93, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica."



1. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'articolo 92 e le relazioni degli esperti indicate nell'articolo 93;
 - 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o del sindaco unico se nominati e le relazioni del revisore e della società di revisione se nominati;
 - 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 91.
2. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne copia.

Art.95

(Deliberazione di fusione)

1. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.

2. L'iscrizione nel Registro della deliberazione di fusione è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza degli amministratori, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2.⁶⁶

Art.96

(Opposizione dei creditori)

1. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dalla iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito sammarinese.

2. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

3. Il Commissario della Legge, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

⁶⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.95

(Deliberazione di fusione)

1. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.

Entro trenta giorni la deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro, insieme con i documenti indicati nell'articolo 93.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 13

(Modifiche all'articolo 95 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 95, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"2. Entro trenta giorni la deliberazione di fusione deve essere iscritta nel Registro secondo le modalità dell'articolo 6, comma 2."

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art.22

(Modifiche all'articolo 95 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 2 dell'articolo 95 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

"2. L'iscrizione nel Registro della deliberazione di fusione è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza degli amministratori, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2."



Art.97
(*Obbligazioni*)

1. I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'articolo 96.
2. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante lettera raccomandata, almeno novanta giorni prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.
3. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione.

Art.98
(*Atto di fusione*)

1. La fusione deve risultare per atto pubblico.
2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione. ⁶⁷

⁶⁷ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

Art.98

(*Atto di fusione*)

1. La fusione deve risultare per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione nel Registro, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, in [Cancelleria] Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti:

4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato "Cancelleria" o "Cancelleria del Tribunale" deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.

5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.

6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.

10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 94:



Art.99
(Effetti della fusione)

1. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
2. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 98.
3. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
4. Per gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 90, comma 1 punti 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Art.100
(Divieto di assegnazione di azioni o quote)

1. La società che risulta dalla fusione non può assegnare partecipazioni in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
2. La società incorporante non può assegnare partecipazioni in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Art.101
(Incorporazione di società interamente possedute)

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, art. 14

(Modifiche all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 98, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
- “2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita, entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della sua stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità dell'articolo 6, comma 2. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 15

(Modifiche all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 98, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
- “2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita, entro quindici giorni dalla registrazione dello stesso, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data della sua stipula, a cura e sotto la responsabilità del Notaio che ha ricevuto l'atto stesso, secondo le modalità dell'articolo 6, comma 7. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 23

(Modifiche all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 2 dell'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
- “2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita dall'Ufficio Attività Economiche su istanza del notaio rogante, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.



1. Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, punti 3), 4), 5), e degli articoli 92 e 93.

CAPO III DELLA SCISSIONE

Art.102

(Forme di scissione)

1. Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative partecipazioni ai suoi soci.
2. È consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle partecipazioni attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite partecipazioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma partecipazioni della società scissa.
3. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

Art.103

(Progetto di scissione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati dall'articolo 90, comma 1, ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.
2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
3. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
4. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle partecipazioni delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
5. Gli amministratori depositano il progetto di scissione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche nei modi di cui all'articolo 6, comma 2 e con i termini previsti dall'articolo 90, comma 4.⁶⁸

⁶⁸ Testo originario (Legge n. 47/2006)



Art.104 *(Norme applicabili)*

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 91 e 92.
2. La relazione degli amministratori deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle partecipazioni e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Art.103

(Progetto di scissione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati dall'articolo 90, comma 1, ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.
2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
3. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
4. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle partecipazioni delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere depositato a norma dell'articolo 90, commi 3 e 4.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n.118, Art. 15

(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 103, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"5. Il progetto di scissione deve essere depositato presso la sede sociale e l'iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2."

Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, Art. 16

(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 103, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:
"5. Il progetto di scissione è depositato presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prenderne visione."

Legge 24 maggio 2022 n.80, Art. 24

(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 5 dell'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"5. Gli amministratori depositano il progetto di scissione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche per l'iscrizione nel Registro, nei modi e termini di cui all'articolo 6, comma 2, così che ogni interessato può prenderne visione."

Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18, Art. 4

(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. Il comma 5 dell'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
"5. Gli amministratori depositano il progetto di scissione presso la sede sociale e presso l'Ufficio Attività Economiche nei modi di cui all'articolo 6, comma 2 e con i termini previsti dall'articolo 90, comma 4."



3. Si applica alla scissione l'articolo 93; la relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

4. Con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti alla scissione, gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

5. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Art.105

(Effetti della scissione)

1. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissioni mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 90, comma 1, punti 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

2. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

3. Ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

TITOLO V

DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

Art.106

(Cause di scioglimento)

1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento;

4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale sociale nei limiti legali;

5) per deliberazione dell'assemblea;

6) per revoca della licenza di esercizio.

2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

2 *bis*. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società deve essere posta in liquidazione volontaria. Nel caso la società non ottemperi a tale obbligo nei termini previsti il Commissario della Legge deve intimare alla società di deliberare entro 30 giorni la messa in liquidazione volontaria, in difetto di ciò viene posta in liquidazione d'ufficio.⁶⁹

⁶⁹ Testo originario (Legge n. 47/2006)



Art.107

(Nuove operazioni)

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni. In caso contrario, gli amministratori che hanno agito rispondono solidalmente ed illimitatamente per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Art.108

(La liquidazione)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società gli amministratori devono convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori.

2. Se lo statuto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale, se i soci non sono d'accordo nel determinarlo o se gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.

3. Per gravi motivi, il Commissario della Legge, d'ufficio o su istanza di chi abbia interesse, può revocare l'incarico ai liquidatori anche se nominati dalla società, e procedere alla nomina dei sostituti.

Art.109

(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio sociale, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per la società, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l'autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.

2. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione di eventuali attività d'impresa, utili ai fini della

1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento;

4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale sociale nei limiti legali;

5) per deliberazione dell'assemblea;

6) per revoca della licenza di esercizio.

2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 9

1. L'articolo 106 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:

"2 bis. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società deve essere posta in liquidazione volontaria. Nel caso la società non ottemperi a tale obbligo nei termini previsti il Commissario della Legge deve intimare alla società di deliberare entro 30 giorni la messa in liquidazione volontaria, in difetto di ciò viene posta in liquidazione d'ufficio."



liquidazione, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge.

3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dall'articolo 56.

Art.110

(Revoca dello stato di liquidazione)

1. La società può revocare la liquidazione prima che sia iniziata la distribuzione dell'attivo, con deliberazione dell'assemblea.

Art. 111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla data di accettazione della nomina, i liquidatori devono presentare una relazione contenente la situazione patrimoniale iniziale della liquidazione.

2. Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, l'attivo sia inferiore a euro 5.000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzii i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra la data di accettazione della nomina da parte del liquidatore e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale contenente il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.

5. Qualora entro trenta giorni correnti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.

7. Dopo l'approvazione della relazione finale da parte dell'assemblea verranno versati gli eventuali residui ai soci.

8. Eseguiti tutti gli incombenzi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.

9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla



concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. ⁷⁰

⁷⁰ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente il bilancio d'esercizio. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni dell'articolo 73 e seguenti. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad *valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
6. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
7. Eseguiti tutti gli incombeni, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
8. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 16

L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 111

(*Procedimento*)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzia i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad *valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
6. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.



7. Eseguiti tutti gli incombeni, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.

8. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”.

Legge 23 luglio 2010 n. 129, Articolo 35 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1)

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.

2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a €1000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.

5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.

7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.

8. Eseguiti tutti gli incombeni, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.

9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”.

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 10

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.

2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a euro 1000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.



Art.112

(Deposito delle somme non riscosse)

1. Le somme spettanti ai soci ed ai creditori, non ritirate dagli aventi diritto, devono essere depositate presso un istituto di credito sammarinese con l'indicazione del cognome e del nome del socio, del creditore, [ovvero dei numeri delle azioni, se

5. Qualora entro trenta giorni correnti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.

7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.

8. Eseguiti tutti gli incombenzi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.

9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.223, Art.86

(Modifiche al secondo comma dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche – Legge sulle società)

1. Il secondo comma dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, l'attivo sia inferiore a euro 5.000,00.”.

LEGGE 24 maggio 2022 n.80, Art. 25

(Modifiche all'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47)

1. Il comma 1 dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“1. Entro sei mesi dalla data di accettazione della nomina, i liquidatori devono presentare una relazione contenente la situazione patrimoniale iniziale della liquidazione.”

2. Il comma 3 dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzia i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra la data di accettazione della nomina da parte del liquidatore e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.”

3. Il comma 4 dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale contenente il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.”.

4. Il comma 7 dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“7. Dopo l'approvazione della relazione finale da parte dell'assemblea verranno versati gli eventuali residui ai soci.”.



queste sono al portatore]⁷¹. Le somme non ritirate nei successivi tre anni vengono devolute allo Stato.

Art.113

(Deposito dei libri sociali)

1. I libri della società devono essere depositati e conservati per cinque anni nei luoghi e con le garanzie stabilite dalla legge; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

TITOLO VI DELLO STATO DI CRISI

Art.114

(Stato di crisi temporanea)

1. La società che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, se vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al Commissario della Legge per un periodo non superiore ai due anni congiuntamente:

1) il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, e

2) il provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17.

2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.

3. Il controllore della moratoria è nominato dal Commissario della Legge, e risponde del suo operato ai creditori; il compenso è dovuto dalla società e deve essere pagato in prededuzione.

4. Le spese effettuate dagli amministratori della società, durante il periodo della moratoria, non possono essere considerate come spese giudiziali o concorsuali, ai sensi ed effetti dell'articolo 17 n. 1 della Legge Ipotecaria.

5. In caso di apertura delle procedure concorsuali i debiti contratti dalla società nel periodo di moratoria hanno lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente alla moratoria stessa.⁷²

⁷¹ Vedere nota n. 4

⁷² Testo originario (Legge n. 47/2006)

1. La società che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, se vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al Commissario della Legge per un periodo non superiore ai due anni congiuntamente:

1) il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, e

2) il provvedimento di cui all'articolo 20, Legge 17 novembre 1915.

2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la salvaguardia dei diritti dei creditori sociali nonché del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.



Art.115
(Stato di insolvenza)

1. La liquidazione coattiva viene disposta dal Commissario della Legge, a richiesta di un amministratore, di un sindaco, o di un creditore sociale, o anche d'ufficio, quando la società versi manifestamente in stato di insolvenza, e non sussistano i presupposti per l'apertura delle procedure concorsuali.
2. Se la liquidazione coattiva sia dichiarata a richiesta di un creditore, pur essendo momentaneamente insolvente, la società può chiedere la moratoria di cui all'articolo precedente.
3. Il provvedimento di liquidazione coattiva contiene la nomina del liquidatore giudiziale, è annotato sul Registro ed è pubblicato ad valvas Palatii e nelle Tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Dalla data della pubblicazione tutte le procedure giudiziali pendenti contro la società sono sospese e nessun'altra può esserne iniziata; inoltre, i debiti si considerano scaduti a tale data e non producono interessi durante la procedura.
5. Il Commissario della Legge con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta assegna un termine perentorio ai creditori sociali per presentare presso la [Cancelleria]⁷³ le domande documentate di collocazione dei loro crediti.
6. Il liquidatore, in base ai libri ed alle scritture contabili ed alle domande dei creditori, formula uno stato di ripartizione tenendo conto dei crediti privilegiati e lo deposita nella [Cancelleria]⁷⁴, dove rimane a disposizione degli interessati per sessanta giorni dalla data di notizia del deposito da affiggersi nell'albo del Palazzo Pubblico ed in quello del Tribunale.
7. Sorgendo opposizioni al progetto di ripartizione, purché proposte mediante citazione del liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, il Commissario della Legge, con rito sommario decide in merito con un'unica sentenza definitiva. Se non sorgono contestazioni il progetto è approvato con ordinanza, che è immediatamente esecutiva.

3. Il controllore della moratoria è nominato dal Commissario della Legge, e risponde del suo operato ai creditori; il compenso è dovuto dalla società e deve essere pagato in prededuzione.

4. Le spese effettuate dagli amministratori della società, durante il periodo della moratoria, non possono essere considerate come spese giudiziali o concorsuali, ai sensi ed effetti dell'articolo 17 n. 1 della Legge Ipotecaria.

5. In caso di apertura delle procedure concorsuali i debiti contratti dalla società nel periodo di moratoria hanno lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente alla moratoria stessa.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 38

L'articolo 114, comma 1, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2) il provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17".

Decreto-Legge 30 ottobre 2015 n.159, Articolo 3

1. Il comma 2, dell'articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:

"2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso."

⁷³ Vedere nota n.2

⁷⁴ Vedere nota n.2



8. Si applicano, in quanto compatibili e per gli aspetti non espressamente disciplinati, le disposizioni sulla liquidazione volontaria.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Art.116 *(Controversie)*

1. Le società costituite ai sensi della presente legge sono soggette alla esclusiva ed inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria sammarinese per le controversie fra i soci e la società, per quelle relative ai rapporti derivanti dal contratto sociale in cui la società sia convenuta e per quelle di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione ed i dirigenti della società nonché tra loro e la società.
2. Nello statuto, quanto ai rapporti interni, ovvero nei singoli contratti, quanto ai rapporti con i terzi, possono essere liberamente previste clausole compromissorie su eventuali controversie. L'arbitrato deve comunque avere sede nel territorio della Repubblica.
3. Non è ammessa la clausola compromissoria nei contratti di lavoro.

Art.117 *(Termini di prescrizione)*

1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori, e tutte le azioni dirette a far dichiarare la nullità della società ovvero di deliberazioni assembleari si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.
2. Se l'azione si fonda sopra un atto che avrebbe dovuto essere iscritto nel Registro o depositato presso la [Cancelleria]⁷⁵ e ciò non ha avuto luogo, il termine decorre dal giorno in cui l'attore ne abbia avuto conoscenza.
3. La prescrizione delle azioni di cui al presente articolo si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto.
4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso fino a quando sono in carica gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori verso i quali l'azione è promossa.
5. Nel caso in cui la società sia sottoposta a procedure concorsuali, la prescrizione delle azioni di cui al comma che precede decorre a far data dal giorno di apertura del concorso.⁷⁶

⁷⁵ Vedere nota n.2

⁷⁶ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.
2. Se l'azione si fonda sopra un atto che avrebbe dovuto essere iscritto nel Registro o depositato presso la Cancelleria e ciò non ha avuto luogo, il termine decorre dal giorno in cui l'attore ne abbia avuto conoscenza.



Art.118
(*Ricorsi*)

1. Contro tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria adottati dal Commissario della Legge in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni civili.
2. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato salva diversa decisione del Giudice d'appello.
3. L'atto contenente il gravame va depositato a mezzo di difensore in Tribunale, insieme ai motivi e con i documenti che comprovano l'interesse del ricorrente ed il fondamento della doglianza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il ricorso di cui al presente articolo è soggetto alla tassa per i ricorsi di volontaria giurisdizione.
5. Non sono ammessi ulteriori o diversi mezzi di impugnativa per i provvedimenti di cui al presente articolo.
6. Ogni altra controversia avente natura contenziosa è disciplinata dalle norme ordinarie in materia di contenzioso civile.

Art.118-bis
(*Requisito esattoriale*)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, punto 8), lettera e) e lettera iii) della presente legge e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, il Dipartimento Esattoria di Banca Centrale attesta il possesso o l'assenza del requisito esattoriale.
2. Il requisito esattoriale si ritiene soddisfatto in caso di mancanza di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria intese quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive.
3. Il requisito esattoriale si ritiene comunque soddisfatto anche nei seguenti casi:
 - 1) contenzioso pendente sul credito;
 - 2) rateazione del pagamento puntualmente onorata;
 - 3) cartelle esattoriali scadute e già esecutive non superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). ⁷⁷

-
3. La prescrizione delle azioni di cui al presente articolo si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto.
 4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso fino a quando sono in carica gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori verso i quali l'azione è promossa.
 5. Nel caso in cui la società sia sottoposta a procedure concorsuali, la prescrizione delle azioni di cui al comma che precede decorre a far data dal giorno di apertura del concorso.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 39

L'articolo 117, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori, e tutte le azioni dirette a far dichiarare la nullità della società ovvero di deliberazioni assembleari si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.”.

⁷⁷ **TESTO ORIGINARIO**

Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n.18

Art. 5

(*Requisito esattoriale*)



TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.119

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
 - la Legge 13 giugno 1990 n.68 con le sue successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del suo articolo 4 (Associazioni non commerciali e fondazioni: nozione e norme fondamentali);
 - gli articoli 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 11 bis, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 19, 20, 21, della Legge 28 aprile 1999 n.53 con le successive modifiche ed integrazioni;
 - il Decreto 1 febbraio 2002 n.9 nelle parti incompatibili;
 - l’articolo 1, comma 2, n. 3 e l’articolo 3, ultimo comma del Decreto 31 gennaio 1924 n.3;
 - gli articoli 62 e 63 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.
2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella legge e in contrasto con una disposizione di quest’ultima è da intendersi abrogata.

Art.120

(Norme transitorie)

1. Le società iscritte nel Registro alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 maggio 2008, depositando in [Cancelleria]⁷⁸ copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall’assemblea.”.
2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d’ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante

1. Dopo l’articolo 118 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito il seguente articolo:

“Art.118-bis

(Requisito esattoriale)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, punto 8), lettera e) e lettera iii) della presente legge e dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, il Dipartimento Esattoria di Banca Centrale attesta il possesso o l’assenza del requisito esattoriale.
2. Il requisito esattoriale si ritiene soddisfatto in caso di mancanza di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria intese quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive.
3. Il requisito esattoriale si ritiene comunque soddisfatto anche nei seguenti casi:
 - 1) contenzioso pendente sul credito;
 - 2) rateazione del pagamento puntualmente onorata;
 - 3) cartelle esattoriali scadute e già esecutive non superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).”.

⁷⁸ Vedere nota n.2



l'adeguamento dello statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria alla data di entrata in vigore della Legge, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, fermo restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge. L'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dal sindaco prima dell'entrata in vigore della Legge. In caso di decadenza dalla carica ai sensi del presente comma, il sindaco è esentato dal compimento di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 83 della Legge.”.

4. Nella redazione del bilancio relativo all'anno 2006 vi è facoltà di non indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.⁷⁹

Art. 120 bis
(Norme di coordinamento)

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima

⁷⁹ **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Le società iscritte nel Registro alla data di pubblicazione della legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in questa contenute entro il 31 dicembre 2008.

2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello Statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, ferma restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge.

4. La presente legge si applica agli atti ed ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 40

L'articolo 120 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Le società iscritte nel Registro alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 maggio 2008, depositando in Cancelleria copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall'assemblea.”.

2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria alla data di entrata in vigore della Legge, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, fermo restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge. L'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dal sindaco prima dell'entrata in vigore della Legge. In caso di decadenza dalla carica ai sensi del presente comma, il sindaco è esentato dal compimento di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 83 della Legge.”.

4. Nella redazione del bilancio relativo all'anno 2006 vi è facoltà di non indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.



dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.

2. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la [Cancelleria del Tribunale]⁸⁰ entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.

3. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge ovvero che la modifica non consista in una mera eliminazione di attività o settori merceologici dall'oggetto sociale.

4. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.

5. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.⁸¹

⁸⁰ Vedere nota n.2

⁸¹ **Testo originario (Decreto Delegato n.93/2006), Articolo Unico**

Dopo l'articolo 120 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è inserito l'articolo 120 bis nel testo che segue:

"Art.120 bis

(Norme di coordinamento)

1. Il Decreto Reggenziale 16 febbraio 2005 n.23 rimane in vigore sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5."

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 41

Dopo il comma 1 dell'articolo 120 *bis* della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come integrata dal Decreto Delegato n.93/2006, sono inseriti i commi che seguono:

"2. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.

3. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.

4. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge".

5. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.

6. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 17



Art.121 *(Revisioni)*

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge.⁸²

L'articolo 120 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 120 bis

(Norme di coordinamento)

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
2. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.
3. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge ovvero che la modifica non consista in una mera eliminazione di attività o settori merceologici dall'oggetto sociale.
4. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.
5. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico."

⁸² **Testo originario (Legge n. 47/2006)**

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto reggenziale.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005 n.168, in materia di requisiti soggettivi ed oggetti richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto reggenziale da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della legge, verranno armonizzate le procedure previste nella Legge 22 novembre 2005 n.168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 42

L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- "1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella Legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente legge."

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 18

L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:



Art.122
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

“Art. 121
(Revisioni)

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge.”



ALTRE NORME IN MATERIA SOCIETARIA

DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90 - Modifica alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche – Legge sulle Società

Art. 17 *(Sanzioni)*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e successive modifiche si applicano anche al mancato rispetto degli obblighi di deposito previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Art. 18 *(Norme sulle società immobiliari e sugli autonoleggi)*

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni.

Art. 19 *(Unificazione del Registro delle Società e del Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico)*

1. Il Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, e il Registro delle Società, previsto dall'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, sono unificati.

2. Per le "Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico" dovrà essere dato atto nel Registro delle Società che le stesse sono ad uopo qualificate ai fini di poter accedere ai benefici.

3. Nel Registro delle Società viene riportata per ogni Impresa al Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:

- a) SUT I;
- b) SUT II;
- c) SAT.

Il cambio di livello deve essere autorizzato dalla San Marino Innovation S.r.l. e depositato agli atti della Società.

4. Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, verranno, automaticamente e ad opera dell'Ufficio Attività Economiche, radiate da tale registro con la dicitura "radiazione per trasferimento ad altro Registro" e iscritte contemporaneamente nel Registro delle Società con una nuova numerazione.

Art. 20 *(Abrogazioni)*



1. E' abrogato il Titolo I del Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118 ad eccezione dell'articolo 1, comma 1 così come modificato dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto delegato.



LEGGE 24 maggio 2022 n.80 - Norme per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche

Art.26

(Norme finali e di raccordo)

1. Le disposizioni della presente legge e della Legge 23 febbraio 2006 n.47 potranno essere modificate con decreto delegato entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 38 della Legge 30 aprile 2014 n.73 e successive modifiche, il notaio, per gli atti pubblici aventi ad oggetto negozi rientranti nelle disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47, ne consente l'ispezione e la lettura e ne rilascia copia alle sole parti. Inoltre il notaio, a richiesta della parte, rilascia copia autentica di tali atti pubblici con l'omissione dei dati che la parte stessa intende tenere riservati. ⁸³
3. -*OMISSIS*-

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



DECRETO DELEGATO 22 agosto 2022 n.115 - Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 – Legge sulle società e successive modifiche

Art. 3

(Modifiche all'articolo 28 della Legge 24 maggio 2022 n.80)

1. All'articolo 28 della Legge 24 maggio 2022 n.80 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

"1 *bis*. Le disposizioni della presente legge si applicheranno dal 15 novembre 2022."

Art. 4

(Norma finale)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto delegato si applicheranno dal 15 novembre 2022.



DECRETO DELEGATO 15 novembre 2022 n.152 - Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 - Legge sulle Società e successive modifiche
- ABROGATO -

Art. 1

(Modalità di tenuta del Registro delle Società e dei suoi contenuti)

1. Il Pubblico Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, contiene i dati previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Società sulla base dell'istanza, della documentazione e certificazione allegata alla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche verifica unicamente:
 - 1) l'effettiva registrazione dell'atto salvo le deroghe di legge;
 - 2) la redazione degli atti nelle forme previste per legge;
 - 3) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti;
 - 4) il capitale sociale, che deve essere conforme ai minimi previsti per legge in relazione alla tipologia di società e la dichiarazione di sottoscrizione e di versamento del capitale sociale anche in caso di aumento e diminuzione;
 - 5) l'oggetto sociale, che deve essere possibile, lecito, determinato con verifica delle prescritte autorizzazioni preventive previste dai dispositivi normativi;
 - 6) per i soci, gli amministratori e i sindaci, l'idoneità dei certificati depositati e/o delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni previste dalla legge e, per i certificati esteri, non equipollenti, l'Ufficio Attività Economiche si attiene alle disposizioni che dovranno essere emanate dal Dipartimento Affari Esteri al fine di indicare le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale dei certificati. Si verifica inoltre l'idoneità del soggetto ai sensi della normativa vigente in base alla documentazione prodotta;
 - 7) nelle trasformazioni/fusioni/scissioni, il rispetto delle formalità e delle tempistiche previste nelle varie fasi della procedura.
3. Per uniformità dei dati la denominazione della società viene iscritta unicamente in caratteri maiuscoli unitamente al tipo di società in forma abbreviata. Eventuali denominazioni formate anche in caratteri minuscoli potranno essere indicate nella denominazione commerciale di cui all'articolo 21 della Legge n.40/2014.

Art. 2

(Consultazione dei dati contenuti nel Registro delle Società)

1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, codice operatore economico, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione.
2. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli



Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, agli Uffici Pubblici con funzioni ispettive, di controllo o di scambio di informazioni, nonché ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, è consentita, tramite ricerca effettuata ai sensi del comma che precede, la visualizzazione anche dei dati storici.

3. Non si applica alcuna limitazione alle ricerche richieste con specifica istanza dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, dalle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e dagli Uffici Pubblici con funzioni ispettive e di controllo.

4. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria e alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria è consentito l'accesso agli atti depositati ai fini dell'iscrizione. A parziale integrazione e modifica dell'articolo 26, comma 2, della Legge 24 maggio 2022 n. 80 tale accesso è consentito ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai e altresì ai liberi professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

5. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione del Servizio Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino i dati del Registro delle Società utili al rilascio della visura della situazione economico-patrimoniale del debitore prevista all'articolo 17 bis della Legge 17 giugno 1994 n. 55.

6. L'Ufficio Attività Economiche è autorizzato a rilasciare, agli eredi o a loro delegato, previa richiesta e previa presentazione di atto notorio o altro documento attestante la qualità di eredi, i dati riferiti alle proprietà, alla data del decesso, di quote o azioni sociali del soggetto deceduto, ai fini dell'espletamento delle pratiche successorie.

Art. 3

(Chiavi di accesso)

1. Le chiavi di accesso al Registro informatico saranno le seguenti:

- 1) di modifica in uso all'Ufficio Attività Economiche con accesso in scrittura sulla banca dati;
- 2) di lettura semplice che consente unicamente la visione dei dati presenti al momento dell'accesso;
- 3) di lettura con visualizzazione storica;
- 4) di lettura con visualizzazione storica e visualizzazione degli atti depositati per l'iscrizione.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto delegato dovrà essere effettuata opportuna verifica degli accessi attualmente in uso al fine di conformarli al presente decreto delegato.

Art. 4

(Vigenza)

1. Il rilascio di apposita certificazione attestante lo stato di vigenza attuale e storico dei dati delle società iscritte nel Registro è effettuato dall'Ufficio Attività Economiche previa domanda dell'interessato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 28 della Legge 24 maggio 2022 n.80)



1. Il comma 1 bis dell'articolo 28 della Legge 24 maggio 2022 n.80, come modificato con Decreto Delegato 22 agosto 2022 n.115, è così ulteriormente modificato:

"1 bis) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 23 e 24 della presente legge si applicheranno dal 15 gennaio 2023."

Art. 6

(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto delegato e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 22 agosto 2022 n. 115 si applicheranno, altresì, dal 15 gennaio 2023.



DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2023 n.17 - Disposizioni sulle modalità di accesso, di tenuta e consultazione del Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 – Legge sulle Società e successive modifiche

Art. 1

(Modalità di tenuta del Registro delle Società e dei suoi contenuti)

1. Il Pubblico Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, contiene i dati previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Società sulla base dell'istanza, della documentazione e certificazione allegata alla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, verifica unicamente:
 - 8) l'effettiva registrazione dell'atto salvo le deroghe di legge;
 - 9) la redazione degli atti nelle forme previste per legge;
 - 10) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti;
 - 11) il capitale sociale, che deve essere conforme ai minimi previsti per legge in relazione alla tipologia di società e la dichiarazione di sottoscrizione e di versamento del capitale sociale anche in caso di aumento e diminuzione;
 - 12) l'oggetto sociale, che deve essere possibile, lecito, determinato con verifica delle prescritte autorizzazioni preventive previste dai dispositivi normativi;
 - 13) per i soci, gli amministratori e i sindaci, l'idoneità dei certificati depositati e/o delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni previste dalla legge e, per i certificati esteri, non equipollenti, l'Ufficio Attività Economiche si attiene alle disposizioni che dovranno essere emanate dal Dipartimento Affari Esteri al fine di indicare le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale dei certificati. Si verifica inoltre l'idoneità del soggetto ai sensi della normativa vigente in base alla documentazione prodotta;
 - 14) nelle trasformazioni/fusioni/scissioni, il rispetto delle formalità e delle tempistiche previste nelle varie fasi della procedura.
3. Per uniformità dei dati la denominazione della società viene iscritta unicamente in caratteri maiuscoli unitamente al tipo di società in forma abbreviata. Eventuali denominazioni formate anche in caratteri minuscoli possono essere indicate nella denominazione commerciale di cui all'articolo 21 della Legge n.40/2014.
4. La certificazione del soggetto idoneo non deve essere depositata nel caso di intestazione di quote a seguito di successione e di reintestazione di quote precedentemente intestate fiduciariamente di cui all'articolo 3 della Legge 7 giugno 2010 n.98.

Art. 2

(Consultazione dei dati contenuti nel Registro delle Società)

1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione.



2. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, agli Uffici Pubblici con funzioni ispettive, di controllo o di scambio di informazioni, nonché ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, è consentita la visualizzazione o l'accesso anche dei dati storici resi pubblici a norma di legge.

3. La funzione di consultazione e ricerca illimitate dei dati contenuti nel Registro delle Società è autorizzata ai seguenti soggetti: Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, Agenzia di Informazione Finanziaria, Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, Interpol, Ufficio Centrale di Collegamento e Uffici Pubblici con funzioni ispettive e di controllo. La suddetta funzione è subordinata alla comunicazione da parte dei superiori organi e uffici dei soggetti legittimati o autorizzati a tale accesso.

4. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria e alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria è consentito l'accesso agli atti depositati ai fini dell'iscrizione. A parziale integrazione e modifica dell'articolo 26, comma 2 della Legge 24 maggio 2022 n.80 tale accesso è consentito ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai e altresì ai liberi professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

5. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione del Servizio Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino i dati del Registro delle Società utili al rilascio della visura della situazione economico-patrimoniale del debitore prevista all'articolo 17-*bis* della Legge 17 giugno 1994 n.55 e per l'espletamento delle funzioni attribuitele dalla legge.

6. L'Ufficio Attività Economiche è autorizzato a rilasciare, agli eredi o a loro delegato, previa richiesta e previa presentazione di atto notorio o altro documento attestante la qualità di eredi, i dati riferiti alle proprietà, alla data del decesso, di quote o azioni sociali del soggetto deceduto, ai fini dell'espletamento delle pratiche successorie.

Art. 3

(Chiavi di accesso)

1. Le chiavi di accesso al Registro informatico sono determinate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente fornite dall'Ufficio Attività Economiche.

Art. 4

(Vigenza)

1. Il rilascio di apposita certificazione attestante lo stato di vigenza attuale e storico dei dati delle società iscritte nel Registro è effettuato dall'Ufficio Attività Economiche previa domanda del richiedente.

Art. 5

(Abrogazioni)



1. È abrogato il Decreto Delegato 15 novembre 2022 n.152. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.



DECRETO DELEGATO 25 giugno 2007 N.77 - Disposizioni sulle Società Immobiliari

Art.1

Le società che svolgono, anche in via non esclusiva, l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, punto 10) del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n. 28 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) la società costituita dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve avere la forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni;
- b) il capitale minimo della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a € 75.000,00; il capitale minimo della società per azioni rimane fissato nella misura di cui all'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, così come modificato dall'articolo 8 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n. 130;
- c) il capitale sociale deve essere interamente versato entro [sessanta]⁸⁴ giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società;
- d) le quote o le azioni nominative della società non possono essere di proprietà di società anonime fatto salvo il caso di intestazione fiduciaria a società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165.⁸⁵

Art.2

Le società che già svolgono, anche in via non esclusiva, l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, punto 10) del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n. 28 devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1 lettere b), c), d) del presente decreto entro il 30 giugno 2008.

Art.3

La mancata osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto determina la revoca della licenza di esercizio e la conseguente liquidazione della società.

⁸⁴ **Confronta DECRETO DELEGATO 17 maggio 2021 n.90, Art. 18**

(Norme sulle società immobiliari e sugli autonoleggi)

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni.

⁸⁵ **Testo originario (Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77)**

Art.1

Le società che svolgono, anche in via non esclusiva, l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, punto 10) del Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n. 28 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) la società costituita dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve avere la forma della società a responsabilità limitata o della società per azioni;
- b) il capitale minimo della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a € 75.000,00; il capitale minimo della società per azioni rimane fissato nella misura di cui all'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, così come modificato dall'articolo 8 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n. 130;
- c) il capitale sociale deve essere interamente versato entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società;
- d) le azioni della società non possono essere di proprietà di società anonime fatto salvo il caso di intestazione fiduciaria a società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 3 marzo 2008 n. 42

Art.1

La lettera d) dell'art. 1 del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 è così sostituita:

"d) le quote o le azioni nominative della società non possono essere di proprietà di società anonime fatto salvo il caso di intestazione fiduciaria a società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165".





DECRETO DELEGATO 22 giugno 2018 n.68 - Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato

Art. 1

(Settori sensibili)

1. Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato le seguenti attività economiche e settori merceologici:

- 1) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
- 2) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
- 3) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
- 4) tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia, dell'acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche;
- 5) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
- 6) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie, e della investigazione privata.
- 7) le attività di commercio all'ingrosso di preziosi, nell'ambito dei quali l'attività di commercio all'ingrosso di orologi è esclusa;
- 8) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.

Art. 2

(Disposizione speciale)

1. Nel caso di autorizzazione ad operare in territorio superiore ai centottanta giorni di cui all'articolo 13 della Legge n.40/2014 e successive modifiche, sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato oltre alle attività economiche e settori merceologici di cui all'articolo 1 anche le seguenti attività economiche e settori merceologici:

- 1) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;
- 2) le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
- 3) le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
- 4) le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
- 5) le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
- 6) le attività economiche di commissionario;
- 7) tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;



- 8) le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
- 9) le attività economiche connesse all'erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.

Art. 3
(Norma transitoria)

1. Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116 presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, sono soggette alle disposizioni del presente decreto delegato.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116, il Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17, il Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122, il Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85, il Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153 e il Decreto Delegato 14 novembre 2017 n.130.



LEGGE 7 giugno 2010 N.98 - Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese

Art. 2

(Disposizioni sulle partecipazioni societarie attraverso mandati fiduciari)

1. Le società fiduciarie estere, nel rispetto di condizioni, principi e divieti di cui alla presente legge e della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche, possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciariamente intestate, a condizione che:

- a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese;
- b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche, e dalle relative disposizioni attuative emesse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;
- c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale.

2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 3

(Obblighi e diritti di recesso unilaterale delle Società Fiduciarie)

1. Nei casi in cui le società fiduciarie di cui all'articolo che precede:

- a) rilevino la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità in capo ai fiducianti ovvero ai titolari effettivi;
- b) si trovino nell'impossibilità, per inadempimento dei fiducianti, ovvero dei titolari effettivi, di rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

devono recedere unilateralmente dal contratto.

2. Possono recedere unilateralmente dai contratti le società fiduciarie di cui all'articolo che precede allorché rilevino gravi inadempienze contrattuali dei fiducianti.

3. L'avvenuto recesso esercitato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato al fiduciante, al legale rappresentante della società per gli adempimenti relativi al libro soci, e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

4. Con l'adempimento della comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'esercizio dei diritti sociali compete ai fiducianti.

Art. 4



(Altri obblighi di comunicazione)

1. Entro il 31 luglio 2010 tutte le società di capitali diverse da quelle con azioni anonime al portatore aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria.

Art.5
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni singola violazione da parte dell'Ufficio Attività di Controllo anche su segnalazione degli uffici/organismi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.⁸⁶

Art. 6
(Norma transitoria)

1. Entro il 31 luglio 2010 le fiduciarie estere titolari di mandati di partecipazione in società sammarinesi alla data di entrata in vigore della presente legge devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 punto c) rendendo la dichiarazione direttamente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 7
(Disposizioni Finali)

⁸⁶ **Testo originario (Legge 7 giugno 2010 n.98)**

Art. 5
(Sanzioni)

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di € 5.000,00 per ogni singola violazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio su segnalazione degli uffici/organismi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 24 dicembre 2018 n.173, Art.56 (Controlli, sanzioni e procedure di recupero), comma 2

2. L'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 è così sostituito:

Art.5
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni singola violazione da parte dell'Ufficio Attività di Controllo anche su segnalazione degli uffici/organismi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.”.

Si segnala che all'art. 17 (Sanzioni) del Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90 - riportato anche nella sezione “Altre Norme” – testualmente prevede: “1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e successive modifiche si applicano anche al mancato rispetto degli obblighi di deposito previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.”.



2 La presente legge si applica a tutte le società di diritto sammarinese, incluse quelle richiamate all'articolo 2, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società).

3 Dovranno essere disciplinati con uno o più decreti delegati:

- divieti di detenzione e trasferimento di partecipazioni societarie;
- procedure di re-intestazione di partecipazioni a seguito delle azioni di recesso di cui al precedente articolo 3;
- criteri e deroghe nell'applicazione delle disposizioni della presente legge riguardanti le procedure di liquidazione;
- disposizioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, volte a rendere nominative le azioni al portatore a tutela dei soci che si sono uniformati alle disposizioni della presente legge.

3. Con circolare della Segreteria di Stato per l'Industria, Commercio ed Artigianato potranno essere disciplinate le modalità operative di attuazione della presente legge.

4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.⁸⁷

⁸⁷ **Errata corrige alla Legge 7 giugno 2010 n.98 “DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE”**

A seguito di errori materiali intervenuti nella fase di stesura finale del testo della Legge 7 giugno 2010 n.98 – così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per l'Industria nella nota inviata alla Segreteria Istituzionale in data 15 luglio 2010 (prot. n.1284/2010/nl) – il comma 4 dell'articolo 1 e il comma 4 dell'articolo 7 della suddetta legge contengono talune inesattezze.

La formulazione corretta del comma 4 dell'articolo 1 della legge in oggetto è pertanto la seguente:

“4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile **successiva a tale deposito**, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.”.

Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge in oggetto la dicitura “L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società” è sostituita dalla dicitura “**L'Ufficio di Controllo sulle attività economiche**”.



DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.94 - Disposizioni sul noleggio di veicoli

TITOLO II DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' CHE ESERCITANO IL NOLEGGIO

Art. 5

(Prescrizioni per le società di noleggio)

1. La costituzione di società aventi ad oggetto il noleggio senza conducente di veicoli è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116.
2. Le società di cui al comma precedente sono soggette, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
 - a) il capitale minimo della società a responsabilità limitata e della società per azioni non può essere inferiore a € 77.000,00;
 - b) il capitale sociale deve essere interamente versato entro [sessanta]⁸⁸ giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società.
3. Le società aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente di veicoli all'entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma entro il 30 settembre 2011. La mancata osservanza degli obblighi imposti determina la revoca della licenza d'esercizio e la messa in liquidazione della società stessa.

⁸⁸ **Confronta Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, Art. 18**

(Norme sulle società immobiliari e sugli autonoleggi)

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni



DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.163 - Disposizioni in materia fiscale e societaria applicative dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172

Art. 1

Il procedimento per il trasferimento della sede statutaria all'estero di cui all'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è così regolato:

1. il trasferimento della sede statutaria all'estero deve essere deliberato dal competente organo societario secondo la legge sammarinese, il quale, nella medesima delibera, dovrà adottare le modifiche statutarie nonché tutte le altre deliberazioni necessarie per conformarsi alla legislazione dello Stato di destinazione;
2. la deliberazione di cui sub a), corredata dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data della deliberazione con distinta indicazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, deve essere iscritta nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino e notificata contestualmente all'Ufficio Tributario;
3. la delibera di cui sub a) diventa efficace, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, decorsi sessanta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino se nessuno dei creditori della società ha proposto formale opposizione, salvo che consti il consenso di tutti i creditori della società anteriori alla data della delibera, oppure sia avvenuto il pagamento dei predetti creditori, oppure sia avvenuto il deposito delle somme corrispondenti ai predetti crediti presso un istituto di credito sammarinese;
4. le opposizioni al trasferimento della sede devono avvenire mediante atto di citazione della società innanzi il Commissario della Legge, il quale, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti;
5. in caso di opposizione il Commissario della Legge può disporre che il trasferimento abbia luogo previa presentazione da parte della società di congrua garanzia;
6. con la efficacia della deliberazione la società può acquisire nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, secondo le norme dell'ordinamento ivi vigenti;
7. una volta acquisita nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, la società verrà cancellata dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico dal Registro delle Società della Repubblica di San Marino, attestato il compimento di tutte le formalità necessarie per acquisire la sede statutaria all'estero della società oggetto di trasferimento e previa presentazione di certificato di vigenza della società stessa nello Stato estero di destinazione o di documentazione equipollente.⁸⁹

⁸⁹ **Testo originario (Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 163)**

Art. 1

Il procedimento per il trasferimento della sede statutaria all'estero di cui all'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è così regolato:

1. il trasferimento della sede statutaria all'estero deve essere deliberato dal competente organo societario secondo la legge sammarinese, il quale, nella medesima delibera, dovrà adottare le modifiche statutarie nonché tutte le altre deliberazioni necessarie per conformarsi alla legislazione dello Stato di destinazione;



Art. 2

La società che procede al trasferimento della propria sede statutaria all'estero ai sensi dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 può alternativamente o contestualmente:

- a) costituire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino in cui far confluire in tutto o in parte il proprio patrimonio;
- b) costituire una società totalmente partecipata nella Repubblica di San Marino in cui conferire in tutto o in parte il proprio patrimonio in regime di costanza dei valori fiscalmente riconosciuti.

Agli elementi patrimoniali fatti confluire nella stabile organizzazione di cui alla lettera a), come pure a quelli conferiti nella società totalmente partecipata di cui alla lettera b) non si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

Art. 3

Nell'ipotesi prevista dalla lettera a), primo comma, del precedente articolo 2, la costituzione della stabile organizzazione deve essere deliberata contestualmente al trasferimento all'estero della sede sociale ed avrà efficacia dal momento di efficacia

-
2. la deliberazione di cui sub a), corredata dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data della deliberazione con distinta indicazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, deve essere iscritta nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino e notificata contestualmente all'Ufficio Tributario;
 3. la delibera di cui sub a) diventa efficace, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, decorsi sessanta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino se nessuno dei creditori della società ha proposto formale opposizione, salvo che consti il consenso di tutti i creditori della società anteriori alla data della delibera, oppure sia avvenuto il pagamento dei predetti creditori, oppure sia avvenuto il deposito delle somme corrispondenti ai predetti crediti presso un istituto di credito sammarinese;
 4. le opposizioni al trasferimento della sede devono avvenire mediante atto di citazione della società innanzi il Commissario della Legge, il quale, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti;
 5. in caso di opposizione il Commissario della Legge può disporre che il trasferimento abbia luogo previa presentazione da parte della società di congrua garanzia;
 6. con la efficacia della deliberazione la società può acquisire nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, secondo le norme dell'ordinamento ivi vigenti;
 7. una volta acquisita nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, la società verrà cancellata dal Registro delle Società della Repubblica di San Marino, con Decreto del Commissario della Legge, compiute tutte le formalità necessarie per acquisire nel proprio territorio la sede statutaria della società oggetto di trasferimento, dietro presentazione di certificato di vigenza della società stessa nello Stato estero di destinazione o di documentazione equipollente.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 115

Articolo unico

Il comma 7 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.163 è sostituito dal seguente:

"7. una volta acquisita nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, la società verrà cancellata dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico dal Registro delle Società della Repubblica di San Marino, attestato il compimento di tutte le formalità necessarie per acquisire la sede statutaria all'estero della società oggetto di trasferimento e previa presentazione di certificato di vigenza della società stessa nello Stato estero di destinazione o di documentazione equipollente."



del trasferimento stesso; in questa sede devono essere indicati gli elementi patrimoniali che confluiranno nella stabile organizzazione.

Ove l'attività della stabile organizzazione coincida con quella già autorizzata alla società che trasferisce all'estero la propria sede statutaria, non si applica la procedura dei commi 4 e seguenti dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso del trasferimento della sede all'interno del territorio dello Stato.

Art. 4

La società di cui alla lettera b), primo comma del precedente articolo 2 potrà essere costituita precedentemente alla delibera di trasferimento all'estero della sede sociale con conferimento di solo denaro, al fine di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per il conferimento degli elementi patrimoniali e per l'esercizio dell'attività.

Nell'atto costitutivo della nuova società deve essere dichiarato che si tratta di una società costituita al fine di recepire il conferimento di tutto o parte degli elementi patrimoniali della società che l'ha costituita in sede di trasferimento all'estero della sede statutaria di quest'ultima.

Il conferimento deve essere effettuato contestualmente alla delibera di trasferimento della sede statutaria all'estero ed ha effetto al momento della efficacia di detto trasferimento.

Gli elementi patrimoniali verranno conferiti in regime di costanza dei valori fiscalmente riconosciuti. Pertanto, indipendentemente dai valori iscritti nel bilancio o nella contabilità, ai fini fiscali gli elementi patrimoniali conferiti vengono assunti nella società conferitaria all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto nella conferente e non generano, in sede di conferimento, plusvalenze tassabili, né minusvalenze deducibili.

La società conferitaria deve compilare e conservare per ciascun periodo di imposta, per i beni derivanti dal conferimento i cui valori di bilancio e fiscale non siano allineati, un prospetto contenente, per ciascun cespite, il valore ai fini del bilancio e quello rilevante ai fini fiscali.

A tutti gli effetti fiscali, ai fini della determinazione del periodo di possesso della partecipazione nella società conferitaria si tiene conto del periodo di possesso dell'azienda conferita da parte della conferente o, in mancanza di questa, del bene di maggior valore conferito.

Art. 5

Il recesso di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 deve essere esercitato dal socio entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 37 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Tuttavia, ai fini della riduzione del capitale della società e della liquidazione della quota del socio che ha esercitato il diritto al recesso, gli effetti del recesso restano sospesi fino alla data di efficacia del trasferimento all'estero della sede statutaria ai sensi del precedente articolo 1. In tal caso l'importo della liquidazione della quota dovrà essere depositato dalla società presso un istituto di credito sammarinese e deve essere ivi mantenuta sino all'espletamento della formalità di cui al punto 7 del precedente articolo 1.

Art. 6



L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è modificata nella misura del 17%.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, nell'ipotesi di trasferimento della sede statutaria all'estero che comporti la perdita della residenza sammarinese ai fini dell'imposta sui redditi, la base imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo è costituita dalla differenza tra il valore normale di mercato complessivo degli elementi del patrimonio della società che non siano confluiti nella stabile organizzazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 o nella società di cui alla lettera b) del medesimo, al netto della quota esclusa ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172, e l'ammontare complessivo dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi stessi ai fini dell'imposta sui redditi, anche questo determinato al netto della quota esclusa ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

Ai fini della determinazione del valore normale di mercato di cui al presente articolo, per le aziende, per i complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa e per le partecipazioni societarie deve essere computato anche il valore dell'eventuale avviamento, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 nelle ipotesi ivi previste.

Nel caso di partecipazioni societarie, ai fini del presente articolo il valore di mercato è determinato moltiplicando la percentuale di capitale rappresentato dalla partecipazione per il valore normale di mercato dell'intera società comprensivo del valore dell'eventuale avviamento.

Art. 7

La società che, avendo trasferito la sede statutaria all'estero, ha perso la residenza fiscale nella Repubblica di San Marino deve presentare, entro 60 giorni dalla data di cancellazione dal registro delle società di cui al punto 7, comma 1, dell'articolo 1, le dichiarazioni fiscali ai fini dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta monofase relative al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e il predetto termine. Entro lo stesso termine devono essere versate le imposte risultanti dalle predette dichiarazioni.

Sulla base di apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi di cui al comma precedente dovrà essere altresì liquidata l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto delegato. Detto prospetto dovrà contenere, per ciascun elemento patrimoniale o per ciascun gruppo di elementi patrimoniali omogenei: l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto; il valore normale di mercato (con separata indicazione dell'avviamento); l'eventuale percentuale di esenzione o di esclusione (anche sulla base di regimi agevolativi od opzionali).

La base imponibile sarà determinata dalla sommatoria di tutti i differenziali positivi fra i valori normali di mercato imponibili e i valori iscritti in bilancio, senza possibilità di effettuare alcuna compensazione con eventuali differenziali negativi. L'imposta sostitutiva verrà determinata in misura pari all'17% della base imponibile come innanzi determinata e dovrà essere versata entro il termine di cui al precedente primo comma.

Art. 8

A parziale deroga del punto 3, primo comma del precedente articolo 1 l'efficacia della deliberazione è comunque subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria



di istituto sammarinese o di primario istituto di un Paese dell'Unione Europea, in favore dell'Ufficio Tributario, a garanzia del pagamento dei debiti per le imposte iscritte in bilancio, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del precedente articolo 6 e delle eventuali ulteriori imposte che possano maturare o essere accertate successivamente all'atto di trasferimento.

L'importo di detta fideiussione è determinato:

- a) nei casi di cui al precedente articolo 2, ferma la responsabilità solidale della stabile organizzazione o della società costituita con la società trasferita per tutte le obbligazioni tributarie, nella misura dell'1% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, e comunque in misura non inferiore ad € 50.000,00;
- b) in tutti gli altri casi, in misura pari al 2% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato fatta salva la misura minima di cui al precedente punto a).

La fideiussione ha validità ed efficacia fino al termine per l'accertamento delle imposte dirette ed indirette relative al periodo in cui è stato deliberato il trasferimento della sede all'estero.

Art. 9

Fino alla approvazione della modulistica contenente il prospetto di cui al secondo comma del precedente articolo 7, può essere presentato un prospetto su schema libero, purché contenente tutti gli elementi previsti dal suddetto secondo comma del precedente articolo 7, da inserire nella dichiarazione annuale ai fini dell'imposta generale sui redditi.

Alla società trasferita si applicano in quanto compatibili le procedure relative all'accertamento ed il contenzioso tributario.



DECRETO - LEGGE 30 ottobre 2015 n.159 - Misure urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese

Art. 1

1. Qualora l'impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall'articolo 114 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, in seguito alla chiusura del periodo di moratoria, incorra in una procedura concorsuale, si applicano le disposizioni previste dal presente decreto - legge.

Art. 2

1. In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell'ordine che segue:

- a) debito connesso alle spese sostenute per il concorso dei creditori;
- b) debito verso il controllore della moratoria; (spese concorso dei creditori);
- c) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
- d) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;
- e) debito verso l'Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
- f) debito verso le banche per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria.

2. I debiti contratti verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale, fatta esclusione per gli amministratori e i dirigenti, devono essere pagati prioritariamente rispetto ai debiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui al precedente comma.

3. I debiti contratti dall'impresa verso le banche durante la fase preliminare, che decorre dal deposito della domanda in tribunale di richiesta di avvio della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, hanno lo stesso trattamento di cui alla lettera e) del comma 1 qualora la procedura stessa sia valutata positivamente dal Commissario della Legge.

4. Per ogni altro debito contratto dall'impresa nel periodo di moratoria si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche.

Art 4

1. Ai fini della procedibilità e punibilità dei reati di cui agli articoli da 211 a 218 del Codice Penale, la concessione del rimedio, di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 così come disciplinato dall'articolo 114 della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società), è a tutti gli effetti equiparata all'apertura della procedura concorsuale dei creditori.



LEGGE 4 dicembre 2015 n.178 - Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attività nei centri storici

Art. 4 (Benefici), comma 1, lettera e)

e) in deroga a quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle società", e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge citata e successive modifiche e integrazioni;



DECRETO DELEGATO 18 maggio 2016 N.64 - Trasferimento della sede legale di società estere

Articolo Unico

1. Il disposto dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010, n. 172 relativamente alle operazioni di trasferimento della sede statutaria dall'estero nel territorio della Repubblica di San Marino, opera a condizione che:

a) l'ordinamento di provenienza della società non vieti tale trasferimento;
b) il trasferimento della sede statutaria venga posto in essere nel rispetto dell'ordinamento di provenienza e dell'ordinamento sammarinese.

2. Quanto disposto nella lettera b) del precedente comma comporta il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli operatori professionali e della Pubblica Amministrazione complessivamente intesa, dei seguenti adempimenti minimi:

a) adozione di delibera di trasferimento della sede sociale della società estera:

1. redatta in forma autentica secondo le norme della legge dello Stato d'origine;

2. assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame la cui sede si intende trasferire nel territorio della Repubblica di San Marino;

3. corredata da traduzione in lingua italiana e, se necessario, di legalizzazione o di Apostille;

4. preventivamente depositata presso un notaio sammarinese, corredata dalla necessaria integrazione della documentazione della società;

b) redazione statuto della società trasferita, da iscrivere nel Registro delle Società, il quale deve contenere disposizioni conformi alle norme inderogabili dell'ordinamento sammarinese, quali, in particolare, l'adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dall'ordinamento sammarinese;

c) esecuzione del controllo di legalità da parte del notaio sammarinese, il quale provvede, se necessario, al compimento delle integrazioni che possano occorrere per adeguare la società alle regole dell'ordinamento sammarinese.



LEGGE 21 dicembre 2017 N.147 Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020

Art.85

(Società con licenza cessata)

1. Al momento dell'attivazione del registro delle società presso l'Ufficio Attività Economiche, la società che all'entrata in vigore della presente legge abbia la licenza cessata e non abbia contestualmente:
 - b) procedure in corso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i. della Legge 47/2006 e successive modifiche;
 - c) dipendenti;
 - d) beni mobili registrati e/o immobili in proprietà o in locazione finanziaria a San Marino, viene riportata in apposita sezione del registro delle società ai fini di monitoraggio.
2. Con decreto delegato sono dettate disposizioni in merito alla destinazione delle società di cui al comma 1.

Art.94

(Norma transitoria)

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.



DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2019 N.19 Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per
 - a. Soggetti obbligati, le persone giuridiche e gli altri soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - b. "XML", *eXtensible Markup Language*, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
 - c. "Regole tecniche", l'insieme di caratteristiche legalmente vincolanti richieste o attese su un determinato prodotto o servizio emesse da un'istituzione per regolamentazione del mercato;
 - d. "PDF", "Portable Document Format", il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico ISO 32000. PDF/A, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard ISO 19005-1;
 - e. "Applicativi Portale PA – Ufficio Attività Economiche", unico punto nazionale di inserimento del bilancio per tutto il Settore Pubblico Allargato;
 - f. "*eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*", regole e procedure per l'identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni del bilancio nell'ambito dello standard;
 - g. "XBRL", il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal *consorzio XBRL*;
 - h. "Sito XBRL", il sito Internet preposto alla pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese;
 - i. "specifiche XBRL sammarinesi", le regole tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese pubblicate nel Sito XBRL;
 - l. "validazione temporale", la validazione temporale come definita dal Decreto n. 156/2005 e successive modifiche;
 - m. "PC", i principi contabili sammarinesi tempo per tempo statuiti e vigenti.
 - n. "Portale PA", il portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino.

Art. 5 (Unico deposito)

1. L'invio del bilancio con le modalità di cui al presente decreto delegato sostituisce sia l'obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P in sede di dichiarazione dei redditi nell'apposito applicativo dell'Ufficio Tributario previsto al Titolo VI della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, sia l'invio alla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. di cui alla Legge 26 maggio 2004 n. 71 e successive modifiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione tutta la documentazione di bilancio inoltrata ai sensi dell'articolo 4 all'Ufficio Tributario e all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.

Art. 6



(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della Legge n.71/2004 e successive modifiche.

Art. 7

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a fare data dall'1 gennaio 2019.

1 *bis*. Per l'anno 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 84, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, scade il 30 giugno 2019.

1 *ter*. Per l'anno 2019 le disposizioni del presente decreto delegato non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

Art. 8

(Norma Transitoria)

1. Qualora l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato entro l'1 gennaio 2019, le disposizioni ivi contenute riferite a tale UO devono intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.



LEGGE 23 dicembre 2022 n.171 - Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2023 e bilanci pluriennali 2023/2025

Art.4

(Proroga di disposizioni normative)

-OMISSIS-

12. Relativamente ai documenti di cui al comma 2 dell'articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2023 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.

13. Per l'anno 2023 le disposizioni del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19 – Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici – non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

-OMISSIS-



DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 N.101 - Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico

TITOLO I IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato, al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico, con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento, introduce le misure attuative della disposizione contenuta nell'articolo 21 della Legge 23 giugno 2013 n. 71 e successive modifiche, tese a:

- a) definire i requisiti in base ai quali un'impresa possa essere classificata quale Impresa ad alto contenuto tecnologico;
- b) introdurre disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- c) introdurre specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
- d) disciplinare specifiche tipologie di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche;
- e) prevedere particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;
- f) prevedere speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio;
- g) introdurre particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato deve intendersi:

- a) per San Marino Innovation S.p.A. l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23;
- b) per gruppo di imprese quanto previsto ai sensi dell'articolo 2, lettera m) della Legge n.166/2013.

Art. 3

(Requisiti per la classificazione delle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. La società che intenda ottenere lo status di "Impresa ad alto contenuto tecnologico" e ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro di cui all'articolo 7 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver ottenuto la certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa da parte di San Marino Innovation S.p.A., di cui all'articolo 4 del presente decreto delegato;
- b) essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi;



c) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40. La licenza deve essere ritirata entro 30 giorni correnti dall'iscrizione della società al Registro di cui all'articolo 7, pena la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico;

d)[Abrogato].

2. Lo stato di cessazione della licenza determina la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico. ⁹⁰

Art. 4

(Certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa)

1. La certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) viene rilasciata da San Marino Innovation S.p.A., a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori o, in caso di società già costituita, da parte del legale rappresentante, i quali dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.

2. San Marino Innovation S.p.A. con apposito regolamento da adottarsi entro 6 mesi dalla ratifica del presente decreto delegato, individua i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Al regolamento viene data massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito della società e con ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La certificazione del carattere altamente innovativo d'impresa determina l'accesso ai benefici previsti nel presente decreto delegato.

Art. 5

(Poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori di San Marino Innovation S.p.A.)

1. San Marino Innovation S.p.A. esercita poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori nei confronti delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

2. San Marino Innovation S.p.A. ha il dovere di, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) regolamentare, monitorare e supervisionare le attività ad alto contenuto tecnologico tramite l'emanazione di propri regolamenti e direttive, destinati ai soggetti interessati e per le finalità di cui al presente decreto delegato;

⁹⁰ Testo originario (Decreto Delegato 13 giugno 2019 N.101), Art. 3

(Requisiti per la classificazione delle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. La società che intenda ottenere lo status di "Impresa ad alto contenuto tecnologico" e ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro di cui all'articolo 7 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver ottenuto la certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa da parte di San Marino Innovation S.p.A., di cui all'articolo 4 del presente decreto delegato;

b) essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi;

c) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40. La licenza deve essere ritirata entro 30 giorni correnti dall'iscrizione della società al Registro di cui all'articolo 7, pena la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico;

d) non avere partecipazioni tramite mandato fiduciario;

2. Lo stato di cessazione della licenza determina la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico.

Modifiche legislative Legge 23 dicembre 2020 n.223, Art. 25

(Modifica al Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101)

1. La lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.101/2019 è abrogata.

2. omissis



- b) tenere sotto costante controllo tutte le pratiche, operazioni e attività esercitate dalle imprese di cui al presente decreto delegato nonché rilevare violazioni dei regolamenti, delle direttive di cui alla lettera a) e indirizzare formale contestazione al soggetto interessato, assegnando un termine per adeguarsi, nonché revocare lo status di impresa ad alto contenuto tecnologico e le autorizzazioni rilasciate, in caso di mancato adeguamento;
 - c) fornire assistenza per conseguire lo status di impresa ad alto contenuto tecnologico e rilasciare qualsiasi autorizzazione per l'esercizio di attività di cui al presente decreto delegato;
 - d) monitorare i settori tecnologici emergenti in territorio, con particolare riguardo alle applicazioni delle nuove tecnologie non ancora regolamentate, rilevandone i possibili profili di rischio. In tal caso San Marino Innovation S.p.A. può negare la certificazione di cui all'articolo 4, fino all'adozione di apposite normative di settore;
 - e) autorizzare le società che intendono svolgere l'attività, anche in modo non esclusivo e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di incubatore, acceleratore, parco scientifico tecnologico dedicato a Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, mediante il rilascio di apposita certificazione, nonché di monitorare costantemente tali società una volta autorizzate e certificate;
 - f) monitorare il funzionamento e l'applicazione delle leggi che direttamente o indirettamente influenzano l'attività delle imprese ad alto contenuto tecnologico nonché intraprendere o commissionare studi, ricerche o indagini di settore che siano necessari a tale riguardo nonché fornire informazioni e rilasciare linee guida connesse al settore delle tecnologie innovative, anche sulla base delle rilevazioni effettuate.
3. A fronte dell'attività di supporto alle Imprese ad alto contenuto tecnologico da parte di San Marino Innovation S.p.A., quest'ultimo stabilisce, con direttiva da aggiornarsi periodicamente, le tariffe di accesso e permanenza nel regime, nonché dettaglia i criteri di applicazione delle tariffe.
4. In caso di mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente decreto delegato, l'impresa inadempiente decade dal diritto alla permanenza nel regime agevolato con conseguente cancellazione d'ufficio dal Registro di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti di Impresa ad alto contenuto tecnologico)

- 1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 7 sono effettuati da San Marino Innovation S.p.A.
- 2. Al verificarsi della mancanza anche di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, San Marino Innovation S.p.A. assegna alla società un termine perentorio per il ripristino dei requisiti pari a 30 giorni correnti, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico. L'Ufficio Attività Economiche procede alla comunicazione della perdita dello status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico.
- 3. Entro 30 giorni correnti dalla comunicazione della perdita dello status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico, la società deve deliberare la messa in liquidazione volontaria, salvo non decida di richiedere l'iscrizione al Registro delle Società, previo assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- 4. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni di cui al comma 3, l'Ufficio Attività Economiche segnala la società al Commissario della Legge per l'attivazione delle procedure di liquidazione d'ufficio.

Art. 6-bis



(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. Il legale rappresentante dell'Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dalla stipula dello stesso. Il legale rappresentante della società è altresì obbligato a depositare l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dall'eventuale successiva variazione del mandato fiduciario.
2. Il legale rappresentante della società che sottopone istanza per il rilascio della Certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 4, che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario, deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro dieci giorni correnti dalla presentazione dell'istanza.
3. Al fine di effettuare le verifiche relative agli obblighi previsti ai commi 1 e 2, è consentito a San Marino Innovation S.p.A., su istanza scritta e motivata, l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio delle Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Qualora San Marino Innovation S.p.A. rilevi la violazione di uno degli obblighi previsti al presente articolo, nei confronti della società inadempiente si applica quanto disposto all'articolo 6.
5. È fatto obbligo a San Marino Innovation S.p.A. di non pubblicare o divulgare la documentazione di cui ai superiori commi, salvo i casi previsti dalla legge.⁹¹

Art. 7

(Procedure per l'iscrizione al Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico)

⁹¹ **Testo originario Legge 23 dicembre 2020 n.223, Art. 25**

(Modifica al Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101)

1. omissis

2. Dopo l'articolo 6 del Decreto Delegato n.101/2019 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

“Art. 6-bis

(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. Il legale rappresentante dell'Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dalla stipula dello stesso. Il legale rappresentante della società è altresì obbligato a depositare l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro trenta giorni correnti dall'eventuale successiva variazione del mandato fiduciario.
2. Il legale rappresentante della società che sottopone istanza per il rilascio della Certificazione del carattere altamente innovativo dell'impresa di cui all'articolo 4, che ha nella propria compagine societaria partecipazioni detenute tramite mandato fiduciario, deve depositare presso San Marino Innovation S.p.A. l'attestazione, rilasciata dalla fiduciaria sammarinese o estera, dell'effettivo beneficiario del mandato fiduciario, entro dieci giorni correnti dalla presentazione dell'istanza.
3. Al fine di effettuare le verifiche relative agli obblighi previsti ai commi 1 e 2, è consentito a San Marino Innovation S.p.A., su istanza scritta e motivata, l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio delle Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Qualora San Marino Innovation S.p.A. rilevi la violazione di uno degli obblighi previsti al presente articolo, nei confronti della società inadempiente si applica quanto disposto all'articolo 6.
5. È fatto obbligo a San Marino Innovation S.p.A. di non pubblicare o divulgare la documentazione di cui ai superiori commi, salvo i casi previsti dalla legge.”.



1. Viene istituito presso l'Ufficio Attività Economiche il Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico. L'iscrizione a tale Registro consente di accedere ai benefici previsti per le Imprese ad alto contenuto tecnologico e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.
2. L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, deve richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico entro 90 giorni correnti dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, da parte di San Marino Innovation S.p.A., pena la decadenza dallo status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico.
3. Nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico sono iscritti i medesimi dati riportati nel Registro delle Società, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
4. [Nel Registro di cui al presente articolo viene riportata per ogni Impresa al Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:
 - a) SUT I;
 - b) SUT II;
 - c) SAT.
5. Il Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico deve essere messo a disposizione di San Marino Innovation S.p.A. per le finalità di cui al presente decreto delegato].⁹²

Art. 8

(Incubatori, Acceleratori e Parchi Scientifici Certificati)

1. La società che intenda offrire, anche in modo non esclusivo e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spazi di co-working e servizi in genere per sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, attraverso la creazione di un incubatore, acceleratore, oppure di parco scientifico e tecnologico, al fine di svolgere tale attività economica deve ottenere la certificazione rilasciata da San Marino Innovation S.p.A.. Al rilascio della superiore certificazione seguirà la conseguente iscrizione nell'apposito Registro creato e tenuto da San Marino Innovation S.p.A..
2. La società di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere una società di diritto sammarinese;

⁹² Confronta **Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, Art. 19**

(Unificazione del Registro delle Società e del Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico)

1. Il Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, e il Registro delle Società, previsto dall'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, sono unificati.

2. Per le "Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico" dovrà essere dato atto nel Registro delle Società che le stesse sono ad uopo qualificate ai fini di poter accedere ai benefici.

3. Nel Registro delle Società viene riportata per ogni Impresa al Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:

- a) SUT I;
- b) SUT II;
- c) SAT.

Il cambio di livello deve essere autorizzato dalla San Marino Innovation S.r.l. e depositato agli atti della Società.

4. Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, verranno, automaticamente e ad opera dell'Ufficio Attività Economiche, radiate da tale registro con la dicitura "radiazione per trasferimento ad altro Registro" e iscritte contemporaneamente nel Registro delle Società con una nuova numerazione.



b. essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40. La licenza non deve essere in stato di sospensione o cessazione;

c. la società deve dimostrare di possedere dei requisiti specifici relativi ai locali, al personale, alle attrezzature, inoltre deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative.

3. In deroga alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico che stipulano contratto di co-working, di incubazione, oppure altro contratto assimilabile a questi, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria della Repubblica di San Marino, con società in possesso della certificazione di cui al comma 1, possono stabilire la propria sede operativa presso i locali destinati all'uso di cui al presente articolo.

4. In deroga alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche, le società in possesso della certificazione di cui al comma 1, possono ospitare presso i locali destinati all'uso di cui al presente articolo anche le sedi operative di operatori economici che svolgono attività economiche, organizzate in forma societaria o meno, al fine di fornire servizi collaterali e accessori alle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico che stipulano contratto di co-working, di incubazione, oppure altro contratto assimilabile a questi. Anche gli operatori economici di cui al presente comma devono sottoscrivere apposito contratto con le società in possesso della certificazione di cui al comma 1.

5. All'interno dei locali destinati all'uso di cui al presente articolo, il numero di operatori economici che svolgono attività economiche collaterali e accessorie non può superare il 50% delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico che stabiliscono la propria sede operativa all'interno della stessa struttura.

6. Gli operatori economici che intendano svolgere attività economiche collaterali e accessorie alle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, con le modalità previste al comma 4 e al comma 5 del presente articolo, devono essere a ciò esplicitamente autorizzati, previa apposita istanza, da San Marino Innovation S.p.A., che ne valuta il grado di connessione con le attività svolte dalle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico.

7. San Marino Innovation S.p.A. valuta le istanze presentate dagli operatori economici richiedenti in base a criteri idonei a garantire che i servizi proposti siano pertinenti e funzionali alle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico stabilite presso i locali delle società in possesso della certificazione di cui al comma 1.

8. Con proprio regolamento da adottarsi entro 6 mesi dalla ratifica del presente decreto delegato San Marino Innovation S.p.A. disciplina le modalità, i limiti e le condizioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, inclusi i requisiti dei contratti di cui ai commi precedenti.

9. San Marino Innovation S.p.A. redige apposito regolamento da adottarsi entro 6 mesi dalla ratifica del presente decreto delegato per disciplinare la presentazione delle domande volte al rilascio della certificazione di cui al comma 1, nel quale saranno anche definiti i requisiti di cui alla lettera c), comma 2 e di cui al comma 7 del presente articolo. Al regolamento viene data massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito della società e con ogni altra forma ritenuta opportuna.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 9

(Classificazione di imprese ad alto contenuto tecnologico)



1. Le imprese ad alto contenuto tecnologico di cui al Titolo I del presente decreto delegato sono classificate come segue:
 - a. Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I);
 - b. Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);
 - c. Società Altamente Tecnologica (SAT).
2. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e classificate in uno dei punti di cui al comma 1 hanno accesso a un regime societario semplificato, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Art. 10

(Start Up Tecnologica di Primo Livello - SUT I)

1. La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Lo status di Start Up tecnologica di Primo Livello ha durata totale di tre anni dall'iscrizione al Registro di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Start Up Tecnologica di Secondo Livello - SUT II)

1. Sono Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) le società aventi uno dei seguenti requisiti:
 - a) La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) che abbiano esaurito il termine di cui all'articolo 10 comma 2;
 - b) le Imprese start up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, le quali ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto delegato optano per essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico;
 - c) società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato e il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:
 - c1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 25 persone e inferiore a 50 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
 - c2) il cui fatturato o il totale dell'attivo patrimoniale superi 5 milioni di euro e sia inferiore a 10 milioni di euro.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera c), qualora la società, che detiene o deterrà le partecipazioni della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri di cui al presente articolo si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il passaggio al regime di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene eseguito d'ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all'Ufficio Attività Economiche, che procederà all'aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) l'attribuzione dello status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4.



5. Lo status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello ha durata totale di quattro anni.

Art. 12

(Regime applicabile a Start Up di Primo Livello - SUT I e a Start Up di Secondo Livello - SUT II)

1. Alle Start Up Tecnologiche di Primo Livello ed alle Start Up Tecnologiche di Secondo Livello viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche:

a. L'ammontare del capitale sociale in caso di società a responsabilità limitata:

a1) Per le Start Up di Primo Livello (SUT I) non deve essere inferiore a euro 1,00 per quota;

a2) Per le Start Up di Secondo Livello (SUT II) non deve essere inferiore a euro 10.000,00.

b. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro, fino alla concorrenza dell'ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:

b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall'acquisizione dello status, rispettivamente, di Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) e di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);

b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall'acquisizione del medesimo status.

c. Le partecipazioni societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell'atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di partecipazioni, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le partecipazioni appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti.

d. La società ha facoltà di sottoscrivere partecipazioni proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità e per le finalità di cui al Titolo VI del presente decreto delegato.

2. L'attribuzione dello Status di Start Up Tecnologica di Primo e di Secondo Livello determina:

a. l'esonero dal pagamento della tassa di licenza d'esercizio;

b. il pagamento dell'imposta di Registro su tutti gli atti societari e sugli atti di cessione di partecipazioni societarie nella misura fissa pari a Euro 70,00=.

3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente decreto delegato, si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di Società di capitali.

Art. 13

(Società Altamente Tecnologica - SAT)

1. È Società Altamente Tecnologiche (SAT) la società avente uno dei seguenti requisiti:

a) società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali che hanno esaurito il periodo di permanenza nel regime di SUT II come previsto dall'articolo 11;

b) società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto delegato, il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:



b1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 50 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;

b2) il cui fatturato o il totale dell'attivo patrimoniale superi 10 milioni di euro.

2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b), qualora la società, che detiene o deterrà le partecipazioni della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri di cui al presente articolo si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il passaggio al regime di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene eseguito d'ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all'Ufficio Attività Economiche, che procederà all'aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) l'attribuzione dello status di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4.

5. Alle Società Altamente Tecnologiche viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche:

a. L'ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore a Euro 20.000,00= in caso di società a responsabilità limitata;

b. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro fino alla concorrenza dell'ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:

b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall'acquisizione dello status di Società Altamente Tecnologica (SAT);

b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall'acquisizione del medesimo status.

c. Le partecipazioni societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell'atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di partecipazioni, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le partecipazioni appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti;

d. La società ha facoltà di sottoscrivere partecipazioni proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità e per le finalità di cui al Titolo VI del presente decreto delegato.

6. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente decreto delegato, si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di società di capitali.

TITOLO III

CONTRATTI DI LAVORO E PERMESSI DI SOGGIORNO

Art. 14

(Contratto di lavoro per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Al fine di sostenere l'avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, è istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico avente le seguenti caratteristiche:

a) ha la durata massima di trentasei mesi e può essere anche a part time;



b) può essere utilizzato solo da Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) o da Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II). L'utilizzo del presente contratto durante uno dei due periodi agevolati ne esclude l'utilizzo nell'altro periodo, fermo restando che il rapporto di lavoro iniziato in uno dei due periodi agevolati in base alla presente normativa potrà proseguire anche nel periodo successivo fino al suo naturale esaurimento;

c) può essere utilizzato dall'impresa per un massimo di otto dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro. Il limite di otto dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale con tale tipologia di contratto.

2. La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti, è inoltrata all'Ufficio Attività Economiche che deve rispondere entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti.

3. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 16 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti dell'Impresa ad alto contenuto tecnologico legati all'assunzione medesima.

4. Al termine del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico, l'impresa ha diritto di proseguire, anche a part-time purché inferiore a 25 ore settimanali, il rapporto di lavoro con il dipendente che ha utilizzato tale forma di contratto per il periodo massimo previsto, con una delle comuni forme di assunzioni previste dalla normativa sammarinese.

5. I dipendenti avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro possono altresì beneficiare degli incentivi di cui alla Legge 29 aprile 2014 n. 71 e successive modifiche e integrazioni.

6. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavoro.

Art. 15

(Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto)

1. Al fine di sostenere l'avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, le Imprese ad alto contenuto tecnologico possono avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nel rispetto dei limiti che seguono.

2. Le Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) e le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) possono stipulare fino a un numero massimo di 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'impresa, in deroga all'articolo 18, comma 1 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 così come modificato dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n. 156.

3. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulato tra la Start Up Tecnologica committente e il collaboratore può essere rinnovato o prorogato purché la durata complessiva del rapporto non sia superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Al termine dei 18 mesi, se la società intende procedere all'assunzione del



collaboratore a progetto, è consentita esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato.

4. Per tutti gli aspetti non espressamente derogati, si applica, in quanto compatibile, la disciplina ordinaria in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, di cui alla Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche.

Art. 16

(Lavoro occasionale e accessorio)

1. All'articolo 2, comma 1 della Legge 19 settembre 2014 n. 147 e successive modifiche è aggiunta la seguente lettera h):

"h) le attività svolte da imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71."

2. L'articolo 7, comma 3, della Legge 19 settembre 2014 n.147 successive modifiche è modificato come segue:

"3. Per coloro che operano nelle attività di cui alle lettere d), e) e h) del comma 1 dell'articolo 2 si applica un unico limite pari a centoventi giornate annue."

Art. 17

(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 14 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 18, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 4 dell'articolo 14.

3. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto di cui all'articolo 14 determina la decadenza del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Imprese ad alto contenuto tecnologico è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

5. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

6. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

– copia di documento di identità;

– n.4 fototessera;

– il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;

– certificato di residenza;

– certificato di stato di famiglia;

– certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;



- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

7. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al comma 6, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Per quanto non regolamentato dal presente decreto delegato si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

9. Il numero massimo di permessi di soggiorno per Imprese ad alto contenuto tecnologico è per il 2019 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene disposto nell'ambito della definizione dei flussi di ingresso in territorio.

Art. 18

(Residenza per amministratori e soci di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Amministratori e soci che siano dipendenti delle Imprese ad alto contenuto tecnologico possono richiedere, per se stessi e per i propri familiari di cui all'articolo 18, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 19

(Permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità. Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro



18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

4. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15, comma 1, punto a), della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

6. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 14 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186.

7. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sé e per i familiari del permesso di soggiorno.

TITOLO IV

INCENTIVI PER LE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 20

(Esenzioni dall'Imposta Generale sui Redditi)

1. I redditi delle Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) sono esenti dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

2. Le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello sono tenute al pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 4%.

3. Le Società Altamente Tecnologiche (SAT) sono tenute al pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 8% per i primi 5 anni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, le Società Altamente Tecnologiche sono tenute al pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura ordinaria prevista per legge.

Art. 21

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione di redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in



natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile individuata nella misura che segue:

a) nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Primo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00;

b) nella misura del 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Secondo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00;

c) nella misura del 15 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Società Altamente Tecnologiche, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00.

2. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

3. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.

4. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano d'investimento della Imprese ad alto contenuto tecnologico, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite.

6. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento, i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Art. 22

(Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico nei periodi d'imposta indicati al comma 1 dell'articolo 20, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 20 per cento corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.

2. Le disposizioni del comma 1 si intendono in deroga all'articolo 74 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166.

Art. 23

(Detrazioni fiscali per i privati investitori)



1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui al presente decreto delegato, è riconosciuta una detrazione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 individuata nella misura che segue:

- a) nella misura del 80 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT I, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00;
- b) nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT II, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00;
- c) nella misura del 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SAT, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00.

2. Per le società di persone l'importo per il quale spetta la detrazione prevista dal comma 1 è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di euro 1.000.000,00 si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico.

3. L'importo eventualmente eccedente della detrazione riconosciuta può essere riportato come credito di imposta nei successivi tre periodi di imposta.

4. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.

5. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

6. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano di investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite.

7. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Imprese ad alto contenuto tecnologico.

Art. 24

(Esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni)

1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, non concorrono alla formazione del reddito della persona fisica nella misura che segue:

- a) al 100% del loro valore qualora entro due anni dal loro conseguimento vengano reinvestite in società che svolgono la medesima attività;



- b) al 50% del loro valore in tutti gli altri casi diversi da quello previsto alla lettera a).
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.
3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Impresa ad alto contenuto tecnologico;
- b) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

TITOLO V PARTNER CERTIFICATI

Art. 25 *(Partner Certificati)*

1. San Marino Innovation S.p.A., in attuazione del proprio oggetto sociale e delle proprie funzioni, può porre in essere le più opportune valutazioni sui soggetti e operatori che intendono entrare in relazione o partnership con l'Istituto stesso, valutandone il rispetto di standard e modelli operativi prestabiliti.
2. San Marino Innovation S.p.A., al fine di conferire massima trasparenza ai rapporti con i soggetti o gli operatori con i quali entra in relazione, deve individuare e disciplinare con proprio Regolamento i requisiti specifici per l'ottenimento dello status di "Partner Certificato" nonché le differenti tipologie e i modelli operativi di partnership nelle quali inquadrare i rapporti di cui al presente articolo.
3. Con lo stesso Regolamento devono essere altresì dettagliate le modalità di presentazione dell'istanza per ottenere lo status di "Partner Certificato" e la documentazione da allegare a supporto dell'istanza stessa.
4. La Partnership deve comunque presupporre:
- a. l'individuazione di uno o più progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico, di ricerca e/o di sviluppo e/o di implementazione di applicazioni digitali e tecnologiche in genere, da realizzarsi in collaborazione con San Marino Innovation S.p.A., nel perseguimento dei propri fini sociali, in particolare:
- ii. crescita economica e creazione di eccellenze tecnologiche;
 - iii. nuova cultura imprenditoriale e dell'innovazione;
 - iv. incremento delle attività di ricerca;
 - v. sviluppo di una nuova economia che usi l'innovazione come motore per la crescita di competitività della Repubblica di San Marino;
 - vi. studio di strategie d'innovazione per la Pubblica Amministrazione;
 - vii. sviluppo e realizzazione di progetti orientati all'attuazione dell'Agenda Digitale Sammarinese (ADS).
- b. l'apporto a favore di San Marino Innovation S.p.A. di risorse umane e/o intellettuali e/o economiche e/o tecnologiche e qualsiasi altra risorsa idonea a perseguire le finalità dei progetti di cui alla lettera a.
5. A fronte del conferimento dello status di "Partner Certificato" San Marino Innovation S.p.A. stabilisce con Direttiva da aggiornarsi periodicamente, le tariffe applicabili alle singole tipologie di partnership nonché dettaglia i criteri di applicazione delle tariffe.



TITOLO VI CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

Art 26

(Consorzio per la ricerca e lo sviluppo)

1. Due o più imprese o gli enti di ogni tipo, tanto di diritto sammarinese che estero, possono costituire un consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Con il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo i consorziati istituiscono un'organizzazione comune per sviluppare un determinato progetto di ricerca o di sviluppo di un prodotto, un servizio, un processo o una tecnologia.
3. Ai fini della validità del contratto, almeno una delle imprese consorziate deve essere un'impresa ad alto contenuto tecnologico o, in alternativa, deve essere in possesso dello status di "Partner Certificato", ai sensi del presente decreto delegato.

Art. 27

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità.
2. Esso deve indicare:
 - a. l'oggetto e la durata del consorzio;
 - b. la descrizione del progetto di ricerca o di sviluppo;
 - c. la sede dove verrà prevalentemente svolta l'attività;
 - d. gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
 - e. le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
 - f. le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
 - g. i casi di recesso e di esclusione;
 - h. le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Art. 28

(Registrazione del contratto)

1. Il contratto di cui agli articoli che precedono deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria della Repubblica di San Marino entro 30 giorni dalla sua stipula.
2. L'imposta di registro prevista per il contratto di cui agli articoli che precedono è fissato in misura fissa pari a euro 70,00.
3. La registrazione del contratto ha natura costitutiva. In mancanza verrà applicata la disciplina sulle associazioni non riconosciute.

Art. 29

(Organi consortili)

1. Gli organi consortili hanno la rappresentanza sostanziale e processuale di tutte le imprese consorziate, per tutte le questioni derivanti dal contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Gli organi consortili rispondono ai consorziati in base alle norme sul mandato.

Art. 30



(Fondo consortile)

1. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile che deve essere impiegato esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto del consorzio per la ricerca e lo sviluppo.
2. Il fondo consortile deve essere costituito nella forma di trust, ai sensi della Legge 1 marzo 2010 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, entro 120 giorni dalla registrazione del contratto di consorzio di cui agli articoli che precedono, a pena di nullità di quest'ultimo.
3. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
4. Delle obbligazioni assunte in nome del consorzio, dalle persone che ne hanno la rappresentanza, risponde solo ed esclusivamente il fondo consortile.

Art. 31

(Cause di scioglimento)

1. Il contratto di consorzio si scioglie:
 - a. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
 - c. per volontà unanime dei consorziati;
 - d. per le altre cause previste nel contratto;
 - e. per il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 3.

Art. 32

(Agevolazioni per i consorziati)

1. Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, i contributi in denaro effettuati dai consorziati nel fondo consortile sono deducibili dall'imposta sul reddito dell'impresa consorziata nella misura del 20%, per un importo non superiore a euro 50.000,00 annui.
2. Il diritto ai benefici di cui al comma 1 decade in caso di scioglimento del consorzio entro l'anno fiscale successivo a quello in cui sono state godute le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo.

**TITOLO VII
WORK FOR EQUITY**

Art. 33

(Assegnazione di partecipazioni a titolo retributivo)

1. Le Imprese di cui al presente decreto delegato possono assegnare partecipazioni societarie oppure diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni societarie ad amministratori, dipendenti, lavoratori a contratto, collaboratori, consulenti a fronte dell'apporto di prestazioni di opere e di servizi.
2. Le partecipazioni societarie destinate alle finalità di cui al comma 1 devono essere partecipazioni di proprietà della società stessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) e dell'articolo 13, comma 5, lettera d).
3. La società che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve stipulare con il beneficiario apposito contratto, ai sensi dell'articolo 34 del presente decreto delegato.



Art. 34

(Contratto "work for equity")

1. La società che intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 33 deve stipulare apposito contratto con il beneficiario nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.
2. Il contratto di cui al presente articolo deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrato ai sensi delle vigenti normative, a pena di nullità.
3. Esso deve indicare a pena di nullità:
 - a. dati anagrafici del Beneficiario;
 - b. dati della società Emittente;
 - c. delibera dell'Assemblea dei soci in forza della quale viene stipulato il contratto "work for equity";
 - d. descrizione dettagliata del tipo di opera o di servizio da rendere;
 - e. valorizzazione degli apporti;
 - f. diritti e i doveri attribuiti dalle partecipazioni;
 - g. maturazione e modalità di attribuzione delle partecipazioni o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni;
 - h. performance e/o obiettivi a cui è condizionata l'attribuzione delle partecipazioni o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni e criteri oggettivi di valutazione;
 - i. conseguenze in caso di mancata prestazione dell'opera o del servizio;
 - l. la qualificazione come "premio integrativo alla retribuzione base", nel caso in cui il beneficiario sia dipendente della società.

Art. 35

(Trattamento fiscale)

1. Le partecipazioni attribuite a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di Imprese di cui al presente decreto delegato, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro attribuzione.
2. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle Imprese di cui al presente decreto delegato ai propri amministratori, dipendenti o lavoratori a contratto di partecipazioni o di ogni altro diritto per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che le partecipazioni o i diritti oggetto di assegnazione non siano riacquistati dalla società emittente o da altro soggetto che controlla o che è controllato dalla società emittente.

TITOLO VIII NORME TRASITORIE

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le Imprese Start up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte da più di 12 mesi al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116,



hanno la facoltà di optare di essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico e di conseguenza di essere sottoposte alla disciplina di cui al presente decreto delegato, divenendo Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), e pertanto abbandonando la precedente prevista dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 successive modifiche.

2. Le Imprese Start Up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 devono comunicare l'opzione per il nuovo regime entro il 31 luglio 2019 all'Ufficio Attività Economiche e a San Marino Innovation S.p.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la decadenza del diritto di esercitare la medesima.

3. La disciplina di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 e successive modifiche, nonché tutte le norme che richiamano ovvero sono connesse a questo, continuano ad avere applicazione per le Imprese start up che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato risultano già iscritte nel Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia e che non esercitino l'opzione di cui ai superiori commi nei termini e modi da questi previsti, sino all'esaurimento del periodo di permanenza di ciascuna società nel regime disciplinato all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116.

Art. 36-bis

(Norme di allineamento agli standard internazionali e di raccordo)

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente decreto non si applicano alle attività economiche consistenti nel mero sfruttamento di diritti derivanti da beni immateriali.

2. L'accesso agli incentivi fiscali previsti dal presente decreto è consentito soltanto alle imprese che esercitino l'attività economica attraverso l'effettivo utilizzo di persone, attrezzature, locali ed in generale attivi patrimoniali.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal Decreto Delegato 3 maggio 2019 n. 73.

Art.37

(Norme finali)

1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 17 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è sostituita dalla seguente:

"e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, anche facente parte di un Consorzio per la ricerca e lo sviluppo".

2. All'articolo 2 del Decreto Delegato 10 dicembre 2010 n. 192 è aggiunta la seguente lettera: "h bis) i provvedimenti dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A., delegati da apposite norme di legge".

Art.38

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, è abrogato il Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 e successive modifiche.

2. E' abrogato il Decreto Delegato 4 febbraio 2019 n.25; sono fatti salvi gli effetti e atti compiuti conformemente allo stesso.



LEGGE 10 agosto 2012 N.122 - Testo Unico in materia di Armi ed Esplosivi

Art. 68 *(Norme transitorie)*

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato n.98/2006.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

4 bis. Il rilascio di licenze nel settore delle armerie leggere di cui all'articolo 42 è assoggettato al nulla osta del Congresso di Stato qualora la sede operativa della licenza o la sede secondaria siano situate nel Centro storico della Capitale, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato B della Legge n.130/2010 e successive modifiche. La medesima disposizione è applicabile in caso di eventuale trasferimento sede in Centro Storico della Capitale.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.⁹³

⁹³ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 68

(Norme transitorie)

Coloro che al momento di entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui agli articoli 36, 42 e 47 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore disciplinato dalla presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge hanno termine sino al 31 dicembre 2012 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 29

L'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.68

(Norme transitorie)

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato n.98/2006.



Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.”.

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 7

(Modifiche all'articolo 68 della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All'articolo 68 della Legge n.122/2012 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 *bis*. Il rilascio di licenze nel settore delle armerie leggere di cui all'articolo 42 è assoggettato al nulla osta del Congresso di Stato qualora la sede operativa della licenza o la sede secondaria siano situate nel Centro storico della Capitale, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato B della Legge n.130/2010 e successive modifiche. La medesima disposizione è applicabile in caso di eventuale trasferimento sede in Centro Storico della Capitale.”.



DECRETO DELEGATO 30 gennaio 2020 n.11 - Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private

Art. 1

(Requisiti generici)

1. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di:
 - a) urbanistica ed edilizia;
 - b) tutela ambientale;
 - c) protezione antisismica;
 - d) protezione antincendio;
 - e) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) igiene degli alimenti e delle bevande.

Art. 2

(Verifiche preliminari)

1. L'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-educativi, di cui all'articolo 5 della Legge 25 maggio 2004 n.69 così come modificato dall'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2007 n.136, di seguito denominata Authority, può provvedere a controllare i requisiti generici, indicati all'articolo 1 del presente decreto delegato, anche, nei soli casi in cui il personale dell'Authority non permetta di svolgere tali controlli autonomamente, attraverso apposito gruppo tecnico, avvalendosi di specifiche competenze professionali ed amministrative presenti nella Pubblica Amministrazione allargata. Qualora tali competenze non siano reperibili all'interno della Pubblica Amministrazione allargata, l'Authority può ricorrere a figure esterne.

Art. 6

(Domanda di autorizzazione alla realizzazione)

1. Il rappresentante legale della struttura, che ha ottenuto dal Congresso di Stato il nulla osta alla costituzione della ditta individuale/società/azienda, presenta all'Authority la domanda per l'autorizzazione alla realizzazione, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, secondo il modello contenuto nell'allegato 7.
2. L'Authority, esaminata la documentazione avvalendosi eventualmente anche di apposito gruppo tecnico, trasmette entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, completa in tutte le sue parti, il parere al Congresso di Stato.
3. Se non sussistono impedimenti, il Congresso di Stato concede l'autorizzazione alla realizzazione alla prima seduta utile.
4. Nel caso in cui nel parere dell'Authority siano contenute delle prescrizioni, di queste dovrà essere data evidenza della risoluzione in fase di presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento.
5. Dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative che intendono porre in atto una trasformazione/adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento, trasferimento in altra sede.



LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.222 - La Società di professionisti in forma di società di capitali

Art.1 *(Finalità)*

1. La presente legge, in aggiunta all'esistente "società tra professionisti" di cui all'articolo 3 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (legge sulle società), ha la finalità di consentire alle società di capitali lo svolgimento delle attività libero professionali, introducendo e disciplinando nell'ordinamento la figura della "società di professionisti".

Art.2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge i seguenti termini e espressioni assumono i seguenti significati:

- b) per "legge quadro sulle libere professioni", la Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche;
- c) per "legge sulle società", la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- d) per "attività protetta/e", la/le attività libero professionali prevista/e e disciplinata/e dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche (legge quadro sulle libere professioni);
- e) per "liberi professionisti", coloro che sono iscritti agli Albi previsti e disciplinati dall'articolo 13 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche (legge quadro sulle libere professioni);
- f) per "società di professionisti", le società costituite ai sensi dell'articolo 3 della presente legge in forma di una società di capitali previste dall'articolo 2, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche (legge sulle società);
- g) per "società di professionisti monodisciplinare", la società di professionisti avente ad oggetto un'unica attività protetta;
- h) per "società di professionisti multidisciplinare", la società di professionisti avente ad oggetto più attività protette.

Art.3 *(Società di professionisti)*

1. È consentita la costituzione di società di professionisti sia monodisciplinari che multidisciplinari per l'esercizio di una o più attività protette.

Art.4 *(Atto costitutivo e Statuto)*

1. L'atto costitutivo delle società di professionisti, oltre a quanto previsto dall'articolo 19 della legge sulle società, deve obbligatoriamente prevedere le seguenti condizioni:

- l'indicazione di società di professionisti monodisciplinare oppure di società di professionisti multidisciplinare;
- l'esercizio, in via esclusiva, di una o più attività protette;
- l'esercizio dell'attività sociale esclusivamente da parte dei soci liberi professionisti;
- che i due terzi del capitale sociale siano obbligatoriamente detenuti da liberi professionisti;



- che l'organo amministrativo se monocratico sia riservato ad un socio scelto tra i liberi professionisti e, se collegiale, sia riservato per non meno di due terzi a soci scelti tra i liberi professionisti;
 - che i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci non siano superiori ai due terzi del capitale sociale;
 - l'individuazione dell'attività prevalente nella società di professionisti multidisciplinare;
 - la disciplina dell'esclusione dei soci liberi professionisti nei casi previsti dall'articolo 10, commi 7, 8 e 9.
2. L'assenza o il venir meno di una delle superiori condizioni costituisce causa di scioglimento e di messa in liquidazione della società, salvo dette condizioni non vengano ristabilite nel termine perentorio di giorni trenta.

Art.5

(Soci)

1. Sono ammessi quali soci di società di professionisti anche persone fisiche diverse dai liberi professionisti; tali soci non possono complessivamente detenere una quota del capitale sociale superiore ad un terzo.
2. Per i soli soci liberi professionisti l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza costituisce elemento sufficiente ad escludere la qualifica di Soggetto Inidoneo così come definito dall'articolo 1, comma 1, numero 9) della Legge sulle società.
3. I soci liberi professionisti non possono essere in numero superiore ad un quindicesimo degli iscritti nell'Albo dell'attività protetta di appartenenza.
4. I soci liberi professionisti forniscono le loro prestazioni per la società di professionisti di cui sono soci e possono, nello stesso tempo, esercitare le attività protette in forma individuale quali lavoratori autonomi.
5. I soci liberi professionisti non possono, nello stesso tempo, essere soci né componenti dell'organo amministrativo di altre società di professionisti.
6. I soci di una società di professionisti possono essere assunti quali dipendenti della stessa.
7. È consentito, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, il regime del socio unico previsto e disciplinato dall'articolo 12 della Legge sulle società e a cui si rinvia.

Art.6

(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo, i cui membri debbono essere residenti in territorio sammarinese, se monocratico, è composto da un socio scelto tra i liberi professionisti, e, se collegiale, almeno i due terzi dei membri è scelta tra i soci liberi professionisti.
2. Il mandato di amministratore è incompatibile con la carica di amministratore e socio in altre società di professionisti.

Art.7

(Mandato)

1. L'incarico professionale è assunto dalla società di professionisti e deve essere eseguito in modo esclusivo dai soci liberi professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività protetta richiesta nello svolgimento dei singoli incarichi professionali.



2. Il mandato già conferito a liberi professionisti che diventano soci, si intende trasferito alla società di professionisti partecipata dagli stessi, qualora entro trenta giorni dalla comunicazione il cliente non revochi il mandato.
3. La scelta dei singoli soci liberi professionisti da parte della società di professionisti è richiesta dal cliente; in difetto la scelta è operata autonomamente dalla società che tuttavia comunica al cliente il nominativo prescelto potendo lo stesso far valere il proprio dissenso.
4. L'obbligo al segreto professionale e alla riservatezza si estende a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.
5. I clienti sono obbligatoriamente e prontamente informati su conflitti di interesse con la società e i suoi soci.

Art.8

(Compensi per le prestazioni fornite)

1. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi costituiti dagli onorari, indennità, diritti e spese, le tariffe previste per l'attività protetta richiesta ed eseguita.
2. L'opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal Consiglio dell'Ordine o del Collegio dell'attività protetta di appartenenza dei liberi professionisti che hanno eseguito la prestazione.
3. Se la prestazione è eseguita da più soci liberi professionisti di società di professionisti monodisciplinare, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo che la pluralità dei professionisti sia stata richiesta o concordata con il cliente.
4. Se la prestazione è eseguita da più soci liberi professionisti di società di professionisti multidisciplinare, appartenenti a diverse attività protette, la stessa è esplicitamente richiesta o concordata con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti sono dovuti per l'attività di uno solo tra i liberi professionisti e con l'applicazione di una sola tariffa.

Art.9

(Responsabilità civile)

1. La responsabilità civile per i danni arrecati ai clienti dall'esercizio dell'attività protetta è a esclusivo carico della società di professionisti che ne è l'unico soggetto passivo, rimanendo salvi i rapporti interni per l'eventuale rivalsa da parte della società nei confronti dei soci liberi professionisti esecutori dell'attività.
2. La società stipula adeguato contratto di assicurazione, con massimali almeno pari a quelli stabiliti dall'Ordine o dal Collegio dell'attività protetta di appartenenza e comunque mai inferiore ad euro 1.000.000,00, a copertura dei danni arrecati ai clienti e deve comunicarne gli estremi ai clienti stessi che ne facciano richiesta.

Art.10

(Ordini e Collegi professionali dell'attività protetta)

1. Gli Ordini e i Collegi professionali dell'attività protetta esercitano nei confronti delle società di professionisti e dei liberi professionisti, soci delle stesse, i poteri e le funzioni previsti dalla legge quadro sulle libere professioni e dagli Statuti della singola attività protetta, non esclusi i poteri di vigilanza e disciplinari.



2. A tal fine la società di professionisti, dopo la sua iscrizione nel Registro delle Società previsto dalla legge sulle società, presenta domanda di iscrizione all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività protetta prevista dall'oggetto sociale. Nel caso di società di professionisti multidisciplinari la domanda va inoltrata all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività sociale prevalente come precisata nell'atto costitutivo. Il Consiglio provvederà alla relativa iscrizione nel termine di venti giorni. L'iscrizione è condizione necessaria all'avvio dell'attività sociale.
3. La società regola, per quanto compatibile, la propria attività alla disciplina vigente per l'esercizio dell'attività protetta.
4. La società dovrà altresì tempestivamente comunicare ogni sospensione o cessazione della propria attività all'Ordine o al Collegio di appartenenza che procederà con la sospensione o cancellazione.
5. Al fine di cui al comma 1 i soci liberi professionisti delle società di professionisti iscritte all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività protetta, al fine dell'esercizio dell'attività protetta, rimangono iscritti all'Ordine o al Collegio e all'Albo della stessa.
6. I soci liberi professionisti della società di professionisti, dopo l'iscrizione della stessa nel Registro delle Società previsto dalla legge sulle società, comunicano all'Ordine o al Collegio di competenza che l'esercizio della propria attività verrà prestata nell'ambito del costituito rapporto sociale.
7. La cancellazione o la radiazione dall'Albo di appartenenza dei liberi professionisti, soci di società di professionisti, comporta l'automatica esclusione da socio libero professionista.
8. La sospensione dall'esercizio dell'attività protetta dei liberi professionisti, soci di società di professionisti, o qualora gli stessi si siano resi colpevoli di gravi inadempienze o siano divenuti per qualsiasi ragione incapaci a svolgere la propria attività, può dar luogo all'esclusione dalla società la quale, in mancanza di diversa previsione nello statuto, è deliberata dall'assemblea dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere potendo avere effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
9. Alla esclusione del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano, per quanto compatibili, e se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dalla legge sulle società per il caso di recesso del socio.

Art.11

(Norme relative all'imposta generale sui redditi delle società di professionisti e dei soci liberi professionisti delle stesse)

1. Ai fini dell'imposta generale sui redditi le società di professionisti producono reddito di impresa e sono assoggettati alle disposizioni di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
2. Le attività dei liberi professionisti quali soci delle società di professionisti non producono reddito di lavoro autonomo e non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche né alle normative assistenziali e previdenziali vigenti, neppure con il percepimento dei dividendi che rimane parificato a quello delle altre società di capitali.
3. I soci liberi professionisti delle società di professionisti, se assunti quali subordinati delle stesse, producono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 24 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e sono assoggettati alle normative assistenziali e previdenziali vigenti.

Art.12

(Disposizioni di raccordo, finali e transitorie)



1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge sono applicate alle società di professionisti le norme di cui alla legge sulle società, alla legge quadro sulle libere professioni e agli Statuti delle attività protette.
2. Le norme della presente legge, eventualmente antinomiche e/o derogatorie degli Statuti delle attività protette, sono in via del tutto eccezionale immediatamente applicabili e obbligano gli Ordini o Collegi professionali ad adeguarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.





DECRETO DELEGATO 6 novembre 2020 n.195 - Norme per le società spin-off e start up universitarie

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM o genericamente Università) intende rafforzare la competitività tecnologica di San Marino e promuovere l'imprenditoria giovanile attraverso la costituzione di nuove società finalizzate allo sfruttamento economico dei risultati derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione in ambito universitario. Il presente decreto delegato ne disciplina i requisiti, le procedure e l'iter costitutivo, le incompatibilità e i conflitti di interesse.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
- i) Personale universitario: i professori e i ricercatori con contratto pluriennale o annuale, i professori in servizio su profilo di ruolo (PDR) di Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) e dei titolari di contratti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della Legge 25 aprile 2014 n.67 dell'Università degli Studi, il personale tecnico-amministrativo di UNIRSM;
 - j) Dottorandi di ricerca: gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca organizzato o finanziato da UNIRSM;
 - k) Assegnisti di ricerca: i titolari di assegno di ricerca sottoscritto con UNIRSM;
 - l) Studenti e laureati: gli iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale, master di primo e secondo livello, corso di specializzazione erogati da UNIRSM, e i titolari di laurea triennale, laurea magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, rilasciati da UNIRSM, conseguito da meno di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione della società.

Art. 3

(Requisiti per la qualifica di Spin-off universitaria)

1. I requisiti necessari per definire una società come Spin-off universitaria sono:
- a) essere una società di capitali avente come scopo l'impiego, in chiave imprenditoriale, dei risultati della ricerca e della sperimentazione in ambito universitario al fine di sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo. Tale impiego dovrà essere regolato attraverso la sottoscrizione di un accordo formale che definisca le condizioni di sfruttamento di beni materiali e/o immateriali di UNIRSM; alternativamente dovrà essere riconoscibile un ritorno in termini di opportunità per UNIRSM che si riserva il diritto di partecipare al capitale sociale della società Spin-off;
 - b) prevedere attività e obiettivi che non siano in concorrenza con le attività istituzionali dell'Università;
 - c) essere società costituenda o già costituita da meno di 3 anni;
 - d) il verificarsi di almeno una delle seguenti 3 fattispecie:
 - 1) società costituita su iniziativa dell'Università
 - 2) società con partecipazione dell'Università, diretta, al capitale sociale



- 3) società con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità di Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca come definiti dall'articolo 2;
- m) il piano di business della Spin-off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico-economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario indicare le modalità di sfruttamento da parte della società Spin-off dei beni materiali e/o immateriali dell'Università e di valorizzazione delle attività di ricerca;
- n) deve essere chiaramente definito e formalmente regolato il rapporto tra la società Spin-off e UNIRSM dal punto di vista dell'utilizzo di risorse, strutture e servizi di UNIRSM;
- o) devono essere rispettate le norme sull'incompatibilità della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
- p) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti da UNIRSM per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui al regolamento su società Spin-off e Start-up universitarie.

Art. 4

(Requisiti per la qualifica di Start-up universitaria)

1. I requisiti necessari per considerare una società come Start-up universitaria sono:
- a) la società deve basare il proprio business su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse da UNIRSM;
- b) la società deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;
- c) la società deve essere costituita da almeno uno studente o laureato come definiti nell'articolo 2;
- d) il piano di business deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnico-economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).

Art. 5

(Capitale sociale delle società Spin-off e Start-up universitarie)

1. Nel caso in cui le società Spin-off e Start-up universitarie siano costituite nella forma della società a responsabilità limitata, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e sue successive modifiche, il capitale sociale non dovrà essere inferiore ad euro 5.000,00.
2. Il capitale sociale di società Spin-off potrà rimanere inferiore ai limiti di cui all'articolo 13 della Legge n. 47 /2006 e sue successive modifiche solo fino a quando vi sarà la partecipazione dell'Università o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca. Qualora cessi la partecipazione universitaria o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca, la società avrà tempo 6 mesi per adeguarsi alle disposizioni delle leggi vigenti sulle società in tema di capitale sociale.
3. Il capitale sociale della società Start-up potrà rimanere inferiore ai limiti di cui all'articolo 13 della Legge n. 47/2006 e sue successive modifiche solo per i primi 5 anni di esercizio.



4. Nel caso in cui le società Spin-off e Start-up universitarie siano costituite nella forma della società per azioni, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 13 della Legge n. 47/2006 e sue successive modifiche.
5. Le società Spin-off e Start-up universitarie sono esonerate dal pagamento della tassa di licenza d'esercizio per i primi 5 anni di esercizio.
6. L'atto costitutivo di società Spin-off e Start-up universitarie sono soggetti alla formalità di registrazione mediante pagamento dell'imposta fissa di euro 70,00.
7. Tutti gli atti societari, di qualsiasi natura e tipo di cui sia parte la società Spin-off e Start-up universitarie sono soggetti alla formalità di registrazione mediante pagamento dell'imposta fissa di euro 70,00.
8. Tutti gli atti di cessione quote o azioni di società Spin-off e Start-up universitarie sono soggetti alla formalità di registrazione mediante pagamento dell'imposta fissa di euro 70,00.

Art. 6

(Procedura di costituzione delle società Spin-off o Start-up universitarie)

1. La domanda di costituzione della società è approvata dal Consiglio dell'Università previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un business plan contenente:
 - b) gli obiettivi;
 - c) il piano finanziario;
 - d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - e) il carattere innovativo del progetto;
 - f) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - g) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale universitario di cui all'articolo 2 coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di impresa, al fine di consentire al Consiglio dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo;
 - h) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off o Start-up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di Spin-off o Start-up rientrano nell'autonoma disciplina di UNIRSM.

Art. 7

(Disciplina delle incompatibilità)

1. I membri del Consiglio dell'Università, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitarie. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di Spin-off o Start-up, del quale non sia socio o proponente, dal Consiglio dell'Università.
UNIRSM, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definisce i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire società di Spin-off o Start-up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo



esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'UNIRSM. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo a UNIRSM e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

3. L'ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

4. In parziale deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141, e di ogni altra eventuale norma in tema di incompatibilità del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca, gli stessi potranno assumere quote di partecipazione, cariche societarie, incarichi dirigenziali ovvero rapporti di lavoro subordinato delle società Spin-off ove ciò sia espressamente autorizzato dal Consiglio dell'Università.

5. I dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società e/o dalla attività di ricerca e sperimentazione precedente alla costituzione della società e finalizzata all'innovazione oggetto della stessa società, e corrisposti al Personale universitario, degli Assegnisti, dei Dottorandi saranno di pertinenza dei singoli ed assoggettati alle ordinarie discipline tributarie e fiscali.

Art. 8

(Disciplina dei conflitti d'interesse)

1. È fatto espresso divieto al Personale universitario di cui all'articolo 2 del presente decreto delegato che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente a UNIRSM eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

Art. 9

(Contratti di lavoro e permessi di soggiorno)

1. Le società Spin-off e Start-up universitarie potranno accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 101; in particolare saranno applicabili gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a tale fine, per la concessione dei benefici previsti, si considerano le società Spin-off e Start-up universitarie come Start-up tecnologiche di primo livello.

2. I benefici di cui al comma 1 potranno essere mantenuti dalla società Spin-off solo fino a quando vi sarà la partecipazione dell'Università o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca.

3. I benefici di cui al comma 1 potranno essere mantenuti dalla società Start-up solo per i primi 5 anni di esercizio.

Art. 10

(Agevolazioni finanziarie e procedure semplificate)



1. Le società Spin-off e Start-up universitarie potranno accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Delegato n. 101/2019; in particolare saranno applicabili gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 e, a tal fine, per la concessione dei benefici previsti si considerano le società Spin-off e Start-up universitarie come Start-up tecnologiche di primo livello.
2. I benefici di cui al comma 1 potranno essere mantenuti dalla società Spin-off solo fino a quando vi sarà la partecipazione dell'Università o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca.
3. I benefici di cui al comma 1 potranno essere mantenuti dalla società Start-up solo per i primi 5 anni di esercizio.
4. Le società Spin-off e Start-up universitarie avranno diritto di poter accedere al Credito Agevolato a supporto delle imprese così come regolato dal Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72.
5. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Delegato n. 72/2018 per le società Spin-off e Start-up universitarie, il credito agevolato è compatibile anche con la concessione di altri benefici di natura fiscale, in particolar modo è compatibile con i benefici previsti dal presente articolo e dall'articolo 9.

Art. 11

(Norme in tema di brevetti universitari)

1. Ai fini di quanto previsto dal Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, Legge 25 maggio 2005 n. 79, articolo 7, la società Spin-off universitaria è considerata come "Organizzazione Pubblica di Ricerca" (OPR), con la conseguente applicazione della relativa normativa, fino a quando vi sia una effettiva partecipazione dell'Università o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca.
2. Cessato il rapporto di partecipazione dell'Università o di Personale universitario, Assegnisti o Dottorandi di ricerca, le società Spin-off universitarie saranno regolamentate in regime ordinario di cui all'articolo 7 della Legge n. 79/2005.
3. Ai fini di quanto previsto dal Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, Legge n. 79/2005, articolo 7, la società Start-up universitaria è considerata come "Organizzazione Pubblica di Ricerca" (OPR), con la conseguente applicazione della relativa normativa, per anni 5 che si computano dalla costituzione; dopo tale termine tornerà ad applicarsi il regime ordinario di cui all'articolo 7 della Legge n. 79/2005.
4. In caso UNIRSM conceda in uso alle società Spin-off e Start-up propri brevetti, gli stessi saranno ceduti in uso con la sottoscrizione di apposito contratto che dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino in esenzione d'imposta.

Art.12

(Collaborazioni e sinergie)

1. L'Università potrà stringere accordi di collaborazione, in merito all'attività di spin-off e start-up universitarie, con San Marino Innovation, Agenzia per lo Sviluppo, Ufficio Marchi e Brevetti, Ufficio Attività Economiche di San Marino, Enti, Università, Centri di ricerca, Istituti finanziari e Imprese anche esteri.

Art. 13

(Regolamento interno e riferimento in Commissione Consiliare Permanente)



1. UNIRSM emette regolamenti interni per la disciplina delle società Spin-off e Start-up universitarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

1 *bis*. Ogni regolamento emesso ai sensi del presente articolo deve essere oggetto di presa d'atto da parte della Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica che dovrà essere destinataria anche di un riferimento annuale da parte di UNIRSM delle attività svolte ai sensi del presente decreto.



PARTE SECONDA – Attività di impresa

LEGGE 31 MARZO 2014 N. 40 - DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge 29 settembre 2017 n. 115, dal Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n. 121, dalla Legge 21 dicembre 2017 n. 147, dal Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Decreto Delegato 7 ottobre 2020 n.185, Legge 9 novembre 2020 n. 196, Legge 23 dicembre 2020 n.223, Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 e dalla Legge 24 maggio 2022 n.80.

(aggiornato al 31 dicembre 2022)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Legge 17 febbraio 1961 n. 7](#)
[Legge 29 ottobre 1981 n. 85](#)
[Legge 20 maggio 1985 n. 63](#)
[Legge 12 maggio 1989 n. 53](#)
[Legge 28 giugno 1989 n. 68](#)
[Legge 25 gennaio 1990 n. 10](#)
[Legge 31 ottobre 1990 n. 125](#)
[Legge 29 novembre 1991 n. 149](#)
[Legge 23 maggio 1995 n. 70](#)
[Decreto 21 luglio 1997 n. 73](#)
[Legge 25 luglio 2000 n. 67](#)
[Legge 25 maggio 2004 n. 70](#)
[Legge 29 giugno 2005 n. 96](#)
[Decreto Delegato 11 luglio 2005 n. 109](#)
[Legge 20 luglio 2005 n. 115](#)
[Legge 28 ottobre 2005 n.148](#)
[Legge 17 novembre 2005 n. 165](#)
[Legge 23 febbraio 2006 n. 47](#)
[Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116](#)
[Legge 7 giugno 2010 n. 98](#)
[Legge 23 luglio 2010 n. 129](#)
[Legge 26 luglio 2010 n. 130](#)
[Decreto - Legge 5 novembre 2010 n. 179](#)
[Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 94](#)
[Errata Corrige al Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 94 \(17 giugno 2011\)](#)
[Legge 5 ottobre 2011 n. 159](#)
[Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 108](#)
[Legge 29 maggio 2013 n. 58](#)
[Legge 27 giugno 2013 n. 71](#)
[Decreto delegato 29 dicembre 2015 n. 195](#)



[Legge 29 settembre 2017 n. 115](#)
[Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n. 121](#)
[Legge 21 dicembre 2017 n. 147](#)
[Legge 25 gennaio 2019 n. 15](#)
[Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118](#)
[Decreto Delegato 7 ottobre 2020 n.185](#)
[Legge 9 novembre 2020 n. 196](#)
[Legge 23 dicembre 2020 n.223](#)
[Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11](#)
[Legge 24 maggio 2022 n.80](#)
[Errata Corrige al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11](#)
[Legge 30 maggio 2022 n.82](#)
[Legge 24 giugno 2022 n.94](#)



LEGGE 31 MARZO 2014 N. 40 - DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI E DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO⁹⁴

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina le licenze per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2 *(Licenza)*

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (in breve UIAC).

2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso e fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze.

3. L'operatore economico titolare di più licenze può esercitare le relative attività in un'unica sede operativa purché la stessa abbia una funzione urbanistica compatibile con ciascuna di queste.

4. [ABROGATO].⁹⁵

⁹⁴ **Titolo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)** "DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI".

Modifiche legislative

Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11, articolo 1

1. Il titolo della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato: "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e dell'attività di lavoro autonomo".

⁹⁵ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)**

Art. 2 *(Licenza)*

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (in breve UIAC).

2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso. Gli oggetti delle licenze devono essere tra loro coerenti. Sono comunque fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze.

3. L'operatore economico titolare di più licenze, deve avere almeno tante sedi quante sono le licenze. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno individuate le attività le cui licenze possono essere esercitate in una unica sede e sarà dettata una



Art. 3

(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.
2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività artigianale, quelle il cui titolare esercita personalmente, professionalmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione e direzione, e svolge in maniera prevalente il proprio lavoro all'interno dell'impresa medesima.
4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività commerciale quelle che autorizzano i titolari a svolgere professionalmente attività di intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa, e all'esercizio di attività ausiliarie e alla predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.

Art. 4

(Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita dall'Allegato B alla presente legge fatte salve le deroghe previste da leggi speciali e dall'Allegato B medesimo.
2. La tassa è sempre dovuta per intero.

Art. 5

(Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:
 - a) i produttori agricoli che, non esercitando attività di compravendita di prodotti altrui, vendono prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione

specifica regolamentazione nel caso di cumulo di licenza di commercio all'ingrosso con licenza di commercio al dettaglio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 17

(Modifiche all'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 2, comma 2, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:
"2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso e fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze."
2. L'articolo 2, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:
"3. L'operatore economico titolare di più licenze può esercitare le relative attività in un'unica sede operativa purché la stessa abbia una funzione urbanistica compatibile con ciascuna di queste."
3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.



e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo, qualora la vendita avvenga, al dettaglio e diretta al consumatore finale:

- 1) nel proprio fondo;
 - 2) in mercati locali o mercatini autorizzati
- b) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una licenza per il loro esercizio.⁹⁶

TITOLO II RILASCIO DELLA LICENZA

Art. 6

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:
- a) sia residente nella Repubblica di San Marino;
 - b) abbia la capacità civile;
 - c) non risulti soggetto idoneo ai sensi di quanto previsto per le persone fisiche dall'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - d) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
 - e) non sia occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista;
 - f) abbia ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori per i quali è richiesto dalla normativa vigente.⁹⁷

⁹⁶ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)**

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:
- a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non esercitano attività di compravendita di prodotti altrui;
 - b) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una licenza per il loro esercizio.

Modifiche legislative

Legge 23 dicembre 2020 n.223, articolo 29 comma 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 31 marzo 2014 n.40 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali", è così sostituita:

"a) i produttori agricoli che, non esercitando attività di compravendita di prodotti altrui, vendono prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo, qualora la vendita avvenga, al dettaglio e diretta al consumatore finale:

- 1) nel proprio fondo;
- 2) in mercati locali o mercatini autorizzati."

⁹⁷ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)**

Art. 6

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:
- a) è residente nella Repubblica di San Marino;
 - b) ha la capacità civile;
 - c) non risulti condannato, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si tiene conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle



Art. 7 *(Part-time imprenditoriale)*

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato.⁹⁸

disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica;

- d) non risulti, in concomitanza alla richiesta di rilascio della licenza, sottoposto ad una procedura di concorso giudiziale dei creditori o ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri anche in qualità di amministratore unico della società sottoposta al concorso giudiziale dei creditori;
- e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
- f) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego della licenza a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
- g) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
- h) non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- i) non è occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista; ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori di cui all'articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 18

(Modifiche all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 6, comma 1, punto l), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato: "l) ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori per i quali è richiesto dalla normativa vigente, ad esclusione delle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche."

Legge 24 maggio 2022 n.80, Art.26

(Norme finali e di raccordo)

1. *omissis*

2. *omissis*

3. L'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 6

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:

a) sia residente nella Repubblica di San Marino;

b) abbia la capacità civile;

c) non risulti soggetto inidoneo ai sensi di quanto previsto per le persone fisiche dall'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;

d) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;

e) non sia occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista;

f) abbia ottenuto apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori per i quali è richiesto dalla normativa vigente."

⁹⁸ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40):**



Art. 8

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che:
 - a) sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - c) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

Art. 9

(Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche)

1. L'oggetto della licenza deve essere:
 - a) lecito,
 - b) possibile,
 - c) determinato,
 - d) [ABROGATO]
 - e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere.
2. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa. L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali.
3. [ABROGATO].
4. Il richiedente la licenza deve:
 - a) avere la disponibilità ad uso esclusivo, in proprietà o in forza di un titolo registrato, di una sede operativa dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l'attività da esercitare entro sessanta giorni dal rilascio della licenza. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24 comma 1;
 - b) Ai fini della presente legge con l'espressione "sede operativa" si identifica la sede dove si svolge l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'articolo 8 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima società. Nel caso di solo

Art. 7

(Part-time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che esercitano un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi è reso possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale nei termini che verranno definiti con decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 19:

(Modifica all'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. L'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"Art.7

(Part-time imprenditoriale)

- "1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato."



trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche;

- c) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
- d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere. In merito agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione. L'autorizzazione da ottenersi per l'avvio alla produzione deve essere conseguita entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. È fatta comunque salva la responsabilità dell'imprenditore anche nel periodo di tempo in cui non ha ottenuto ancora l'autorizzazione per l'avvio alla produzione;
- e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali. In caso di licenza intestata a persona fisica i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal rilascio della licenza.

5. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. In base a tale dichiarazione l'UIAC rilascia la licenza. Nel caso in cui le dichiarazioni risultino false o mendaci si procede come previsto all'articolo 11, comma 5.

6. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 4, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività richiesta anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall'autorità competente la quale comunica il provvedimento adottato all'UIAC che procede per quanto di propria competenza.

7. L'Ufficio del Registro e Conservatoria segnala all'UIAC i contratti che non sono conformi alle disposizioni di cui al comma 4, punto a) relativamente ai contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato o che non contengano l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. L'UIAC, ricevuta la segnalazione, assegna un tempo di dieci giorni lavorativi all'operatore economico per depositare all'Ufficio del Registro e Conservatoria un contratto conforme a quanto richiesto dalla presente legge.

8. I codici Ateco adottati ai fini della presente legge sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.⁹⁹

⁹⁹ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 9

(Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche)

1. L'oggetto della licenza deve essere:



-
- a) lecito,
 - b) possibile,
 - c) determinato,
 - d) coerente e
 - e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere.

2. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa. L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali.

3. In riferimento al precedente comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un'unica classe di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall'UIAC in relazione al progetto d'impresa predisposto dall'operatore economico.

4. Il richiedente la licenza deve:

a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24, comma 1. La sede deve essere nella disponibilità del richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l'intera quota, dei locali, oppure in quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria. Il contratto di comodato è consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare della licenza. Il contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato deve contenere l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario.

b) Ai fini della presente legge con l'espressione "sede operativa" si identifica la sede dove si svolge l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'articolo 8 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima società. Nel caso di solo trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche;

c) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;

d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere. In merito agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione. L'autorizzazione da ottenersi per l'avvio alla produzione deve essere conseguita entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. È fatta comunque salva la responsabilità dell'imprenditore anche nel periodo di tempo in cui non ha ottenuto ancora l'autorizzazione per l'avvio alla produzione;

e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali. In caso di licenza intestata a persona fisica i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal rilascio della licenza.

5. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. In base a tale dichiarazione l'UIAC rilascia la licenza. Nel caso in cui le dichiarazioni risultino false o mendaci si procede come previsto all'articolo 11, comma 5.

6. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 4, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività richiesta anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall'autorità competente la quale comunica il provvedimento adottato all'UIAC che procede per quanto di propria competenza.



Art. 10

(Procedura generale per rilascio della licenza)

1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una istanza all'UIAC.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa, in conformità alla presente legge, sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.
3. Il richiedente nell'istanza oltre ad indicare l'attività che andrà a svolgere effettivamente deve dichiarare quella che sarà l'attività prevalente e le attività sussidiarie indicandone la relativa classe¹⁰⁰ del codici Ateco. Ai fini di una corretta codificazione statistica l'attività prevalente deve essere unica.
4. La licenza è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la licenza diventi operativa in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.

Art. 11

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)

1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro centottanta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il termine dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza

7. L'Ufficio del Registro e Conservatoria segnala all'UIAC i contratti che non sono conformi alle disposizioni di cui al comma 4, punto a) relativamente ai contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato o che non contengano l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. L'UIAC, ricevuta la segnalazione, assegna un tempo di dieci giorni lavorativi all'operatore economico per depositare all'Ufficio del Registro e Conservatoria un contratto conforme a quanto richiesto dalla presente legge.

8. I codici Ateco adottati ai fini della presente legge sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 1:

1. L'articolo 9, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

“3. In riferimento al comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un unico gruppo di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall'UIAC in relazione al progetto d'impresa predisposto dall'operatore economico.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 19

(Modifiche all'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. È abrogato il punto d) al comma 1 dell'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.

3. L'articolo 9, comma 4, lettera a), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“a) avere la disponibilità ad uso esclusivo, in proprietà o in forza di un titolo registrato, di una sede operativa dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l'attività da esercitare entro sessanta giorni dal rilascio della licenza. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24 comma 1;”.

¹⁰⁰ **Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 10:**

10. Con riferimento alla Legge 31 marzo 2014 n.40, ogni qual volta nella legge venga richiamata, relativamente ai codici Ateco, la parola “classe”, occorre fare riferimento a “Gruppo” di codici Ateco.



pubblica, ossia il settore della produzione, vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi. Il Congresso di Stato con propria deliberazione può ampliare l'individuazione dei suddetti settori a seguito di richiesta formale e motivata pervenuta da parte della Direzione dell'UIAC.

1 bis. Qualora, nell'ambito dei controlli previsti, il competente ufficio dichiara superato il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità allegato alla richiesta di licenza l'Ufficio Attività Economiche accorda un ulteriore termine di 90 giorni per depositare il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità.

2. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:

a) vizi della domanda non sanabili;
b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 12.

3. In caso di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti dopo il rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
- b) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
- c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
- d) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;
- e) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;
- f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
- g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 7.

4. Nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento, da parte dell'operatore economico, della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza, senza che abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata.

5. Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'UIAC nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n.159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero



professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 9, l'UIAC procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.¹⁰¹

¹⁰¹ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 11

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)

1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro centottanta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il termine dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione, vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi. Il Congresso di Stato con propria deliberazione può ampliare l'individuazione dei suddetti settori a seguito di richiesta formale e motivata pervenuta da parte della Direzione dell'UIAC.
2. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) vizi della domanda non sanabili;
 - b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 12.
3. In caso di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti dopo il rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:
 - a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
 - b) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
 - c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
 - d) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;
 - e) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;
 - f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
 - g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 7.
4. Nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS, l'UIAC provvede alla sospensione d'ufficio della licenza sino a quando l'operatore non abbia ottenuto l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trascorsi centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza senza che l'operatore abbia ottenuto la suddetta autorizzazione, la licenza viene revocata.
5. Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'UIAC nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n.159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 9, l'UIAC procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, commi 2 e 3:

2. All'articolo 11, dopo il comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Qualora, nell'ambito dei controlli previsti, il competente ufficio dichiara superato il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità allegato alla richiesta di licenza l'Ufficio Attività Economiche accorda un ulteriore termine di 90 giorni per depositare il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità."
3. L'articolo 11, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"4. Nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza



Art. 12

(Mancanza di determinatezza e coerenza dell'oggetto di licenza)

1. Nel caso in cui venga contestata la mancanza dei requisiti di determinatezza o coerenza dell'oggetto della licenza così come indicati all'articolo 9, il titolare della licenza viene convocato dal Dirigente dell'UIAC, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione, al fine di fornire chiarimenti in merito alla determinatezza o coerenza dell'oggetto di licenza stesso. Se effettuato l'incontro permane la posizione di contestazione dell'irregolarità da parte dell'UIAC e di opposizione alla medesima da parte del titolare della licenza, viene convocata una conferenza dei servizi a cui prendono parte il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, un funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia, il titolare della licenza e il Dirigente dell'UIAC al fine di riesaminare la pratica. Se ad esito del riesame della pratica il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e il funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia confermano la contestazione, la licenza viene sospesa d'ufficio e il titolare della medesima, entro trenta giorni lavorativi dall'atto di sospensione, deve riformulare l'oggetto di licenza al fine di renderlo determinato o coerente.¹⁰²

Art. 13

(Autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti)

1. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a

nei luoghi di lavoro, la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento, da parte dell'operatore economico, della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza, senza che abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata.”.

¹⁰² **Testo originario (Legge n. 40/2014)**

Art. 12

(Mancanza di determinatezza e coerenza dell'oggetto di licenza)

Nel caso in cui venga contestata la mancanza dei requisiti di determinatezza o coerenza dell'oggetto della licenza così come indicati all'articolo 9, il titolare della licenza viene convocato dal Dirigente dell'UIAC, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione, al fine di fornire chiarimenti in merito alla determinatezza o coerenza dell'oggetto di licenza stesso. Se effettuato l'incontro permane la posizione di contestazione dell'irregolarità da parte dell'UIAC e di opposizione alla medesima da parte del titolare della licenza, viene convocata una conferenza dei servizi a cui prendono parte il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, un funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia, il titolare della licenza e il Dirigente dell'UIAC al fine di riesaminare la pratica. Se ad esito del riesame della pratica il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e il funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia confermano la contestazione, la licenza viene sospesa d'ufficio e il titolare della medesima, entro trenta giorni lavorativi dall'atto di sospensione, deve riformulare l'oggetto di licenza al fine di renderlo determinato o coerente.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 27

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
- 3 *bis*. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.
- 3 *ter*. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.



centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

2. Non può essere autorizzata l'attività:

- a) di una società estera i cui soci o i cui organi amministrativi, siano "Soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, né di una società estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari. Fanno eccezione le società quotate in borsa o quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi fatta eccezione per il requisito di non essere oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato salvo che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- b) di una persona fisica che non abbia i requisiti di cui all'articolo 6, escluso il punto a);
- c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche, esclusivamente per l'esercizio della licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale e degli altri centri storici, così come definiti dall'articolo 1, dell'Allegato B alla Legge n.130/2010, salvo parere autorizzativo del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del commercio ambulante;
- d) ricompresa nell'elenco delle attività per cui è previsto apposito nulla osta del Congresso di Stato, salvo aver ottenuto il nulla osta medesimo;
- e) disciplinata dalla Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche salvo aver ottenuto apposita autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- f) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- g) di chi non dichiari all'UIAC i beneficiari effettivi delle partecipazioni societarie.

3. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve:

- h) nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso uno studio professionale. Il preposto non deve essere "Soggetto inidoneo" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- i) avere una sede così come prevista al punto a), comma 4 dell'articolo 9 ad eccezione che si tratti di un cantiere; nel caso di cantiere il richiedente l'autorizzazione deve domiciliarsi presso uno studio professionale;
- j) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'Allegato B;
- k) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- l) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
- m) dichiarare l'attività prevalente e l'attività effettiva che andrà a porre in essere indicandone la relativa classe¹⁰³ del codice Ateco.¹⁰⁴

5. L'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

¹⁰³ Vedere nota all'articolo 9



6. L'autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa.

7. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio dell'autorizzazione.

8. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da apposita delibera del Congresso di Stato. Il termine di centottanta giorni è prorogabile dal Congresso di Stato nel caso in cui la realizzazione dell'oggetto dell'autorizzazione richieda un tempo di esecuzione maggiore. In tale caso non si applica il disposto di cui al comma 1.

8 bis. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:

a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;

b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.

Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa. L'impresa sammarinese nella quale sono impiegati i lavoratori dell'impresa estera deve preventivamente comunicare all'Ufficio Attività Economiche, tramite portale della Pubblica Amministrazione, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire e i nominativi dei lavoratori distaccati dei quali deve acquisirne la copertura assicurativa valida nel territorio della Repubblica di San Marino che deve essere esibita in caso di verifica da parte dei funzionari dell'Ufficio Attività di Controllo. Il presente comma è modificabile con decreto delegato ¹⁰⁵

¹⁰⁵ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)**

Art. 13

(Autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti)

1. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

2. Non può essere autorizzata l'attività:

a) di una società estera i cui soci o i cui organi amministrativi, siano "Soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, né di una società estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari. Fanno eccezione le società quotate in borsa o quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi fatta eccezione per il requisito di non essere oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato salvo che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;

b) di una persona fisica che non abbia i requisiti di cui all'articolo 6, escluso il punto a);

c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche salvo parere autorizzativo del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del commercio ambulante;

d) disciplinata dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116 e successive modifiche salvo aver ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato;

e) disciplinata dalla Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche salvo aver ottenuto apposita autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

f) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria;

g) di chi non dichiari all'UIAC i beneficiari effettivi delle partecipazioni societarie.



3. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve:

- a) nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso uno studio professionale. Il preposto non deve essere "Soggetto inidoneo" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) avere una sede così come prevista al punto a), comma 4 dell'articolo 9 ad eccezione che si tratti di un cantiere; nel caso di cantiere il richiedente l'autorizzazione deve domiciliarsi presso uno studio professionale;
- c) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'Allegato B;
 - d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
 - e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
 - f) dichiarare l'attività prevalente e l'attività effettiva che andrà a porre in essere indicandone la relativa classe del codice Ateco.

5. L'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

6. L'autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa.

7. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio dell'autorizzazione.

8. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da apposita delibera del Congresso di Stato. Il termine di centottanta giorni è prorogabile dal Congresso di Stato nel caso in cui la realizzazione dell'oggetto dell'autorizzazione richieda un tempo di esecuzione maggiore. In tale caso non si applica il disposto di cui al comma 1.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 29 settembre 2017 n. 115

Art. 30

(Esenzione dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato per società estere o persone fisiche non residenti)

1. All'articolo 13 della Legge n.40/2014, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

"8 bis. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:

a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;

b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.

Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, l'impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti.

Il presente comma è modificabile con decreto delegato."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 20

(Modifiche all'articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 13, comma 2, punto d), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

"d) ricompresa nell'elenco delle attività per cui è previsto apposito nulla osta del Congresso di Stato, salvo aver ottenuto il nulla osta medesimo".

2. Il secondo capoverso del comma 8 bis dell'articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

"Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa. L'impresa sammarinese nella quale sono impiegati i lavoratori dell'impresa estera deve preventivamente comunicare all'Ufficio Attività Economiche, tramite portale della Pubblica Amministrazione, l'inizio e la fine dei lavori, la/le



Art. 14

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 e relative sanzioni)

1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della autorizzazione di cui al precedente articolo 13, procede ai controlli nei termini di cui all'articolo 11 comma 1.
2. L'autorizzazione ad operare di cui all'articolo 13 viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) vizi della domanda non sanabili;
 - b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui all'articolo 13, comma 4, punti a), b), c), e d).
2. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5.
3. Chi non si munisce dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 1.

Art. 15

(Obblighi di comunicazione dell'UIAC)

1. Il Dirigente dell'UIAC ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni licenza o ogni autorizzazione di cui all'articolo 13 che abbia come oggetto della propria attività: a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa dei trust, b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche; g) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro; h) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; i) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte; j) commercio di cose antiche; k) acquisto o vendita di oro; l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi; m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati; n) autonoleggio, o) noleggio di cassette di sicurezza. Il suddetto elenco può essere ampliato con regolamento adottato dal Congresso di Stato.

Art. 16

(Attività prevalente ed effettiva)

1. L'attività prevalente svolta da un'impresa si determina in base alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) la produzione, anche se esternalizzata presso terzi, di beni immessi al consumo a nome dell'operatore economico determina sempre quale attività prevalente quella produttiva;

tipologia/e dei lavori da eseguire e i nominativi dei lavoratori distaccati dei quali deve acquisirne la copertura assicurativa valida nel territorio della Repubblica di San Marino che deve essere esibita in caso di verifica da parte dei funzionari dell'Ufficio Attività di Controllo. Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”.

Legge 9 novembre 2020 n. 196, articolo 20

L'articolo 13, comma 2, lettera c) della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

“c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche, esclusivamente per l'esercizio della licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale e degli altri centri storici, così come definiti dall'articolo 1, dell'Allegato B alla Legge n.130/2010, salvo parere autorizzativo del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del commercio ambulante;”.



- b) l'erogazione e produzione di servizi è prevalente quando:
- l'importo dei servizi fatturati è superiore all'importo del valore dei beni ceduti, o
 - la qualifica prevalente dei dipendenti è funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o
 - quando l'attività di servizio svolta è indispensabile alla eventuale cessione di beni;
- c) l'attività commerciale è prevalente in tutti gli altri casi ove l'importo dei beni commercializzati sia prevalente rispetto a quanto previsto al precedente punto b).
2. L'operatore economico è tenuto a comunicare all'UIAC eventuali variazioni dell'attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di euro 200,00.
4. Qualora in fase di verifica venga dimostrato dall'UIAC che l'operatore economico svolga un'attività prevalente, da almeno due anni, diversa da quella comunicata, oltre alla sanzione di cui sopra, l'UIAC fissa un termine minimo di dieci giorni correnti entro cui il titolare di licenza deve procedere all'adeguamento dell'oggetto della licenza all'attività effettivamente svolta. Nel caso l'operatore economico non ottemperi nel termine assegnato, gli viene comminata una ulteriore sanzione di euro 200,00. Qualora l'operatore non proceda all'adeguamento come richiesto si configura l'ipotesi di cui all'articolo 28, comma 2.
5. Contro la decisione dell'UIAC in relazione alle sanzioni di cui al comma 4 l'operatore economico può fare opposizione al provvedimento chiedendo la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12.

Art. 17

(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli operatori economici hanno l'obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 200,00 all'effettuazione di ogni singolo controllo.

Art. 17-bis

(Coworking)

1. Il coworking si basa sulla condivisione di spazi comuni tra operatori economici differenti, in luoghi a questo predisposti che possono utilizzare in tutto o in parte gli stessi beni necessari per l'attività di impresa presenti nel locale condiviso.
2. Il coworking è possibile in immobili dotati di conformità edilizia con funzione adeguata all'attività da porre in essere ad esclusione della civile abitazione.
3. Possono insediarsi nel coworking imprese individuali e/o società di persone e/o società di capitali a socio unico, titolari di licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitano di avvio alla produzione, assimilabili ad attività amministrative o di prestazioni intellettuali, che non abbiano dipendenti assunti ad eccezione del titolare o del socio.
4. Il numero massimo di licenze insediabili in un locale adibito a coworking è calcolato in base alle dimensioni del locale stesso considerato almeno 10 mq per persona insediata ed in ossequio alle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
5. La destinazione del locale per attività di impresa in coworking deve risultare da apposito contratto sottoscritto fra l'operatore economico ed il proprietario dell'immobile."¹⁰⁶

¹⁰⁶ Articolo così inserito dal **Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118**:



Art. 17-ter
(Attività di lavoro autonomo)

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino che intenda svolgere un'attività economica non organizzata in forma di impresa può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:
 - a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;
 - b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.
2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Attività Economiche.
3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.
4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi come specificamente richiesti nell'allegato A e da leggi speciali.
5. La sede dell'attività di lavoro autonomo può essere individuata:
 - a) presso la residenza del lavoratore autonomo, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale e/o amministrative;
 - b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
 - c) senza sede fissa e con sede amministrativa presso la residenza del lavoratore autonomo; in tal caso l'attività può essere prestata presso terzi operatori economici, ma per periodi che complessivamente non possono superare i centoventi giorni annui per ogni operatore economico che usufruisce della prestazione del lavoratore autonomo; qualora la prestazione presso un operatore economico superi i tre giorni lavorativi continuativi, il lavoratore autonomo è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Ispettorato del Lavoro in base alle disposizioni, moduli e modalità attuative che verranno emanate dai competenti uffici.”.

Art. 20-bis
(Coworking)

1. Dopo l'articolo 17 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 17-bis:

“Art. 17-bis
(Coworking)

1. Il coworking si basa sulla condivisione di spazi comuni tra operatori economici differenti, in luoghi a questo predisposti che possono utilizzare in tutto o in parte gli stessi beni necessari per l'attività di impresa presenti nel locale condiviso.
2. Il coworking è possibile in immobili dotati di conformità edilizia con funzione adeguata all'attività da porre in essere ad esclusione della civile abitazione.
3. Possono insediarsi nel coworking imprese individuali e/o società di persone e/o società di capitali a socio unico, titolari di licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitano di avvio alla produzione, assimilabili ad attività amministrative o di prestazioni intellettuali, che non abbiano dipendenti assunti ad eccezione del titolare o del socio.
4. Il numero massimo di licenze insediabili in un locale adibito a coworking è calcolato in base alle dimensioni del locale stesso considerato almeno 10 mq per persona insediata ed in ossequio alle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
5. La destinazione del locale per attività di impresa in coworking deve risultare da apposito contratto sottoscritto fra l'operatore economico ed il proprietario dell'immobile.”.



5 *bis*. Gli operatori economici che cessano la licenza individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomo per avviare una licenza individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Articolo così inserito dal **Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118**:

Art. 20-ter

(Sede presso la residenza)

1. Dopo l'articolo 17-*bis* della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 17-*ter*:

“Art. 17-*ter*

(Sede presso la residenza)

1. Su richiesta dell'imprenditore, l'Ufficio Attività Economiche rilascia la licenza di esercizio dell'attività d'impresa presso la residenza del titolare quando sussistono le seguenti condizioni:

a) è un'impresa individuale;

b) è una licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitino di avvio alla produzione, assimilabili ad attività amministrative o di prestazioni intellettuali;

c) è una attività economica senza dipendenti assunti ad eccezione del titolare;

d) il rapporto, la fornitura del servizio e la conclusione di contratti con clienti e fornitori avviene fisicamente al di fuori della sede dell'attività anche tramite strumenti informatici.

2. Nel caso di attività di impresa esercitata presso la residenza, questa si considera luogo di lavoro ai fini dei controlli previsti dalle norme sulle attività di impresa. Gli uffici preposti al controllo predisporranno un protocollo sulle modalità di intervento tenuto conto che trattasi anche della residenza dell'imprenditore.”.

Modifiche legislative

Legge 23 dicembre 2020 n.223, articolo 24 comma 1

1. L'articolo 17-*ter*, comma 1, lettera b) della Legge n.40/2014 è così modificato:

“b) è una licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitino di avvio alla produzione;”.

Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11, articolo 2

2. L'articolo 17-*ter* della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 17-*ter*

(Attività di lavoro autonomo)

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino che intenda svolgere un'attività economica non organizzata in forma di impresa può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:

a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;

b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.

2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Attività Economiche.

3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.

4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi come specificamente richiesti nell'allegato A e da leggi speciali.

5. La sede dell'attività di lavoro autonomo può essere individuata:

a) presso la residenza del lavoratore autonomo, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale e/o amministrative;

b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;

c) senza sede fissa e con sede amministrativa presso la residenza del lavoratore autonomo; in tal caso l'attività può essere prestata presso terzi operatori economici, ma per periodi che complessivamente non possono superare i centoventi giorni annui per ogni operatore economico che usufruisce della prestazione del lavoratore autonomo; qualora la prestazione presso un operatore economico superi i tre giorni lavorativi continuativi, il lavoratore autonomo è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Ispettorato del Lavoro in base alle disposizioni, moduli e modalità attuative che verranno emanate dai competenti uffici.”.



Art. 18
(Sedi secondarie)

1. L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. L'apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.¹⁰⁸

5 *bis*. Gli operatori economici che cessano la licenza individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomi per avviare una licenza individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.163/2013 e successive modifiche.

ERRATA CORRIGE al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11

A seguito di errore materiale - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio del 7 febbraio 2022 (prot. n.12523/2022) - intervenuto nella fase di stesura del testo definitivo del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11, ratifica del Decreto Delegato 30 dicembre 2021 n.214, al comma 5 *bis* dell'articolo 17-*ter* della Legge 31 marzo 2014 n.40 modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 è stato indicato "lavoro autonomi" anziché "**lavoro autonomo**" e "di cui all'articolo 73 della Legge n.163/2013 e successive modifiche" anziché "di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche".

La formulazione corretta del comma 5 *bis* all'articolo 17-*ter* della Legge 31 marzo 2014 n.40 modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.11 è pertanto la seguente:

"5 *bis*. Gli operatori economici che cessano la licenza individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomo per avviare una licenza individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche."

¹⁰⁸ **Testo originario (Legge n. 40/2014)**

Art. 18

(Sedi secondarie)

1. L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UIAC e avere tanti dipendenti quante sono le sedi secondarie aperte.
2. Il requisito relativo al dipendente non è richiesto per le attività di lavanderia a gettoni, distributori automatici e di lavaggi automatici di automobili. Il presente elenco di attività può essere ampliato con Regolamento adottato dal Congresso di Stato relativamente ad attività completamente automatizzate e che non richiedono la presenza di un operatore per l'erogazione del bene o servizio.
3. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
4. L'apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
5. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l'apertura di una seconda sede, l'UIAC procede come previsto all'articolo 10.



Art. 19

(Trasferimento della sede operativa)

1. L'operatore economico che intenda trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.
6. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di

6. L'operatore economico nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l'apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro novanta giorni lavorativi dall'interruzione del rapporto di lavoro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede o delle sedi secondarie. In caso di più sedi secondarie è il titolare di licenza ad indicare quale sede secondaria chiudere. La mancata comunicazione comporta la chiusura d'ufficio dell'ultima sede secondaria autorizzata in ordine di tempo.

7. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.

Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 21

(Modifiche all'articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 18

(Sedi secondarie)

1. L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. L'apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11."

Art. 22

(Sedi secondarie temporanee nei Centri Storici)

1. I titolari di licenza di commercio al dettaglio nei periodi delle festività natalizie e pasquali, nel periodo estivo o in concomitanza con eventi che coinvolgono i Centri Storici della Repubblica possono richiedere al Comitato d'Esame la possibilità di avviare una sede secondaria temporanea nei medesimi centri storici in esenzione dal pagamento della tassa dovuta purché in regola con il pagamento della tassa di licenza.
2. La durata della sede secondaria non può superare i 90 giorni correnti.



comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa. ¹⁰⁹

Art. 20 *(Domiciliazione)*

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, esclusivamente per:
 - a) le attività di supporto ai liberi professionisti ad esclusione delle attività di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche purché l'attività domiciliata sia svolta da una società di cui il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25% delle quote della società domiciliata;
 - b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa;
 - c) stabilire la sede sociale di un operatore economico quando questa non coincida con la sede operativa;
 - d) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi.

¹⁰⁹ **Testo originario (Legge 31 marzo 2014 n. 40)**

Art. 19

(Trasferimento della sede operativa)

1. L'operatore economico che intende trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UIAC.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c) comma 4 del precedente articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
4. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l'apertura di una seconda sede, l'UIAC procede come previsto al precedente articolo 10.
5. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto nell'articolo 11, comma 1.
6. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 23

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 19

(Trasferimento della sede operativa)

1. L'operatore economico che intenda trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.
6. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.”



2. È consentita la domiciliazione di Holding che gestiscono unicamente partecipazioni societarie, presso la sede di società partecipate dalla medesima o presso gli studi professionali di cui al comma 1.
3. Con apposito decreto delegato si andranno a normare le Holding entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Denominazione dell'attività economica)

1. È istituito presso l'UIAC il registro delle denominazioni delle attività economiche.
2. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività con una o più denominazioni diverse dall'intestazione della licenza, prima di utilizzarla deve richiederne l'iscrizione nel registro delle denominazioni delle attività economiche oppure presentare all'UIAC il contratto che concede al titolare di licenza l'utilizzo di un marchio già registrato.
3. L'iscrizione di cui al precedente comma può essere effettuata dall'UIAC solo qualora le denominazioni comunicate non risultino iscritte precedentemente da altri soggetti salvo che si tratti di attività in franchising. La Carta dei Servizi di cui all'articolo 36 può prevedere l'impossibilità di procedere all'iscrizione per denominazioni che siano tali da ingenerare erronee aspettative nel mercato.
4. L'utilizzo di una denominazione può essere oggetto di trasferimento a favore di altro operatore economico solo se espressamente indicato nell'atto di cessione dell'azienda.
5. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella indicata nella licenza senza la preventiva iscrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di euro 400,00.

Art. 22

(Assegnazione del codice operatore economico)

1. Il codice operatore economico viene assegnato dall'UIAC alle persone giuridiche iscritte nel registro delle società. Altresì viene assegnato alle persone fisiche che possiedono il requisito di cui all'articolo 6, comma 1 fatta eccezione per i punti e) e i) e dietro indicazione del proprio oggetto di licenza avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 9. Le persone fisiche devono inoltre essere in possesso dell'eventuale nulla osta del Congresso di Stato richiesto nel caso vadano ad esercitare le attività di cui al punto l), comma 1 dell'articolo 6. L'assegnazione del codice operatore economico da parte dell'UIAC avviene nelle modalità previste dalla Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.
2. Sino al momento in cui venga rilasciata la licenza, il codice operatore economico non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni. È vietato l'utilizzo del codice operatore economico per operazioni che non rientreranno nel proprio oggetto sociale o, nel caso di persone fisiche, nel proprio oggetto di licenza.
3. L'utilizzo del codice operatore economico nei casi vietati configura l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 28.
4. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi, con il solo codice operatore economico oltre ai divieti di cui al precedente comma 2, non può acquistare beni salvo i beni strumentali.
5. L'assegnatario del codice operatore economico che entro un anno dall'assegnazione dello stesso non abbia ottenuto il rilascio della licenza deve versare all'Ufficio Tributario la differenza tra l'importo dell'aliquota ordinaria delle imposte sulle importazioni rispetto a quella già versata relativamente ai beni strumentali acquistati.



6. L'assegnazione del codice operatore economico non consente di esercitare l'attività di impresa ma solo l'attività preparatoria all'esercizio della medesima.
7. Il presente articolo è modificabile con decreto delegato.

Art. 23

(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'Ufficio Attività Economiche riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. La sospensione della licenza non preclude all'operatore economico la possibilità di ottenere il rilascio di ulteriori licenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.
2. L'operatore economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'UIAC. Nella comunicazione della sospensione l'operatore può indicare la data da cui si intende sospendere la licenza successiva alla presentazione dell'istanza.
3. Trascorsi i ventiquattro mesi la licenza decade d'ufficio salvo che entro trenta giorni, dalla data di decadenza l'operatore economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza, una sovrattassa di euro 500,00.
4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate e la permanenza dei requisiti che avevano portato al rilascio della licenza.
5. In caso di riattivazione della licenza si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).
6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato, salvo che non sia intervenuta la revoca dello Stato di liquidazione, ai sensi dell'articolo 110 della Legge n.47/2006 con decreto del Commissario della legge. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹¹⁰

¹¹⁰ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 23

(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.
2. L'operatore economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'UIAC. Nella comunicazione della sospensione l'operatore può indicare la data da cui si intende sospendere la licenza successiva alla presentazione dell'istanza.
3. Trascorsi i ventiquattro mesi la licenza decade d'ufficio salvo che entro trenta giorni, dalla data di decadenza l'operatore economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza, una sovrattassa di euro 500,00.
4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate e la permanenza dei requisiti che avevano portato al rilascio della licenza.
5. La riattivazione della licenza deve essere sostanziale e dimostrata tramite la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza medesima. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).
6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto un'attività riservata ai sensi del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza previa autorizzazione da parte del Congresso di Stato.



Art. 24

(Comunicazioni con licenza sospesa o cessata)

1. Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile o di un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio al momento di presentazione dell'istanza di sospensione.
2. Con la licenza cessata la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società salvo il caso di società in stato di liquidazione e in tal caso la sede a cui fare la comunicazione è il domicilio eletto dal liquidatore;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per le persone giuridiche estere la sede legale nello Stato estero o, nel caso di persone fisiche, la residenza all'estero.
3. Le comunicazioni vengono sempre effettuate anche ad valvas.¹¹¹

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 4:

4. L'articolo 23, comma 6, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

"6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato, salvo che non sia intervenuta la revoca dello Stato di liquidazione, ai sensi dell'articolo 110 della Legge n.47/2006 con decreto del Commissario della legge. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 24

(Modifiche all'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 23, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

"1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'Ufficio Attività Economiche riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. La sospensione della licenza non preclude all'operatore economico la possibilità di ottenere il rilascio di ulteriori licenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2."

2. Il comma 5 dell'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

"5. In caso di riattivazione della licenza si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d)."

¹¹¹ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 24

(Comunicazioni con licenza sospesa o cessata)

1. Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile o di un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio al momento di presentazione dell'istanza di sospensione.
2. Con la licenza cessata la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società salvo il caso di società in stato di liquidazione e in tal caso la sede a cui fare la comunicazione è il domicilio eletto dal liquidatore;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per le persone giuridiche estere la sede legale nello Stato estero o, nel caso di persone fisiche, la residenza all'estero.
3. Le comunicazioni vengono sempre effettuate anche ad valvas.



Art. 25
(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'UIAC che procede alla cessazione nel momento stesso in cui riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi salvo venga indicata una data successiva alla presentazione dell'istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹¹²

TITOLO III
TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 26
(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza, quale atto conseguente alla cessione di azienda, può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della medesima licenza.
2. È ammesso il trasferimento della titolarità della licenza nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 27

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
- 3 *bis*. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.
- 3 *ter*. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹¹² **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 25

(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'UIAC che procede alla cessazione nel momento stesso in cui riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi salvo venga indicata una data successiva alla presentazione dell'istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 5:

5. L'articolo 25, comma 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.”.



- b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
- c) trasferimento dell'azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza trasferisca solo parte dell'attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l'attività non trasferita, chiedendo una licenza a tempo determinato di tipologia conforme all'attività che continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza viene sospesa. La durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d'affitto a cui si riferisce.
2. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa dall'UIAC, su istanza dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e nel caso trattasi di persona giuridica deve anche avere un oggetto sociale conforme alla licenza di cui chiede il trasferimento. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma.
3. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a diciotto mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. La licenza e l'azienda devono essere dichiarate nella denuncia d'eredità.
4. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge è autorizzato nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di titolarità diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
5. A seguito di apposita istanza di colui che richiede il trasferimento della licenza, l'UIAC procede come previsto all'articolo 10.
6. L'UIAC e gli altri uffici interessati nel procedimento di trasferimento della licenza, procedono ai controlli come previsto nell'articolo 11, comma 1.
7. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO IV CONTROLLO E SANZIONI

Art. 27

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'industria, i servizi, l'artigianato e il commercio)

1. All'UIAC compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'industria, i servizi, l'artigianato e il commercio di competenza dell'ufficio.
2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione avvalendosi dei Corpi di Polizia.
3. L'UIAC ha facoltà di:
- a) promuovere indagini;



- b) svolgere accertamenti;
 - c) formulare pareri;
 - d) impartire prescrizioni;
 - e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.
4. L'UIAC può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso la Cancelleria del Tribunale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Ai fini previsti dai commi precedenti:
- a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'UIAC i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'UIAC, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;
 - b) l'UIAC ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68;
 - c) l'UIAC segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova;
 - d) gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni riscontrino irregolarità nell'operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l'obbligo di segnalarle all'UIAC.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell'UIAC consegna al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione, insieme al Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche sugli esiti dei controlli effettuati nel corso dell'anno.
7. L'UIAC applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio.
8. L'UIAC per effettuare i controlli si avvale anche dei Corpi di Polizia.

Art. 28 *(Sanzioni)*

1. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio senza licenza è comminata una sanzione amministrativa commisurata al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza. La sanzione minima è di euro 1000,00.
2. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al 25% del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza. La sanzione minima è di euro 500,00.
3. Chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio mentre ha la licenza sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 2.



4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, il Dirigente dell'UIAC ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante gravame. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso il Tribunale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.

5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza, con la sanzione amministrativa è sempre disposto il sequestro della merce di proprietà di chi abbia esercitato l'attività. Se la merce non è di proprietà dell'agente o l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo del sequestro si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il provvedimento di sequestro permane fino a quando non siano state pagate le sanzioni comminate.

6. A chi tramite attività pubblicitaria, qualunque sia la forma in cui questa viene svolta, vanta di poter svolgere un'attività che non rientra nel proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa di euro 500,00, mentre se non è titolare di licenza è comminata una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

7. Le seguenti fattispecie accertate successivamente al completamento dei controlli di cui all'articolo 11, sono soggette a una sanzione amministrativa di euro 1.500,00:

- a) inesistenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di un comodato d'uso, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, relativo alla sede della licenza;
- b) la perdita delle autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia dell'attività svolta; qualora la perdita dei requisiti comporti la revoca delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità si procede anche alla sospensione della licenza;
- c) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A della presente legge e da leggi speciali. Qualora entro trenta giorni correnti dalla notifica della sanzione l'operatore economico non sani tale mancanza, si procede alla sospensione della licenza.

8. Il precedente comma non si applica alle licenze sospese.

9. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'UIAC, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 a euro 5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Art. 29

(Sospensioni e revoche d'ufficio)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi sessanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa di rilascio della licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi



centoventi giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della tassa di rilascio della licenza, la licenza viene revocata;

- a) *bis*) qualora l'operatore economico non provveda al pagamento della tassa annuale di licenza per due anni consecutivi; in tale caso, trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato per la seconda volta consecutiva, la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal predetto termine, la licenza viene revocata;
- b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività posta in essere;
- c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
- d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza o, nell'ambito dei controlli successivi; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare il suddetto sopralluogo la licenza viene revocata;
- e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8 e oggettivi di cui all'articolo 9;
- f) nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS. Trascorsi centottanta giorni correnti senza che venga regolarizzata la posizione e ottenute le relative autorizzazioni, la licenza viene revocata.
- g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio di beni o servizi con altri Paesi. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato la licenza da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione *in bonis*, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell'UIAC. Il sequestro è soggetto a convalida come disposto dall'articolo 28, comma 4.

3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso l'Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa. Nel caso l'operatore non ottemperi



nei termini previsti gli viene comminata una sanzione amministrativa di euro 1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.

4. Lo stato di sospensione della licenza non è opponibile all'operatore economico prima che il provvedimento di sospensione sia stato notificato nei termini di legge.

5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego all'autorizzazione da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹¹³

¹¹³ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 29

(Sospensioni e revoche d'ufficio)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

a) trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza viene revocata;

b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività posta in essere;

c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;

d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico, entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, alla presenza dell'amministratore della società o del titolare nel caso di licenza individuale per assenza ingiustificata dello stesso; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare la suddetta consegna, la licenza viene revocata;

e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8;

f) nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale caso la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza da parte dell'operatore economico, senza che questi abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata;

g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio di beni o servizi con altri Paesi. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato la licenza da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione in bonis, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell'UIAC. Il sequestro è soggetto a convalida come disposto dall'articolo 28, comma 4.

3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso l'Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa. Nel caso l'operatore non ottemperi nei termini previsti gli viene comminata una sanzione amministrativa di euro 1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.



Art. 30

(Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a euro 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni correnti.
4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della presente legge, l'UIAC può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti in

4. Lo stato di sospensione della licenza non è opponibile all'operatore economico prima che il provvedimento di sospensione sia stato notificato nei termini di legge.

5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, commi 6, 7, 8 e 9:

6. L'articolo 29, comma 1, lettera d), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza o, nell'ambito dei controlli successivi; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare il suddetto sopralluogo la licenza viene revocata;”.

7. L'articolo 29, comma 1, lettera e), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8 e oggettivi di cui all'articolo 9;”.

8. L'articolo 29, comma 1, lettera f), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“f) nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS. Trascorsi centottanta giorni correnti senza che venga regolarizzata la posizione e ottenute le relative autorizzazioni, la licenza viene revocata.”.

9. L'articolo 29, comma 5, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego all'autorizzazione da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.”.

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 25

(Modifiche all'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. Il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“a) trascorsi sessanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa di rilascio della licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centoventi giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della tassa di rilascio della licenza, la licenza viene revocata;”.

2. Dopo il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto il seguente punto:

“a bis) qualora l'operatore economico non provveda al pagamento della tassa annuale di licenza per due anni consecutivi; in tale caso, trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato per la seconda volta consecutiva, la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal predetto termine, la licenza viene revocata;”.



azienda salvo i beni che l'impresa dimostri non essere di sua proprietà. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.

5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.

6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio.

Art. 31

(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e depositare presso l'Ufficio Tributario un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, e un elenco di quelle in magazzino. Solo le merci contenute in tali elenchi potranno essere introdotte in territorio o rivendute. Il suddetto termine è di tre giorni lavorativi nel caso di provvedimento di revoca della licenza.

2. Le merci introdotte nella Repubblica di San Marino non indicate negli elenchi di cui al precedente comma vengono sottoposte a sequestro.

3. Le procedure di sequestro di cui al presente articolo e di cui agli articoli 27, 28 e 29 sono disciplinate con decreto delegato.

Art. 32

(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Polizia Civile secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.

Art. 33

(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore a euro 10.000,00 che sono impugnabili a norma del Titolo II della medesima legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Accesso alle banche dati)

1. L'UIAC ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la



Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 35

(Registro delle licenze)

1. L'UIAC tiene il registro pubblico delle licenze informatizzato nel quale saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il codice operatore economico, il codice statistico, la sede dell'attività, l'oggetto dell'attività che può svolgere, la data del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l'eventuale denominazione ed eventuali ulteriori informazioni che siano ritenute utili.

2. Il registro pubblico delle licenze informatizzato è accessibile a chiunque a pagamento.

Art. 36

(Carta dei Servizi)

1. L'UIAC, in accordo con il Direttore del Dipartimento Economia, predispone la Carta dei Servizi dell'Ufficio medesimo che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indica le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative vigenti relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa e nei suoi allegati rende disponibili i medesimi testi in lingua inglese.

2. La Carta dei Servizi deve essere aggiornata ogni volta che si producano dei mutamenti nei servizi offerti o nelle procedure ad essi connesse e deve essere pubblicata sul sito web dell'UIAC. Le revisioni della Carta dei Servizi sono opponibili ai terzi solo dopo trenta giorni correnti dalla loro pubblicazione sul sito web di cui sopra. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative vigenti relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa.

Art. 37

(Allegati)

1. Gli Allegati A e B sono modificabili con decreto delegato.

Art. 38

(Certificato di revoca della licenza)

1. L'UIAC rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, se:

- a) una persona fisica sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato; la qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui sopra deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa;
- b) una persona giuridica abbia rivestito la qualità di socio al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa.

2. Il rilascio del certificato avviene entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo.



3. Il certificato di cui al comma 1 può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'articolo 25 della Legge n.159/2011 anche da parte di soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino.

4. All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l'UIAC, richiede, per il solo tramite dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società sammarinesi o a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 39 *(Norme finali)*

1. Gli atti prodotti ed emessi nei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge assolvono l'imposta di bollo con il pagamento di diritti di pratica il cui importo è diversificato in relazione al procedimento a cui si riferiscono, importo fissato ed aggiornato con decreto delegato. Tali diritti sono versati, con le modalità regolate dal decreto citato, prima o contestualmente alla presentazione della domanda che dà avvio al procedimento, pena la sua irricevibilità.

2. Dal 30 giugno 2014 le comunicazioni da e per l'UIAC sono effettuate tramite posta elettronica o tramite il portale web dello Stato secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

3. La licenza deve essere esposta in ogni sede operativa dell'operatore economico.

4. Con delibera del Congresso di Stato vengono individuati i documenti equipollenti in Paesi esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che siano utili al fine di consentire l'operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.

Art. 40 *(Norme transitorie)*

1. Al fine di armonizzare la normativa inerente le attività commerciali di cui alla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche con le disposizioni di cui alla presente legge, verrà emanato apposito decreto delegato entro novanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2014 devono essere cessate le domiciliazioni non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 18. Trascorso tale termine gli operatori economici che non si sono adeguati saranno a tutti gli effetti privi della sede operativa.

3. I contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono validi ai fini del regolare possesso della sede da parte dell'operatore economico anche se non contengono tutti i dati di cui all'articolo 9, comma 4, punto a). Le indicazioni contenute nel contratto devono comunque essere tali da consentire la chiara identificazione dei locali oggetto del medesimo.

4. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge hanno la licenza sospesa volontariamente possono permanere in stato di sospensione fino al 31 dicembre 2014 anche nel caso superino i due anni di cui all'articolo 23.

5. Le quote sociali delle società intestatarie di licenza trasformata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179 non sono più sottoposte alle prescrizioni di cui alla Legge n.130/2010 relativamente al requisito della titolarità delle medesime in capo a soggetto residente nella Repubblica di San Marino.



6. Con apposito decreto delegato verranno regolamentate le posizioni dei titolari di licenza che non hanno potuto procedere alla riqualificazione o trasformazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179, per mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi.

7. Entro sessanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge, l'UIAC predisporrà, e renderà disponibile al pubblico, anche tramite sito web, la Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

8. Con apposito decreto delegato, al fine di evitare vuoti normativi inerenti la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, conseguenti ad alcune disposizioni abrogate nell'articolo 41 e per razionalizzare e uniformare i contenuti dei testi normativi, entro novanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge si provvederà ad aggiornare e integrare la Legge n.47/2006 e successive modifiche.

9. Le stabili organizzazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.129/2010 al momento della scadenza dell'autorizzazione devono chiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 13.

10. Con regolamento del Congresso di Stato verranno normate le modalità operative per effettuare, tramite il portale web dello Stato, la presentazione di istanze, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in deroga a quanto previsto dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159, le pubblicazioni ad valvas, l'emanazione di circolari, comunicazioni in arrivo e in partenza verso e dall'UIAC.

11. Entro il 30 giugno 2014 tutti i titolari di licenza devono comunicare all'UIAC un indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni da effettuarsi da parte dell'Ufficio medesimo. Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'impossibilità per il titolare della licenza di utilizzare i servizi dell'UIAC tramite il portale web dello Stato fino a che non abbia adempiuto al presente disposto.

12. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, a seguito di apposita istanza di colui che richiede la licenza, l'UIAC avvia un controllo preventivo relativamente ai requisiti di cui al presente articolo e di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il controllo preventivo deve essere effettuato entro novanta giorni correnti dal deposito dell'istanza. Entro il medesimo termine, in base ai controlli effettuati, l'UIAC comunica all'interessato l'accogliibilità della domanda o l'eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell'UIAC concede un termine non superiore a novanta giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso infruttuosamente il quale, la domanda è rigettata con provvedimento motivato.

Art. 41

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

- la Legge 31 ottobre 1988 n.108;
- il Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179 fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, commi 5 e 6 della presente legge;
- i Titoli I, II, III, IV, VI e VIII della Legge 23 luglio 2010 n.129 e gli Allegati A e B.

Non vi è riviviscenza delle norme ivi abrogate.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dalla presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

Art. 42

(Entrata in vigore)



La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALLEGATO A

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Requisiti di preparazione o esperienza professionale

1. Per il rilascio di licenza nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi per l'igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l'igiene e l'estetica della persona, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
2. Per il rilascio di licenza nel settore dei "Servizi per la persona" e toelettatura di animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, inerenti l'attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
3. Per il rilascio di licenza nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.
4. Per il rilascio di licenza nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" ossia Fisioterapista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ottico, è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:
 - a) Fisioterapista: diploma di laurea in terapista della riabilitazione;
 - b) Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
 - c) Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
 - d) Ottico: diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.
5. Per il rilascio di licenza relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
6. Per il rilascio di licenza relativa a Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti, a laboratorio per panificazione o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate, alla molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli, alla lavorazione e conservazione delle carni, alla conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti, alla produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati, di acquavite e liquori e alla produzione di bevande analcoliche e di acque, occorre avere effettuato gli



appostiti corsi di formazione o di aggiornamento di cui al Decreto Delegato 11 luglio 2005 n.109.



ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali ¹¹⁴

¹¹⁴ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è così

suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
-Artigiane,commercianti, industriali	€170,00	€80,00
Società:		
- Istituti di Credito	€4.000,00	€3.500,00
-Finanziarie	€2.400,00	€2.400,00
-Compagnie assicurative	€2.400,00	€2.400,00
-Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€1.700,00	€650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€170,00	€80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€1.700,00	€650,00
Permessi per ambulanti	€500,00	€500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni	€350,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni		€800,00
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni	€3.400,00	

Le autorizzazioni per l'esercizio saltuario di attività commerciali sono soggette al pagamento della tassa di euro 170,00.

Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta per la costituzione, il cui ammontare è fissato in euro 400,00. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.



Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art. 4

Le tasse di rinnovo sono rimosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di sospensione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n.121

Art. 1

(Sostituzione Allegato B della Legge n. 40/2014)

1. L'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 è sostituito dall'Allegato al presente decreto delegato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto delegato entra in vigore a fare data dall'1 novembre 2017.

Allegato al Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n.121

"ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è così

	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
--	-------------------	------------------

suddiviso:

Imprese individuali:

- Artigiane, commerciali, industriali	€170,00	€80,00
---------------------------------------	---------	--------

Società:

- Istituti di Credito	€ 4.000,00	€ 3.500,00
-----------------------	------------	------------

- Finanziarie	€ 2.400,00	€ 2.400,00
---------------	------------	------------

- Compagnie assicurative	€ 2.400,00	€ 2.400,00
--------------------------	------------	------------

- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
---	------------	----------



Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza, che deve essere assolta entro centoventi giorni correnti dalla data del rilascio medesimo, e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato. ¹¹⁵

Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Permessi per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni	€ 800,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni	€ 3.400,00	

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118, Art. 26

1. L'articolo 1 dell'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:
"Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza, che deve essere assolta entro centoventi giorni correnti dalla data del rilascio medesimo, e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato."

Decreto Delegato 7 ottobre 2020 n.185, Articolo Unico

1. L'articolo 2, dell'Allegato B, alla Legge n. 40/2014 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
- Artigiane, commerciali, industriali	€ 170,00	€ 80,00
Società:		
- Istituti di Credito:	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- Finanziarie:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative	€ 170,00	€ 80,00



Art. 2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
- Artigiane, commerciali, industriali	€ 170,00	€ 80,00
Società:		
- Istituti di Credito:	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- Finanziarie:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00
Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 8	€ 800,00 per i primi 30 giorni ed € 520,00 per	
<hr/>		
di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti		
Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 8	€ 800,00 per i primi 30 giorni ed € 520,00 per ogni successivo periodo di durata compresa fra 1 e 30 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7: - Autorizzazione ad operare di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
Autorizzazione per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00

E' istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.".



ogni successivo periodo
di durata compresa fra 1
e 30 giorni, fino ad un
massimo di 180 giorni

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7: - Autorizzazione ad operare di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
Autorizzazione per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00

E' istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art. 4

Le tasse di rinnovo sono rimosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo. La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di sospensione.



ALTRE NORME IN MATERIA DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD OPERARE

LEGGE 17 FEBBRAIO 1961 N. 7 - Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori

Art. 52

Obbligo di iscrizione.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione sia i privati che le società e gli enti che esercitano:

- a) imprese industriali, artigianali, commerciali o agricole;
- b) imprese concessionarie della gestione di pubblici servizi;
- c) imprese bancarie, assicurative o finanziarie;
- d) imprese di somministrazione o di trasporto;
- e) imprese sanitarie;
- f) qualsiasi attività complementare o ausiliaria delle precedenti;
- g) cooperative di lavoro, produzione e consumo sia di fatto che riconosciute.

Le imprese, sia individuali che collettive, ivi comprese quelle artigianali, con sede fuori della Repubblica, che esplicano attività di qualsiasi durata, purché superiore a giorni quindici, sono tenute a provvedersi di apposita patente ai sensi della legge che istituisce la patente di esercizio.

Qualora l'attività di cui sopra non sia superiore ai giorni quindici è sufficiente per svolgere detta attività una semplice autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sentito l'Ufficio di collocamento.

Tali imprese sono in ogni caso tenute a dare comunicazione all'Ispettorato del Lavoro entro tre giorni precedenti l'inizio dell'attività precisandone la durata, la natura ed il luogo.



LEGGE 23 LUGLIO 2010 N. 129 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

TITOLO V NUCLEO ANTIFRODE

Art. 30

(Nucleo antifrode)

1. Nell'ambito del corpo della Polizia Civile viene costituito il "Nucleo antifrode" che ha il compito di prevenire e contrastare le frodi fiscali, le truffe, le distorsioni e le anomalie in materia di interscambio.
2. Compete al Direttore del Dipartimento di Polizia, al Coordinatore Dipartimento Attività Produttive e al Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, di individuare, su indicazione del Comandante della Polizia Civile, i dipendenti a cui affidare il compito di cui al precedente comma e tra quei dipendenti designare il responsabile del Nucleo, tenendo conto della necessità di garantire un numero di unità congruo alle esigenze operative dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, numero che comunque non potrà essere inferiore alle 8 unità. Suddette unità saranno individuate tra sovrintendenti ed agenti, sulla base delle esperienze maturate nello specifico settore, dei titoli di studio specifici ed attinenti alla materia quali ragioneria, economia ed informatica, e per attitudine. Il personale individuato rimarrà assegnato al Nucleo antifrode per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. Il Nucleo Antifrode comunica l'esito degli accertamenti direttamente agli uffici di competenza.

Art. 31

(Poteri amministrativi del nucleo antifrode)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti amministrativi, il nucleo antifrode, d'iniziativa o su richiesta diretta degli uffici pubblici preposti, può:
 - a) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
 - b) convocare gli Operatori Economici, nella persona del titolare o del legale rappresentante anche assistiti da Professionisti, indicandone il motivo, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dall'Operatore Economico o dal suo rappresentante; in difetto deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. L'Operatore Economico ha diritto di avere copia del verbale;
 - c) richiedere agli Operatori Economici, indicandone il motivo, l'esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge;
 - d) richiedere agli Operatori Economici dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge, anche per quanto attiene ad altri Operatori Economici e soggetti terzi con i quali abbiano intrattenuto rapporti;
 - e) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai o pubblici uffici. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciati in carta semplice e comunque gratuitamente.



2. Le convocazioni e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati a cura del Nucleo Antifrode.

Art. 32

(Accessi, ispezioni, verifiche)

1. I componenti del Nucleo Antifrode possono eseguire accessi nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa e relative pertinenze per procedere ad ispezioni documentali, verifiche, ricerche, e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per prevenire, accertare o reprimere illeciti amministrativi.

2. Per accedere in locali per i fini sopra esposti, che siano adibiti anche ad abitazione o siano destinati all'esercizio di professioni, o comunque in luoghi diversi da quelli indicati nel comma precedente, è necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge.

3. Quando l'Operatore Economico, o un suo rappresentante, dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri luoghi gli accessi, le ispezioni e le verifiche sono estese anche a tali luoghi, previa autorizzazione del Commissario della Legge.

4. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge, per procedere durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di plichi sigillati, casseforti. Il giudice concede l'autorizzazione, qualora sussistano gravi indizi di frodi fiscali, truffe, distorsioni o anomalie in materia di interscambio.

5. Le ispezioni, le verifiche, le ricerche si estendono a tutti i libri, registri, scritture e documenti, anche informatici, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'Operatore Economico o a chi lo rappresenta, le risposte ricevute e i documenti acquisiti. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'Operatore Economico ha diritto di averne copia.

7. Il personale del Nucleo Antifrode può eseguire copie o estratti dei documenti e delle scritture ed apporre sugli originali, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il timbro d'ufficio. I documenti e le scritture possono essere acquisiti in originale soltanto se non è possibile riprodurli immediatamente o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, ovvero qualora sia necessario accertarne o garantirne l'autenticità.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su veicoli.

9. In caso di rifiuto di esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto, il Nucleo Antifrode può ricercare e acquisire coattivamente i documenti, anche senza il consenso dell'interessato. Il relativo verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al Commissario della Legge, il quale, entro 72 ore dal ricevimento dell'atto, convalida la misura, qualora il rifiuto non sia giustificato. Se la misura non è convalidata, la documentazione è restituita all'Operatore Economico.



DECRETO DELEGATO 1 GIUGNO 2011 N.94 - Disposizioni sul noleggio di veicoli

TITOLO I DEL NOLEGGIO DI VEICOLI

Art. 1

(Contratto di noleggio)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto si considera noleggio il contratto con il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.
2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di durata inferiore o uguale a 90 giorni.
3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di durata superiore a 90 giorni; i contratti di noleggio non possono in ogni caso avere durata superiore a 36 mesi.
4. I contratti di noleggio devono avere forma scritta.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. Il noleggiatore non può concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria.

Art 2

(Noleggio in favore di soggetti non residenti)

1. Non è consentita la stipula di contratti a lungo termine in favore di soggetti non residenti. Il medesimo veicolo non può essere concesso in noleggio in favore dello stesso soggetto non residente per un periodo superiore a 90 giorni complessivi.

Art. 3

(Veicoli oggetto di noleggio)

1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di veicoli a motore:
 - a) motocicli, tricicli, quadricicli, autoveicoli, autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri fino a 3.500 Kg. di massa complessiva a pieno carico;
 - b) autocaravan.
2. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell'ambito del presente regolamento.

Art. 4

(Adempimenti amministrativi)

1. Il noleggiante deve munirsi di un registro, preventivamente vidimato dall'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, sul quale, entro il giorno successivo alla stipula, devono essere annotati i contratti di noleggio, con indicazione degli estremi di individuazione del veicolo, delle generalità e dell'indirizzo dei noleggiatori e della durata del contratto. In tempo reale, il noleggiante deve pubblicare i dati annotati sul registro cartaceo nel sito internet www.autonoleggio.sm. Ogni operatore esercitante l'attività di autonoleggio deve richiedere l'operatività in tale sito all'Ufficio Registro Automezzi.



Il sito internet è a disposizione dei Corpi di Polizia e degli uffici preposti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte degli operatori.

2. I contratti di noleggio devono essere conservati dal noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro stipula.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante.

4. I Corpi di Polizia e l'Ufficio Registro Automezzi comunicano altresì all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni violazione delle norme di cui al presente decreto di cui vengano a conoscenza.

5. L'Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.

6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' CHE ESERCITANO IL NOLEGGIO

Art. 5

(Prescrizioni per le società di noleggio)

1. La costituzione di società aventi ad oggetto il noleggio senza conducente di veicoli è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116.

2. Le società di cui al comma precedente sono soggette, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

a) il capitale minimo della società a responsabilità limitata e della società per azioni non può essere inferiore a € 77.000,00;

b) il capitale sociale deve essere interamente versato entro [sessanta] giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società.¹¹⁶

3. Le società aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente di veicoli all'entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma entro il 30 settembre 2011. La mancata osservanza degli obblighi imposti determina la revoca della licenza d'esercizio e la messa in liquidazione della società stessa.

Art. 6

(Prescrizioni per le licenze individuali di noleggio)

1. Il rilascio di licenza individuale avente ad oggetto l'attività di noleggio veicoli senza conducente è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi della Legge 23 luglio 2010 n. 129.

Art. 7

(Disposizioni per il rilascio di licenze di noleggio)

¹¹⁶ Si veda **Decreto Delegato 17 maggio 2021 n.90, articolo 18**

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni.



1. Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente è subordinato, inoltre, alle seguenti disposizioni:

a) la sede deve avere quali requisiti, locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa e comunque dotati di idonea conformità edilizia;

b) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una rimessa o garage siti all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. A tal fine il noleggiante deve avere nella propria disponibilità, ad uso esclusivo, un locale ovvero uno spazio, anche privo di particolari strutture, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro. La metratura minima richiesta per la rimessa o il garage di cui sopra è calcolata come di seguito:

fino a n. 10 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq. 83;

fino a n. 20 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 167;

fino a n. 30 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 250;

fino a n. 40 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 333;

fino a n. 50 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 375.

2. L'operatore economico già titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio all'entrata in vigore del presente decreto deve adeguarsi ai disposti di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 2011, pena la revoca della licenza.

3. L'operatore economico autorizzato all'esercizio dell'attività di noleggio, entro un mese dal rilascio dell'apposita licenza, deve avere almeno un dipendente.

4. L'operatore economico già titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio all'entrata in vigore del presente decreto, deve adeguarsi al disposto di cui al precedente terzo comma entro il 30 settembre 2011.

5. La mancata osservanza della disposizione di cui al precedente 3) e 4) comma determina la sospensione della licenza d'esercizio fino all'adeguamento alla medesima e comunque non oltre al termine massimo di 12 mesi, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 8

(Sospensione e riattivazione)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, la riattivazione della licenza comporta l'esercizio effettivo dell'attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 9

(Limitazioni)

1. Ogni operatore economico esercitante l'attività di noleggio non può superare, quale numero complessivo dei veicoli immatricolati ad uso noleggio, le 50 unità. Nell'ambito di tale limite, il numero di veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c. non può superare le 2 unità.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, qualora il noleggiante disponga di una rimessa o garage, così come definita al precedente art. 7, comma 1, lettera b), con superficie superiore ai 400 metri quadrati, il numero massimo dei veicoli



immatricolabili ad uso noleggio aumenta di una unità ogni 12,50 metri quadrati di superficie della rimessa o garage eccedenti i 400; in ogni caso non può essere superato il numero di 70 unità per ogni soggetto esercitante l'attività di noleggio, fermo restando il limite numerico di cui al comma 1 relativo ai veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c.

Art. 9 bis

1. Per le attività di noleggio di veicoli di propria produzione non si applicano i disposti di cui ai precedenti articoli 7 e 9.¹¹⁷

TITOLO III DELLE SANZIONI

Art. 10 *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l'inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa, applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00, in ragione della gravità dell'infrazione.

2. In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità della infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi, disposta dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ovvero della revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato; è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 *(Norme transitorie)*

1. I contratti di noleggio stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza.

2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti numerici di cui all'art. 9, possono continuare ad essere destinati al noleggio.

¹¹⁷ Articolo così inserito dal **Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 108**

MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 1 GIUGNO 2011 N.94 – DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI

Articolo Unico

Dopo l'articolo 9 del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è inserito il seguente articolo:

“Art. 9 bis

1. Per le attività di noleggio di veicoli di propria produzione non si applicano i disposti di cui ai precedenti articoli 7 e 9.”



3. Le licenze aventi ad oggetto l'attività di noleggio senza conducente di veicoli sospese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, possono mantenere il loro stato fino alla loro naturale scadenza. ¹¹⁸

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto 1 febbraio 2007 n. 20.

¹¹⁸ **Testo originario** (Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 94)

Art. 11
(Norme transitorie)

1. I contratti di noleggio stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza.
2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti numerici di cui all'art. 4, possono continuare ad essere destinati al noleggio.
3. Le licenze aventi ad oggetto l'attività di noleggio senza conducente di veicoli sospese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, possono mantenere il loro stato fino alla loro naturale scadenza

MODIFICHE LEGISLATIVE:

ERRATA CORRIGE AL DECRETO DELEGATO 1 GIUGNO 2011 N.94 DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 e più precisamente al secondo comma dell'articolo 11 del decreto stesso, è stato erroneamente indicato, per quanto concerne i limiti numerici, l'articolo 4, anziché l'articolo 9.

La formulazione corretta del secondo comma dell'articolo 11 è pertanto la seguente:

"2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti numerici di cui **all'art. 9**, possono continuare ad essere destinati al noleggio."



REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Regolamento per l'autorizzazione al servizio di noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente (ncc)

TITOLO I

Modalità di esercizio e Requisiti

Art. 1

L'operatore economico che intende esercitare l'attività di Noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente – di seguito NCC - deve essere appositamente autorizzato dalla Segreteria di Stato con delega ai Trasporti previa verifica dei requisiti di esercizio effettuata dagli uffici competenti.

Art. 2

L'operatore economico di cui al precedente articolo 1 deve essere titolare di licenza con oggetto sociale/oggetto licenza specifico per "Servizio di noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente" con indicazione del numero mezzi e specifica tipologia.

Art. 3

La richiesta deve essere presentata alla Segreteria di Stato per i Trasporti e deve indicare esattamente il tipo di servizio per cui viene richiesta: "Servizio di Noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente NCC". Nella richiesta deve altresì essere specificato il numero dei mezzi per i quali si chiede l'autorizzazione ed a quale categoria di veicoli la stessa è riferita.

Art. 4

La richiesta deve indicare il personale assunto dall'operatore economico e le mansioni per le quali è assunto, eventuali impegni occupazionali con tempi e professionalità, la sede sociale e la rimessa o garage individuato per il ricovero/parcheggio mezzi.

Art 5

L'autorizzazione, direttamente subordinata e rapportata al numero di unità lavorative occupate dall'azienda, potrà altresì prevedere eventuali adempimenti/osservanze da parte dell'operatore riguardo impegni occupazionali espressi dall'operatore, quali tempi e professionalità per l'assunzione del personale.

Art 6

La sede sociale deve avere quali requisiti locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa, per il ricevimento dell'utenza e la stipula dei fogli di servizio trasporto e comunque dotati di idonea conformità edilizia.

Art. 7

I veicoli adibiti a NCC, nel momento in cui non sono utilizzati per esigenze di servizio o per manutenzioni, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. ¹¹⁹

¹¹⁹ **Testo originario (Regolamento 10 giugno 2010 n.4)**

Art. 7

I veicoli adibiti a NCC devono stazionare in una rimessa o garage; per rimessa o garage, deve intendersi uno spazio, anche privo di particolari strutture, situato in un'area privata e a uso esclusivo; deve comunque



TITOLO II

Caratteristiche /Tipologia del Servizio di Noleggio con conducente

Art. 8

Il servizio NCC deve chiaramente differenziarsi dal servizio taxi; il veicolo adibito a servizio NCC non può quindi stazionare in luogo pubblico ma nell'apposita rimessa o garage, deve avere al proprio interno un apposito contrassegno identificativo e una targhetta metallica posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." fornita dall'Ufficio Registro Automezzi secondo le dimensioni ed i prezzi che verranno fissati con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di carta di circolazione e targhe di immatricolazione dei veicoli.

L'Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio con conducente NCC. A tale scopo, l'operatore economico proprietario del veicolo deve fare richiesta di collaudo all'Ufficio Registro Automezzi entro 30 giorni dall'immatricolazione.

Art. 9

Viene istituito l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" consistente in un registro, preventivamente numerato e poi vidimato dall'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, sul quale devono essere annotati gli estremi del contratto di noleggio, ovvero: i dati del committente; il nome del conducente; la targa del veicolo noleggiato; data, luogo e km. di partenza ed arrivo, corrispettivo della prestazione. La compilazione deve essere singola per ogni prestazione ed una copia del foglio di servizio deve essere tenuta a bordo del veicolo per eventuali controlli. Il registro può anche essere formato da fogli mobili, purché numerati e vidimati come sopra riportato.

Art. 10

Il servizio NCC può essere esercitato con:

- a) autovetture (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 1 avente un numero di posti fino a 9 compreso il conducente) omologate per trasportare almeno 4 persone compreso il conducente;
- b) minibus (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 2 avente un numero di posti da 10 fino a 17 compreso il conducente);
- c) autobus (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 3 avente un numero di posti superiore a 17 compreso il conducente).

Art. 11

Per la conduzione di un'autovettura adibita a servizio NCC occorre essere in possesso di patente di guida categoria B e del certificato di abilitazione professionale

essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.

Modifiche legislative:

REGOLAMENTO 29 dicembre 2022 n.15 - Modifica al regolamento 10 giugno 2010 n.4 - regolamento per l'autorizzazione al servizio di noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente (ncc)

Articolo Unico

(Modifica all'articolo 7 del Regolamento 10 giugno 2010 n.4)

1. L'articolo 7 del Regolamento 10 giugno 2010 n.4 è così modificato:

"Art. 7

I veicoli adibiti a NCC, nel momento in cui non sono utilizzati per esigenze di servizio o per manutenzioni, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino."



(CAP) di tipo KB; per la guida di minibus e autobus occorre essere in possesso di una patente di guida categoria D e CAP tipo KD.

Art. 12

L'autorizzazione al noleggio NCC può essere trasferita d'ufficio quando il veicolo viene sostituito con un altro che rientra nella medesima categoria, previo collaudo presso l'Ufficio Registro Automezzi.

Art. 13

Non è consentita la cessione a terzi dell'autorizzazione al servizio NCC.

Art. 14

L'autorizzazione per servizio NCC decade qualora l'operatore non provveda all'acquisto ed immatricolazione del mezzo autorizzato entro il termine di 3 mesi dall'autorizzazione.

Art. 15

L'inosservanza alle disposizioni fissate nell'autorizzazione o l'esercizio non conforme al presente regolamento è punito ai sensi dell'art. 24 Legge 28 aprile 1999 n.53 nonché, in caso di recidiva, così come stabilito dalla suddetta legge, con la revoca della autorizzazione al servizio di NCC.

Art. 16

La Segreteria di Stato ai Trasporti può promuovere periodicamente controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17

Gli operatori già titolari di licenza all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguare l'oggetto sociale /oggetto licenza a quanto previsto agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento entro il termine di 6 mesi dall'adozione del regolamento stesso, pena la revoca delle autorizzazioni già emesse.



LEGGE 29 MAGGIO 2013 N.58 - Legge sull'uso delle comunicazioni elettroniche e dell'e-commerce

TITOLO I DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'uso delle comunicazioni elettroniche scambiate a fini commerciali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti conclusi dai consumatori, senza tuttavia affievolire i diritti riconosciuti dalle norme a tutela del consumatore che sono fatte salve.
3. Le parti contraenti possono pattuire di escludere l'applicazione o modificare gli effetti degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Art. 2

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica a comunicazioni elettroniche relative a:
 - a) transazioni su mercati regolamentati;
 - b) operazioni in valuta estera;
 - c) sistemi interbancari di pagamento, convenzioni interbancarie di pagamento o sistemi di compensazione e regolamentazione relativi a titoli mobiliari o altri beni o strumenti finanziari;
 - d) trasferimento di diritti di garanzia nella vendita, nel mutuo, nella detenzione, o negli accordi pronti contro termine di titoli o altri beni o strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.
2. La presente legge non si applica alle cambiali, ai pagherò cambiari, alle lettere di vettura, alle polizze di carico, alle ricevute di deposito o ad altro documento o strumento trasferibile che legittimi il portatore o il beneficiario a domandare la consegna di merci o il pagamento di una somma di denaro.
3. La presente legge non si applica alle comunicazioni relative a contratti di disposizione di beni immobili ed alle comunicazioni relative a materie disciplinate dal diritto di famiglia.
4. Tramite apposito decreto delegato verranno individuate specifiche categorie merceologiche per cui sarà inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le definizioni che seguono:
 - (a) per "comunicazione elettronica" si intende ogni comunicazione giuridicamente rilevante che le parti siano tenute ad effettuare o che volontariamente effettuino



mediante messaggi di dati in relazione alla formazione o all'esecuzione di un contratto;

- (b) per "messaggio di dati" si intendono le informazioni create, trasmesse, ricevute o conservate con sistemi elettronici, magnetici, ottici o analoghi, compresi l'interscambio elettronico di dati (EDI), la posta elettronica, il telegramma, il telex ed il fax;
- (c) per "interscambio elettronico di dati (EDI)" si intende qualsiasi trasferimento di informazioni tra due sistemi informativi secondo un modello concordato di strutturazione dell'informazione;
- (d) per "mittente" di una comunicazione elettronica si intende la parte dalla quale, o a nome della quale, la comunicazione elettronica è stata inviata o creata prima di essere eventualmente conservata, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (e) per "destinatario" di una comunicazione elettronica si intende la parte alla quale il mittente intende inviare la comunicazione elettronica, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (f) per "sistema informativo" si intende un sistema utilizzato per creare, inviare, ricevere, conservare o comunque trattare messaggi di dati;
- (g) per "sistema automatizzato di messaggi" si intende un programma informatico, uno strumento elettronico o comunque automatizzato utilizzato per iniziare una comunicazione o per rispondere, in tutto o in parte, a messaggi di dati o operazioni senza l'intervento od il controllo di una persona fisica per ogni singola comunicazione o risposta;
- (h) per "firma elettronica" si intende un insieme di dati in forma elettronica contenuto o allegato ad un messaggio di dati, o ad esso logicamente collegato, che può essere utilizzato per riconoscere il firmatario del messaggio dati o per indicare la sua volontà rispetto all'informazione in esso contenuta;
- (i) per "certificato" si intende un messaggio di dati che confermi la connessione tra il firmatario ed i dati per la formazione della firma elettronica;
- (j) per "firmatario" si intende una persona che detiene i dati per la formazione della firma e che agisce a suo nome o a nome del rappresentato;
- (k) per "prestatore del servizio di certificazione" o certificatore si intende una persona che emette certificati e può fornire altri servizi in relazione alle firme elettroniche;
- (l) per "parte facente affidamento" si intende una persona che può agire in forza di un certificato o di una firma elettronica.

Art. 4

(Determinazione di sede, residenza o domicilio)

1. Un luogo non costituisce sede d'affari, residenza o domicilio per il solo fatto che:
 - a) vi si trovino le attrezzature e le tecnologie di supporto al sistema informativo utilizzato da una parte per la formazione del contratto;
 - b) da tale luogo altre parti possano accedere a detto sistema informativo.
2. La mera circostanza che una parte utilizzi un nome a dominio o un indirizzo di posta elettronica collegato ad un particolare territorio geografico non crea una presunzione che la sua sede, residenza o domicilio siano situate in quel territorio geografico.

Art. 5

(Obblighi di informazione)



1. Nessuna disposizione della presente legge modifica l'applicazione di norme giuridiche che obblighino le parti a comunicare la propria identità, la loro sede d'affari o qualsiasi altra informazione, o che richiedano particolari forme per la comunicazione di clausole contrattuali, né è volta a limitare la responsabilità giuridica della parte che fornisca dichiarazioni false, inesatte o incomplete a tale riguardo.

PARTE II COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 6

(Riconoscimento giuridico)

1. La validità giuridica o l'efficacia di una comunicazione elettronica o di un contratto non possono essere negate unicamente a causa della loro forma elettronica.
2. La validità o l'efficacia di un'informazione non possono essere negate per il solo fatto che questa non sia direttamente contenuta nella comunicazione elettronica idonea a produrne gli effetti, quando l'informazione è soltanto richiamata nel messaggio di dati.
3. Nessuna disposizione della presente legge obbliga una parte ad utilizzare o ad accettare l'uso di comunicazioni elettroniche, ma il consenso della parte a tale uso può ricavarsi dal suo comportamento.

Art. 7

(Forma scritta)

1. Qualora la legge preveda il requisito della forma scritta per la validità o la prova di una dichiarazione o di un contratto, o preveda conseguenze per l'assenza di forma scritta, tale requisito si intende soddisfatto con una comunicazione elettronica se l'informazione in essa contenuta è accessibile per successive consultazioni.

Art. 8

(Originale)

8. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano esibiti o conservati nella loro forma originale, o preveda conseguenze per l'assenza dell'originale, tale requisito è soddisfatto con una comunicazione elettronica:
 - b) se viene fornita garanzia affidabile dell'integrità del contenuto della comunicazione così come è stata creata per la prima volta nella sua forma definitiva, come comunicazione elettronica o di altro tipo; e
 - c) se, quando si richiede la disponibilità dell'informazione ivi contenuta, tale informazione può essere esibita alla persona alla quale deve essere resa disponibile.
9. Ai fini della lettera a) del comma 1:
 - a) l'informazione è da ritenersi integra se è completa e se non è stata alterata, eccezion fatta per aggiunte e modifiche intervenute nel corso normale della trasmissione, archiviazione ed esibizione; e
 - b) il livello di affidabilità richiesto deve essere valutato tenendo conto dello scopo per cui l'informazione è stata creata e di ogni altra circostanza rilevante.

Art. 9

(Efficacia probatoria)



1. Ogni comunicazione elettronica è dotata di efficacia probatoria. Tale efficacia probatoria è valutata in base all'affidabilità del metodo di creazione, conservazione o trasmissione della comunicazione elettronica, in base all'affidabilità del metodo che assicura l'integrità dell'informazione, alla modalità di identificazione del mittente e ad ogni altro elemento rilevante.
2. L'efficacia probatoria di una comunicazione elettronica non può essere negata:
 - a) unicamente a causa della sua forma elettronica; o
 - b) se si tratta della prova migliore di cui la parte può ragionevolmente disporre, per il fatto che la comunicazione non sia nella sua forma originale.

Art. 10
(Conservazione)

1. Qualora la legge richieda che documenti, registri o informazioni vengano conservati, tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso di utilizzo di comunicazioni elettroniche se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'informazione in esse contenuta è disponibile per ulteriori consultazioni; e
 - b) la comunicazione elettronica è conservata nella forma in cui è stata creata, inviata o ricevuta, o in un formato che rappresenti accuratamente l'informazione creata, inviata o ricevuta; e
 - c) i dati che permettono di determinare l'origine e la destinazione della comunicazione elettronica, la data ed il momento in cui è stata inviata o ricevuta, se esistenti, sono stati conservati.
2. L'obbligo di conservare documenti, registri o informazioni, in conformità al comma 1 del presente articolo, non si estende alle informazioni che hanno come unico obiettivo quello di permettere l'invio o la ricezione di una comunicazione elettronica.
3. I requisiti indicati al comma 1 del presente articolo possono essere soddisfatti ricorrendo ai servizi di terzi, sempre che sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Art. 11
(Attribuzione)

1. Una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata da lui inviata.
2. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata inviata:
 - b) da una persona autorizzata ad agire a nome del mittente in relazione a quella comunicazione elettronica; o
 - c) da un sistema informativo programmato dal mittente o a suo nome per operare automaticamente.
3. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, un destinatario può attribuire una comunicazione elettronica al mittente ed agire di conseguenza:
 - b) se ha correttamente applicato una procedura prevista al fine di verificare che la comunicazione elettronica provenisse dal mittente alla quale il mittente aveva precedentemente acconsentito;
 - c) se la comunicazione elettronica ricevuta è frutto delle operazioni effettuate da un terzo, autorizzato dal mittente o da un suo mandatario ad avere accesso al metodo utilizzato dal mittente per attribuirsi la comunicazione elettronica.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica:



- b) qualora il destinatario sia stato avvisato da un presunto mittente che la comunicazione elettronica non gli era attribuibile ed il destinatario abbia avuto un margine di tempo sufficiente per agire di conseguenza; o
- c) nei casi previsti al comma 3, lettera b), ogni qual volta il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica non era attribuibile al mittente.
5. Quando una comunicazione elettronica è inviata o si considera inviata dal mittente, o quando il destinatario può presumere che lo sia, il destinatario può considerare che la comunicazione ricevuta sia quella che il mittente intendeva inviare e può agire di conseguenza. Il destinatario non è a ciò autorizzato se sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che vi era stato un errore nella trasmissione della comunicazione elettronica ricevuta.
6. Il destinatario è autorizzato a considerare ogni singola comunicazione elettronica ricevuta come una comunicazione distinta e ad agire di conseguenza, a meno che si tratti di un duplicato di altra comunicazione ed il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica era un duplicato.

Art. 12

(Momento e luogo di spedizione e ricezione)

1. Il momento di spedizione di una comunicazione elettronica è il momento in cui tale comunicazione esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente oppure, se la comunicazione elettronica non esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente, il momento in cui la stessa viene ricevuta.
2. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata all'indirizzo elettronico prescelto dal destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata ad un altro indirizzo elettronico del destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione e apprende dell'invio della comunicazione elettronica. In entrambi i casi, si presume che il destinatario possa accedere alla comunicazione elettronica quando essa giunge al suo indirizzo elettronico.
3. Una comunicazione elettronica si considera spedita dal luogo in cui il mittente ha la propria sede, residenza o domicilio e si ritiene ricevuta nel luogo in cui il destinatario ha la propria sede, residenza o domicilio, come individuate secondo i criteri dell'articolo 4 della presente legge ed ogni altra norma di legge rilevante.
4. Il comma 2 del presente articolo si applica anche se il luogo in cui è situato il sistema informativo collegato all'indirizzo elettronico è differente dal luogo in cui si considera ricevuta la comunicazione elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 13

(Ricevuta di ritorno)

1. I commi dal 2 al 4 del presente articolo si applicano nel caso in cui, al momento dell'invio della comunicazione elettronica, o in un momento precedente, il mittente abbia richiesto o concordato con il destinatario l'invio di una ricevuta di ritorno.



2. Se il mittente non ha concordato con il destinatario nessuna forma o metodo particolare per fornire la ricevuta di ritorno, la ricezione potrà essere confermata:
 - b) con qualsiasi tipo di comunicazione, automatica o meno, inviata dal destinatario, o
 - c) con qualsiasi condotta del destinatario idonea ad indicare al mittente che la comunicazione elettronica è stata ricevuta.
3. Se il mittente ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta, la comunicazione elettronica si considera inviata al momento della ricezione della ricevuta di ritorno.
4. Se il mittente non ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta e la ricevuta di ritorno non è pervenuta al mittente entro il termine fissato o concordato, o entro un termine ragionevole se nessun termine è stato specificato, il mittente:
 - b) può informare il destinatario che non è pervenuta alcuna ricevuta di ritorno indicando un termine ragionevole entro il quale la conferma della ricezione della comunicazione elettronica deve pervenire; e
 - c) se la ricevuta non perviene entro il termine di cui alla lettera a), può, notificandolo al destinatario, considerare la comunicazione elettronica come non inviata, o esercitare altri diritti che potrebbe avere.
5. Se la ricevuta di ritorno del destinatario perviene al mittente, si presume che il destinatario abbia ricevuto la relativa comunicazione elettronica. Tale presunzione non implica che la comunicazione elettronica inviata corrisponda a quella ricevuta.
6. Se la ricevuta di ritorno indica che la comunicazione elettronica presenta i requisiti concordati o previsti da norme o standard tecnici applicabili, si presume che tali requisiti siano stati soddisfatti.
7. Il presente articolo disciplina le conseguenze giuridiche derivanti dalla comunicazione elettronica o dalla sua ricevuta di ritorno unicamente per quanto riguarda l'invio o la ricezione della comunicazione elettronica.

PARTE III CONTRATTI CONCLUSI PER VIA ELETTRONICA

Art. 14 *(Invito a proporre)*

1. Una proposta di conclusione di un contratto effettuata mediante una o più comunicazioni elettroniche non indirizzate ad una o più parti determinate, ma genericamente accessibile a più parti che utilizzino sistemi informativi, incluse le proposte che utilizzano applicazioni interattive per effettuare ordini attraverso detti sistemi informativi, deve essere considerata come invito a proporre a meno che non indichi chiaramente la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.

Art. 15 *(Uso di sistemi automatizzati di messaggi per la formazione di contratti)*

1. La validità o l'efficacia di un contratto concluso attraverso l'interazione tra un sistema automatizzato di messaggi ed una persona fisica o attraverso l'interazione di sistemi automatizzati di messaggi non possono essere negate per il solo fatto che una persona fisica non sia intervenuta o non abbia verificato le singole operazioni eseguite dai sistemi od il contratto così concluso.



Art. 16

(Errore nelle comunicazioni elettroniche)

1. Qualora una persona fisica commetta un errore materiale in una comunicazione elettronica scambiata con un sistema automatizzato di messaggi della controparte e tale sistema non preveda la possibilità di correggere detto errore, questa persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, hanno il diritto di annullare la parte di comunicazione elettronica contenente l'errore se:
 - a) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, informa la controparte dell'errore non appena ne ha avuto conoscenza segnalando di aver commesso un errore nella comunicazione elettronica; e
 - b) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, non ha utilizzato né ha tratto alcun vantaggio materiale o beneficio dai beni e servizi eventualmente ricevuti dalla controparte.
2. Le disposizioni del presente articolo non incidono su altre norme giuridiche relative all'errore, salvo quanto disposto nel comma 1 di questo articolo.

TITOLO II FIRMA ELETTRONICA

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art. 17

(Pari trattamento delle tecniche di firma elettronica)

1. Nessuna disposizione della presente legge esclude, riduce o priva di effetti giuridici un qualunque metodo di creazione di firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, o che altrimenti soddisfi i requisiti di legge.
2. La presente legge non limita la possibilità per le parti di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei loro rapporti, né la facoltà della Pubblica Amministrazione di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei rapporti tra gli uffici pubblici e con gli utenti dei servizi pubblici.

Art. 18

(Requisiti per la firma elettronica)

1. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano firmati da una parte, o preveda conseguenze per la mancanza della firma, tale requisito si ritiene soddisfatto con una comunicazione elettronica se:
 - b) viene utilizzato un metodo per identificare la parte e per manifestare la volontà della stessa con riguardo al contenuto della comunicazione elettronica; e
 - c) se il metodo utilizzato:
 - i) risulta adeguato ed affidabile rispetto allo scopo per il quale la comunicazione elettronica è stata creata o inviata, tenendo conto di tutte le circostanze, incluse le pattuizioni tra le parti; oppure
 - ii) è stata fornita prova, a mezzo dello stesso metodo di firma utilizzato o unitamente ad altri mezzi di prova, che il metodo ha di fatto svolto le funzioni di cui al punto i), lettera b) del presente comma.



2. Una firma elettronica si presume affidabile ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al comma 1 se:
 - b) i dati per la formazione della firma, nel contesto in cui vengono utilizzati, corrispondono esclusivamente al firmatario; e
 - c) i dati per la formazione della firma erano, al momento della firma, sotto l'esclusivo controllo del firmatario; e
 - d) è possibile individuare ogni alterazione apportata alla firma elettronica dopo il momento della firma; e
 - e) nel caso in cui lo scopo del requisito legale sia quello di garantire l'integrità dell'informazione a cui si riferisce, sia possibile individuare ogni alterazione apportata all'informazione dopo l'apposizione della firma.
3. Il comma 2 del presente articolo non preclude la possibilità:
 - a) di stabilire in qualsiasi altra maniera l'affidabilità della firma elettronica, al fine di soddisfare i requisiti di cui al comma 1; o
 - b) di provare la non affidabilità della firma elettronica.

Art. 19

(Determinazione delle firme elettroniche presunte affidabili)

1. L'Autorità per l'Informatica di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70, e sue successive modifiche ed integrazioni può determinare quali firme elettroniche soddisfino i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 della presente legge. Con apposito decreto delegato verranno apportate modifiche alla Legge n.70/1995 al fine di aggiornarne il disposto.
2. Ogni determinazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve tenere conto degli standard tecnici internazionali.
3. Il presente articolo non incide sull'efficacia delle regole di diritto internazionale privato.

Art. 20

(Condotta del firmatario)

4. Il firmatario della firma elettronica ha l'onere di:
 - a) adoperare le cautele necessarie ad evitare l'utilizzo non autorizzato dei suoi dati per la creazione della firma elettronica;
 - b) utilizzare tempestivamente i mezzi messi a disposizione dal certificatore in conformità all'articolo 24 della presente legge o comunque informare senza ritardo e diligentemente ogni persona che egli può ragionevolmente ritenere faccia affidamento sulla firma elettronica o che fornisca dei servizi di supporto alla firma elettronica se:
 - i) il firmatario sa che i dati per la formazione della firma sono stati compromessi; o
 - ii) le circostanze conosciute dal firmatario permettono di ritenere che esista il rischio che i dati per la formazione della firma possano essere stati compromessi;
 - c) se è presente un certificato a supporto della firma elettronica, utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui fatte in relazione al certificato durante tutta la sua durata, o che devono comparire nel certificato stesso, siano esatte e complete.

Art. 21

(Condotta della parte facente affidamento)



4. La parte facente affidamento sulla firma elettronica o su un certificato ha l'onere di:
- b) adottare misure ragionevoli per verificare l'affidabilità della firma elettronica; o
 - c) se esiste un certificato a supporto di una firma elettronica, adottare misure ragionevoli per:
 - i) verificare che il certificato sia valido e che non sia stato sospeso o revocato; e
 - ii) tener conto di ogni limitazione riguardante il certificato.

Art. 22

(Riconoscimento di certificati e di firme elettroniche stranieri)

1. Nel determinare se, o in che misura, una firma elettronica o un certificato producono effetti giuridici, non si tiene conto:
 - b) del luogo in cui la firma elettronica è creata o utilizzata o il certificato è stato emesso; o
 - c) del luogo in cui il firmatario o l'emittente hanno la loro sede, domicilio o residenza.
2. Una firma elettronica creata al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di una firma elettronica creata o utilizzata nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.
3. Un certificato emesso al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di un certificato emesso nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.
4. Nel determinare se un certificato o una firma elettronica offrano un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente ai fini dei commi secondo o terzo del presente articolo, si tiene conto degli standard tecnici internazionali e di ogni altro fattore rilevante.
5. Quando, nonostante i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, le parti convengano di utilizzare nei loro rapporti un determinato tipo di firma elettronica o di certificato, si ritiene tale accordo sufficiente ai fini del riconoscimento della firma elettronica o del certificato stranieri, a meno che la firma elettronica o il certificato debbano ritenersi invalidi o inefficaci in ragione della legge applicabile.

PARTE II SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

Art. 23

(Servizi di certificazione)

1. L'Autorità per l'Informatica è responsabile della supervisione dei prestatori del servizio di certificazione stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Fatto salvo il comma 1 del presente articolo, possono essere adottati sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato purchè tutte le condizioni relative a tali sistemi siano obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

Art. 24

(Condotta del prestatore del servizio di certificazione)



1. Un certificatore che fornisce servizi a supporto di una firma elettronica idonea a produrre effetti giuridici deve:
 - b) operare in conformità alle norme applicabili del settore, comprese quelle adottate volontariamente;
 - c) utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui effettuate in relazione al certificato, o che compaiono nel certificato, siano esatte e complete durante l'intero periodo di validità del certificato;
 - d) fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato:
 - i) l'identità del certificatore;
 - ii) se il firmatario identificato nel certificato aveva, al momento della sua emissione, il controllo sui dati per la creazione della firma;
 - iii) se i dati per la formazione della firma erano validi prima o al momento dell'emissione del certificato;
 - e) fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato, qualora fosse necessario, mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato o in altro modo:
 - ii) il metodo utilizzato per identificare il firmatario;
 - iii) i limiti relativi allo scopo o all'entità della transazione entro i quali è possibile utilizzare i dati per la formazione della firma o il certificato;
 - iv) se i dati per la formazione della firma sono validi e non sono stati compromessi;
 - v) qualsiasi limitazione della responsabilità stabilita dal certificatore;
 - vi) con quali mezzi il firmatario può ottemperare alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della presente legge;
 - vii) come revocare il certificato sollecitamente;
 - f) utilizzare sistemi, procedure e risorse umane adeguate per la fornitura di tali servizi.
2. Il certificatore è responsabile per le conseguenze giuridiche causate da una condotta non conforme al comma 1 del presente articolo.

Art. 25

(Affidabilità del certificatore)

1. Ai fini della lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della presente legge, per determinare se, o in che misura, i sistemi, le procedure o le risorse umane utilizzate da un prestatore del servizio di certificazione siano affidabili, può tenersi conto dei seguenti fattori:
 - a) risorse umane e finanziarie, incluso il capitale sociale;
 - b) le caratteristiche dei sistemi hardware e software;
 - c) le procedure utilizzate per il trattamento dei certificati, delle domande di certificati e per la conservazione dei registri;
 - d) la messa a disposizione dei firmatari identificati nel certificato e delle parti che possono far affidamento sul certificato delle informazioni rilevanti per l'uso del certificato;
 - e) le modalità temporali e tecniche delle verifiche effettuate da un organismo indipendente;
 - f) l'esistenza di una dichiarazione di un organo statale, di un organismo accreditato o del certificatore sul rispetto o sull'esistenza dei suddetti criteri; o
 - g) ogni altro fattore rilevante.

TITOLO III



COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 26

(Procedure, modalità e requisiti per il rilascio di licenza di commercio elettronico)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, per "commercio elettronico" si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l'uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l'uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.
2. L'esercizio esclusivo del commercio elettronico può avvenire solo tramite il rilascio di apposita licenza commerciale che viene rilasciata nelle modalità e nelle forme, per quanto compatibili, previste dalle Leggi n.130/2010 e n.129/2010 e successive modifiche. All'operatore vengono richiesti d'ufficio gli elementi previsti dall'articolo 27 della presente legge.
3. [ABROGATO].
4. L'operatore che svolga attività di commercio elettronico non esclusiva, è tenuto a dare comunicazione in forma scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dell'attività di commercio elettronico svolta specificando gli elementi richiesti dall'articolo 27 della presente legge per provvedere alla registrazione obbligatoria come stabilito dal medesimo articolo.
5. Nel caso in cui l'operatore economico titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico sia una persona giuridica, le quote o le azioni del capitale sociale possono essere detenute da persone fisiche non residenti.
6. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico deve disporre di una sede fisica situata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale sede, qualora l'attività si espliciti tramite deposito merci dovrà prevedere anche l'uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.
7. Nel caso in cui l'attività di commercio elettronico si svolga in forma esclusiva e diretta, è sufficiente l'uso abitativo esclusivamente per le attività con licenza individuale fino ad un massimo di €.250.000,00 di fatturato. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accesso degli uffici e delle Forze di Polizia secondo le regole previste per le sedi degli operatori economici.
8. Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all'ingrosso, al dettaglio e di servizi.
9. Le controversie in materia di uso di comunicazioni elettroniche e pratiche di commercio elettronico fanno capo alla giurisdizione del Tribunale Unico - Sezione Civile - della Repubblica di San Marino che applica mutuando in prima istanza la formula del rito abbreviato prevista dall'articolo 8 della Legge n.63/1985.¹²⁰

¹²⁰ **Testo originario (Legge 29 maggio 2013 n. 58)**

Art. 26

(Procedure, modalità e requisiti per il rilascio di licenza di commercio elettronico)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, per "commercio elettronico" si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l'uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l'uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.
2. L'esercizio esclusivo del commercio elettronico può avvenire solo tramite il rilascio di apposita licenza commerciale che viene rilasciata nelle modalità e nelle forme, per quanto compatibili, previste dalle Leggi n.130/2010 e n.129/2010 e successive modifiche. All'operatore vengono richiesti d'ufficio gli elementi previsti dall'articolo 27 della presente legge.
3. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico, sia essa persona fisica o giuridica, non può essere titolare di altra licenza.



Art. 27
(Registro delle attività e-commerce)

1. Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve, pena sanzione come da successivo articolo 29, iscriversi presso il registro delle attività e-commerce il quale contiene i seguenti elementi:
 - a) codice operatore economico;
 - b) dominio;
 - c) indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
 - d) posizionamento del server;
 - e) posizionamento del gestore; nel caso non facessero capo ad un unico soggetto e luogo vanno indicati inoltre separatamente: il posizionamento del centro assistenza clienti, del centro logistica e della direzione.
2. Indicati gli elementi di cui al precedente comma, viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito.¹²¹

4. L'operatore che svolga attività di commercio elettronico non esclusiva, è tenuto a dare comunicazione in forma scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dell'attività di commercio elettronico svolta specificando gli elementi richiesti dall'articolo 27 della presente legge per provvedere alla registrazione obbligatoria come stabilito dal medesimo articolo.

5. Nel caso in cui l'operatore economico titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico sia una persona giuridica, le quote o le azioni del capitale sociale possono essere detenute da persone fisiche non residenti.

6. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico deve disporre di una sede fisica situata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale sede, qualora l'attività si espliciti tramite deposito merci dovrà prevedere anche l'uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.

7. Nel caso in cui l'attività di commercio elettronico si svolga in forma esclusiva e diretta, è sufficiente l'uso abitativo esclusivamente per le attività con licenza individuale fino ad un massimo di €.250.000,00 di fatturato. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accesso degli uffici e delle Forze di Polizia secondo le regole previste per le sedi degli operatori economici.

8. Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all'ingrosso, al dettaglio e di servizi.

9. Le controversie in materia di uso di comunicazioni elettroniche e pratiche di commercio elettronico fanno capo alla giurisdizione del Tribunale Unico – Sezione Civile - della Repubblica di San Marino che applica mutuando in prima istanza la formula del rito abbreviato prevista dall'articolo 8 della Legge n.63/1985.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 27

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
- 3 *bis*. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.
- 3 *ter*. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹²¹ **Testo originario (Legge 29 maggio 2013 n. 58)**

Art. 27

(Registro delle attività e-commerce)

1. Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve, pena sanzione come da successivo articolo 29, iscriversi presso il registro delle attività e-commerce il quale contiene i seguenti elementi:
 - a) codice operatore economico;
 - b) dominio;
 - c) indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
 - d) posizionamento del server;
 - e) posizionamento del gestore; nel caso non facessero capo ad un unico soggetto e luogo vanno indicati inoltre separatamente: il posizionamento del centro assistenza clienti, del centro logistica e della direzione.



Art. 28

(Obblighi di esibizione e specificazioni)

1. L'operatore economico tramite l'utilizzo della rete deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:

- a) il nome della ditta o della società;
- a) il numero di codice operatore economico;
- b) il numero di iscrizione al registro e-commerce;
- c) il marchio di cui all'articolo 27, comma 2;
- d) la sede;
- e) i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il venditore per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l'indirizzo o gli indirizzi elettronici di mail, i numeri di telefono e qualsiasi altro mezzo che permetta all'operatore economico di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;
- f) se l'attività riguarda il commercio elettronico all'ingrosso, dovrà specificare che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori in possesso di partita IVA o codici equivalenti;
- g) i prezzi di vendita devono essere chiaramente indicati specificando se si tratti di importi comprensivi o meno dell'imposta indiretta sugli acquisti e il costo di trasporto deve essere esibito separatamente;
- h) il luogo da cui verrà spedito il bene;
- i) laddove il venditore sia soggetto ad autorizzazione, occorre indicare l'autorità addetta alla supervisione;
- j) qualora l'operatore economico offra servizi che rientrano in una professione regolamentata, gli istituti professionali adibiti, a cui l'operatore economico è iscritto; in questo caso l'operatore economico deve fornire i riferimenti di legge applicabili nello Stato di stabilimento.

2. Qualora un operatore economico invii comunicazioni commerciali, le modalità con cui il cliente possa richiedere o far cessare tali invii devono essere agevolmente visibili nelle varie parti del sistema informativo utilizzato per il commercio elettronico.

3. Le comunicazioni elettroniche che mirano a promuovere beni e servizi dell'operatore economico devono essere chiaramente riconoscibili come comunicazioni

Indicati gli elementi di cui al precedente comma viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività e-commerce che deve essere esposto nel sito, e l'autorizzazione all'utilizzo di un apposito marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese che verrà istituito, definendone nome, forma grafica e contenuto tecnico informatico applicativo, tramite apposito decreto delegato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 25 gennaio 2019 n.15

Art.4

(Disposizioni in materia di e-commerce-Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58)

1. L'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così modificato:

“2.Indicati gli elementi di cui al precedente comma, viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito.”

2.L'operatore di e-commerce è tenuto a rimuovere dal proprio sito di e-commerce il marchio identificativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3.L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore di e-commerce non ottemperi a quanto stabilito al comma 2, commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

4.Trascorsi ulteriori trenta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 2, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della modalità di vendita al commercio elettronico.



commerciali e devono identificare le categorie di utenti per cui la comunicazione pubblicitaria è creata unitariamente ad ogni offerta promozionale.

Art. 29
(Sanzioni)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni previste dalle Leggi n.129/2010 e n.130/2010 e successive modifiche per le attività che esercitano attività di commercio elettronico in forma esclusiva nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalle stesse leggi. Nel caso in cui gli operatori esercenti le attività di commercio elettronico in forma non esclusiva, non procedano alla registrazione nell'apposito registro delle attività e-commerce è comminata una sanzione amministrativa pari al valore di € 500,00. All'applicazione della sanzione devono seguire le istruzioni circa le modalità di iscrizione. Trascorsi 30 giorni dalla notifica delle istruzioni di cui sopra si procede ad una ulteriore sanzione amministrativa pari al valore di € 1.000,00 e dopo ulteriori 30 giorni all'inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico. La vendita effettuata tramite mezzi informatici durante il periodo di inibizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di attività senza licenza.

Art. 30
(Abrogazioni)

1. Le parole "e dai privati" dell'articolo 2, comma 1 della Legge 20 luglio 2005 n.115 sono soppresse.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 31
(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Tutte le attività economiche all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche modalità di vendita on-line, devono registrarsi presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nel registro delle attività e-commerce, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge pena l'applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 29.
2. Con apposito decreto delegato verrà istituita e regolamentata l'Agenzia per lo Sviluppo Digitale, che andrà ad assumere i compiti oggi demandati dalla presente legge all'Autorità per l'Informatica.

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



LEGGE 25 GENNAIO 2019 n.15 - Norme in materia di imprese e settori innovativi, di residenza semplificata, di residenza per motivi economici, di permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali, di facilitazione delle attività economiche ed in materia di attività varie d'impresa

Art.4

(Disposizioni in materia di e-commerce-Modifiche alla Legge 29 maggio 2013 n.58)

1. L'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n.58 è così modificato:
"2.Indicati gli elementi di cui al precedente comma, viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività di e-commerce che deve essere esposto nel sito."
- 2.L'operatore di e-commerce è tenuto a rimuovere dal proprio sito di e-commerce il marchio identificativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3.L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore di e-commerce non ottemperi a quanto stabilito al comma 2, commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 4.Trascorsi ulteriori trenta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 2, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della modalità di vendita al commercio elettronico.

Art.9

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto-Legge 6 agosto 2018 n.103, di cui sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.122.



DECRETO DELEGATO 29 DICEMBRE 2015 N.195 - Inibizione attività di vendita tramite mezzi informatici

Articolo Unico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 29 maggio 2013 n. 58, è inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici di veicoli non potendosi perfezionare contratti relativi ai veicoli tramite sole comunicazioni elettroniche.



DECRETO DELEGATO 2 AGOSTO 2019 N. 118 - Norme di semplificazione burocratica per le imprese

**TITOLO II
DISCIPLINA SULL'ATTIVITÀ DI IMPRESA**

Art. 22

(Sedi secondarie temporanee nei Centri Storici)

1. I titolari di licenza di commercio al dettaglio nei periodi delle festività natalizie e pasquali, nel periodo estivo o in concomitanza con eventi che coinvolgono i Centri Storici della Repubblica possono richiedere al Comitato d'Esame la possibilità di avviare una sede secondaria temporanea nei medesimi centri storici in esenzione dal pagamento della tassa dovuta purché in regola con il pagamento della tassa di licenza.
2. La durata della sede secondaria non può superare i 90 giorni correnti.

Art. 26-ter

(Affitto di ramo d'azienda)

1. Le norme speciali relative alla disciplina dell'affitto di ramo d'azienda di cui al Decreto Delegato n.89/2019 e successive modifiche possono essere applicate, in deroga alla disciplina generale, anche al di fuori dei centri commerciali qualora la normativa sia espressamente richiamata dalle parti contrattuali.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
- 3 *bis*. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.
- 3 *ter*. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.



LEGGE 31 OTTOBRE 1990 N.125 - Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, mediatori, commissionari.

Art.1

L'attività di: agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, mediatori, commissionari, quali intermediari nella circolazione dei beni e dei servizi è disciplinata dalla presente legge.

Art.4

Gli agenti ed i rappresentanti con deposito ed i commissionari possono svolgere la loro attività solo tramite acquisizione di apposita licenza, e dovranno ottenere la patente che attesti le loro capacità professionali.

I soggetti di cui al precedente comma devono fare richiesta di licenza all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

L'autorizzazione al rilascio della licenza è deliberata dal Congresso di Stato previo ottenimento di patente professionale.

Il rilascio della licenza compete all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio previo assolvimento della tassa sulle licenze commerciali. Per la licenza si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al titolo IV della [legge 19 novembre 1981 n.98]¹²² e successive modifiche.

Art.5

I soggetti di cui al precedente art.4 possono ottenere la patente professionale con le stesse forme e modalità previste per l'ottenimento della patente commerciale di cui al titolo III della [legge 19 novembre 1981 n.98]¹²³ e successive modifiche, per quanto compatibili.

In assenza di titoli di studio specifici i richiedenti l'iscrizione al Registro professionale devono sostenere un esame di abilitazione che dimostri la conoscenza di conduzione aziendale, contrattualistica e regime vigente degli scambi con l'estero.

Art.6

Le attuali patenti di esercizio a carattere industriale per intermediazioni e scambi commerciali sono mantenute dai titolari ma, per quanto riguarda il regime degli scambi, sono soggette ai limiti e agli obblighi di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art.7

¹²² **Legge 29 maggio 1991 n.70, Articolo 55, secondo punto dell'elenco:**

Vanno abrogate le seguenti norme:

- Legge 19 Novembre 1981 n.98;

¹²³ **Legge 29 maggio 1991 n.70, Articolo 55, secondo punto dell'elenco:**

Vanno abrogate le seguenti norme:

- Legge 19 Novembre 1981 n.98;



I titolari di licenza sono iscritti nel registro delle licenze tenuto dall'Ufficio preposto al commercio.

Art.8

L'attività di intermediazione, ad esclusione degli agenti e rappresentanti con deposito, svolta dal titolare della licenza deve essere plurima e non annuale nel corso dello stesso anno.

Gli atti di intermediazione devono essere sempre supportati da specifici mandati e devono riferirsi esclusivamente a rapporti tra operatori economici.

E' vietata l'intermediazione commerciale di beni e servizi al dettaglio.

E' vietata, altresì, l'intermediazione di beni materiali non previsti dalla vigente normativa sul commercio.

L'intermediazione di beni la cui disciplina è demandata a specifiche leggi resta regolata dalle leggi medesime.

Il titolare della licenza, qualora svolga l'attività di intermediazione nelle forme previste al presente articolo, è tenuto a conservare la documentazione inerente per eventuali controlli.

Art.9

I soggetti di cui all'art.4 devono contestualmente comunicare le operazioni estero su estero all'Ufficio Tributario, il quale provvede ad annotarle su apposito registro. La mancata comunicazione comporta la revoca della licenza.

La comunicazione dovrà contenere: l'oggetto della transazione, la quantità del prodotto, i paesi interessati.

Art.10

La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35 della [legge 19 novembre 1981 n.98]¹²⁴ e successive modifiche.

Art.11

Sono abrogati i Decreti Reggenziali 6 novembre 1930 n.8 e 12 giugno 1953 n.17.

Art.12

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

¹²⁴ Vedere nota all'articolo 4



LEGGE 26 LUGLIO 2010 N.130 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NORME DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Testo coordinato con le modifiche derivanti dal Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40); dal Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, dal Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162, dalla Legge 7 agosto 2017 n.94, dal Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, dalla Legge 24 dicembre 2018 n.173, dalla Legge 25 gennaio 2019 n. 15 e dal Decreto Delegato 16 giugno 2021 n.108

(aggiornato al 25 ottobre 2022)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

- [Decreto Reggenziale 6 novembre 1930 n.8](#)
- [Decreto Reggenziale 12 giugno 1953 n.17](#)
- [Legge 8 giugno 1965 n.18](#)
- [Legge 8 luglio 1974 n.59](#)
- [Legge 19 novembre 1981 n.98](#)
- [Legge 20 maggio 1985 n.63](#)
- [Legge 21 ottobre 1988 n.105](#)
- [Legge 31 ottobre 1988 n.108](#)
- [Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
- [Legge 31 ottobre 1990 n.125](#)
- [Legge 20 febbraio 1991 n.28](#)
- [Legge 29 maggio 1991 n.70](#)
- [Legge 29 novembre 1991 n.149](#)
- [Legge 29 gennaio 1992 n.7](#)
- [Legge 29 ottobre 1992 n.85](#)
- [Legge 28 gennaio 1993 n.13](#)
- [Legge 23 maggio 1995 n.70](#)
- [Legge 23 maggio 1995 n.71](#)
- [Legge 19 luglio 1995 n.87](#)
- [Decreto 21 luglio 1997 n.73](#)
- [Legge 25 maggio 2004 n.70](#)
- [Legge 20 luglio 2005 n.115](#)
- [Legge del 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Legge 27 gennaio 2006 n.22](#)
- [Legge 23 febbraio 2006 n.47](#)
- [Decreto Delegato 30 maggio 2006 n.78](#)
- [Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99](#)
- [Regolamento 27 marzo 2007 n.3](#)
- [Legge 3 ottobre 2007 n.107](#)
- [Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116](#)
- [Decreto Delegato 7 luglio 2008 n.106](#)
- [Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17](#)
- [Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122](#)
- [Decreto Delegato 29 dicembre 2009 n.175](#)



- [Legge 23 luglio 2010 n.129](#)
- [Legge 26 luglio 2010 n.130](#)
- [Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179](#)
- [Legge 22 dicembre 2010 n.194](#)
- [Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85](#)
- [Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
- [Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.196](#)
- [Legge 29 maggio 2013 n.58](#)
- [Legge 27 giugno 2013 n.71](#)
- [Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.136](#)
- [Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n. 178](#)
- [Legge 31 marzo 2014 n.40](#)
- [Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63](#)
- [Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153](#)
- [Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174](#)
- [Legge 26 gennaio 2015 n.8](#)
- [Legge 7 agosto 2015 n.137](#)
- [Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162](#)
- [Decreto Delegato 29 dicembre 2015 n.195](#)
- [Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41](#)
- [Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76](#)
- [Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77](#)
- [Legge 7 agosto 2017 n.94](#)
- [Legge 29 settembre 2017 n.115](#)
- [Decreto Delegato 14 novembre 2017 n.130](#)
- [Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)
- [Decreto Delegato 22 giugno 2018 n.68](#)
- [Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74](#)
- [Legge 24 dicembre 2018 n.173](#)
- [Legge 25 gennaio 2019 n. 15](#)
- [Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118](#)
- [Decreto Delegato 16 giugno 2021 n.108](#)
- [Decreto Delegato 8 febbraio 2022 n.15](#)
- [Legge 30 maggio 2022 n.82](#)



LEGGE 26 LUGLIO 2010 N.130 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NORME DI SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La presente legge intende dare piena attuazione al principio di tutela e garanzia dell'iniziativa economica privata sancito dall'articolo 10 della Legge 8 luglio 1974 n.59, nonché rendere efficiente, moderna, equilibrata e qualificata la rete distributiva commerciale, incentivando anche l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

Art.2 (Definizione di commercio)

1. Ai fini della presente legge, si definisce commercio l'esercizio della intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell'attività commerciale, l'esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.
2. L'esercizio di tale attività si realizza quando vi sia il trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa.

Art.3 (Ambito di applicazione)

1. Sono considerati commercianti coloro i quali intervengono nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo.
2. Non sono considerati commercianti coloro i quali alienano occasionalmente beni che siano serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.
3. [ABROGATO].
4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i procacciatori d'affari, i mediatori ed i commissionari, per quanto non diversamente previsto dalla Legge 31 ottobre 1990 n.125, sono soggetti alle disposizioni della presente normativa.
5. [ABROGATO].¹²⁵

¹²⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Sono considerati commercianti coloro i quali intervengono nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo.
2. Non sono considerati commercianti coloro i quali alienano occasionalmente beni che siano serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.
3. Pur compiendo atti di commercio, non sono soggetti alle norme della presente legge:
 - a) i titolari di licenza industriale che vendono all'ingrosso gli articoli di propria produzione e gli accessori complementari;
 - b) i produttori agricoli, gli allevatori ed i coltivatori diretti che vendono nel proprio fondo i prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione;
 - c) i titolari di licenza artigianale che vendono all'ingrosso o al dettaglio nel luogo di produzione, gli articoli da loro prodotti;
 - d) le società consortili giuridicamente costituite nella Repubblica di San Marino che vendono presso la propria sede al dettaglio le merci prodotte dall'attività dei soci dei consorzi coerenti con gli scopi sociali degli stessi.



Art.4

(Modalità di esercizio dell'attività commerciale)

1. L'attività commerciale può essere esercitata quale:
 - a) commercio al dettaglio;
 - b) commercio all'ingrosso;
 - c) commercio elettronico;
 - d) intermediazione commerciale e attività ausiliarie.

Art.5

(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.
2. Qualora l'esercizio dell'attività commerciale sia condotto in più sedi da parte dell'operatore commerciale, occorre che:
 - a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;
 - b) l'attività abbia pubblicata la medesima denominazione oppure sia riportata il nome dell'operatore o della persona giuridica di riferimento;
 - c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.¹²⁶

-
- e) coloro che, prestando opera volontaria, vendono giornali, pubblicazioni ed altri articoli per conto di partiti politici, enti giuridicamente riconosciuti, enti senza fini di lucro, che perseguono scopi umanitari, sociali, di ricerca o scientifici, chiese, comunità religiose ed associazioni, a scopo di propaganda politica, sindacale, culturale, religiosa;
 - f) lo Stato e gli Enti pubblici.

4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i procuratori d'affari, i mediatori ed i commissionari, per quanto non diversamente previsto dalla Legge 31 ottobre 1990 n.125, sono soggetti alle disposizioni della presente normativa.

5. L'esercizio saltuario di attività commerciale è disciplinato da apposito regolamento emanato dalla Commissione del Commercio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n. 74, Articolo 26

1. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n. 130/2010;

- gli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citati.".

¹²⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.

2. Ogni soggetto economico può essere titolare di un'unica licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, da esercitarsi in due distinte sedi, o più, secondo quanto disciplinerà il Piano di Valorizzazione del Commercio.



Art.6

(Modalità di esercizio del commercio al dettaglio)

1. Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:
 - a) esercizio commerciale aperto al pubblico;
 - b) per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;
 - d) in forma ambulante su suolo pubblico;
 - e) presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

Art.7

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.
2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

L'esercizio dell'attività commerciale nelle distinte sedi da parte dell'operatore commerciale dovrà essere condotto in maniera tale che:

- a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;
 - b) le attività abbiano pubblicata la medesima denominazione;
 - c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa;
 - d) i locali siano dotati dei necessari requisiti di idoneità individuati ai successivi articoli 24 e 36.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.
4. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza, fatti salvi i casi specificamente previsti nell'Allegato "A" alla presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 1:

1. L'articolo 5 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"Art.5

(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.
2. Qualora l'esercizio dell'attività commerciale sia condotto in più sedi da parte dell'operatore commerciale, occorre che:
 - a) l'attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;
 - b) l'attività abbia pubblicata la medesima denominazione oppure sia riportata il nome dell'operatore o della persona giuridica di riferimento;
 - c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67."



3. In deroga a quanto previsto nel superiore comma, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute:
- da persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.
4. In deroga a quanto sopra, è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale:
- persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore comma 3 punto a);
 - persone giuridiche non di diritto sammarinese.
- Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle controllanti.
5. Il rilascio della licenza di esercizio per le attività di cui al superiore comma 4 è soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d'Esame così come previsto al successivo articolo 21.

Art.8

(Definizione di commercio all'ingrosso)

- Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.
- L'esercizio del commercio all'ingrosso, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente lo svolgimento delle attività di cui al punto d) del precedente articolo 4 nonché l'esercizio delle attività di servizio affini oppure connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.
- [ABROGATO].¹²⁷

Art.9

(Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso)

¹²⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

- Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.
- L'esercizio del commercio all'ingrosso, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente lo svolgimento delle attività di cui al punto d) del precedente articolo 4 nonché l'esercizio delle attività di servizio affini oppure connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.
- Il titolare della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

- Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



1. Le aziende esercenti commercio all'ingrosso aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino possono svolgere la propria attività in sede fissa o mediante attrezzature mobili.
2. L'attività viene esercitata in un'unica sede adibita a luogo di vendita; ulteriori sedi possono essere esclusivamente adibite all'attività di stoccaggio merci ovvero amministrativa.
3. I locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non devono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina la stessa deve essere opacizzata mediante idoneo mezzo, in modo inamovibile, e deve altresì essere esposto all'ingresso apposito cartello indicante il divieto di vendita al pubblico.

Art.10

(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche, regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia, nella tipologia di società a responsabilità limitata o di società per azioni, le cui quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario.

Art.11

(Definizione di commercio elettronico)

1. Per commercio elettronico si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite mezzi informatici.
Il commercio elettronico può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della licenza stessa o tramite rilascio di apposita licenza commerciale nel caso in cui l'attività di vendita sia svolta come esclusiva.
2. Il commercio elettronico e la relativa attività saranno regolati da apposita legge.

Art.12

(Definizione di attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Per intermediazione commerciale e attività ausiliarie si intendono le attività disciplinate dalla Legge 31 ottobre 1990 n.125 "Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, mediatori, commissionari."
2. [ABROGATO].¹²⁸

Art.13

¹²⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Per intermediazione commerciale e attività ausiliarie si intendono le attività disciplinate dalla Legge 31 ottobre 1990 n.125 "Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, mediatori, commissionari."
2. Per le attività dei commissionari e degli agenti o rappresentanti di commercio con deposito si applica il disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 8.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



(Dei titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.
2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica.
3. In deroga a quanto previsto nel superiore comma, le quote sociali o le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute da società commerciali le cui quote o azioni di maggioranza sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art.14

(Commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. Per commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite gli strumenti succitati.
Il commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione può essere svolto da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare licenza nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio della propria licenza.
2. L'esercizio esclusivo di attività commerciale tramite corrispondenza, televisione oppure altri sistemi di comunicazione, presuppone l'ottenimento preventivo della relativa licenza commerciale con procedure, modalità e requisiti specificati da apposita legge.

Art.15

(Commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche)

1. La vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore presuppone l'ottenimento preventivo della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente l'autorizzazione per la vendita di prodotti al dettaglio oppure la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del successivo articolo 24 limitatamente ai punti a), b) c).
La richiesta di autorizzazione deve indicare:
 - a) il tipo di attività da svolgersi;
 - b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
 - c) le tipologie di beni che si intendono commercializzare.
3. La richiesta di autorizzazione di cui sopra deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
 - b) certificato di residenza;
 - c) vigenza o certificato equipollente oppure contratto di collaborazione oppure documento da cui si evince la legittima autorizzazione a commercializzare i prodotti trattati da parte del cessionario.



4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 4 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente terzo comma.
7. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.

Art.16 *(Outlet)*

1. E' definito outlet e può utilizzare tale denominazione l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.
2. L'attività di outlet può essere esercitata in:
 - a) esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai 300 mq, nel caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un'immagine unitaria riconducibile prevalentemente alla tipologia merceologia in oggetto;
 - b) esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 300 mq, nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio e avere funzioni di factory outlet, caratterizzati dalla dotazione di servizi complementari e da alti standard di qualità di tipo urbanistico e territoriale connessi alla mobilità e ai servizi accessori. Tale tipologia di esercizio commerciale può contenere al proprio interno uno spazio alimentare monomarca.¹²⁹

Art.17 *(Spaccio aziendale)*

¹²⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. E' definito outlet e può utilizzare tale denominazione l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di: articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.
2. L'attività di outlet può essere esercitata in:
 - a) esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai 300 mq., nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un'immagine unitaria riconducibile esclusivamente alla tipologia merceologica in oggetto;
 - b) esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 300 mq, nel qual caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio e avere funzioni di factory outlet, caratterizzati dalla dotazione di servizi complementari e da alti standard di qualità di tipo urbanistico e territoriale connessi alla mobilità e ai servizi accessori. Tale tipologia di esercizio commerciale può contenere al proprio interno uno spazio alimentare monomarca.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 16 giugno 2021 n.108, Articolo Unico

1. L'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche è così modificato:
"a) esercizi commerciali con superficie di vendita fino ai 300 mq, nel caso devono attenersi alle norme previste per tali tipologia di esercizio nonché presentare un'immagine unitaria riconducibile prevalentemente alla tipologia merceologia in oggetto;"



1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della UO Ufficio Attività Economiche.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso.

2. La vendita dovrà svolgersi in appositi spazi, separati da quelli della produzione, inferiori ai 300 mq. in orari e giorni limitati rispetto all'ordinario orario di lavoro svolto dal settore produttivo, per non più di 36 ore settimanali e non superando mai le 8 ore per ciascun giorno e comunque sempre in giorni feriali. Giorni e orari di apertura possono essere rivisti, in accordo con le associazioni di categoria, qualora intervenissero esigenze o motivazioni tali da giustificare modifiche; in tal caso le modifiche saranno regolamentate da apposito decreto delegato.¹³⁰

Art.18

(Osservatorio del Commercio)

[ABROGATO]¹³¹

¹³⁰**Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della Commissione Commercio.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso.

2. La vendita dovrà svolgersi in appositi spazi, separati da quelli della produzione, inferiori ai 300 mq. in orari e giorni limitati rispetto all'ordinario orario di lavoro svolto dal settore produttivo, per non più di 36 ore settimanali e non superando mai le 8 ore per ciascun giorno e comunque sempre in giorni feriali. Giorni e orari di apertura possono essere rivisti, in accordo con le associazioni di categoria, qualora intervenissero esigenze o motivazioni tali da giustificare modifiche; in tal caso le modifiche saranno regolamentate da apposito decreto delegato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 3:

1. L'articolo 17, comma 1, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“1. E' consentito alle imprese di produzione aprire nella medesima sede uno spaccio aziendale per la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione. L'attività è soggetta ad apposita autorizzazione a cura della UO Ufficio Attività Economiche.

Per impresa di produzione si intende un'attività economica organizzata, dotata di specifica struttura aziendale con almeno 10 lavoratori dipendenti, avente per oggetto la progettazione e i cicli di produzione mediante l'uso di attrezzature ed impianti adeguati. L'impresa deve sovrintendere il controllo finale della lavorazione nonché la commercializzazione dello stesso.”.

¹³¹**Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Presso la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio è istituito l'Osservatorio del Commercio.

L'Osservatorio del Commercio, avvalendosi di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati, svolge una funzione di monitoraggio riferito all'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale nonché all'occupazione nel settore.

2. L'Osservatorio del Commercio rileva dati utili per la definizione di azioni e interventi specifici da intraprendere per valorizzare il commercio nel Centro Storico della Capitale, nei Centri Storici e nelle zone a prevalente carattere residenziale.

3. L'Osservatorio del Commercio ha facoltà di avvalersi dell'Amministrazione Pubblica e di privati con professionalità specifiche al fine di mettere in atto un monitoraggio permanente.



L'Osservatorio del Commercio sulla base dei dati raccolti a seguito dell'espletamento delle proprie funzioni, predisporre un rapporto annuale sull'entità, l'evoluzione e l'efficienza della rete distributiva commerciale e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.

4. E' altresì compito dell'Osservatorio eseguire annualmente il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo della domanda e dell'offerta della distribuzione commerciale, sia al fine di fornire indicazioni per interventi della Pubblica Amministrazione a sostegno del settore, sia per informare le Associazioni di Categoria e gli imprenditori rispetto alle dinamiche del settore. Il monitoraggio oltre a verificare gli aspetti contingenti dovrà fornire indicazioni rispetto ai trend e agli scenari evolutivi.

L'attività di monitoraggio potrà essere organizzata anche attraverso il ricorso ad esperti del settore.

I dati e la documentazione elaborati dovranno essere divulgati attraverso attività periodiche concordate con la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, finalizzate anche ad approfondire le questioni inerenti il Piano di Valorizzazione del Commercio sia per il Centro Storico che per altre zone o per specifiche attività settoriali.

L'Osservatorio attraverso l'attività di monitoraggio:

- a) realizza un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei dati del Centro Elaborazione Dati e Statistica, della Camera di Commercio e di tutti gli Uffici pubblici che riterrà utili;
- b) produce e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati per la programmazione nel settore del commercio, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) redige un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi.

5. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio del Commercio, tramite la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, ne darà pubblica comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.

6. L'Osservatorio del Commercio è così composto:

- a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio che lo presiede, con competenze specifiche o comprovata esperienza;
- b) un funzionario dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;
- d) un funzionario dell'Ufficio Tributario;
- e) un rappresentante di ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.

7. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio del Commercio, a ciascun membro è riconosciuto un emolumento economico da stabilirsi con delibera del Congresso di Stato e da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione facenti parte dell'Osservatorio del Commercio non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.

8. Considerate le funzioni svolte e le finalità perseguite dall'Osservatorio del Commercio e dall'Osservatorio Prezzi di cui all'articolo 19, gli stessi organismi, qualora lo ritengano opportuno, possono essere congiuntamente convocati.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 47:

1. Sono soppressi l'Osservatorio del Commercio e l'Osservatorio Prezzi di cui rispettivamente all'articolo 18 ed all'articolo 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. Le funzioni di rilevazione ed elaborazione di dati utili per monitorare la domanda e l'offerta della distribuzione commerciale nonché di dati sull'andamento dei prezzi e delle tariffe, attribuite ai soppressi organi di cui al comma 1, sono assegnate all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica che predisporre un rapporto annuale o, qualora sia ritenuto necessario, anche rapporti periodici circa le risultanze delle analisi effettuate, nell'esercizio delle competenze di cui al Capo I della Legge 23 maggio 1995 n.71.

Legge 7 agosto 2017 n.94, Articolo 58, comma 1, lettera d):

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, primo comma, della Legge 30 ottobre 1989 n.109;
- b) la Legge 31 ottobre 1994 n.89;
- c) l'articolo 1 della Legge 25 novembre 1997 n.137;
- d) gli articoli 18 e 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130;
- e) gli articoli 8, 10, 11, 13 della Legge 5 Dicembre 2011 n.190;



Art.19
(Osservatorio Prezzi)
[ABROGATO]¹³²

-
- f) la Legge 20 luglio 2004 n.102;
g) l'articolo 2 del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3.
h) il comma 5 bis dell'articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 11 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16.
2. E' soppressa l'espressione "nonché i loro prezzi di vendita" di cui all'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23.

Legge 24 dicembre 2018 n.173, Articolo 71, comma 1, lettera c):

1. L'articolo 58 della Legge 7 agosto 2017 n.94 è così modificato:

"Art.58

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, primo comma, della Legge 30 ottobre 1989 n.109;
b) l'articolo 1 della Legge 25 novembre 1997 n.137;
c) gli articoli 18 e 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130;
d) gli articoli 8, 10, 11, 13 della Legge 5 dicembre 2011 n.190;
e) la Legge 20 luglio 2004 n.102;
f) l'articolo 2 del Decreto Delegato 21 gennaio 2016 n.3;
g) il comma 5 bis dell'articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 11 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16.
2. Vi è reviviscenza della Legge 31 ottobre 1994 n.89 e successive modifiche. Si conferma la composizione della Commissione Prezzi come da nomina avvenuta ad inizio legislatura e successive modifiche intervenute nel corso della medesima.
3. È soppressa l'espressione "nonché i loro prezzi di vendita" di cui all'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23."

¹³² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Presso la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio è istituito l'Osservatorio Prezzi. L'Osservatorio Prezzi, avvalendosi di esperti con particolare qualificazione tecnico- scientifica, svolge una funzione di analisi sull'andamento dei prezzi e delle tariffe nonché una funzione di indirizzo per contrastare il cosiddetto fenomeno «caro vita» attraverso strategie di comunicazione finalizzate ad una informazione statistica articolata, quale importante contributo di conoscenza per gli operatori economici e valido strumento per la tutela del consumatore anche al fine di conseguire possibili economie di acquisto.
2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Osservatorio Prezzi ha facoltà di avvalersi degli uffici della Pubblica Amministrazione e di privati con professionalità specifiche.
3. L'Osservatorio Prezzi predispone un rapporto annuale circa le risultanze delle analisi di cui al precedente primo comma e, qualora sia ritenuto necessario, può predisporre anche rapporti periodici circa le risultanze di determinate indagini svolte nell'ambito delle proprie funzioni.
4. Dei rapporti di cui sopra, l'Osservatorio Prezzi, tramite la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, ne darà pubblica comunicazione utilizzando gli strumenti più efficaci ed opportuni.
5. L'Osservatorio Prezzi è così composto:
a) un membro designato dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio che lo presiede, con competenze specifiche o comprovata esperienza;
b) un funzionario dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
c) un funzionario dell'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica;
d) un rappresentante di ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.
6. Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.
Al Presidente è riconosciuta la facoltà di invitare alle riunioni esperti per avvalersi di professionalità specifiche.
7. Per la partecipazione alle singole sedute dell'Osservatorio Prezzi è riconosciuto un emolumento economico da stabilirsi con delibera del Congresso di Stato e da imputarsi sull'apposito capitolo previsto nel Bilancio dello Stato. Qualora le sedute siano convocate durante l'orario di servizio in essere nella Pubblica Amministrazione, ai funzionari della Pubblica Amministrazione facenti parte dell'Osservatorio Prezzi non è riconosciuto l'emolumento economico di cui sopra.



Art.20 *(Formazione professionale)*

1. Al fine di garantire un elevato livello professionale degli operatori del commercio della Repubblica di San Marino, nonché un'offerta commerciale di elevata qualità, sia a tutela dei consumatori, sia in funzione del rilancio e della valorizzazione dell'immagine commerciale e turistica di San Marino, è istituito l'Albo delle Competenze Professionali e della Qualità del Commercio rivolto a tutti gli operatori del settore.

2. Ogni impresa, durante il periodo di esercizio della propria attività, è tenuta a frequentare specifici moduli formativi inerenti la gestione aziendale, il marketing, la comunicazione, le relazioni interpersonali, la merceologia ed altre materie riferite all'esercizio dell'attività commerciale nonché moduli informativi su aggiornamenti tecnici o legislativi.

3. I corsi sono riservati ai titolari delle licenze commerciali attive; nel caso di imprese di capitali verrà indicato dal legale rappresentante il preposto all'iscrizione all'Albo.

Ai corsi possono partecipare i dipendenti delle attività commerciali, i quali potranno accedere ai benefici riconosciuti dal Fondo Servizi Sociali del settore di pertinenza per il rimborso di parte delle quote di iscrizione agli stessi in base alle disponibilità del Fondo stesso.

4. I corsi avranno valore abilitante e dovranno essere riconosciuti come validi dal competente Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, anche se svolti da soggetti terzi autorizzati.

5. I corsi per coloro che intendono intraprendere l'attività commerciale hanno una durata minima di 16 ore. Tali corsi devono essere svolti entro un anno dal rilascio della licenza.

I corsi per gli operatori già in attività hanno una durata minima di 8 ore annuali.

6. E' fatto d'obbligo della frequenza annuale. La partecipazione verrà riportata sull'apposito Albo, istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La partecipazione ai corsi per un minimo di cinque anni completa il ciclo di formazione e dà diritto al ricevimento dell'Attestato di esercizio di Qualità della Repubblica di San Marino.

Ai titolari di licenza che esercitano da almeno 5 anni o che sono in possesso di titolo di studio di scuola media superiore è riconosciuta di diritto, esclusivamente per il primo anno di avvio dei corsi, un'attestazione di partecipazione da riportare nell'Albo di cui sopra.

7. Ogni anno il Comitato d'Esame, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale. I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale.¹³³

8. Considerate le funzioni svolte e le finalità perseguite dall'Osservatorio Prezzi e dall'Osservatorio del Commercio di cui all'art.18, gli stessi organismi, qualora lo ritengano opportuno, possono essere congiuntamente convocati.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Vedere nota all'articolo 18

¹³³ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Al fine di garantire un elevato livello professionale degli operatori del commercio della Repubblica di San Marino, nonché un'offerta commerciale di elevata qualità, sia a tutela dei consumatori, sia in funzione del rilancio e della valorizzazione dell'immagine commerciale e turistica di San Marino, è istituito l'Albo delle Competenze Professionali e della Qualità del Commercio rivolto a tutti gli operatori del settore.



Art.21

(Piano di Valorizzazione del Commercio)

1. Per favorire lo sviluppo del commercio, la valorizzazione della rete commerciale esistente, l'incremento del livello qualitativo dell'offerta, la promozione della sicurezza e della tutela dei consumatori, il Consiglio Grande e Generale approverà con apposita normativa il Piano di Valorizzazione del Commercio, la cui predisposizione prevede l'attiva e responsabile partecipazione delle Associazioni di Categoria del settore commercio.

Il Piano di Valorizzazione del Commercio ha durata triennale. Può essere soggetto a revisione annuale tramite lo strumento del decreto delegato.

2. La redazione del Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi:

- realizzare un sistema completo, integrato ed armonico tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio, anche al fine di una migliore fruizione delle attività commerciali da parte del consumatore;
- favorire una più marcata evidenza degli elementi che valorizzino l'identità e gli aspetti storico-culturali della Repubblica;
- potenziare l'immagine del comparto commerciale della Repubblica attraverso progetti specifici di marketing e promozione del sistema commerciale sammarinese.

2. Ogni impresa, durante il periodo di esercizio della propria attività, è tenuta a frequentare specifici moduli formativi inerenti la gestione aziendale, il marketing, la comunicazione, le relazioni interpersonali, la merceologia ed altre materie riferite all'esercizio dell'attività commerciale nonché moduli informativi su aggiornamenti tecnici o legislativi.

3. I corsi sono riservati ai titolari delle licenze commerciali attive; nel caso di imprese di capitali verrà indicato dal legale rappresentante il preposto all'iscrizione all'Albo.

Ai corsi possono partecipare i dipendenti delle attività commerciali, i quali potranno accedere ai benefici riconosciuti dal Fondo Servizi Sociali del settore di pertinenza per il rimborso di parte delle quote di iscrizione agli stessi in base alle disponibilità del Fondo stesso.

4. I corsi avranno valore abilitante e dovranno essere riconosciuti come validi dal competente Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, anche se svolti da soggetti terzi autorizzati.

5. I corsi per coloro che intendono intraprendere l'attività commerciale hanno una durata minima di 16 ore. Tali corsi devono essere svolti entro un anno dal rilascio della licenza.

I corsi per gli operatori già in attività hanno una durata minima di 8 ore annuali.

6. E' fatto d'obbligo della frequenza annuale. La partecipazione verrà riportata sull'apposito Albo, istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La partecipazione ai corsi per un minimo di cinque anni completa il ciclo di formazione e dà diritto al ricevimento dell'Attestato di esercizio di Qualità della Repubblica di San Marino.

Ai titolari di licenza che esercitano da almeno 5 anni o che sono in possesso di titolo di studio di scuola media superiore è riconosciuta di diritto, esclusivamente per il primo anno di avvio dei corsi, un'attestazione di partecipazione da riportare nell'Albo di cui sopra.

7. Ogni anno la Commissione del Commercio, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale.

I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 4:

1. L'articolo 20, comma 7, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"7. Ogni anno il Comitato d'Esame, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in accordo con le associazioni di categoria di settore, approverà un apposito piano per la formazione professionale rivolto ai soggetti operanti nel settore ed a coloro che intendono avviarsi alla professione di operatore commerciale. I corsi saranno organizzati con cadenza trimestrale."



3. Il Piano di Valorizzazione del Commercio dovrà sviluppare, consultate le Giunte di Castello di pertinenza, le ulteriori linee guida dedicate ai Centri Storici della Repubblica di San Marino:

- identificazione di norme specifiche atte a garantire un commercio di servizio alla residenza, anche prevedendo accorpamenti di settori merceologici;
- identificazione di norme per la realizzazione di progetti tendenti alla specializzazione dell'offerta commerciale;
- possibile caratterizzazione dei Centri Storici in "centri commerciali naturali", con la conseguente individuazione e previsione di accordo e coordinamento fra le attività commerciali ivi inserite.

4. Per il Centro Storico della Capitale ulteriori indicazioni per la predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio, da considerare sinergico con il Piano Strategico del Turismo, prevedono:

- una più efficace e armonica distribuzione delle attività commerciali che potrà essere realizzata attraverso una sempre maggiore specializzazione nell'offerta merceologica dei singoli punti vendita, a garanzia di diversificazione dell'offerta commerciale generale, oppure una progressiva tematizzazione delle vie;
- un migliore e più qualificato uso degli spazi anche attraverso un progressivo aumento della superficie di vendita dei singoli locali ove possibile;
- un'attenta valorizzazione delle specificità urbanistiche e paesaggistiche e degli elementi storico-culturali del Centro Storico della Capitale della Repubblica;
- lo studio di interventi mirati su particolari aree da riqualificare;
- la qualificazione dell'offerta merceologica attraverso anche una maggiore valorizzazione dell'artigianato artistico e dei prodotti tipici e tradizionali;
- la ricerca di equilibrio e qualità nell'offerta dei servizi al visitatore.

5. Il Piano di Valorizzazione del Commercio, anche alla luce dei risultati che emergeranno dall'attività di analisi statistica dell'Osservatorio del Commercio, oltre a prevedere le più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti, dovrà ricercare elementi di richiamo per l'avvio di nuove attività promosse da imprenditori o soggetti giuridici sammarinesi o esteri.

In questo ultimo caso, in ottemperanza a quanto già previsto al precedente articolo 7, saranno esaminati quei progetti d'impresa aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi.

Tali progetti dovranno essere presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale o costituire un'innovazione chiaramente documentata e comprovata dal progetto d'impresa.

I progetti presentati da imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere valutati ed autorizzati dal Comitato d'Esame.

6. E' costituito il Comitato d'Esame per la valutazione dei progetti d'impresa avanzati da società a responsabilità limitata o società per azioni di cui al precedente articolo 7 comma 4.

Il Comitato d'Esame è composto da:

- Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che lo presiede;
- Segretario di Stato per il Turismo;
- Segretario di Stato per le Finanze;
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria di settore legalmente riconosciute.

Il voto del Presidente del Comitato, in caso di parità fra i membri, ha valore doppio.



I progetti dovranno essere indirizzati alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e presentati tramite istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Il Comitato d'Esame è convocato dal Presidente.

7. Il Comitato d'Esame deve dotarsi di apposito Regolamento per definire iter e modalità di valutazione delle istanze nonché di risposta alle stesse.

8. Il Comitato d'Esame ha facoltà di valutare eventuali progetti che imprenditori o soggetti economici non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino vorranno presentare pur in assenza del Piano di Valorizzazione ed in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale. In tali casi la valutazione deve basarsi sugli obiettivi e sulle linee guida di cui al successivo articolo 22.

9. Qualora le società autorizzate dal Comitato d'Esame intendano apportare modifiche inerenti l'attività commerciale o la compagine societaria, decadendo così di fatto, del tutto o in parte, le condizioni per le quali è stata accolta l'istanza da parte del Comitato d'Esame, le stesse sono tenute a sottoporre a nuova valutazione del Comitato le modifiche suddette.

Art.22

(Sviluppo della rete commerciale del territorio)

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare un decreto delegato nel quale individuare le linee di indirizzo di politica commerciale cui il Comitato stesso dovrà attenersi nella valutazione delle istanze a lui indirizzate di cui al precedente articolo 21.

3. Il Congresso di Stato, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero creare distorsioni al contesto socio economico della Repubblica e pregiudicare il corretto sviluppo della rete commerciale del territorio, può individuare, tramite decreto delegato, particolari modalità di rilascio ed esercizio dell'attività del commercio per settori merceologici considerati sensibili.

4. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) Centri Storici così come individuati all'Allegato "B" alla presente legge.¹³⁴

¹³⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione del Commercio, può proporre l'emanazione di decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può proporre l'emanazione di un decreto delegato nel quale individuare le linee di indirizzo di politica commerciale cui il Comitato stesso dovrà attenersi nella valutazione delle istanze a lui indirizzate di cui al precedente articolo 21.

3. Il Congresso di Stato, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero creare distorsioni al contesto socio economico della Repubblica e pregiudicare il corretto sviluppo della rete commerciale del territorio, può individuare, tramite decreto delegato, particolari modalità di rilascio ed esercizio dell'attività del commercio per settori merceologici considerati sensibili.

4. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

- a) Centro Storico della Capitale;
- b) zona a prevalente carattere residenziale;
- c) Centri Storici così come individuati all'Allegato "B" alla presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:



TITOLO II MODALITÀ, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMMERCIALI

CAPO I DEL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sezione I[^] Del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico

Art.23

(Definizione delle tipologie di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio)

1. Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio si articolano nei seguenti tipi:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture;
 - c) grandi strutture;
 - d) centri commerciali.
2. Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita non superiore a mq.300.
3. Per media struttura di vendita si intende l'esercizio commerciale insediato in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq.300 e comunque non superiore a mq.1000.
4. Per grande struttura di vendita si intendono gli esercizi commerciali insediati in un'unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq.1000 e comunque non superiore a mq.5000.
5. Per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq.5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
6. Nell'ambito dei centri commerciali e degli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq.500 sono ammessi gli esercizi di attività di servizio, di attività di artigianato di servizio e di produzione compatibile con l'attività delle strutture stesse.
7. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
8. I provvedimenti che danno luogo ad una modifica della tipologia di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio comportano il riesame della pratica secondo

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 5:

1. L'articolo 22, commi 1 e 2, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.

2. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato d'Esame, può adottare un decreto delegato nel quale individuare le linee di indirizzo di politica commerciale cui il Comitato stesso dovrà attenersi nella valutazione delle istanze a lui indirizzate di cui al precedente articolo 21."



le modalità e le procedure previste specificamente per la nuova tipologia richiesta e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

In particolare ai fini della determinazione degli effetti prodotti dalla presente legge e per garantire il corretto funzionamento dell'Osservatorio del Commercio, l'operatore commerciale dovrà segnalare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni modifica riferita all'attività prevalente esercitata.

Art.24

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

[ABROGATO]¹³⁵

¹³⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in una delle tipologie d'esercizio di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 23, primo comma, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere capacità civile;
- b) non aver riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o, contro l'economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non aver riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non aver in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; non aver riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; non aver riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;
- c) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- d) risiedere in territorio sammarinese, fatte salve le deroghe;
- e) speciale preparazione o esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi nonché partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza.

3. La richiesta di licenza di cui sopra deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
- b) certificato di residenza;
- c) progetto d'impresa;
- d) sede in cui verrà svolta l'attività riportando gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima e i relativi mq;
- e) superficie di vendita così come definita al precedente articolo 23, settimo comma.

4. La richiesta di licenza deve essere inoltre corredata delle seguenti attestazioni:

- a) la tipologia di esercizio di cui al precedente articolo 23 primo comma;
- b) la zona e il locale ove si intende svolgere l'attività;
- c) il settore merceologico nel quale si intende esercitare l'attività da individuarsi tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge;
- d) l'attività effettivamente svolta sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio e sulla base dei principi di coerenza, affinità e complementarietà della merceologia.

5. Qualora la richiesta sia intesa ad ottenere l'autorizzazione al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma associata, i requisiti di cui al comma 2, punti d) ed e), del presente articolo devono essere attestati in capo ai soci promotori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Qualora il socio promotore sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda il certificato di vigenza. Il requisito di cui al punto e) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società oppure da un dipendente preposto all'attività commerciale.

6. I requisiti di cui al precedente comma 2 possono essere certificati, da parte dei soggetti residenti in territorio sammarinese, con la dichiarazione di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.



Art.25

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto d'impresa può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
3. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze. Nel caso di cui al comma secondo, l'Ufficio medesimo svolge anche una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché di compatibilità delle merceologie richieste.¹³⁶

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 11:

Il punto b), comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale attualmente in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;"

Il comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

"f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo."

Il punto d), comma 3, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"d) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto."

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹³⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Qualora la richiesta di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale con atto motivato provvede all'autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta.



Art.26

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.¹³⁷

3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica mensilmente alla Commissione del Commercio, con finalità informative circa l'andamento del comparto commerciale, le licenze autorizzate a norma del presente articolo.

4. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto d'impresa di cui all'articolo 24, comma 3, punto d), può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. In tal caso, l'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, sulla base di una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché sulla base di una valutazione di compatibilità delle merceologie richieste, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta. La Commissione del Commercio può inoltre avvalersi del parere della Giunta di Castello territorialmente competente o di altri organismi competenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 6:

1. L'articolo 25 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"Art. 25

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al precedente articolo 23, secondo comma, il richiedente deve indicare un solo settore merceologico nel quale intende esercitare la propria attività scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga al disposto di cui al precedente primo comma, il richiedente, in base al progetto d'impresa può indicare più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
3. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze. Nel caso di cui al comma secondo, l'Ufficio medesimo svolge anche una valutazione di rispondenza del progetto dell'offerta merceologica a particolari esigenze di funzionalità nonché di compatibilità delle merceologie richieste."

¹³⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Qualora la richiesta di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, così come definita al precedente articolo 23, terzo comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 2:

1. L'articolo 26 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"Art.26

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta."

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 7:



Art.27

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.¹³⁸

1. L'articolo 26 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 26

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze."

¹³⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Qualora l'istanza di cui al precedente articolo 24 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi all'interno di una grande struttura, così come definita al precedente articolo 23, quarto comma, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.
3. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità e occupazionali nonché di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona.
4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 3:

1. L'articolo 27 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"Art.27

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.
3. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità e occupazionali nonché di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona.
4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta."

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 8:

1. L'articolo 27 della Legge n. 130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 27

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.



Art.28

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'UO Ufficio Attività Economiche con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;
- superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentito il Comitato d'Esame alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

5. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.¹³⁹

2. L'esame dell'istanza compete alla UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze."

¹³⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'Osservatorio del Commercio con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;
- superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentita la Commissione del Commercio, alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata della documentazione di cui al precedente art.24 indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

5. Per il trasferimento sede delle attività esercitate nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata di tutta la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario, indicato nell'istanza nonché attestante gli adempimenti amministrativi.



6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevute le istanze di cui ai commi che precedono, provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello di Città di San Marino.

7. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base delle necessità commerciali della zona in cui l'attività commerciale andrà ad inserirsi, tenuto conto del Piano di Valorizzazione del Commercio.

8. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.

9. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

10. L'istanza tesa ad ottenere la modifica dell'oggetto della propria attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza tenuto conto dei principi di cui al precedente articolo 24, comma 4, punto d).

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 4:

1. L'articolo 28 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.28

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'Osservatorio del Commercio con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;
- superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentita la Commissione del Commercio, alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria Artigianato Commercio così come indicato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.

5. L'Ufficio Industria Artigianato Commercio, ricevute le istanze di cui al precedente comma, provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello di Città di San Marino.

6. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base delle necessità commerciali della zona in cui l'attività commerciale andrà ad inserirsi, tenuto conto del Piano di Valorizzazione del Commercio.

7. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.

8. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.”.

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 9:

1. L'articolo 28 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.28

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'UO Ufficio Attività Economiche con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;



Art.29 (Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23, comma 5, sono quelli individuati nell'allegato C alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente del Comitato d'Esame e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.
4. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla UO Ufficio Attività Economiche l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.¹⁴⁰

– superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentito il Comitato d'Esame alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'UO Ufficio Attività Economiche in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.

5. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.”.

¹⁴⁰ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23 comma 5, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.
4. Le singole licenze commerciali di cui al comma che precede devono essere autorizzate secondo le modalità di cui al successivo articolo 30.
5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla Commissione del Commercio l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.



Art.30

(Procedura per la richiesta delle licenze commerciali all'interno dei centri commerciali)
[ABROGATO]¹⁴¹

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 4 bis:

1. L'articolo 29 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.29

(Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23 comma 5, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato “C” alla presente legge.
2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.
4. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.
5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla Commissione del Commercio l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato “A” alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.”.

Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162, Articolo 8:

1. L'articolo 29, comma 1 della Legge 26 luglio 2010 n.130 come sostituito dall'articolo 4 bis del Decreto Delegato n.174/2014 è così sostituito:

“1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23, comma 5, sono quelli individuati nell'allegato C alla presente legge.”.

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 10:

1. L'articolo 29, commi 3 e 5, della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente del Comitato d'Esame e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.

5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla UO Ufficio Attività Economiche l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato “A” alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.”.

¹⁴¹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. La richiesta di licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio all'interno del centro commerciale comporta la presentazione di singole istanze a norma del precedente articolo 24.

3. Le istanze dovranno essere corredate di dichiarazione sottoscritta dal promotore del centro commerciale attestante la disponibilità dei locali e l'effettiva attività che verrà svolta in tali locali.

4. La richiesta di licenze commerciali al dettaglio da esercitarsi all'interno dei centri commerciali avviene in base alle seguenti procedure:

- a) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita fino a 300 mq., il richiedente deve indicare un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta;
- b) qualora la licenza commerciale al dettaglio venga esercitata su una superficie di vendita superiore a 300 mq., il richiedente può indicare uno o più settori merceologici scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla



Art.31

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale)

[ABROGATO]¹⁴²

Art.32

(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)

[ABROGATO]¹⁴³

presente legge. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale provvede, con atto motivato, all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.

5. Non è ammesso il trasferimento della licenza commerciale concessa all'interno del centro commerciale al di fuori dello stesso. E' facoltà dell'operatore economico titolare di licenza commerciale esercitata all'interno del centro commerciale richiedere l'apertura di una seconda sede anche al di fuori del centro commerciale medesimo secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.

6. Il trasferimento sede all'interno di un centro commerciale avviene con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 24, comma 3, punti d) ed e).

7. Per ogni provvedimento di modifica di superficie commerciale si fa riferimento alle modalità di concessione previste dalla presente normativa.

8. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico ovvero l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica ai sensi del presente articolo e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

9. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico, deve essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, esaminata la pratica, procederà alla modifica del provvedimento di licenza.

10. Il rilascio della licenza ovvero dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui al precedente articolo, avviene a norma del successivo articolo 36.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7: Vedere nota n.115.

¹⁴² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. La richiesta per l'autorizzazione al rilascio di licenza commerciale al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale deve essere presentata a norma del precedente articolo 24.

2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.

3. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio inserite all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, esercitate in locali ai quali si accede dall'interno della struttura stessa, non possono essere trasferite al di fuori del complesso nel quale sono state autorizzate.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁴³ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. La società avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio è costituita secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche previa autorizzazione della licenza, ai sensi della presente legge; il provvedimento di autorizzazione di licenza è allegato in copia all'atto costitutivo della società. Non è richiesto il nulla osta preventivo del Congresso di Stato, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di specifiche procedure per il rilascio del nulla osta per la costituzione di società aventi quale oggetto sociale particolari tipologie merceologiche o particolari modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio; è altresì assoggettata a nulla osta la modifica dell'oggetto sociale qualora la stessa comprenda i settori merceologici o le particolari modalità di esercizio previste nel suddetto decreto delegato.

3. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per le modalità di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio.



Art.33

(Autorizzazione aperture sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.
2. L'apertura di sedi secondarie è autorizzata dalla UO Ufficio Attività Economiche sulla base delle disposizioni di cui alla normativa in materia di licenze.
3. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio;
4. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.¹⁴⁴

Art.34

(Trasferimento sede)

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁴⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Qualora sia avanzata istanza per l'apertura di sedi secondarie previste dall'articolo 5 della presente legge, la procedura autorizzativa è la seguente:
 - a) per sedi con superficie di vendita non superiore a 300 mq. competente al rilascio di autorizzazione è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
 - b) per sedi con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio;
 - c) per sedi con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq. competente al rilascio di autorizzazione è la Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura di sedi secondarie acquisita la documentazione di cui alla presente legge.
3. L'operatore economico che intende aprire una o più sedi secondarie deve avere almeno un dipendente a libro paga per ciascuna sede secondaria, pena la revoca dell'autorizzazione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 5:

1. L'articolo 33 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.33

(Autorizzazione aperture sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.
2. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita non superiore a 300 mq. è autorizzata dall'Ufficio Industria Artigianato Commercio.
3. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio;
4. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.”.

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 11:

1. L'articolo 33 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 33

(Autorizzazione aperture sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.
2. L'apertura di sedi secondarie è autorizzata dalla UO Ufficio Attività Economiche sulla base delle disposizioni di cui alla normativa in materia di licenze.”.



[ABROGATO]¹⁴⁵

Art.35

(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici, modifica attività medesimo settore merceologico)

[ABROGATO]¹⁴⁶

Art.36

(Rilascio di licenza commerciale)

[ABROGATO]¹⁴⁷

¹⁴⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. L'autorizzazione al trasferimento sede di attività commerciali al dettaglio, ad esclusione del Centro Storico, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 24, comma 3, punti d) ed e).
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la domanda procede all'esame della stessa e entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego del trasferimento sede.
3. Il diniego del trasferimento sede avviene per presentazione di documentazione non conforme alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo e per funzione della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza.
4. Qualora il trasferimento sede di una attività di grande struttura comporti lo spostamento dell'attività in un Castello diverso da quello di provenienza si deve procedere al riesame della pratica. In tal caso il richiedente deve avanzare istanza a norma del precedente articolo 24 che viene esaminata secondo le modalità di cui al precedente articolo 27; conseguentemente l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvederà alla modifica del provvedimento di licenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁴⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione o l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.
2. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico comporta il riesame della pratica da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁴⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza richiesta da parte dell'organo competente, provvede a richiedere all'interessato la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio licenza con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;
 - b) quietanza di deposito o registrazione di assunta denominazione dell'attività di cui al successivo articolo 38;
 - c) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipoteche, relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta, oppure la dichiarazione di essere il proprietario o l'usufruttuario per l'intera quota dei locali idonei da parte del richiedente la licenza. Il contratto di comodato è consentito solo nell'ipotesi in cui i locali destinati a sede dell'impresa siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale se



Art.37

(Diniego dell'istanza tesa alla richiesta o al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)

[ABROGATO]¹⁴⁸

trattasi di persona giuridica oppure, se trattasi di persona fisica, del coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Il contratto o la dichiarazione del proprietario o dell'usufruttuario devono contenere l'indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;

- d) in caso di licenza individuale, dichiarazione di non occupazione;
- e) in caso di licenza individuale, dichiarazione di non essere un libero professionista;
- f) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere.

2. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente articolo 32, il Tribunale Unico provvede a trasmettere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Società.

3. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla data di ricevuta della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza.

Decorso tale termine, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà comunicazione al Tribunale Unico per il seguito di competenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 12:

Il comma 1, dell'articolo 36 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è così integrato:

“g) certificato di conformità edilizia.”.

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁴⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. In tutti i casi di richiesta o rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, il diniego avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti o dei documenti di cui al precedente articolo 24, per funzione della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza, per contrasto con gli indirizzi dettati dai decreti delegati di cui al precedente articolo 22 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.

2. Oltre ai casi di cui al precedente primo comma, il diniego avviene rispettivamente:

- a) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali o di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata o di compatibilità delle merceologie richieste;
- b) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura, sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, i livelli occupazionali, uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata o di compatibilità delle merceologie richieste;
- c) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di attività commerciale o il trasferimento sede o l'apertura di seconda sede di attività ricomprese nel Centro Storico della Capitale, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano di Valorizzazione del Commercio;
- d) nel caso di singola licenza commerciale da esercitarsi all'interno del centro commerciale, per la non conformità dell'istanza con le linee contenute nella convenzione di cui al precedente articolo 29 e sulla base degli indirizzi contenuti nei decreti delegati di cui al precedente articolo 22;
- e) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto d'impresa con le necessità di servizio del centro stesso.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



Art.38
(Denominazione dell'attività commerciale)
[ABROGATO]¹⁴⁹

Art.39
(Apertura e chiusura delle attività)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali.

2. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi.

I periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio.

3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana.

Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. E' fatto d'obbligo per l'operatore commerciale comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico.

4. L'orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere.

I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico.

E' altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite delle 13 ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza.

5. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico sia il giorno di chiusura infrasettimanale qualora effettuato, sia l'orario di apertura del proprio esercizio; la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall'utenza.¹⁵⁰

¹⁴⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. E' fatto d'obbligo per le attività commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso possedere una propria denominazione che deve essere depositata e registrata presso l'Ufficio del Registro, salvo il caso in cui la denominazione sociale corrisponda al nome del titolare della licenza.

2. Deve essere data adeguata esposizione alla denominazione assunta affinché l'attività commerciale sia chiaramente identificabile.

3. Qualora la licenza d'esercizio sia già in essere e sia priva di denominazione regolarmente registrata presso l'Ufficio del Registro, questa andrà dichiarata e depositata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁵⁰ **Testo originario (Legge 26 luglio 2010 n. 130)**

Art.39 (Apertura e chiusura delle attività)

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali.



Art.40

(Vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione ovvero di liquidazione)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio possono operare vendite straordinarie, promozionali, di fine stagione o di liquidazione ai sensi di specifico decreto delegato.

Sezione II[^]

Del commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

Art.41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.

2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.

3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla UO Ufficio Attività Economiche, previo pagamento degli oneri inerenti.

2. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi.

I periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio.

I periodi di chiusura debbono essere comunicati dall'operatore commerciale, entro il 30 novembre di ciascun anno per l'anno successivo, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana.

Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. E' fatto d'obbligo per l'operatore commerciale comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico.

4. L'orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere.

I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l'orario massimo giornaliero di apertura al pubblico.

E' altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite delle 13 ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza.

5. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico sia il giorno di chiusura infrasettimanale qualora effettuato, sia l'orario di apertura del proprio esercizio; la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall'utenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 2 agosto 2019 n. 118

Art. 27 (Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.

2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.

3 *bis*. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.

3 *ter*. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.



4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.¹⁵¹

Sezione III[^] **Del commercio al dettaglio in forma ambulante su suolo pubblico**

Art.42 *(Definizione)*

¹⁵¹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio, previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti.²⁰
4. Alla Commissione del Commercio è altresì demandata la regolamentazione del commercio tramite apparecchi automatici nonché la regolamentazione dell'autorizzazione al commercio tramite apparecchi automatici a operatori non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
5. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.
6. Qualora gli apparecchi automatici siano installati all'interno di uffici, aziende e simili e la vendita sia limitata esclusivamente al personale e non al pubblico non è richiesta alcuna autorizzazione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 6:

1. L'articolo 41 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso Esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio, previo pagamento degli oneri inerenti.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.”

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 12:

1. L'articolo 41 della Legge n.130/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla UO Ufficio Attività Economiche, previo pagamento degli oneri inerenti.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.”



1. Si definisce commercio ambulante l'attività esercitata su suolo pubblico.
2. Per suolo pubblico si intende tanto le vie e le piazze quanto il suolo privato oggetto di servitù di pubblico passaggio ed anche soltanto aperto al pubblico passaggio.
3. Il commercio ambulante può essere esercitato nei seguenti modi:
 - a) a posto fisso (con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo);
 - b) itinerante.

Art.43

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)

1. La persona fisica e la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante deve avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuta la medesima ai sensi della disciplina in materia di rilascio licenze e previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente.
2. Il parere della Giunta di Castello di cui al precedente comma è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche, su cui il soggetto è eventualmente autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.¹⁵²

¹⁵² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)

1. Le persone fisiche che intendono esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante devono avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 24.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) la modalità di esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante;
 - b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
 - c) le tipologie di beni che si intendono commercializzare da individuarsi sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio.
4. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata la quale procede all'esame dell'istanza esprimendo un parere sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa.
5. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
6. Il diniego del rilascio della licenza richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo, quando risultino le incompatibilità indicate nella presente legge ed inoltre sulla base del parere di cui al quarto comma espresso dalla Giunta di Castello.
7. Ai titolari di licenza per l'esercizio del commercio in forma ambulante è consentito il posteggio in apposite aree pubbliche determinate dalla Giunta di Castello.
8. Le licenze per l'esercizio del commercio in forma ambulante sono strettamente personali e non possono formare oggetto di alienazione.
9. In caso di cessazione dell'attività ovvero in caso di decesso del titolare, la licenza si intende rinunciata.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 6 bis:

1. L'articolo 43 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"Art.43

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)



Art.44
(Mercato ambulante)

1. Il mercato ambulante è costituito da raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di licenza per il commercio ambulante.
2. I mercati si classificano in:
 - a) mercato tradizionale;
 - b) mercato tipico o specializzato.

Art.45
(Mercato tradizionale)

1. Il mercato tradizionale può tenersi in un giorno della settimana prefissato dalla Giunta di Castello territorialmente competente. Nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona al di fuori del Centro Storico della Capitale.
2. Ad integrazione di quanto sopra la UO Ufficio Attività Economiche, sentita la Giunta di Castello interessata, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato.
3. Durante lo svolgimento di mercati tradizionali, nelle aree ad essi dedicate è vietata la vendita da parte di ambulanti itineranti.¹⁵³

Art.46
(Mercato tipico o specializzato)

1. Il mercato tipico o specializzato è una offerta concentrata su prodotti particolari o di stagione.
2. Nell'ambito del mercato tipico o specializzato potranno aver luogo incontri divulgativi ed iniziative culturali.
3. Chiunque intenda istituire un mercato tipico o specializzato o una mostra mercato in una zona del territorio, deve presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e

1. La persona fisica e la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante deve avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuta la medesima ai sensi della disciplina in materia di rilascio licenze e previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente.

2. Il parere della Giunta di Castello di cui al precedente comma è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche, su cui il soggetto è eventualmente autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.

¹⁵³ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il mercato tradizionale può tenersi in un giorno della settimana prefissato dalla Giunta di Castello territorialmente competente. Nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona al di fuori del Centro Storico della Capitale.
2. Ad integrazione di quanto sopra la Commissione del Commercio, sentita la Giunta di Castello interessata e valutata la dimensione e la densità abitativa del Castello, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato.
3. Durante lo svolgimento di mercati tradizionali, nelle aree ad essi dedicate è vietata la vendita da parte di ambulanti itineranti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 13:

1. L'articolo 45, comma 2, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"2. Ad integrazione di quanto sopra la UO Ufficio Attività Economiche, sentita la Giunta di Castello interessata, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato."



Commercio che autorizzerà previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.

Art.47
(Commissione del Mercato)

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:
 - a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
 - b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;
 - c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
 - d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
 - e) un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
 - f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato;
 - g) un rappresentante del Dipartimento Prevenzione.
2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.
3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con Legge Finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.
4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tenere conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.
5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della UO Ufficio Attività Economiche.
6. Nei mercati in cui la partecipazione è inferiore a sette commercianti l'istituzione della Commissione del Mercato di cui al presente articolo è facoltativa.¹⁵⁴

¹⁵⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:
 - a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
 - b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;
 - c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
 - d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
 - e) un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
 - f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato;
 - g) un rappresentante del Dipartimento Prevenzione.
2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.
3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con Legge Finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.
4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tenere conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.
5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della Commissione del Commercio.
6. Nei mercati in cui la partecipazione è inferiore a sette commercianti l'istituzione della Commissione del Mercato di cui al presente articolo è facoltativa.



Art.48

(Funzioni della Commissione del Mercato)

1. Alla Commissione del Mercato sono demandati i seguenti compiti:
 - a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della UO Ufficio Attività Economiche, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;
 - b) formulare e revisionare periodicamente il piano del mercato nonché l'organico degli ambulanti suddiviso per tabelle merceologiche affini qualora si tratti di mercato tradizionale;
 - c) predisporre la suddivisione delle aree commerciali per tipologie merceologiche affini nonché eventuali modifiche della stessa;
 - d) prende atto del calendario annuale dei mercati predisposto dalla Giunta di Castello competente.¹⁵⁵

Art.49

(Calendario annuale dei mercati)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta di Castello emette il calendario annuale dei mercati, curandone la relativa pubblicazione e dandone comunicazione anche all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il calendario contiene:
 - a) l'elenco cronologico dei mercati tradizionali;
 - b) l'eventuale anticipo sullo svolgimento ovvero la sospensione dei mercati;
 - c) l'indicazione delle tipologie merceologiche presenti;
 - d) la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed i posteggi numerati di tutta la zona del mercato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 14:

1. L'articolo 47, comma 5, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

"5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della UO Ufficio Attività Economiche."

¹⁵⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Alla Commissione del Mercato sono demandati i seguenti compiti:
 - a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della Commissione del Commercio, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;
 - b) formulare e revisionare periodicamente il piano del mercato nonché l'organico degli ambulanti suddiviso per tabelle merceologiche affini qualora si tratti di mercato tradizionale;
 - c) predisporre la suddivisione delle aree commerciali per tipologie merceologiche affini nonché eventuali modifiche della stessa;
 - d) prende atto del calendario annuale dei mercati predisposto dalla Giunta di Castello competente.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 15:

1. L'articolo 48, comma 1, lettera a), della Legge n. 130/2010 è così sostituito:

"a) emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della UO Ufficio Attività Economiche, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;"



Art.50

(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio in territorio sammarinese dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 42, previa presentazione di apposita istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio della medesima acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analogo licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla UO Ufficio Attività Economiche previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
5. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.
6. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.¹⁵⁶

¹⁵⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio, in territorio sammarinese, dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 42 previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analogo licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
6. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.
7. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 4 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 16:

1. L'articolo 50 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 50

(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio in territorio sammarinese dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 42, previa presentazione di apposita istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio della medesima acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analogo licenza; deve essere inoltre in possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla UO Ufficio Attività Economiche previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.



Art.51

(Mercati della produzione locale)

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.
2. Tali mercati sono autorizzati dalla UO Ufficio Attività Economiche.¹⁵⁷

CAPO II DEL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Sezione I[^]

Del rilascio di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso

Art.52

(Requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)
[ABROGATO]¹⁵⁸

-
5. Il diniego del rilascio dell'autorizzazione richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo.
 6. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.”.

¹⁵⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.
2. Tali mercati sono regolamentati da specifico atto della Commissione del Commercio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 17:

1. L'articolo 51 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 51

(Mercati della produzione locale)

1. I produttori agricoli, gli allevatori, i coltivatori diretti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino possono istituire mercati di ridotte e limitate dimensioni per la vendita su suolo pubblico dei propri prodotti.
2. Tali mercati sono autorizzati dalla UO Ufficio Attività Economiche.”.

¹⁵⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa nel settore del commercio all'ingrosso deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere capacità civile;
 - b) non aver riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o, contro l'economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non aver riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non aver in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; non aver riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; non aver riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e



lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;

- c) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- d) speciale preparazione o esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi nonché partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza;
- e) risiedere in territorio sammarinese, in caso di licenza individuale.

3. La richiesta di licenza di cui sopra deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) certificato penale generale ad uso amministrativo;
- b) certificato di residenza;
- c) progetto d'impresa;
- d) sede in cui verrà svolta l'attività riportando gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima e i relativi mq.

4. La richiesta di licenza deve essere inoltre corredata delle seguenti attestazioni:

- a) la zona e il locale ove si intende svolgere l'attività;
- b) il settore merceologico nel quale si intende esercitare l'attività da individuarsi tra i settori merceologici di cui all'Allegato "A" alla presente legge;
- c) l'attività effettivamente svolta sulla base dell'elenco deliberato dalla Commissione Commercio e sulla base dei principi di coerenza, affinità e complementarietà della merceologia.

5. Qualora la richiesta sia intesa ad ottenere concessione di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso in forma associata, i requisiti di cui alla presente legge devono essere attestati in capo ai soci promotori.

Qualora il socio promotore sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda anche il certificato di vigenza.

Il requisito di cui al punto d) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società oppure da un dipendente preposto all'attività commerciale.

6. I requisiti di cui al precedente comma 2 possono essere certificati, da parte dei soggetti residenti in territorio sammarinese, con la dichiarazione di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 13:

Il punto b), comma 2, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;"

Il comma 2, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

"f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo."

Il punto d), comma 3, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"d) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto."

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:



Art.53

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale all'ingrosso, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO "Ufficio Attività Economiche" in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze.
3. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona giuridica le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica non residente nel territorio della Repubblica di San Marino, il rilascio compete alla Commissione del Commercio.
4. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso per entrambi i settori merceologici, l'esame della stessa compete alla Commissione del Commercio.
5. In tutti i casi di richiesta di concessione o rilascio licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso, il diniego avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti o dei documenti di cui al precedente articolo 52, per funzione della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza, per contrasto con gli indirizzi contenuti nei decreti delegati di cui al precedente articolo 22 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.¹⁵⁹

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁵⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona fisica residente nel territorio della Repubblica di San Marino, l'esame della stessa compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.
2. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona giuridica le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica residente nel territorio della Repubblica di San Marino, il rilascio compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso sia avanzata da persona giuridica le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica non residente nel territorio della Repubblica di San Marino, il rilascio compete alla Commissione del Commercio.
4. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso per entrambi i settori merceologici, l'esame della stessa compete alla Commissione del Commercio.
5. In tutti i casi di richiesta di concessione o rilascio licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso, il diniego avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti o dei documenti di cui al precedente articolo 52, per funzione della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza, per contrasto con gli indirizzi contenuti nei decreti delegati di cui al precedente articolo 22 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 18:

1. L'articolo 53 della Legge n. 130/2010 è così sostituito:

"Art. 53

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Qualora la richiesta sia intesa al rilascio di licenza commerciale all'ingrosso, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla UO "Ufficio Attività Economiche" in base alle disposizioni vigenti in materia di rilascio licenze."



Art.54

(Sostituzione o aggiunta di settori merceologici, modifica attività medesimo settore merceologico)

[ABROGATO]¹⁶⁰

Art.55

(Esercizio del commercio all'ingrosso in forma associata)

[ABROGATO]¹⁶¹

Art.56

(Rilascio di licenza commerciale)

[ABROGATO]¹⁶²

¹⁶⁰ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. L'istanza tesa ad ottenere l'aggiunta del settore merceologico comporta il riesame della pratica a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. L'istanza tesa alla modifica dell'oggetto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico comporta il riesame a norma della presente legge e la conseguente modifica del provvedimento di licenza della pratica da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁶¹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. La società avente ad oggetto l'esercizio del commercio all'ingrosso è costituita secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche; nel caso di società le cui quote o azioni di maggioranza siano detenute da persona fisica non residente in territorio sammarinese, la costituzione avviene secondo le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche previa autorizzazione della licenza, ai sensi del precedente articolo 53 terzo comma; il provvedimento di concessione della licenza è allegato in copia all'atto costitutivo della società. Non è richiesto il nulla osta preventivo del Congresso di Stato, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Al fine di prevenire distorsioni del contesto socio economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di specifiche procedure per il rilascio del nulla osta per la costituzione di società aventi quale oggetto sociale particolari tipologie merceologiche o particolari modalità di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso; è altresì assoggettata a nulla osta la modifica dell'oggetto sociale qualora la stessa comprenda i settori merceologici o le particolari modalità di esercizio previste nel suddetto decreto delegato.
3. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per le modalità di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁶² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza, provvede a richiedere all'interessato la seguente documentazione:



Sezione II[^]

Del commercio all'ingrosso con attrezzature mobili alla sede dell'acquirente in partenza dalla sede autorizzata

Art.57

(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio dell'autorizzazione acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

-
- a) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio licenza con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;
 - b) quietanza di deposito o registrazione di assunta denominazione dell'attività di cui al precedente articolo 38;
 - c) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipoteche, relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta, oppure la dichiarazione di essere il proprietario o l'usufruttario per l'intera quota dei locali idonei da parte del richiedente la licenza. Il contratto di comodato è consentito solo nell'ipotesi in cui i locali destinati a sede dell'impresa siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale se trattasi di persona giuridica oppure, se trattasi di persona fisica, del coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Il contratto o la dichiarazione del proprietario o dell'usufruttuario devono contenere l'indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;
 - d) in caso di licenza individuale, dichiarazione di non occupazione;
 - e) in caso di licenza individuale, dichiarazione di non essere un libero professionista;
 - f) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere.
2. Al fine di consentire il rilascio di licenza commerciale in favore della società costituitasi ai sensi del precedente articolo 55, il Tribunale Unico provvede a trasmettere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro Società.
3. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla data di ricevuta della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione della licenza.

Decorso tale termine, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ne dà comunicazione al Tribunale Unico per il seguito di competenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 15:

Il comma 1, dell'articolo 56 della Legge 23 luglio 2010 n.130 è così integrato:

“g) certificato di conformità edilizia.”.

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.¹⁶³

CAPO III **DELLA AUTORIZZAZIONE E DEL RILASCIO DI LICENZA** **PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE**

Art.58

(Intermediazione commerciale ed attività ausiliarie)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 della Legge 31 ottobre 1990 n.125 compete al Congresso di Stato.
2. L'autorizzazione all'integrazione dell'oggetto sociale delle società esercenti il commercio all'ingrosso con una delle attività e nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 8 compete al Congresso di Stato qualora la tipologia merceologica rientri fra quelle indicate dal decreto delegato di cui al precedente articolo 22 comma 3.

TITOLO III **DEGLI ORGANI COMPETENTI**

Art.59

*(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)*¹⁶⁴

¹⁶³ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
6. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 4 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 19:

1. L'articolo 57 della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“Art. 57

(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza alla UO Ufficio Attività Economiche che provvede al rilascio dell'autorizzazione acquisito il parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente alla UO Ufficio Attività Economiche entro il 15 dicembre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.
5. La determinazione dei tributi di cui al superiore comma 3 è rimandata a regolamentazione tramite specifico decreto delegato.”.



[ABROGATO]

Art.60

*(Funzioni della Commissione del Commercio)*¹⁶⁵

[ABROGATO]

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art.61

(Disposizioni particolari sull'atto di cessione quote)

[ABROGATO]¹⁶⁶

¹⁶⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

Art.59

(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)

1. La Commissione del Commercio è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:
 - a) dal Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che la presiede;
 - b) da cinque membri designati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale ai Gruppi Consiliari;
 - c) da un membro designato da ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta;
 - d) da un membro designato da ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.
2. Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio oppure un funzionario da questi delegato.
3. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai membri effettivi, con diritto di voto, è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento economico la cui entità verrà stabilita dal Congresso di Stato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n. 74, Articolo 26

1. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n. 130/2010;
- gli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citati.”.

¹⁶⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

Art.60

(Funzioni della Commissione del Commercio)

1. Alla Commissione del Commercio sono demandati i seguenti compiti:
 - a) autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge ed entro i termini indicati al successivo articolo 62;
 - b) emanare i regolamenti applicativi ad essa demandati;
 - c) revocare le licenze commerciali;
 - d) attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti per l'esercizio del commercio di particolari tipologie merceologiche;
 - e) formulare la proposta di decreto delegato di cui all'articolo 22 e provvedere a quanto demandato esplicitamente dalla presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n. 74, Articolo 26

1. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n. 130/2010;
- gli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citati.”.

¹⁶⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**



Art.62

(Termini per l'esame dell'istanza e il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio)

[ABROGATO]¹⁶⁷

Art.63

(Sospensione della licenza d'esercizio)

[ABROGATO]¹⁶⁸

1. Copia dell'atto di cessione quote o azioni di società titolari di licenza commerciale deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale Unico nonché presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso.

2. Il mancato deposito dell'atto di cessione quote nei termini di cui sopra costituisce violazione amministrativa sanzionata a norma della presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁶⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. I provvedimenti e gli adempimenti demandati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio devono essere adottati o espletati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza o dall'atto relativo.

2. I provvedimenti e gli adempimenti demandati alla Commissione del Commercio devono essere adottati o espletati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. I pareri richiesti alla Giunta di Castello territorialmente interessata devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; in difetto si considera che la Giunta abbia espresso parere favorevole.

4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dal momento in cui l'istanza risulti corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere un termine non superiore a trenta giorni lavorativi per regolarizzare la domanda incompleta, decorso il quale, infruttuosamente, la domanda è respinta.

5. La licenza è rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla consegna dell'ultimo documento di cui precedenti articoli 36 e 56.

6. La licenza viene consegnata tramite la Polizia Civile.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁶⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il titolare di licenza commerciale può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il titolare di licenza commerciale che interrompe la propria attività senza la dovuta comunicazione incorre nelle sanzioni di cui al successivo articolo 74. In tal caso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio emette il provvedimento di sospensione della licenza per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

3. Decorso il termine di cui ai precedenti commi senza che sia intervenuta la riattivazione della licenza, la stessa decade.

4. La riattivazione della licenza, ai sensi del presente articolo, comporta l'esercizio effettivo della attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di un anno dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



Art.64
(Trasferimento titolarità licenza)
[ABROGATO]¹⁶⁹

Art.65
(Decadenza)
[ABROGATO]¹⁷⁰

¹⁶⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il trasferimento della titolarità della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della specifica licenza.
2. Il trasferimento della titolarità della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire per:
 - a) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;
 - b) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
 - c) trasferimento dell'azienda commerciale mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso.
3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 24 comma 2 nonché presentare la documentazione di cui al precedente articolo 36. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b), c) del precedente comma.
4. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a dodici mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza.
5. Nel caso di trasferimento della licenza per atto fra vivi l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere, all'avente causa, una licenza provvisoria per un periodo massimo di dodici mesi in attesa che il titolare sia in possesso dei requisiti specifici di cui al precedente articolo 24 comma 2 punto e), ad esclusione del settore alimentare.
6. Tale licenza provvisoria decade qualora, decorso il periodo di dodici mesi, il subentrante non sia entrato in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'intestazione della licenza.
7. Qualora il subentrante non abbia conseguito i requisiti di cui al precedente quinto comma, può richiedere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'autorizzazione al fine di cedere l'azienda entro otto mesi.
8. Non è ammesso il trasferimento di titolarità di licenza nei confronti di chi sia già intestatario di licenza commerciale.
9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente al rilascio di licenza commerciale in cointestazione o alla rinuncia di licenza commerciale in cointestazione.
10. Il diniego del trasferimento della titolarità della licenza oppure della cointestazione avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti oppure documenti di cui al precedente terzo comma e qualora risultino le incompatibilità indicate dalla presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 14:

Il comma 3, dell'articolo 64 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 24 comma 2. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b), c) del precedente comma.”

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



Art.66
(Sede attività commerciali)

1. Ogni singola licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve essere insediata in un singolo locale con funzione idonea così come elencata ai punti C) e D) dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nell'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, nei centri commerciali oppure nelle grandi strutture di vendita è consentito l'insediamento di più licenze anche previa presentazione di un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità corredato della dichiarazione, relativa alle singole superfici, di cui al precedente articolo 24, comma 4.
3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla UO Ufficio Attività Economiche di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.
4. Ogni licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere insediata in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.
5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi; se trattasi di prodotti alimentari valgono le norme igienico sanitarie. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti.
7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 site nel Centro Storico della Capitale e nei Centri Storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto b), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui all'articolo 7, primo comma, della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di settori merceologici e le modifiche dell'oggetto dell'attività svolta. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad

¹⁷⁰ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il venire meno dei requisiti o delle condizioni essenziali che hanno permesso il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio, comporta la decadenza della licenza stessa.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, constatata la causa della decadenza, emana il provvedimento di cessazione della licenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



un apposito regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi servizi.

8. Sono estese alle attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108, relative al rilascio di licenza a carattere temporaneo.

9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche.¹⁷¹

Art.67

¹⁷¹ Testo originario (Legge n.130/2010):

1. Ogni singola licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve essere insediata in un singolo locale con funzione idonea così come elencata ai punti C) e D) dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nell'Allegato "A" alla presente legge.

2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, nei centri commerciali oppure nelle grandi strutture di vendita è consentito l'insediamento di più licenze anche previa presentazione di un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità corredato della dichiarazione, relativa alle singole superfici, di cui al precedente articolo 24, comma 4.

3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla Commissione del Commercio di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.

4. Ogni licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere insediata in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi; se trattasi di prodotti alimentari valgono le norme igienico sanitarie. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti.

7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n.85 site nel Centro Storico della Capitale e nei Centri Storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto b), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui all'articolo 7, primo comma, della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di settori merceologici e le modifiche dell'oggetto dell'attività svolta. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad un apposito regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi servizi.

8. Sono estese alle attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n.108, relative al rilascio di licenza a carattere temporaneo.

9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della Commissione del Commercio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 20:

1. L'articolo 66, commi 3 e 9, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla UO Ufficio Attività Economiche di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.

9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra e/o deposito degli stessi, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche.”.



(Servizi affini ovvero connessi alla commercializzazione dei beni)

1. Il titolare della licenza commerciale, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche, può svolgere attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:
 - a) installazione e posa in opera;
 - b) manutenzione;
 - c) riparazione;
 - d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;
 - e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;
 - f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;
 - g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.
2. Per le attività di manutenzione o riparazione è requisito indispensabile la disponibilità di locali idonei per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Coerentemente con l'evolversi delle forme di commercio e delle sue espressioni, potranno essere individuate nuove tipologie di attività di servizio afferenti all'esercizio del commercio attraverso emanazione di apposito decreto delegato.¹⁷²

¹⁷² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il titolare della licenza commerciale può ottenere, con deliberazione della Commissione del Commercio, l'autorizzazione allo svolgimento di attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:
 - a) installazione e posa in opera;
 - b) manutenzione;
 - c) riparazione;
 - d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;
 - e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;
 - f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;
 - g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.
2. Per le attività di manutenzione o riparazione è requisito indispensabile la disponibilità di locali idonei per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Coerentemente con l'evolversi delle forme di commercio e delle sue espressioni, potranno essere individuate nuove tipologie di attività di servizio afferenti all'esercizio del commercio attraverso emanazione di apposito decreto delegato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 21:

1. L'articolo 67, comma 1, della Legge n.130/2010 è così sostituito:

“1. Il titolare della licenza commerciale, previa autorizzazione della UO Ufficio Attività Economiche, può svolgere attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:

 - a) installazione e posa in opera;
 - b) manutenzione;
 - c) riparazione;
 - d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipizzazione dei prodotti;
 - e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;
 - f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;
 - g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione o affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.”.



Art.68

(Variazione superficie di vendita)

1. La variazione della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 23, di un esercizio ove si svolge il commercio al dettaglio che non determini la modifica per metratura della tipologia di esercizio, è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.
2. Qualora la variazione della superficie di vendita richiesta dia luogo al mutamento per metratura di tipologia di esercizio così come definita al precedente articolo 23, la procedura applicabile quella prevista per i rilasci di nuova licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio a norma dei precedenti articoli 25, 26, 27.
3. [ABROGATO].
4. La variazione della superficie di vendita di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione di cui al precedente primo comma.¹⁷³

Art.69

(Obbligo esposizione licenza commerciale)

[ABROGATO]¹⁷⁴

¹⁷³ **Testo originario (Legge n. 130/2010)**

Art.68

(Variazione superficie di vendita)

1. La variazione della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 23, di un esercizio ove si svolge il commercio al dettaglio che non determini la modifica per metratura della tipologia di esercizio, è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.
2. Qualora la variazione della superficie di vendita richiesta dia luogo al mutamento per metratura di tipologia di esercizio così come definita al precedente articolo 23, la procedura applicabile quella prevista per i rilasci di nuova licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio a norma dei precedenti articoli 25, 26, 27.
3. Nelle zone commerciali B4, L1 ed L2 è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione del Commercio per la riduzione della superficie di vendita rispetto a quella indicata in licenza.
4. La variazione della superficie di vendita di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione di cui al precedente primo comma.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n. 74, Articolo 26

1. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n. 130/2010;
- gli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citati.”.

¹⁷⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il titolare della licenza commerciale deve esporre nei locali sede dell'attività il documento comprovante il rilascio della licenza stessa.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



Art.70
(Ricorso amministrativo)
[ABROGATO]¹⁷⁵

TITOLO V
DELLE SANZIONI

Art.71
(Pubblicità dei prezzi)

1. Negli esercizi in cui si effettua il commercio al dettaglio i prodotti esposti debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, ad unità o a misura, mediante l'uso di segnaprezzi o con altre modalità idonee allo scopo.
2. In deroga al disposto di cui al primo comma del presente articolo, non è necessaria l'esposizione del prezzo per i preziosi, le auto-moto-cicli e loro ricambi ed accessori, i giornali, le riviste ed i libri qualora abbiano già riportato il prezzo, gli oggetti di antiquariato. Per tali articoli merceologici deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicazione dei relativi prezzi di vendita al pubblico.
3. Se la merce è offerta a peso o a misura il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime e deve comunque essere venduta a peso netto.
4. La non osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

Art.72
(Divieto di petulanza)

1. E' vietato al titolare di licenza commerciale fare, anche a mezzo di terze persone, opera di pressione costante e palese con parole e con atti verso il pubblico allo scopo di indurlo nei propri locali.
2. Al di fuori dei luoghi destinati a fiera, è vietato bandire pubblicamente ad alta voce e con gesti i propri prodotti al fine di venderli al pubblico.

Art.73
(Vigilanza sul corretto esercizio delle attività commerciali)
[ABROGATO]¹⁷⁶

¹⁷⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Avverso tutti i provvedimenti emanati dagli organi della Pubblica Amministrazione in ordine alle competenze a ciascuno di essi demandate, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁷⁶ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi in materia di commercio. L'attività di vigilanza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve essere continua e di costante applicazione per garantire il corretto esercizio del commercio.



Art.74
(Sanzioni)
[ABROGATO]¹⁷⁷

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, inoltre, può promuovere accertamenti e azioni di vigilanza su proposta della Commissione del Commercio ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro organismo pubblico o associazione di categoria del settore, avvalendosi dei Corpi del Dipartimento di Polizia. Gli accertamenti del caso debbono avvenire in tempo congruo e seguendo l'urgenza e la tempestività inerente l'oggetto della segnalazione.

3. Nell'ambito delle sue funzioni l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di emanare disposizioni immediatamente esecutive, di promuovere indagini, di svolgere accertamenti, di formulare pareri, di impartire prescrizioni.

4. Ai fini previsti dai commi precedenti:

- a) gli organi di polizia segnalano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono violazioni amministrative in materia di commercio e trasmettono allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- b) gli organi di polizia trasmettono all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali siano venuti a conoscenza direttamente nell'ambito della propria attività; parimenti l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito degli accertamenti di cui al precedente punto a) del presente comma;
- c) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per le violazioni amministrative in materia di commercio;
- d) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività commerciali si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni e agli accordi internazionali: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;
- e) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁷⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. A chiunque svolge attività commerciale senza licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza.
2. Chiunque svolge attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 5.000,00.
3. Quando sia pregiudiziale all'accertamento della violazione amministrativa l'esatta interpretazione di una o più voci merceologiche, l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma resta sospesa per tutto il periodo necessario a definire la procedura interpretativa.
4. Lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui al precedente art.4 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 a € 15.000,00.
5. Ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed alle normative in materia di commercio, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
6. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.



Art.75
(Procedura applicativa)
[ABROGATO]¹⁷⁸

Art.76
(Revoca o sospensione della licenza)
[ABROGATO]¹⁷⁹

7. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

8. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette una ulteriore violazione amministrativa sarà soggetto oltreché all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al sesto comma del presente articolo, anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

9. Chiunque svolga attività commerciale mentre ha la licenza sospesa, è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁷⁸ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. In tutti i casi di svolgimento dell'attività senza licenza di cui al primo comma del precedente articolo 74, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.

2. In tutti i casi di svolgimento dell'attività senza licenza di cui al primo comma del precedente articolo 74, con la sanzione amministrativa è disposta la confisca della merce se di proprietà del colpevole. Se la merce non è di proprietà del colpevole oppure l'infrazione riguarda servizi, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita.

3. La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per inosservanza della normativa sul commercio. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

4. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività d'impresa a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁷⁹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza commerciale qualora il titolare svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179 (Abrogato dalla Legge 31 marzo 2014 n.40), Articolo 16:

L'articolo 76 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

"1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
- b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell'Operatore Economico. La licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo



TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Art.77

(Disposizioni per l'esame delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e norme di rinvio)

[ABROGATO]¹⁸⁰

contratto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza, recesso o disdetta del precedente contratto, pena la revoca della licenza;

- c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico, ad esclusione del commerciante al dettaglio, e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;
 - d) nel caso si riscontrino che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
 - e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, così come previsto dall'articolo 10, comma 5, della Legge 23 luglio 2010 n.129, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico;
 - f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;
 - g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario versato nella condizione di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 24 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24.
2. Con la licenza sospesa, la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per i residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista, di un Ragioniere Commercialista o un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio;
 - d) in difetto, ad valvas.

3. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.”.

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁸⁰ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Tutte le istanze presentate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere esaminate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le procedure e le modalità di cui alle leggi vigenti all'atto delle relative presentazioni.

2. Le persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di più licenze rilasciate a norma di precedenti leggi, potranno mantenere la titolarità delle licenze esistenti senza tuttavia avere la possibilità di trasferire a titolo definitivo le licenze stesse; è consentito tuttavia il trasferimento di titolarità temporanea a norma della presente legge.

3. Qualora i soggetti di cui al comma che precede intendessero trasferire la sede delle singole licenze esistenti, la procedura applicabile è quella prevista agli articoli 25, 26, 27 della presente legge.

4. Le cooperative di consumo qualora siano composte da un numero di soci superiore alle cento unità, sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge anche nell'ipotesi di prestazioni di beni e servizi a favore dei soli soci.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



Art.78

(Tassa di licenza)

[ABROGATO]¹⁸¹

Art.79

(Rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n.129 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

[ABROGATO]¹⁸²

Art.80

(Vendita dei generi di monopolio)

1. Con decreto delegato verrà disciplinata la vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, alla luce delle esigenze e delle criticità avanzate dalle associazioni di categoria.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai seguenti aspetti:

- modalità di approvvigionamento di tabacchi per gli operatori economici autorizzati alla rivendita;
- limiti alla cessione di licenza commerciale avente ad oggetto generi di privativa;
- esclusività della merceologia.

Art.81

(Abrogazioni)

[ABROGATO]¹⁸³

Art.82

(Entrata in vigore)

¹⁸¹ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Tutte le attività disciplinate dalla presente legge sono soggette al pagamento della tassa di rilascio della licenza e della tassa annuale di licenza il cui ammontare è stabilito dall'Allegato B della Legge 23 luglio 2010 n.129 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali".

2. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁸² **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge si rinvia, per quanto compatibile, alla Legge 23 luglio 2010 n.129 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali".

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

¹⁸³ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174, Articolo 7:

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n.130.



1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALLEGATO "A"

TITOLO I SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art.1

(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti la cui valutazione compete alla UO Ufficio Attività Economiche.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono previste le seguenti compatibilità:
 1. l'attività industriale di installazione e posa in opera con il commercio al dettaglio di prodotti per l'edilizia, l'industria e l'artigianato;
 2. l'attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio con il commercio al dettaglio di veicoli;
 3. l'attività industriale di servizio di ideazione, progettazione e produzione conto terzi di prodotti esclusivi a proprio marchio con il commercio al dettaglio di quegli stessi prodotti a marchio aziendale.
3. In deroga all'articolo 7 della Legge 8 giugno 1965 n.18, le licenze industriali per l'esercizio di attività di albergo, sala da ballo, locale notturno possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Altresì le licenze industriali di produzione di prodotti da forno, di gelati, di piada e cassoni possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e dei prodotti di propria produzione.¹⁸⁴

Art.2

¹⁸⁴ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio al dettaglio sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti da definire con apposito regolamento della Commissione del Commercio.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono previste le seguenti compatibilità:
 1. l'attività industriale di installazione e posa in opera con il commercio al dettaglio di prodotti per l'edilizia, l'industria e l'artigianato;
 2. l'attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio con il commercio al dettaglio di veicoli;
 3. l'attività industriale di servizio di ideazione, progettazione e produzione conto terzi di prodotti esclusivi a proprio marchio con il commercio al dettaglio di quegli stessi prodotti a marchio aziendale.
3. In deroga all'articolo 7 della Legge 8 giugno 1965 n.18, le licenze industriali per l'esercizio di attività di albergo, sala da ballo, locale notturno possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Altresì le licenze industriali di produzione di prodotti da forno, di gelati, di piada e cassoni possono prevedere l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e dei prodotti di propria produzione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 22:

1. L'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:
"b) settore non alimentare, compresi taluni prodotti alimentari confezionati e complementari alla vendita di specifiche tipologie di prodotti la cui valutazione compete alla UO Ufficio Attività Economiche."



(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 punto d) della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o una esperienza professionale.

2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.

3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico o il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.

4. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale o titoli equipollenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, negli ultimi cinque, l'attività per la quale si richiede il rilascio della licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, negli ultimi cinque con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

5. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del



commercio dei prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.¹⁸⁵

Art.3

(Sede delle attività commerciali)

1. 1. A norma dell'articolo 66, comma 1, della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per

¹⁸⁵ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 punto d) della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o una esperienza professionale.

2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.

3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico o il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.

4. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale o titoli equipollenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, negli ultimi cinque, l'attività per la quale si richiede il rilascio della licenza;
- c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, negli ultimi cinque con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- d) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

5. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

- a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;
- c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 23:

1. L'articolo 2, comma 7, dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:

"7. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti."



l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia, è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma per le merceologie ivi riportate, in deroga alle disposizioni relative al rilascio e/o trasferimento delle licenze commerciali al dettaglio, il Congresso di Stato potrà autorizzare il rilascio e/o il trasferimento di licenze commerciali al dettaglio di grande struttura, anche in locali aventi funzioni D2 e D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'attività commerciale al dettaglio sia esistente, indipendentemente dalla tipologia della licenza e dalla sua ubicazione o sede, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, il pagamento di imposta monofase di ammontare minimo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) annui nei due anni anteriori alla richiesta;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi, in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, di avere alle proprie dipendenze almeno 25 (venticinque) unità lavorative.

L'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 24 della presente legge nonché della documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al comma che precede dovrà essere indirizzata per il tramite dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato che dovrà provvedere all'esame dell'istanza entro sessanta giorni a fare data dal deposito dell'istanza.¹⁸⁶

¹⁸⁶ **Testo originario (Legge n. 130/2010):**

Art.3

(Sede delle attività commerciali)

1. A norma dell'articolo 66 comma 1 della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma per le merceologie ivi riportate, in deroga alle disposizioni relative al rilascio e/o trasferimento delle licenze commerciali al dettaglio, il Congresso di Stato potrà autorizzare il rilascio e/o il trasferimento di licenze commerciali al dettaglio di grande struttura, anche in locali aventi funzioni D2 e D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'attività commerciale al dettaglio sia esistente, indipendentemente dalla tipologia della licenza e dalla sua ubicazione o sede, alla data di entrata in vigore della presente legge;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, il pagamento di imposta monofase di ammontare minimo non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00) annui nei due anni anteriori alla richiesta;
- che l'attività commerciale al dettaglio esistente comprovi, in sede di richiesta dell'autorizzazione al rilascio e/o al trasferimento della licenza, di avere alle proprie dipendenze almeno 25 (venticinque) unità lavorative.

L'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 24 della presente legge nonché della documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al comma che precede dovrà essere indirizzata per il tramite dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato che dovrà provvedere all'esame dell'istanza entro sessanta giorni a fare data dal deposito dell'istanza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 25 gennaio 2019 n.15

Art.5

(Modifiche all'Allegato "A" della Legge 26 luglio 2010 n.130)

1. L'articolo 3, comma 1, dell'Allegato "A" della Legge n.130/2010 è così modificato:

"1. A norma dell'articolo 66, comma 1, della presente legge, il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta,



TITOLO II

SETTORI MERCEOLOGICI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E REQUISITI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art.4

(Elenco settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. I settori merceologici per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono i seguenti:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore non alimentare.

Art.5

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;
 - b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).
4. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.¹⁸⁷

materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia, è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5 di cui all'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.”.

¹⁸⁷ **Testo originario (Legge n.130/2010):**

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 della presente legge, vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.
2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.
3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:



ALLEGATO "B"

Art.1 *(Zone commerciali)*

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:
 - a) Centro Storico della Capitale;
 - b) zona a prevalente carattere residenziale;
 - c) centri storici.
2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.

a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;

b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

4. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio di commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74, Articolo 24:

1. L'articolo 5, comma 4, dell'Allegato A alla Legge n.130/2010 è così sostituito:

"4. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti."



ALLEGATO "C"

Art.1¹⁸⁸

(Centri commerciali esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, i centri commerciali esistenti all'entrata in vigore della presente normativa sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F.5 - N.13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
- Ponte Mellini F.5 - N.77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
- Ponte Mellini F.5 - N.205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq.;
- Dogana F.7 - N.216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq.;
- Fiorentino F.55 - N.134 con superficie commerciale di circa 5.265 mq.
- centro commerciale ubicato in località Rovereta, sulle aree destinate a "Zona a progetto speciale di sviluppo" indicate all'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 137

¹⁸⁸ **Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162, Articolo 9:**

1. All'allegato C della Legge 26 luglio 2010 n.130 è aggiunto il centro commerciale ubicato in località Rovereta, sulle aree destinate a "Zona a progetto speciale di sviluppo" indicate all'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n.137.

Le immagini di cui all'Allegato "C" sono contenute nel Bollettino Ufficiale anno 2010, II Parte, pagine da 1092 a 1094.



ALTRE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO

DECRETO DELEGATO 14 DICEMBRE 2011 N.196 - Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie sono regolate dal presente decreto delegato.
2. Per le vendite di cui al comma precedente, è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare" o riferimenti ad altre procedure concorsuali anche come termine di paragone.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata ed alle vendite di beni oggetto di pignoramento effettuate dal Servizio Esattoria Unica.

CAPO II DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Art.2

(Generalità)

1. Le vendite di liquidazione sono quelle forme di vendita al pubblico effettuate dall'operatore commerciale al dettaglio al fine di esitare in breve tempo tutte le merci presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva nel rapporto qualità/prezzo a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, ristrutturazione e/o rinnovo dei locali, rinuncia ad una merceologia di cui all'oggetto della propria licenza. In questo ultimo caso, la vendita di liquidazione deve riguardare esclusivamente gli articoli oggetto della merceologia rinunciata.

Art.3

(Modalità)

1. L'effettuazione di vendita di liquidazione deve essere comunicata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 10 giorni prima della data di inizio della stessa.
2. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) motivi della vendita di liquidazione;
 - b) data di inizio e di fine della stessa;
 - c) genere di articoli che verranno esitati nella vendita;
 - d) percentuale minima e massima di sconto che si intende praticare durante la liquidazione;



- e) sottoscrizione dell'impegno a non introdurre ulteriori merci del genere di quelle per le quali è effettuata la vendita di liquidazione.
3. Con riferimento alla diversa casistica di cui all'articolo 2, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
- a) cessazione attività: dichiarazione di cessazione dell'attività aziendale che è resa esecutiva dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trascorsi 10 giorni dalla fine della vendita di liquidazione;
 - b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita della azienda ovvero dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e dal cessionario;
 - c) trasferimento di sede dell'azienda: autorizzazione al trasferimento della sede dell'azienda. Il trasferimento stesso deve avvenire entro 40 giorni dalla fine della vendita di liquidazione;
 - d) ristrutturazione e/o rinnovo dei locali: pratica edilizia approvata e/o elaborati relativi alla nuova sistemazione da cui risulti che la ristrutturazione e/o il rinnovo dei locali comporta l'esecuzione di rilevanti lavori tali da determinare la chiusura degli stessi per almeno 10 giorni consecutivi. L'avvio delle opere deve avvenire entro 30 giorni dalla fine della vendita;
 - e) rinuncia ad una merceologia: dichiarazione di rinuncia ad una merceologia di cui all'oggetto della propria licenza che è resa esecutiva dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trascorsi 10 giorni dalla fine della vendita di liquidazione.
4. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio informa l'Osservatorio Prezzi e l'Osservatorio del Commercio della vendita di liquidazione.
5. Le vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo non superiore alle quattro settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale o cessione dell'azienda la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore alle otto settimane.
6. L'eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall'operatore commerciale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.4

(Divieti e obblighi)

1. A decorrere dalla data della comunicazione è fatto divieto di introdurre nei locali ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.
2. Gli articoli oggetto di vendita di liquidazione devono essere facilmente identificabili all'interno del punto vendita.
3. Su ogni articolo oggetto di vendita di liquidazione sono indicati: il prezzo praticato ordinariamente, la percentuale di sconto o ribasso applicata sul prezzo ordinario di vendita o, in alternativa, il prezzo iniziale e finale di vendita.
4. Fermo restando l'obbligo di indicare il prezzo ordinario di vendita su ogni singolo articolo, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà all'esercente raggruppare gli articoli oggetto di vendita di liquidazione per percentuale di sconto senza obbligo di apporre su ogni singolo articolo il prezzo finale di vendita. L'indicazione della percentuale di sconto applicata su ogni singolo gruppo di articoli dovrà essere indicata in maniera visibile e chiara, al fine di non generare dubbi o confusione nel consumatore.

CAPO III DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

Art.5



(Generalità)

1. Le vendite o saldi di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento in caso di mancata vendita entro una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 1° gennaio al 1° marzo e dal 1° luglio al 1° settembre.

Art.6

(Modalità)

1. L'effettuazione di vendita di fine stagione deve essere comunicata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 5 giorni prima dell'inizio dei saldi.
2. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) data di inizio e data di fine della vendita;
 - b) tipo di prodotti posti in saldo;
 - c) percentuale minima e massima di sconto che si intende praticare durante il periodo.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve contenere esplicitamente l'indicazione della natura di detta vendita.
4. Gli articoli oggetto di vendita di fine stagione devono essere facilmente identificabili all'interno del punto vendita.
5. Su ogni articolo oggetto di vendita di fine stagione sono indicati: il prezzo praticato ordinariamente, la percentuale di sconto o ribasso applicata sul prezzo ordinario di vendita o, in alternativa, il prezzo iniziale e finale di vendita.
6. Fermo restando l'obbligo di indicare il prezzo ordinario di vendita su ogni singolo articolo, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà all'esercente raggruppare gli articoli oggetto di vendita di fine stagione per percentuale di sconto senza obbligo di apporre su ogni singolo articolo il prezzo finale di vendita. L'indicazione della percentuale di sconto applicata su ogni singolo gruppo di articoli dovrà essere indicata in maniera visibile e chiara, al fine di non generare dubbi o confusione nel consumatore.
7. L'eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall'operatore commerciale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

CAPO IV DELLE VENDITE PROMOZIONALI

Art.7

(Generalità)

1. Le vendite promozionali rientrano nelle iniziative messe in atto dall'operatore commerciale al dettaglio al fine di richiamare l'attenzione dei consumatori, in termini di rapporto qualità/prezzo, su uno o parte dei prodotti commercializzati.
2. Salvo quanto disposto all'articolo 9, tali tipi di vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno, fatta eccezione nei quindici giorni precedenti il Natale e la Pasqua, per periodi limitati di 15 giorni consecutivi non ripetibili complessivamente per più di 4 volte nell'arco dell'anno.
3. La percentuale dello sconto applicabile può raggiungere al massimo il 30% del prezzo intero.
4. Possono derogare ai precedenti commi 2 e 3, le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali esteri e/o internazionali, sulla base di appositi accordi



siglati e verificabili, a cui gli articoli oggetto di vendita promozionale fanno capo. L'effettuazione della vendita promozionale deve essere comunicata, all'Ufficio Attività Economiche, entro il giorno di inizio della vendita stessa con le indicazioni previste dal comma 2 dell'articolo 8.¹⁸⁹

Art.8 (Modalità)

1. Salvo quanto disposto all'articolo 9, l'effettuazione di vendita promozionale deve essere comunicata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio almeno 10 giorni prima dell'inizio della stessa.
2. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) data di inizio e di fine vendita;
 - b) tipo e marca di prodotti posti in promozione;
 - c) indicazione della percentuale di sconto applicata;
 - d) le attività di cui al comma 4 del precedente articolo 7 dovranno allegare altresì copia della documentazione dalla quale si evince che la casa madre intende avviare una vendita promozionale sugli articoli posti in promozione con l'indicazione delle date di inizio e fine vendita e della percentuale di sconto applicata o il prezzo di vendita finale scontato.
3. E' facoltà dell'operatore commerciale pubblicizzare la vendita promozionale verso la clientela esterna, mentre è d'obbligo informare il consumatore all'interno del locale sui termini della vendita, compresa l'indicazione della sua durata.
4. Gli articoli oggetto di vendita promozionale devono essere facilmente identificabili all'interno del punto vendita.
5. Su ogni articolo oggetto di vendita promozionale sono indicati: il prezzo praticato ordinariamente, la percentuale di sconto o ribasso applicata sul prezzo ordinario di vendita o, in alternativa, il prezzo iniziale e finale di vendita.
6. Fermo restando l'obbligo di indicare il prezzo ordinario di vendita su ogni singolo articolo, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà all'esercente raggruppare gli articoli oggetto di vendita promozionale per percentuale di sconto senza obbligo di apporre su ogni singolo articolo il prezzo finale di vendita. L'indicazione della percentuale di sconto applicata su ogni singolo gruppo di articoli dovrà essere indicata in maniera visibile e chiara, al fine di non generare dubbi o confusione nel consumatore.

¹⁸⁹ **Testo originario**

1. Le vendite promozionali rientrano nelle iniziative messe in atto dall'operatore commerciale al dettaglio al fine di richiamare l'attenzione dei consumatori, in termini di rapporto qualità/prezzo, su uno o parte dei prodotti commercializzati.
2. Salvo quanto disposto all'articolo 9, tali tipi di vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno, fatta eccezione nei quindici giorni precedenti il Natale e la Pasqua, per periodi limitati di 15 giorni consecutivi non ripetibili complessivamente per più di 4 volte nell'arco dell'anno.
3. La percentuale dello sconto applicabile può raggiungere al massimo il 30% del prezzo intero.
4. Possono derogare ai precedenti comma 2 e 3, le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali esteri e/o internazionali, sulla base di appositi accordi siglati e verificabili, a cui gli articoli oggetto di vendita promozionale fanno capo.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto Delegato 8 febbraio 2022 n.15, Articolo Unico

1. L'articolo 7, comma 4 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.196 è così sostituito:

"4. Possono derogare ai precedenti commi 2 e 3, le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali esteri e/o internazionali, sulla base di appositi accordi siglati e verificabili, a cui gli articoli oggetto di vendita promozionale fanno capo. L'effettuazione della vendita promozionale deve essere comunicata, all'Ufficio Attività Economiche, entro il giorno di inizio della vendita stessa con le indicazioni previste dal comma 2 dell'articolo 8."



7. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 9, l'eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall'operatore commerciale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.9

(Disposizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari)

1. Le vendite promozionali riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Nel caso in cui le vendite indicate al comma 1 siano effettuate per esitare in breve tempo eventuali prodotti prossimi alla scadenza, l'esercente provvede a darne adeguata informazione al consumatore.

CAPO V DELLE VENDITE STRAORDINARIE

Art.10

(Disposizioni per licenze artigianali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di artigianato, il titolare di licenza artigianale può effettuare vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali ai sensi del presente decreto delegato.

Art.11

(Vendite sottocosto)

1. Per vendita sotto costo si intende la vendita al pubblico, effettuata da operatori commerciali al dettaglio, di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato di ogni imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

2. Senza pregiudizio per la specifica politica dei prezzi, non è ammessa la vendita sotto costo come pratica commerciale ordinaria. Tale vendita deve essere comunicata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa all'Ufficio, Industria, Artigianato e Commercio precisandone i motivi ed è consentita esclusivamente nei termini di cui al presente articolo e solo per periodi limitati di 10 giorni non ripetibili complessivamente per più di 4 volte nell'arco dell'anno e più precisamente per non più di 1 volta a stagione, ad eccezione di quegli operatori economici sammarinesi affiliati o aderenti a gruppi commerciali esteri e/o internazionali, sulla base di appositi accordi siglati e verificabili.

3. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data di inizio e di fine vendita;
b) tipo, quantità e marca di prodotti oggetto di vendita sottocosto con indicazione del relativo prezzo finale di vendita al consumatore.

4. Non è soggetta a comunicazione la vendita di:

a) prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici al termine minimo di conservazione;
c) prodotti tipici di festività tradizionali dopo la ricorrenza;
d) prodotti extra alimentari difettosi, fallati o tecnologicamente obsoleti.



5. L'eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci è resa nota dall'operatore commerciale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art.12

(Disciplina della pubblicità)

1. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
2. L'effettuazione di attività pubblicitaria relativa alle vendite disciplinate dal presente decreto delegato è consentita nei dieci giorni precedenti l'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita.
3. Nella pubblicità commerciale di prodotti alimentari sono indicate le caratteristiche, la qualità, la quantità ed il prezzo unitario, a peso o a misura.

Art.13

(Disposizioni a tutela del consumatore)

1. La pubblicità relativa alle vendite di cui al presente decreto delegato è effettuata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore ed esplicita in modo ben visibile la tipologia di vendita e la data di inizio e fine della stessa.
2. Al fine di non indurre il consumatore in errore, le merci offerte nelle vendite di cui ai precedenti Capi sono distinte e separate, in modo chiaro ed inequivocabile, da quelle che vengono poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui tale separazione non sia possibile, la vendita ordinaria è sospesa.
3. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori senza alcuna limitazione di quantità e senza l'abbinamento di vendite fino ad esaurimento delle scorte.
4. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale.
5. Nel caso in cui per una stessa tipologia di prodotto si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce merceologica, la pubblicità è effettuata indicando il prezzo più alto e più basso.
6. Qualora l'operatore indichi per una determinata tipologia di prodotto un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

Art.14

(Disposizione integrativa)

1. Qualora, alla luce dello sviluppo di nuove tecniche di commercializzazione o di comprovate esigenze contingenti, si presentassero in capo agli operatori titolari di licenza commerciale al dettaglio motivate necessità di effettuare vendite particolari non contemplate dal presente decreto delegato, gli interessati sono tenuti a presentare la relativa richiesta alla Commissione del Commercio ai fini dell'ottenimento di specifica autorizzazione.
2. In caso di accoglimento della domanda, la Commissione del Commercio può dettare prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione delle vendite di cui al precedente comma 1.



Art.15
(Comunicazioni)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede ad inviare alla Polizia Civile, alla Gendarmeria, all'Ufficio Tributario ed all'Ufficio Affissioni comunicazione relativa alle vendite effettuate dagli operatori.

Art.16
(Controlli e sanzioni)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al presente decreto delegato e la comminazione delle sanzioni di cui al successivo comma 2 spetta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a norma del Titolo V della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 74, comma 5 della Legge 26 luglio 2010 n.130; nei casi di recidiva e di recidiva reiterata nelle predette violazioni si applica quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 74.

3. In caso di comunicazione, da parte dell'operatore economico interessato, non rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto delegato, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di inibire la vendita richiesta.

Art.17
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 29 dicembre 2009 n.175.



LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 - Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico

Art.20

(Esercizio del commercio al dettaglio da parte di investitori esteri)

1. Al fine di attrarre investimenti esteri nel settore del commercio al dettaglio che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 21, comma 5, della Legge 26 luglio 2010 n.130 è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere la maggioranza del capitale sociale fino alla totalità persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino o persone giuridiche di diritto sammarinese e non, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti con decreto delegato.
2. Le quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle che ne detengono partecipazione di controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, salvo che le società fiduciarie sammarinesi o estere facciano pervenire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiduciari e/o dei loro titolari effettivi, entro trenta giorni dalla variazione medesima.
3. Ai fini dell'applicazione della Legge n.130/2010 nel caso in cui la richiesta di iscrizione al registro delle società da parte di persona giuridica, avente quale oggetto sociale l'attività di commercio al dettaglio, sia presentata da soggetti affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale, si applica la disciplina prevista per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Con regolamento del Congresso di Stato si identificano i criteri per la individuazione dei soggetti affermati nello specifico settore a livello internazionale e dei marchi affermati a livello internazionale di cui al precedente comma.



DECRETO DELEGATO 24 OTTOBRE 2013 N.136 - Regolamentazione vendita di prodotti di tabacco mediante distributori automatici

Art. 1

(Requisiti per la vendita dei prodotti del tabacco tramite distributore automatico)

1. Il commercio dei prodotti di tabacco tramite distributore automatico è consentito esclusivamente ai titolari di licenza commerciale di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi. Ai titolari di licenza di preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati alla rivendita dei tabacchi, è consentita la rivendita di quest'ultimi anche tramite distributore automatico da collocarsi esclusivamente all'interno del proprio esercizio commerciale.
2. Tutti i distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati di sistema di lettura automatica dei dati anagrafici degli utenti al fine di impedire l'erogazione dei prodotti ai minori degli anni 18, così come indicato dall'articolo 4, comma 2, della Legge 20 marzo 2008 n.52. A tal fine tutti i distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati anche di sistema di lettura automatica limitatamente all'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento "Carta Azzurra". I distributori non possono recare alcuna pubblicità o promozione dei prodotti del tabacco, salvo quella strettamente necessaria per indicare i prodotti posti in vendita. Su ogni distributore deve essere affisso il divieto di vendita ai minori degli anni 18.

Art. 2

(Autorizzazione all'installazione del distributore automatico)

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, la collocazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale di riferimento è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica. Per ogni singolo operatore economico può essere autorizzato un solo distributore automatico.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, il distributore automatico di prodotti del tabacco, sia esso collocato su suolo privato sia su suolo pubblico, non deve costituire in alcun modo ingombro alla viabilità, deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio e deve rientrare nelle seguenti dimensioni massime: 200 centimetri di altezza - 90 centimetri di larghezza - 70 centimetri di profondità.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Urbanistica, presentando la documentazione prevista per esposizione pubblicitaria, come da allegato "A". Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni già rilasciate dall'Ufficio Urbanistica.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa di settore per l'occupazione di suolo pubblico e il pagamento della corrispettiva tassa. I distributori sono esentati dal pagamento della tassa di pubblicità straordinaria.
5. Nel Centro Storico della Capitale e nei centri storici, così come individuati dall'articolo 1 dell'Allegato "B" della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, in attesa dell'adozione dei rispettivi Piani di Valorizzazione, l'autorizzazione all'installazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale deve essere preceduta da parere favorevole della Commissione Politiche Territoriali.

Art. 3

(Autorizzazione alla modalità di vendita di prodotti del tabacco anche tramite distributore automatico)



1. L'operatore economico che intende vendere i prodotti del tabacco anche tramite distributore automatico deve darne comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, verificata la presenza dei requisiti e di tutte le autorizzazioni richieste, autorizza la modalità di vendita di prodotti del tabacco tramite distributore automatico sia esso collocato all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, con specifica annotazione in licenza.

Art. 4
(Controlli)

1. Il controllo della presenza del sistema di lettura automatica limitatamente ai dati anagrafici e del suo regolare funzionamento nonché il rispetto degli altri requisiti oggettivi di cui all'articolo 1, comma 2, è affidato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che si avvale del Corpo di Polizia Civile.
2. Qualora si riscontri l'assenza o il non regolare funzionamento del sistema di lettura automatica dei dati anagrafici, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, fatto salvo, nel caso di non regolare funzionamento, il distributore automatico sia stato reso tempestivamente non operativo.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e della dovuta informazione circa il divieto di vendita ai minori degli anni 18 di cui all'articolo 1, comma 2, è applicata la sanzione prevista dall'articolo 3 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 145.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori economici titolari di licenza commerciale al dettaglio di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi nonché gli operatori economici titolari di licenza di preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati alla rivendita di tabacchi che all'entrata in vigore del presente Decreto Delegato si sono già dotati di un distributore automatico di prodotti del tabacco, entro il 30 ottobre 2013 devono comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tale modalità di vendita.
2. Gli operatori economici titolari di licenza commerciale al dettaglio di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi di cui al comma 1, se il distributore automatico è collocato nelle immediate vicinanze del proprio esercizio commerciale, devono ottenere l'autorizzazione all'installazione di cui all'articolo 2 entro il 30 ottobre 2013.
3. Tutti i distributori automatici di prodotti del tabacco che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato già operano in territorio devono essere dotati anche del sistema di lettura automatica limitatamente all'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento "Carta Azzurra" entro 180 giorni dalla sua legale pubblicazione, pena la revoca dell'autorizzazione medesima.
4. Le modalità di adeguamento di tali distributori al sistema di riconoscimento dei dati anagrafici contenuti nel documento "Carta Azzurra" sono emanate con circolare del Provveditorato di Stato.



LEGGE 26 GENNAIO 2015 N.8 - Modifiche alla legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per l’attuazione di interventi a favore delle imprese e per la realizzazione di infrastrutture pubbliche

Art.8

1. Limitatamente alle zone urbanistiche D1 01 Rovereta, D1 10 Gualdicciolo, D1 04 Galazzano (aree produttive a Piano Particolareggiato di cui all’articolo 41 della Legge 29 gennaio 1992 n.7), sono ammesse anche le seguenti funzioni di cui all’articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87:

C3 - Gruppo C Funzione terziaria privata, commercio e servizi;

C4 - Gruppo C Funzione terziaria privata, commercio e servizi;

C13 - Accessori e volumi tecnici

G9 - Gruppo G Funzione terziaria pubblica: attrezzature e servizi;

L’insediamento delle dette funzioni avviene comunque nei limiti previsti dal Capo IV Sezione I della Legge 19 luglio 1995 n.87 e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Al fine di insediare le funzioni di cui al comma superiore, nelle singole zone produttive ivi indicate, è prevista per ciascuna di esse la seguente procedura:

a) redazione da parte dell’Ufficio Pianificazione Territoriale di uno studio di fattibilità con le modalità previste all’articolo 2, comma 6, del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97 da porsi a base della delibera di orientamento, di cui alla Legge 3 ottobre 2007 n.107, contenente in particolare le caratteristiche funzionali e tecniche degli interventi urbanistici da realizzare;

b) Redazione da parte dell’Ufficio Pianificazione Territoriale di Variante al Piano Particolareggiato con le modalità previste dalla Legge 3 ottobre 2007 n.107 e successivo regolamento.

3. Con decreto delegato, da adottarsi prima dell’avvio del procedimento per le zone di cui al comma 1, sono normati:

a) la modalità di monetizzazione dei posti auto eventualmente non reperibili sulla proprietà privata interessata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 192 della Legge 19 luglio 1995 n.87. Nel caso di interventi di riconversione parziale o totale dell’immobile, devono essere determinati in base alla superficie commerciale e accessoria convertita;

b) gli oneri urbanistici connessi al cambio di destinazione d’uso;

c) la percentuale massima di superficie utile destinata all’insediamento delle funzioni accessorie del Gruppo C riferite alla classificazione di cui al comma 3 dell’articolo 99 della Legge 19 luglio 1995 n.87, rispetto alla superficie utile complessiva.

4. Per le attività commerciali esistenti, insediate in applicazione dell’articolo 3 dell’Allegato “A” alla Legge 26 luglio 2010 n.130, è previsto l’adeguamento agli standard urbanistici stabiliti dal Decreto Delegato di cui al superiore comma 3 entro i termini fissati dal medesimo decreto.

Art.9

1. Con decreto delegato sono determinate eventuali modifiche all’articolo 29 della Legge 26 luglio 2010 n.130 come sostituito dall’articolo 4bis del Decreto Delegato n.174/2014.



DECRETO DELEGATO 6 LUGLIO 2017 n.76 - Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche

Art. 4 *(Divieti)*

1. E' vietato:

- vendere le sigarette elettroniche e i relativi dispositivi di ricarica ai minori di 18 anni;
- vendere on line al dettaglio i dispositivi di ricarica contenenti nicotina e le sigarette elettroniche, nei Paesi dove è espressamente previsto il divieto di vendita a distanza transfrontaliera di tali prodotti;
- la produzione delle sigarette elettroniche monouso contenenti nicotina e dei dispositivi di ricarica contenenti nicotina;
- pubblicizzare in qualsiasi modo le sigarette elettroniche, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in Paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate al mercato dell'Unione Europea. È fatta salva l'esposizione delle medesime nelle vetrine degli esercizi commerciali;
- vendere tipologie di sigarette elettroniche e relativi dispositivi di ricarica che prevedono l'utilizzo del tabacco.

Art. 8 *(Sanzioni)*

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

2. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica.

4. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).

Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica. A tal fine gli organi



di polizia di cui al comma 10 comunicano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio le sanzioni pecuniarie emesse in adempimento al presente comma.

5. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 100,00 (cento/00).

La sanzione è aumentata della metà se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni

Il conduttore del locale pubblico è tenuto ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni di legge.

In caso il trasgressore non ottemperi ovvero in caso di recidiva, il conduttore del locale pubblico è tenuto ad avvisare gli organi di polizia.

6. Il conduttore del locale pubblico che non provveda ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni del presente decreto delegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).

7. Il conduttore di locale pubblico che appronti una sala riservata e vi consenta di fumare senza adempiere a tutti obblighi di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato e relativi allegati, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).

8. Il conduttore di locale pubblico che disponga di una idonea sala riservata a fumatori e, in presenza di fumatori, non metta in funzione l'impianto di climatizzazione è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).

9. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono elevate dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autonomamente o dietro segnalazione.

10. Sono autorizzati a contestare le infrazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, gli organi di polizia autonomamente o dietro segnalazione e a procedere con le relative sanzioni pecuniarie amministrative.¹⁹⁰

¹⁹⁰ **Testo originario (Decreto Delegato n.76/2017):**

1. L'esercizio del commercio al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

ERRATA CORRIGE ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL DECRETO DELEGATO 6 LUGLIO 2017 N.76 – RATIFICA DECRETO DELEGATO 7 APRILE 2017 N.41 –DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di formulazione degli emendamenti apportati al Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41 ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 giugno 2017, mentre l'articolo 1, comma 1 del nuovo Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76 "Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche" è stato emendato con l'aggiunta della possibilità di vendita all'ingrosso delle sigarette elettroniche - che deve essere espressamente contenuta tra le voci della licenza - l'articolo 8, comma 1 dello stesso decreto delegato, invece, non è stato coordinato al suddetto emendamento aggiuntivo e pertanto nel medesimo articolo 8, comma 1 - dove è stabilita la sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo - non è stato inserito anche il commercio all'ingrosso.

La formulazione corretta dell'articolo 8, comma 1, è pertanto la seguente:

1. "L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40."



LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147 - Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020

Art.80

(Semplificazione manifestazioni con attività commerciali saltuarie ed occasionali)

1. Al fine di semplificare le procedure per la partecipazione ad una manifestazione nella Repubblica di San Marino patrocinata da una Segreteria di Stato, a ogni attività commerciale saltuaria esercitata nell'ambito dei suddetti eventi si applicano le seguenti disposizioni.
2. Ogni attività commerciale saltuaria deve pagare una somma forfettaria di euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di manifestazione. Tale somma non è dovuta per le imprese sammarinesi in possesso di licenza commerciale al dettaglio attiva che svolgano attività commerciale saltuaria nell'ambito di quanto già ricompreso nella licenza.
3. La somma di cui al comma 2 comprende l'autorizzazione per l'esercizio saltuario di attività commerciale; la tassa di occupazione del suolo pubblico, l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge n.40/1972 nonché una quota in sostituzione dell'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.
4. Tale somma deve essere pagata all'Ufficio Attività Economiche pena la mancata partecipazione alla manifestazione.
5. Qualora la manifestazione, sia organizzata da una persona fisica o giuridica e preveda la partecipazione di attività commerciali saltuarie, l'organizzatore, in qualità di responsabile della manifestazione, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Gendarmeria ai sensi del Regolamento 10 agosto 2017 n.8, deve comunicare all'Ufficio Attività Economiche le date e la durata della manifestazione e l'elenco delle attività commerciali saltuarie che partecipano, su apposito modulo fornito dallo stesso Ufficio.
6. Nel caso di manifestazione gratuita la richiesta di autorizzazione di cui al Regolamento 10 agosto 2017 n.8 alla Gendarmeria deve essere presentata venti giorni prima dall'inizio della manifestazione.
7. L'Ufficio Attività Economiche, nei successivi tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunica al responsabile della manifestazione l'ammontare della somma forfettaria complessiva da pagare e le modalità di pagamento. Il responsabile è obbligato a pagare la somma forfettaria complessiva nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena l'annullamento della manifestazione stessa.
8. Il responsabile della manifestazione funge da referente per le singole attività commerciali saltuarie partecipanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
9. Sul portale della Pubblica Amministrazione vengono pubblicate ed aggiornate periodicamente tutte le informazioni necessarie e utili per l'organizzazione di una manifestazione nella Repubblica di San Marino.

Art.81

(Semplificazione procedurale per l'ottenimento al permesso ad esercitare agli operatori di mercati ambulanti)

1. Le tasse di rilascio e le tasse di rinnovo permessi per ambulanti, previste all'allegato B della Legge n.40/2014, nonché la tassa di occupazione al suolo pubblico come da disposizioni di riferimento in vigore, sono corrisposte in un'unica soluzione da pagare all'Ufficio Attività Economiche.
2. L'operatore di mercati ambulanti di diritto non sammarinese deve allegare all'istanza di permesso per ambulanti o di rinnovo annuale del medesimo la Visura



Camereale con data non anteriore a mesi sei dal momento della presentazione della istanza medesima.

3. È data facoltà all'operatore di mercati ambulanti sammarinese e non, di esercitare un periodo di prova della durata massima di tre mesi, un'unica volta.

4. È ammesso alla prova l'operatore di mercati ambulanti che non abbia mai esercitato in territorio, o che non lo abbia fatto da almeno tre anni. L'istante deve fare richiesta, per il periodo di prova, all'Ufficio Attività Economiche.

5. Il periodo di prova di cui al comma 3 non può essere frazionato. La disponibilità delle aree pubbliche su cui esercitare deve essere concordata preventivamente con i Capitani di Castello o con i Responsabili di Mercato.

6. Il periodo di prova ha carattere di gratuità, con l'obiettivo di consentire all'operatore di verificare l'opportunità di stabilire un rapporto continuativo con i mercati territoriali sammarinesi.

7. L'Ufficio Attività Economiche è deputato al controllo di tutte le procedure prescritte dal presente articolo.



DECRETO DELEGATO 22 GIUGNO 2018 N.68 - Settori di attività soggetti al nulla osta del congresso di stato

Art. 1

(Settori sensibili)

1. Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato le seguenti attività economiche e settori merceologici:

- 1) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
- 2) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
- 3) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
- 4) tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia, dell'acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche;
- 5) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
- 6) tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie, e della investigazione privata.
- 7) le attività di commercio all'ingrosso di preziosi, nell'ambito dei quali l'attività di commercio all'ingrosso di orologi è esclusa;
- 8) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.

Art. 2

(Disposizione speciale)

1. Nel caso di autorizzazione ad operare in territorio superiore ai centottanta giorni di cui all'articolo 13 della Legge n.40/2014 e successive modifiche, sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato oltre alle attività economiche e settori merceologici di cui all'articolo 1 anche le seguenti attività economiche e settori merceologici:

- 1) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;
- 2) le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
- 3) le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
- 4) le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
- 5) le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
- 6) le attività economiche di commissionario;
- 7) tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;
- 8) le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
- 9) le attività economiche connesse all'erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.

Art. 3



(Norma transitoria)

1. Le istanze tese ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116 presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, sono soggette alle disposizioni del presente decreto delegato.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116, il Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17, il Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122, il Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85, il Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153 e il Decreto Delegato 14 novembre 2017 n.130.



DECRETO DELEGATO 27 GIUGNO 2018 N.74 - Semplificazione procedimenti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria connessi all'esercizio dell'attività di impresa

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Nell'ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione sono riviste le competenze autorizzative e concessorie riconosciute dalla Legge 23 luglio 2010 n.130 e successive modifiche in capo alla Commissione del Commercio e al Comitato d'Esame e trasferite alla UO Ufficio Attività Economiche, quale unità organizzativa di riferimento che svolge funzioni omogenee, nei termini di cui ai successivi articoli.

Art. 2

(Requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013)

1. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio licenze.
2. I requisiti oggettivi si sostanziano esclusivamente nell'esercizio della licenza commerciale al dettaglio al di fuori del Centro Storico della Capitale e degli altri centri storici, così come definiti dall'articolo 1, dell'Allegato B alla Legge n.130/2010.

Art. 24-bis

(Altre disposizioni in merito alle competenze della Commissione del Commercio)

1. Le competenze autorizzative e concessorie riconosciute alla Commissione del Commercio da norme attualmente in vigore e non ricomprese negli articoli precedenti, devono intendersi in capo all'UO Ufficio Attività Economiche che può avvalersi del parere, non obbligatorio né vincolante, del Comitato d'Esame di cui all'articolo 21 della Legge 26 luglio 2010 n.130. Ai fini della piena attuazione del principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi e della economicità degli atti, il parere di cui sopra deve richiedersi in caso di motivata necessità.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Le istanze presentate alla Commissione del Commercio prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato e da questa non ancora esaminate, seguono le procedure di cui ai superiori articoli.
2. Nel caso di provvedimenti già adottati dalla Commissione del Commercio e sottoposti a condizione, la valutazione della verifica della condizione è demandata alla UO Ufficio Attività Economiche.
3. Qualora, all'entrata in vigore del presente decreto delegato, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli precedenti riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:



- gli articoli 3, comma 5, 59, 60 e 68, comma 3, della Legge n.130/2010;
- gli articoli 7 ed 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto delegato sopra citato.



DECRETO DELEGATO 20 SETTEMBRE 2006 N.99 - Regolamentazione ai fini della vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, e per il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa

Art.1

(Ambito applicativo)

1. Il presente decreto detta disposizioni circa la vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, nonché circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa.

Art. 2

(Definizione della merceologia "generi di privativa")

1. La merceologia "generi di privativa" fa riferimento alla commercializzazione dei seguenti beni: "Tabacchi. Valori bollati. Carte e articoli per il gioco. Medaglie e monete emesse dallo Stato.

Fiammiferi. Sale. Articoli ed oggetti di cancelleria, accessori per fumatori, oggettistica legata alle marche trattate. Profumeria di servizio e articoli per l'igiene della persona. Profumi. Bigiotteria.

Pellicole fotografiche. Pastigliaggi in genere. Occhiali da sole. Guide e mappe stradali. Carte telefoniche, schede ricaricabili, cartoline".

Art. 3

(costituzione consorzi)

1. Con il presente decreto delegato si disciplina la costituzione di uno o più consorzi fra operatori economici titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi. In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26 febbraio 1986 n. 27, si dispone che i consorzi di cui sopra siano costituiti da un numero di soci non inferiore a 20.

2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.

3. I consorzi di cui al precedente comma 1 sono gli unici soggetti abilitati alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.

4. L'autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato dai consorzi di cui al precedente comma 1.

5. I consorzi di cui al precedente comma 1 devono promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.¹⁹¹

¹⁹¹ **Testo originario (Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99)**

Art. 3

(Costituzione consorzio)

1. Con il presente decreto si dispone la costituzione di un consorzio fra operatori economici titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi.

2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli



Art. 4

(Disposizioni circa l'entrata di nuovi soci nel consorzio)

1. A chi diviene titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro, al massimo, i ventiquattro mesi successivi all'attribuzione dell'autorizzazione per la vendita dei tabacchi di cui al successivo articolo 5, comma 2, deve essere riconosciuto il diritto di diventare socio del consorzio previsto al precedente articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa)

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.
2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:
 - a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in chilogrammi di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 Kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;

operatori economici che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.

3. Il consorzio di cui al precedente comma 1 è l'unico soggetto abilitato alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.

4. L'autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n.65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato esclusivamente dal consorzio di cui al precedente comma 1.

5. Il consorzio di cui al precedente comma 1 deve promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 50

Art. 1

L'articolo 3 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

"Art. 3

(costituzione consorzi)

1. Con il presente decreto delegato si disciplina la costituzione di uno o più consorzi fra operatori economici titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi. In attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26 febbraio 1986 n. 27, si dispone che i consorzi di cui sopra siano costituiti da un numero di soci non inferiore a 20.

2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.

3. I consorzi di cui al precedente comma 1 sono gli unici soggetti abilitati alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.

4. L'autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato dai consorzi di cui al precedente comma 1.

5. I consorzi di cui al precedente comma 1 devono promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.":



b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.

4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i chilogrammi di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in chilogrammi, rispetto all'anno precedente.

5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:

a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 Kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;

b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento di licenza individuale a società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004 ovvero dalla data di rilascio licenza se concessa dopo l'entrata in vigore del presente decreto.¹⁹²

¹⁹² **Testo originario (Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99)**

Art. 5

(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa)

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:

a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in chilogrammi di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 Kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;

b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.

4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i chilogrammi di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in chilogrammi, rispetto all'anno precedente.

5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:

a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 Kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;



Art. 6

(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo il caso in cui la licenza di generi di privativa comprensiva

b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento di licenza individuale a società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 50

Art. 2

L'articolo 5 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

"Art. 5

(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa)

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:

a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in chilogrammi di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 Kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;

b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.

4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i chilogrammi di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in chilogrammi, rispetto all'anno precedente.

5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:

a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 Kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;

b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento di licenza individuale a società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004 ovvero dalla data di rilascio licenza se concessa dopo l'entrata in vigore del presente decreto.".



dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi sia esercitata in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, al momento del rilascio, come risultante dall'ultimo Bollettino di Statistica. In tale ultimo caso la sede della licenza potrà essere trasferita solo all'interno del Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.

2. L'operatore economico che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento della licenza individuale in società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.

3. L'operatore economico già titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, che esercita tale attività in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, può trasferire, ad altro operatore, la licenza di generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, unitamente alle altre merceologie. La licenza così trasferita dovrà continuare ad essere esercitata nel medesimo Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.

4. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede.¹⁹³

¹⁹³ **Testo originario (Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99)**

Art. 6

(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2.

2. L'operatore economico che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento della licenza individuale in società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.

3. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 50

Art. 3

L'articolo 6 del Decreto 20 settembre 2006 n. 99 è così modificato e sostituito:

“Art. 6

(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo il caso in cui la licenza di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi sia esercitata in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, al momento del rilascio, come risultante dall'ultimo Bollettino di Statistica. In tale



Art. 7

(Doveri del titolare di licenza di generi di privativa)

1. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa deve garantire il servizio al pubblico sia per quanto riguarda l'offerta di tutti i generi di monopolio dello Stato sia per quanto riguarda i periodi e gli orari di apertura. Le Associazioni di Categoria devono formulare un calendario annuale dal quale si evince che è garantito il servizio al pubblico durante tutto l'anno con relativi orari di apertura e chiusura. Di tale calendario deve essere data comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto spetta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio così come disciplinato dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.
2. La violazione delle norme di cui al presente decreto è soggetta alle sanzioni di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

Art. 9

(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento emanato con delibera del Congresso di Stato n. 52 del 27 dicembre 2004.

Art. 10

(Disposizione finale)

1. Sono fatti salvi tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati in vigore del Decreto 15 marzo 2006 n. 68, decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica,

ultimo caso la sede della licenza potrà essere trasferita solo all'interno del Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.

2. L'operatore economico che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento della titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero, nel caso di trasferimento della licenza individuale in società di capitali, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasferita mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.

3. L'operatore economico già titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, che esercita tale attività in un Castello con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, può trasferire, ad altro operatore, la licenza di generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, unitamente alle altre merceologie. La licenza così trasferita dovrà continuare ad essere esercitata nel medesimo Castello ovvero in un altro Castello con numero di abitanti inferiore a 2.000.

4. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede."



successivamente reiterato con Decreto 6 giugno 2006 n. 81, anch'esso decaduto per la decorrenza dei termini per la ratifica.



LEGGE 30 maggio 2022 n.82 - Disciplina del negozio a tempo

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il negozio a tempo per il commercio al dettaglio e l'erogazione di servizi promozionali connessi che possano aumentare il prestigio e l'attrattiva dei Centri Storici e dei centri commerciali della Repubblica di San Marino, anche al fine di incentivare il commercio e il turismo.
2. La durata del negozio a tempo presso i centri storici non può superare i sessanta giorni nell'anno, anche non continuativi.
3. La durata del negozio a tempo presso i centri commerciali non può superare i centoventi giorni nell'anno, anche non continuativi.

Art. 2

(Autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo)

1. Possono richiedere l'autorizzazione ad operare mediante un negozio a tempo gli operatori economici sammarinesi ed esteri, appositamente autorizzati nelle modalità indicate dalla presente legge, anche se esercenti attività diversa dal commercio al dettaglio.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio, brevemente "ASE-CC", previa presentazione di apposita istanza.
3. L'operatore economico ha facoltà di richiedere che l'autorizzazione diventi operativa in una data successiva, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Qualora l'esercizio del negozio a tempo venga esercitato in più periodi, deve sempre essere trasmessa istanza per una nuova autorizzazione, salvo il caso in cui tali periodi siano già stati esplicitati nell'ambito della prima richiesta.

Art. 3

(Sede)

1. Il negozio a tempo nei Centri Storici può essere aperto in un locale con destinazione d'uso commerciale, in stand, ovvero in apposite strutture amovibili concesse in uso dall'Ecc.ma Camera.
2. Con delibera del Congresso di Stato sono dettagliatamente individuati gli spazi e i locali pubblici con destinazione d'uso commerciale localizzati nei Centri Storici che possono essere destinati al negozio a tempo.
3. Il negozio a tempo nei centri commerciali può essere aperto in un locale con destinazione d'uso commerciale ovvero in stand.

Art. 4

(Locazione transitoria)

1. Le sedi del negozio a tempo, siano esse pubbliche o private, sono oggetto, in deroga alle disposizioni generali in materia di locazioni ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 febbraio 1991 n.26, di locazione di natura meramente transitoria, secondo i format e gli standard individuati da ASE-CC con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. Il contratto di locazione transitoria deve essere redatto in forma scritta e registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.



2. Ferma restando la durata del negozio a tempo di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la durata del contratto di locazione transitoria non può essere superiore a novanta giorni per i negozi a tempo nei centri storici ed a centocinquanta giorni per i negozi a tempo nei centri commerciali, ed è vietata la sublocazione.

Art. 5

(Negozzi a tempo presso i Centri Storici)

1. Per l'avvio di negozi a tempo presso i Centri Storici della Repubblica di San Marino, l'operatore economico trasmette istanza ad ASE-CC nella quale deve illustrare l'attività che intende svolgere, indicando la tipologia merceologica, il relativo codice ATECO, la durata e la sede individuata per l'esercizio del negozio a tempo.

2. ASE-CC, dopo aver verificato che l'istanza sia conforme a quanto disposto dalla presente legge, svolge una sommaria analisi sul prestigio e/o l'attrattività dell'attività che il richiedente intende svolgere nel negozio a tempo ed ulteriori valutazioni di opportunità.

3. ASE-CC, qualora abbia valutato positivamente l'istanza, rilascia, entro quarantotto ore dalla richiesta, l'autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo previo parere favorevole dell'Ufficio del Turismo.

4. A seguito di autorizzazione, per il perfezionamento della pratica, il richiedente deve indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede.

5. Qualora si tratti di un locale con destinazione d'uso commerciale, l'istante è esentato dall'obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità.

6. L'operatore economico è esentato dall'obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti, ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

7. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine del rilascio dell'autorizzazione ad operare di cui all'articolo 2 non è necessario il parere del Comitato d'Esame di cui all'articolo 21 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

Art. 6

(Negozio a tempo presso centri commerciali)

1. Per l'avvio di negozi a tempo presso i centri commerciali, l'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui ASE-CC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla presente legge, senza le ulteriori valutazioni di cui al comma 2 del precedente articolo.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, deve contenere il codice ATECO, gli estremi di registrazione del contratto di locazione di natura transitoria relativo alla sede e la durata del negozio a tempo.

3. Qualora si tratti di un locale con destinazione d'uso commerciale, l'istante è esentato dall'obbligo di allegare alla pratica la planimetria del locale e il certificato di abitabilità.

4. L'operatore economico è esentato dall'obbligo di presentazione della pratica di codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti ma è tenuto al rispetto delle condizioni di cui al contratto di locazione transitoria.

Art. 7

(Operatori economici esteri)



1. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare mediante negozio a tempo di cui all'articolo 2, gli operatori economici esteri, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti articoli, devono produrre:

- a) il certificato di vigenza o documento equipollente in corso di validità;
- b) i certificati di distacco, rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio o copertura assicurativa contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino unitamente a copia del documento di identità con dichiarazione di conformità all'originale;
- c) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all'impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione guadagni o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che i lavoratori distaccati sono in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per particolari categorie merceologiche di cui all'Allegato A della Legge 26 luglio 2010 n.130 e all'Allegato A della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche, che verranno rispettate le misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste nella Repubblica di San Marino.

2. Il distacco dei dipendenti dell'operatore economico estero presso il negozio a tempo può avvenire in deroga alla disciplina di cui all'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ed all'articolo 7 del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156 e successive modifiche.

3. Le imprese non devono avere sede nei Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali.

Art. 8 (Smac Card)

1. L'operatore economico che svolge attività nel negozio a tempo ha l'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.

Art. 9 (Disposizioni fiscali)

1. Gli operatori economici esteri, per l'avvio del negozio a tempo, devono allegare al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, la quietanza di pagamento relativa all'apposita tassa pari ad euro 400,00 per i primi quindici giorni ed euro 200,00 per ogni successivo periodo di durata compresa fra uno e quindici giorni, fino ad un massimo di centoventi giorni.

2. Gli operatori economici esteri che esercitano l'attività attraverso il negozio a tempo sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12% calcolata sul valore delle vendite effettuate attraverso il negozio a tempo. Tale imposta è sostitutiva dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40.

3. Entro 30 giorni dalla chiusura del negozio a tempo gli operatori esteri devono depositare presso l'Ufficio Tributario la ricevuta di pagamento dell'imposta di cui al comma 2 nonché la documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta attraverso il negozio a tempo. ¹⁹⁴

¹⁹⁴ Vedi anche **LEGGE 24 giugno 2022 n.94**, Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2022 e modifiche alla Legge 22 dicembre 2021 n. 207

Art.35

(Tassa per l'avvio di negozio a tempo)



Art. 10
(Rinvio)

1. Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni previste per particolari settori merceologici.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Le funzioni attribuite all’Agenzia per lo Sviluppo Economico–Camera di Commercio vengono svolte dall’Ufficio Attività Economiche fino al termine della completa ristrutturazione della stessa e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

1. La tassa di cui all’articolo 9, comma 1, della Legge 30 maggio 2022 n.82 viene destinata all’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio nella misura del 70% della tassa corrisposta dall’operatore economico, in ragione delle attività di interesse pubblico svolta da ASE - CC relative all’avvio di negozi a tempo di cui alla stessa Legge.

2. La tassa di cui all’articolo 9, comma 1, della Legge 30 maggio 2022 n.82 è riscossa sul capitolo in entrata 45 “Tassa per l’avvio di negozio a tempo” del Bilancio dello Stato. L’Ufficio Attività Economiche provvede ad erogare le somme di cui al comma 1 in favore dell’ASE–CC per la quota parte della tassa che trova imputazione sul capitolo 1-4-3757 “Corrispettivo in favore dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. per il rilascio dell’autorizzazione ad operare per negozio a tempo”, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2022, decreto delegato al fine di favorire l’avvio di start up commerciali in coerenza con quanto previsto dalla Legge 30 maggio 2022 n.82 e comunque di durata non superiore ai 12 mesi.



LEGGE 25 GENNAIO 1990 N. 10 - LEGGE SULL'ARTIGIANATO

**Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge 31 maggio 1990 n. 61
e dalla legge 29 aprile 1999 n. 53**

(Aggiornato al 23 agosto 2019)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Legge Ipotecaria 16 marzo 1854](#)
[Legge 17 novembre 1917 n. 17](#)
[Legge 25 febbraio 1974 n. 17](#) (Codice Penale)
[Legge 16 dicembre 1976 n. 76](#)
[Legge 28 gennaio 1982 n. 14](#)
[Legge 6 luglio 1982 n. 69](#)
[Legge 31 maggio 1990 n. 61](#)
[Legge 29 novembre 1995 n. 131](#)
[Decreto 11 giugno 1996 n.76](#)
[Decreto 11 giugno 1996 n.77](#)
[Decreto 16 settembre 1996 n. 118](#)
[Legge 29 aprile 1999 n. 53](#)
[Regolamento 10 marzo 2008 n. 3](#)



LEGGE 25 GENNAIO 1990 N. 10

LEGGE SULL'ARTIGIANATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Titolo di intervento della legge

La Repubblica riconosce la funzione economica e sociale dell'artigianato e la legge provvede anche ad assicurare agli imprenditori artigiani la libertà di esercizio della loro professione ed i possibili incentivi volti allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 2

Imprenditore artigiano - Nozione

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, un'impresa artigiana.

La qualità di imprenditore artigiano implica una costante direzione e gestione del processo produttivo al fine di realizzare un'intima concessione tra la persona e la personalità dell'imprenditore e l'attività oggetto d'impresa.

Nel territorio della Repubblica la qualifica di artigiano è riconosciuta all'imprenditore munito della licenza di cui al successivo art. 20.

L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola licenza.

Art. 3

Impresa artigiana - Nozione

L'impresa artigiana è quella che produce beni o presta servizi che esprimono lo stile personale del suo titolare e che, per la natura e la tipologia della sua struttura, può essere organizzata e gestita con metodologie semplificate.

E' riconosciuta la qualifica di artigiane alle imprese che svolgono attività comprese nei settori di cui al successivo art. 13.

Art. 4

Limiti e condizioni dell'impresa artigiana

L'impresa artigiana deve essere gestita con il lavoro professionale del suo titolare; questi può avvalersi del lavoro dei suoi familiari o conviventi qualora questi non svolgano altra attività nonché, nel limite dimensionale di cui al successivo art. 14, di personale da lui direttamente dipendente.

L'impresa artigiana deve essere finalizzata alla produzione di beni o alla prestazione di servizi classificabili nei settori di cui al successivo art. 13.



L'impresa artigiana, qualora sia esercitata in un luogo fisso, deve svolgersi in locali idonei e comunque dotati di abitabilità e, qualora sia esercitata in forma ambulante o di posteggio, deve svolgersi in condizioni operative ed igieniche confacenti.

Art. 5

Attività commerciale dell'impresa artigiana

Nel luogo di svolgimento dell'attività artigiana è consentita l'esposizione e la vendita dei beni prodotti o trasformati dall'impresa. Le imprese artigiane di servizio sono abilitate alla fornitura dei beni strettamente occorrenti alla prestazione del servizio richiesto.

L'impresa artigiana non può gestire alcuna altra forma di attività commerciale e di intermediazione nella circolazione dei beni, pena la revoca della licenza artigiana e salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge.

Art. 6

Defiscalizzazione triennale degli utili delle imprese artigiane

Gli utili dell'esercizio di una nuova impresa artigiana sono esenti dall'imposta generale sui redditi per i primi tre anni di attività.

L'imprenditore artigiano titolare di impresa che usufruisce della defiscalizzazione di cui al primo comma non può ottenere lo stesso beneficio a favore di una nuova propria impresa neppure qualora questa operi in diverso settore.

Con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione di cui al successivo art. 18, ogni biennio verranno stabilite le categorie artigianali che usufruiranno dei vantaggi previsti al comma 1.

Art. 7

Società artigiana in nome collettivo

Chi sia titolare da almeno tre anni di un'impresa artigiana e si avvalga del lavoro di famigliari o conviventi, ovvero di terzi può costituire con essi od alcuni di essi, una società artigiana in nome collettivo.

Una società artigiana in nome collettivo può, altresì, essere costituita da più titolari di imprese artigiane che presentino affinità o complementarietà di oggetto imprenditoriale, ferma restando la titolarità della licenza da almeno tre anni da parte di ogni socio.

Con la costituzione della società di cui al comma precedente, le singole licenze artigiane sono sospese fintanto che il suo titolare non perda la qualifica di socio della nuova società.

Per la costituzione della società artigiana in nome collettivo e per i rapporti che ad essa fanno capo valgono, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le società in nome collettivo fermo restando il normale regime fiscale previsto per le imprese artigiane.

Art. 8



Impresa unipersonale artigiana e responsabilità limitata

Chi sia titolare da almeno tre anni di un'impresa artigiana può ottenere, con le procedure e le formalità previste per le società a responsabilità limitata, che il patrimonio conferito nell'impresa sia separato da quello personale e che l'impresa sia riconosciuta come impresa unipersonale artigiana a responsabilità limitata.

Per la costituzione dell'impresa unipersonale a responsabilità limitata e per i rapporti che ad essa fanno capo valgono, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata fermo restando il normale regime fiscale previsto per le imprese artigiane.

Art. 9

Società artigiana cooperativa

Gli artigiani possono associarsi in forma di cooperativa secondo le norme stabilite dalla legge sulla cooperazione.

Art. 10

Consorzi artigiani

Le imprese artigiane, salvo quanto disposto nei successivi commi, possono riunirsi in consorzi artigiani che si costituiscono ed operano conformemente e compatibilmente con le norme vigenti in materia di consorzi.

I consorzi artigiani sono costituiti esclusivamente da titolari di licenze artigiane che svolgono attività affini in numero non inferiore a tre.

Qualora il numero delle imprese consorziate divenga inferiore al limite minimo previsto dal comma precedente dovrà provvedersi, entro sei mesi, alla sua reintegrazione; decorso inutilmente tale termine, il consorzio dovrà essere sciolto.

Ai consorzi artigiani sono estesi i benefici e le agevolazioni di credito previsti per le imprese artigiane alle quali i consorzi artigiani sono equiparati ad ogni effetto anche per quanto attiene il regime fiscale.

Art. 11

Sopravvenuta invalidità del titolare dell'impresa.

L'impresa artigiana permane anche nel caso di sopravvenuta invalidità del titolare e del suo conseguente impedimento alla partecipazione diretta al lavoro purché l'impresa stessa continui ad operare a nome e sotto le direttive del titolare medesimo o dei suoi famigliari o conviventi.

Art. 12

Morte del titolare dell'impresa

In caso di morte del titolare dell'impresa la gestione può essere assunta direttamente da uno o più eredi maggiorenni purché svolgano effettivamente un'attività nell'azienda.



La successione nella titolarità dell'impresa deve essere comunicata entro tre mesi dalla morte del precedente titolare all'Ufficio preposto all'Artigianato che tiene il Registro delle imprese e dei consorzi artigiani a norma del successivo art. 16.

In ogni caso gli eredi, anche se non svolgono un'effettiva attività nell'azienda, possono continuare a gestirla per un periodo di due anni entro i quali possono acquistare la diretta titolarità della licenza artigiana.

Art. 13

Settori dell'attività artigianale

L'attività artigianale, a seconda delle finalità che persegue, è suddivisa in tre settori:

- a) artigianato di produzione: inteso come produzione e/o lavorazione, sia di beni di uso corrente, sia di articoli di completamento all'industria;
- b) artigianato artistico tradizionale: la cui produzione prevalente ha un particolare valore artistico ed un carattere di originalità in cui vengono esaltate le capacità proprie dell'artigiano, sia per la produzione di manufatti artistici, sia di oggetti tradizionali sammarinesi;
- c) artigianato di servizio: comprende quelle categorie di artigiani la cui attività è volta a soddisfare esigenze della collettività.

Art. 14

Limite dimensionale

Il numero dei dipendenti delle imprese artigiane non può essere superiore alle venti unità.¹⁹⁵

Art. 15

Orientamento all'artigianato

Al fine di indirizzare i giovani verso le attività artigianali il Dicastero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con quello dell'Artigianato e con le Associazioni di categoria, provvederà ad organizzare, nell'ambito della scuola media dell'obbligo, apposite azioni di orientamento e di informazioni sugli aspetti culturali, artistici, sociali e produttivi dell'artigianato avvalendosi degli insegnanti e della collaborazione di artigiani esperti.

Art. 16

Registro delle imprese e consorzi artigiani

¹⁹⁵ **Testo originario (Legge 25 gennaio 1990 n. 10)**

Art. 14

Il numero dei dipendenti delle imprese artigiane non può essere superiore alle dodici unità.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge 31 maggio 1990 n. 61, Art.1

L'art.14 della Legge 25 Gennaio 1990 n.10 è così modificato: "Il numero dei dipendenti delle imprese artigiane non può essere superiore alle venti unità."



Presso l'Ufficio preposto all'Artigianato e l'Ufficio del Lavoro è istituito il Registro delle imprese e dei consorzi artigiani nel quale saranno registrate ed aggiornate le informazioni anagrafiche delle imprese e dei consorzi artigiani anche per consentire una tempestiva rivelazione dei dati statistici e delle potenzialità dell'artigianato sammarinese.

E' istituito presso il Dicastero dell'Artigianato il Registro dei "Maestri Artigiani". La Commissione di cui all'art. 18 è tenuta alla stesura di un apposito regolamento e relativa gestione.

CAPO II

PRIVILEGI

Art. 17

Crediti Privilegiati

Agli effetti della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti come privilegiati nell'ordine di terzo grado i crediti delle imprese artigiane sulla generalità dei beni mobili ed immobili del debitore.

CAPO III

COMMISSIONE STATALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 18

Compiti

La Commissione Statale per l'Artigianato, di cui al successivo art. 19, esplica un ruolo di proposta e di promozione in favore dell'artigianato sammarinese tramite, in particolare:

- a) la formulazione delle linee di indirizzo della politica economica a favore dell'artigianato sammarinese;
- b) l'impulso ad iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane nonché a favorire la migliore collocazione e tutela all'interno ed all'estero dei prodotti dell'artigianato sammarinese;
- c) lo studio e la proposta di iniziative e provvedimenti indispensabili per una valida incentivazione dell'attività artigianale;
- d) l'assolvimento delle funzioni espressamente demandate dalla legge.

Art. 19

Composizione

La Commissione Statale per l'Artigianato si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno quattro componenti ed è composta:

- dal Deputato all'Artigianato che la presiede;
- dal Dirigente dell'Ufficio Artigianato che assolverà anche le funzioni di segretario;
- dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro;
- da un rappresentante di ciascuna associazione di categoria riconosciuta;



- da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

CAPO IV

LICENZA ARTIGIANA

Art. 20

Licenza artigiana - Nozione

La licenza artigiana è l'autorizzazione che legittima l'esercizio di un'attività artigianale in forma d'impresa e deve essere esposta nei locali in cui si svolge l'attività.

L'oggetto della licenza artigiana non può essere esteso ad attività non coerenti tra loro.

La licenza artigiana è soggetta alla tassa annuale prevista dalla norme vigenti.

Art.21

(Rilascio della licenza artigiana)

La licenza artigiana è richiesta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Segretario di Stato per l'Artigianato e da due Segretari di Stato appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge.¹⁹⁶

¹⁹⁶ **Testo originario (Legge 25 gennaio 1990 n. 10)**

Art. 21 - Rilascio della licenza artigiana

La licenza artigiana è richiesta dal Deputato del Dicastero dell'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana, sentiti i pareri dell'Ufficio del Lavoro, dell'Ufficio Urbanistica per quanto attiene l'ubicazione della sede dell'impresa del Servizio di Igiene Ambientale circa la presenza dei requisiti di cui alla Legge 17 marzo 1987, n. 40, è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Deputato all'Artigianato e da due Deputati appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Legge 28 aprile 1999 n. 53

Art.26

(Disposizioni modificate)

26.1 L'articolo 21 della Legge 25 gennaio 1990, n 10 (Legge sull'artigianato) è così modificato:

"Art.21

(Rilascio della licenza artigiana)

La licenza artigiana è richiesta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.



Art. 22

Inammissibilità della domanda di licenza artigiana

Non può essere autorizzato il appositamente della licenza:

- a) a chi non possa obbligarsi;
- b) a chi abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a tre anni, fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- c) a chi sia caduto per due volte nel giudiziale concorso dei creditori;
- d) a chi sia già titolare di altra licenza;
- e) a chi non sia residente nel territorio della Repubblica.

Art. 23

Cedibilità della licenza

La licenza artigiana, così come definita nel precedente art. 10, può essere ceduta a terzi purché questi possiedano i requisiti previsti dalla presente legge per succedervi nella titolarità.

Art. 24

Limiti alla concessione della licenza artigiana

La Commissione Congressuale per l'Artigianato può deliberare di non rilasciare licenza artigiana:

- a) a chi è caduto una volta nel giudiziale concorso dei creditori;
- b) a chi non dimostri di essere in possesso di titoli di studio, di esperienze o conoscenze particolari, di una sufficiente abilità;
- c) qualora siano stati espressi pareri negativi dagli Uffici e Servizi di cui al precedente art. 21;
- d) per evitare, soprattutto per quanto riguarda l'artigianato di servizio, il moltiplicarsi eccessivo di licenze dello stesso genere sia sull'intero territorio, sia in singole zone;
- e) per evitare lo svolgersi di attività che non si conciliano con gli interessi della Repubblica ovvero recano pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati;
- f) per evitare il verificarsi di iniziative dannose all'equilibrio economico e territoriale della Repubblica.

Inoltre è facoltà della Commissione Congressuale per l'Artigianato di negare o di condizionare, con provvedimento motivato, la concessione della licenza in relazione alla disponibilità di manodopera, al fabbisogno di infrastrutture, al consumo di energia e di acqua, alle garanzie che l'impresa può offrire rispetto alla non emissione di residui inquinanti, alla necessità ed alla disponibilità di aree per insediamenti produttivi.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Segretario di Stato per l'Artigianato e da due Segretari di Stato appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge."



Art. 25

Sospensione volontaria dell'attività artigianale

Qualora l'artigianato intenda sospendere la propria attività è tenuto a depositare la propria licenza di esercizio presso l'Ufficio preposto all'Artigianato il quale ne darà comunicazione agli Uffici o Enti interessati e ne prenderà nota nel Registro delle imprese e dei consorzi artigiani.

Il deposito non potrà in ogni caso avere durata superiore ad un anno. Trascorso tale periodo la licenza verrà considerata rinunciata.

Art. 26

Rinuncia della licenza artigiana

Chi intenda rinunciare all'esercizio dell'attività artigiana deve depositare presso l'Ufficio preposto all'Artigianato una dichiarazione di rinuncia della licenza.

In aggiunta all'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si considera altresì rinunciata la licenza che non è posta in esercizio entro dodici mesi dalla data del rilascio ovvero la licenza che non sia esercitata.

Delle avvenute o accertate rinunce l'Ufficio preposto all'Artigianato ne darà comunicazione alle persone, Uffici o Enti interessati e ne prenderà nota nel Registro delle imprese e dei consorzi artigiani.

Art. 27

Sospensione coatta dell'attività e revoca della licenza

Salva e riservata l'applicazione, da parte dei competenti organismi dello Stato, delle misure o delle sanzioni previste per gli stessi fatti, il Congresso di Stato e al Commissione Congressuale per l'Artigianato possono disporre la sospensione della licenza, per un periodo massimo di sei mesi, qualora il suo titolare, nell'esercizio dell'impresa artigiana, non osservi le leggi della Repubblica e le disposizioni legittimamente date ovvero svolga la propria attività in modo da menomare il prestigio della Repubblica o da arrecare pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati.

Nei casi di particolare gravità il Congresso di Stato e la Commissione Congressuale per l'Artigianato possono trasmettere gli atti al Tribunale Commissariale per la pronuncia di revoca definitiva della licenza artigiana.

Art. 28

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti di indole amministrativa che negano o sospendono le licenze è ammesso, da parte dei diretti interessati, ricorso alla Magistratura amministrativa entro trenta giorni dalla notifica o dal giorno in cui comunque ne abbiano avuto conoscenza.

Art. 29

Trasferimento della sede dell'impresa



Il trasferimento della sede dell'impresa artigiana in luogo o in ambiente diverso da quello previsto dalla licenza artigiana deve essere autorizzato dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato, previo accertamento della presenza dei requisiti di idoneità di cui al precedente art. 4 della presente legge e sentiti gli Uffici ed i Servizi di cui al precedente art. 21.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Controllo e vigilanza

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e la vigilanza sulla sua applicazione verranno effettuati dagli Uffici preposti all'Artigianato, dagli Organi di Polizia e da Ispettori di altri Uffici per le competenze loro proprie.

Art. 31

Esercizio indebito o irregolare dell'attività artigianale

Chiunque indebitamente esercita un'attività che possa definirsi artigianale, ai sensi della presente legge, è punito con la multa a giorni di terzo grado prevista dall'art. 85 del Codice Penale.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire prevista dall'art. 84 dello stesso Codice. Con la pronuncia di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 147 del Codice Penale.

Il titolare di una licenza artigiana che, nell'esercizio dell'attività, non osserva le prescrizioni della presente legge è punito con la multa a giorni di secondo grado.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire o la multa a giorni di terzo grado. Col provvedimento di condanna il Giudice può disporre la confisca delle cose pertinenti al reato nonché l'interdizione della professione di primo grado, ai sensi dell'art. 82 del Codice Penale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73 e 75 del Codice Penale per tutti colori che in qualsiasi modo partecipano alla commissione dei reati previsti dal presente articolo.

Art. 32

Adeguamento delle previsioni di legge

Gli artigiani che si trovino ad operare in condizioni diverse da quelle previste nella presente legge dovranno adeguarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore pena la perdita del diritto alla legittima prosecuzione dell'impresa artigiana.

Art. 33

Conservazione delle licenze commerciali



Resta in vigore la disposizione di cui all'art. 53 della Legge 16 dicembre 1976, n. 76, modificata con Legge 28 gennaio 1982, n. 14 secondo la quale gli artigiani di servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano anche titolari di licenze commerciali, possono conservare le licenze di cui sono titolari.

Le licenze commerciali possono essere oggetto di cessioni separate.

Art. 34

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 2 aprile 1990 e da quella data sono abrogate la Legge 16 dicembre 1976, n.76 - modificata con Legge 28 gennaio 1982, n.14 - e tutte le norme che ne risultino in contrasto.



ALTRE NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO

LEGGE 6 LUGLIO 1982 N. 69 - Disciplina dello svolgimento di attività artigianali in immobili privi di specifica destinazione d'uso

Art. 1

E' autorizzato, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge, l'esercizio di attività artigianali con macchinario che non produca rumori, polveri, odori molesti anche in locali che non siano muniti di specifica destinazione d'uso ed ubicati in zone che il Piano Regolatore Generale indica come residenziali.

I locali devono, comunque, essere già dotati di abitabilità.

Le attività artigianali oggetto della presente disciplina sono esclusivamente quelle individuate nell'allegata tabella "A".

La tabella può essere modificata su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato con Decreto della Reggenza.

Art. 2

L'autorizzazione può riguardare sia l'esercizio di attività artigianali ex novo, sia il trasferimento di attività già avviate.

L'autorizzazione non può essere concessa per categorie non comprese nella tabella "A".

Art. 3

Chiunque sia nell'impossibilità di impiantare o trasferire la propria attività produttiva, compresa fra quelle di cui alla tabella "A", in locali muniti di specifica destinazione d'uso e relativa abitabilità, ed intenda ottenere l'autorizzazione di cui al I comma dell'art. 1, deve rivolgere richiesta scritta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato.

La domanda viene redatta in carta libera e deve contenere:

- a) le esatte generalità del richiedente;
- b) l'indicazione dell'attività artigianale svolta o che si intenda svolgere, ricompresa, comunque, nell'elenco di cui alla tabella "A";
- c) relazione tecnica che descriva dettagliatamente, il ciclo e i procedimenti di lavorazione, le attrezzature impiegate, le mansioni del personale.

Dovrà inoltre essere corredata di copia del progetto approvato e relativa certificazione di abitabilità riferiti ai locali nei quali si intende impiantare l'attività. La Commissione Congressuale per l'Artigianato può in aggiunta richiedere:

- 1) eventuale parere consultivo dell'Ufficio Pianificazione Territorio in ordine ai problemi di stabilità e di assetto di zona conseguenti all'installazione dell'attività;
- 2) eventuale parere consultivo della Giunta del Castello in cui sono ubicati i locali.

E' facoltà della Commissione Congressuale per l'Artigianato acquisire documentazione suppletiva ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Resta fermo quanto prescritto, in via generale e particolare, dalle Leggi 16 dicembre 1976 n. 76, 28 gennaio 1982 n. 14 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 4



Ai fini della prescritta autorizzazione, la pratica, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, viene trasmessa all'Ufficiale Sanitario per l'esame preventivo ed il rilascio del nulla osta obbligatorio di competenza.

Il nulla osta riguarda l'agibilità del locale esclusivamente per l'attività specifica richiesta e non può essere esteso ad altre.

La mancata concessione del nulla osta comporta il rigetto della domanda.

Art. 5

Nel nulla osta di agibilità possono essere disposte prescrizioni, riguardanti le strutture, gli impianti, le attrezzature e le condizioni di lavoro.

Interventi di modifica delle strutture edilizie, eventualmente prescritti, debbono avvenire nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 6

L'Ufficiale Sanitario può ordinare ed eseguire sopralluoghi per verificare l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

La mancata esecuzione può determinare la revoca del nulla osta.

Il provvedimento di revoca del nulla osta viene comunicato alla Commissione Congressuale per l'Artigianato, la quale delibera la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 7

In presenza del nulla osta e di esito positivo dei pareri richiesti, la Commissione Congressuale per l'Artigianato autorizza il rilascio o il trasferimento della licenza.

L'autorizzazione, qualora sussistano validi motivi, può essere a tempo determinato.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno dalla sua legale pubblicazione.



TABELLA "A"¹⁹⁷

¹⁹⁷ Testo originario (Legge 6 luglio 1982 n. 69)

- Cardatura, filatura e tessitura a mano della lana e di altre fibre.
- Produzione su misura di manufatti a maglia.
- Produzione di merletti, ricami e pizzi.
- Confezione di vestiario su misura.
- Confezione di biancheria personale su misura.
- Confezione di modelli in carta o in tela.
- Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento.
- Laboratori da tappezziere.
- Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.
- Riparazione, confezione a mano e su misura di calzature.
- Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini.
- Impagliatura di sedie.
- Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e lampadari in legno.
- Costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.
- Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose.
- Lavorazione delle pietre dure per gioielleria.
- Legatoria e rilegatoria.
- Costruzione non in serie di strumenti musicali.
- Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro.
- Elettrauto.
- Riparazione macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione dei dati, registratori di cassa e simili.
- Riparazione elettrodomestici, TV, ecc.
- Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.
- Riparazione di orologeria.
- Laboratori fotografici e cinematografici.
- Barbieri e parrucchiere.
- Estetiste.
- Scuola Guida.
- Fisioterapisti.
- Odontotecnici.
- Ottici.
- Ortopedici.
- Copisteria, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.
- Laboratorio di preparazione di pasta fresca.
- Assemblaggio di apparecchiature elettriche.
- Assemblaggio di articoli per fumatori.
- Forni per cottura di alimenti o di ceramiche dipinte a mano.
- Produzione articoli di bigiotteria e di souvenir in legno, stoffa, paglia e materiali vari.
- Lavorazione dei metalli preziosi, montaggio e incisione di coppe, targhe, medaglie e timbri.
- Imbottigliamento di vini liquorosi in contenitori artistici.
- Pasticceria.
- Attività pubblicitarie.
- Laboratorio di studio, produzione e trasmissione a circuito chiuso di programmi audiovisivi, ecc.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto 11 giugno 1996 n.77

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della Legge 6 luglio 1982 no69, la Tabella "A" allegata alla medesima legge, è così modificata.

TABELLA " A "

- 1 - Assemblaggio articoli di bigiotteria e souvenir;
- 2 - Assemblaggio e riparazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e macchine per ufficio;
- 3 - Assemblaggio e riparazione di strumenti ottici e meccanici di orologeria;
- 4 - Assemblaggio di pezzi prefabbricati con esclusione di adattamenti, incollaggi, saldature e trattamenti superficiali;
- 5 - Barbieri, parrucchieri e trattamenti estetici della persona;
- 6 - Confezioni di modelli in carta o in tela;



- 1 - Assemblaggio articoli di bigiotteria e souvenir;
- 2 - Assemblaggio e riparazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e macchine per ufficio;
- 3 - Assemblaggio e riparazione di strumenti ottici e meccanici di orologeria;
- 4 - Assemblaggio di pezzi prefabbricati con esclusione di adattamenti, incollaggi, saldature e trattamenti superficiali;
- 5 - Barbieri, parrucchieri e trattamenti estetici della persona;
- 6 - Confezioni di modelli in carta o in tela;
- 7 - Produzione di modelli per l'abbigliamento in genere compresi accessori e monili;
- 8 - Costruzione a mano di mobili e di arredi;
- 9 - Decorazione a mano e cottura di ceramiche;
- 10 - Eliografie e copisterie;

-
- 7 - Produzione di modelli per l'abbigliamento in genere compresi accessori e monili;
 - 8 - Costruzione a mano di mobili e di arredi;
 - 9 - Decorazione a mano e cottura di ceramiche;
 - 10 - Eliografie e copisterie;
 - 11 - Preparazione e cottura di alimenti;
 - 12 - Imbottigliamento di bevande in contenitori artistici;
 - 13 - Laboratori di pelletteria minore;
 - 14 - Laboratori di preparazione di pasta fresca;
 - 15 - Laboratori fotografici e cinematografici;
 - 16 - Laboratori odontotecnici;
 - 17 - Laboratorio di fisioterapia;
 - 18 - Laboratorio di tappezziere;
 - 19 - Lavanderie a secco a ciclo chiuso;
 - 20 - Lavorazione a mano di fibre vegetali e sintetiche;
 - 21 - Lavorazione di pietre dure per gioielleria;
 - 22 - Legatoria e rilegatura;
 - 23 - Montaggio ed incisione di coppe, targhe, medaglie e timbri;
 - 24 - Oreficerie artigianali;
 - 25 - Pasticceria e gelateria;
 - 26 - Produzione a mano di materassi e trapunte;
 - 27 - Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini;
 - 28 - Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose;
 - 29 - Produzione, tramite miscelazione, di cosmetici;
 - 30 - Produzione, tramite miscelazione, di detergenti;
 - 31 - Produzione, tramite miscelazione, di farmaci;
 - 32 - Produzione, tramite miscelazione, di prodotti di erboristeria ed analoghi;
 - 33 - Produzione di merletti, ricami e pizzi;
 - 34 - Produzione e riparazione a mano di calzature;
 - 35 - Produzione non in serie di accessori per abbigliamento;
 - 36 - Restauro a mano, senza uso di macchinari per la produzione in serie, di mobili ed oggetti antichi;
 - 37 - Riparazione di cicli;
 - 38 - Sartoria e confezioni su misura e piccolo finissaggio;
 - 39 - Scultura, traforo, intarsio del legno;
 - 40 - Scuola guida;
 - 41 - Sedi di attività artigianali di servizi assimilabili a prestazioni intellettuali;
 - 42 - Tipografie senza rotative;
 - 43 - Vetriere artistiche;
 - 44 - Elettrauto;
 - 45 - Diagnosi elettronica, riparazione e messa a punto di: carburatori, sistemi d'iniezione e pompe diesel, impianti di climatizzazione per auto.

Le attività di cui ai punti 44) e 45) sono autorizzabili solo in locali posti al di fuori di strutture condominiali e ove risulti possibile un'impiantistica legata all'espulsione dei gas di scarico.

Sono altresì autorizzabili tutte le attività, anche con diversa descrizione dell'oggetto della licenza, purchè riconducibili alle voci di cui sopra e che non comportino un aumento di rumori, polveri ed odori molesti come disposto all'articolo 1 della Legge 6 luglio 1982 no69.



- 11 - Preparazione e cottura di alimenti;
- 12 - Imbottigliamento di bevande in contenitori artistici;
- 13 - Laboratori di pelletteria minore;
- 14 - Laboratori di preparazione di pasta fresca;
- 15 - Laboratori fotografici e cinematografici;
- 16 - Laboratori odontotecnici;
- 17 - Laboratorio di fisioterapia;
- 18 - Laboratorio di tappezziere;
- 19 - Lavanderie a secco a ciclo chiuso;
- 20 - Lavorazione a mano di fibre vegetali e sintetiche;
- 21 - Lavorazione di pietre dure per gioielleria;
- 22 - Legatoria e rilegatura;
- 23 - Montaggio ed incisione di coppe, targhe, medaglie e timbri;
- 24 - Oreficerie artigianali;
- 25 - Pasticceria e gelateria;
- 26 - Produzione a mano di materassi e trapunte;
- 27 - Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini;
- 28 - Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose;
- 29 - Produzione, tramite miscelazione, di cosmetici;
- 30 - Produzione, tramite miscelazione, di detergenti;
- 31 - Produzione, tramite miscelazione, di farmaci;
- 32 - Produzione, tramite miscelazione, di prodotti di erboristeria ed analoghi;
- 33 - Produzione di merletti, ricami e pizzi;
- 34 - Produzione e riparazione a mano di calzature;
- 35 - Produzione non in serie di accessori per abbigliamento;
- 36 - Restauro a mano, senza uso di macchinari per la produzione in serie, di mobili ed oggetti antichi;
- 37 - Riparazione di cicli;
- 38 - Sartoria e confezioni su misura e piccolo finissaggio;
- 39 - Scultura, traforo, intarsio del legno;
- 40 - Scuola guida;
- 41 - Sedi di attività artigianali di servizi assimilabili a prestazioni intellettuali;
- 42 - Tipografie senza rotative;
- 43 - Vetriere artistiche;
- 44 - Elettrauto;
- 45 - Diagnosi elettronica, riparazione e messa a punto di: carburatori, sistemi d'iniezione e pompe diesel, impianti di climatizzazione per auto.

Le attività di cui ai punti 44) e 45) sono autorizzabili solo in locali posti al di fuori di strutture condominiali e ove risulti possibile un'impiantistica legata all'espulsione dei gas di scarico.

Sono altresì autorizzabili tutte le attività, anche con diversa descrizione dell'oggetto della licenza, purché riconducibili alle voci di cui sopra e che non comportino un aumento di rumori, polveri ed odori molesti come disposto all'articolo 1 della Legge 6 luglio 1982 no69.



LEGGE 29 NOVEMBRE 1995 N. 131 - Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità

**TITOLO I
SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO
"ARTISTICO" O "TRADIZIONALE"**

Art.1
Finalità

La presente legge è finalizzata alla valorizzazione e al sostegno del comparto artigianale "artistico" o "tradizionale" attraverso la predisposizione di strumenti specifici che rendano maggiormente riconoscibile il prodotto e promuovano iniziative per il settore attraverso l'istituzione di un fondo a sostegno dell'artigianato "artistico" o "tradizionale".

**TITOLO II
ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI ORIGINE E TIPICITA'**

Art.2
Il Marchio di Origine e Tipicità

Ai fini della identificazione, valorizzazione e tutela della produzione artigianale "artistica" o "tradizionale", effettuata nel territorio della Repubblica di San Marino, è istituito un "Marchio di Origine e Tipicità" del prodotto artigianale.

Il "Marchio di Origine e Tipicità" garantisce l'acquirente che il prodotto è stato realizzato con un procedimento di lavorazione artigianale nella Repubblica di San Marino.

Art.3
Produzioni artigianali

Il "Marchio di Origine e Tipicità" del prodotto artigianale sarà assegnato unicamente alle imprese artigiane artistiche o tradizionali, di cui all'articolo 13 punto b) Legge 25 gennaio 1990 n.10 le cui produzioni sono inserite nell'elenco di cui all'allegato A, per i prodotti ideati e realizzati in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

L'Allegato A della presente legge potrà essere modificato con decreto reggenziale su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato di cui al Capo III Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Art.4
Regolamento applicativo

La Commissione Statale per l'Artigianato predisporrà, sentite le Associazioni di Categoria, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento in cui saranno contenute le modalità e le norme tecniche per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio e la commercializzazione dei prodotti artigianali.

Art.5
Domanda e disciplinare di produzione



La domanda per la concessione d'uso del marchio, una per ogni singolo prodotto o gruppi di prodotti, dovrà essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a cui compete l'istruttoria.

La domanda dovrà essere accompagnata da un preciso disciplinare di produzione contenente:

- la descrizione del prodotto o generi di prodotti artigianali;
- le caratteristiche e i procedimenti di lavorazione;
- i materiali usati;
- la qualità media;
- il luogo di produzione.

La domanda dovrà essere accompagnata da un campione di prodotto ovvero da una descrizione unitamente alla riproduzione visiva.

Le realizzazioni artistico-tradizionali, rientranti nell'Allegato A e caratterizzate dall'unicità della produzione e dal procedimento di lavorazione artigianale svolto esclusivamente nella Repubblica di San Marino, potranno ottenere la concessione di cui sopra anche prima della effettiva produzione, sostituendo nella domanda il campione del prodotto e la riproduzione visiva con un progetto di massima di ciò che verrà realizzato.

Art.6 Attribuzioni della Commissione Statale per l'Artigianato

Alla Commissione Statale per l'Artigianato sono demandati:

- la verifica e l'approvazione del disciplinare di produzione;
- il riconoscimento della produzione artigianale nell'ambito di quelle di cui all'Allegato A;
- la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del Marchio di Origine e Tipicità.

Art.7 Concessione d'uso del Marchio di Origine e Tipicità

La Commissione Statale per l'Artigianato concede l'uso del Marchio di Origine e Tipicità per singoli prodotti, in base alle seguenti condizioni:

- a) corrispondenza dell'attività d'impresa alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3;
- b) corrispondenza del prodotto artigianale con le caratteristiche del disciplinare di produzione approvato.

In base ai requisiti di cui al precedente comma la Commissione può rilasciare una specifica documentazione per campioni di prodotto.

La concessione d'uso del Marchio di Origine e Tipicità si perfezionerà attraverso la stipulazione di una Convenzione tra il Dicastero all'Artigianato e il titolare dell'impresa artigiana.

Art.8 Controllo, sospensione e revoca



La Commissione Statale per l'Artigianato dovrà attuare forme di controllo sia a livello di produzione che di commercializzazione dei prodotti a cui è stato concesso l'uso del Marchio di Origine e Tipicità.

La Commissione potrà, in qualsiasi momento, disporre la sospensione e la revoca della concessione d'uso del marchio qualora intervengano modificazioni nelle condizioni per la sua concessione.

Art.9

Attribuzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio

La Commissione si avvale dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio quale supporto tecnico-operativo.

Presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è conservato l'inventario dei prodotti artigianali ovvero descrizioni con riproduzioni visive a cui è stato concesso l'uso del Marchio di Origine e Tipicità.

Art.10

Identificazione del Marchio

Con decreto reggenziale verrà identificato il Marchio nelle sue forme, dimensioni e colori.

Il Marchio di Origine e Tipicità, da apporsi sui prodotti, sarà tutelato dallo Stato attraverso il Dicastero all'Artigianato che a tale scopo chiederà la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

Art.11

Sanzioni

L'uso improprio o non autorizzato del Marchio di Origine e Tipicità è punito con una sanzione amministrativa di L.5.000.000=.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in materia di contraffazione e frode in commercio.

TITOLO III FONDO DI SOSTEGNO ALL'ATTIVIT- ARTIGIANALE "ARTISTICA" O "TRADIZIONALE"

Art.12

Istituzione del Fondo di sostegno

Nell'ambito del Dicastero all'Artigianato verrà istituito un apposito capitolo di Bilancio al fine di creare un Fondo per il sostegno dell'artigianato "artistico" o "tradizionale".

Il Fondo ha in particolare le seguenti finalità:

- sostenere ed incentivare le attività del comparto artigianale "artistico" o "tradizionale";
- promuovere e pubblicizzare il Marchio di Origine e Tipicità;
- realizzare, di concerto con il Dicastero al Commercio, il Dicastero al Turismo e le Associazioni di Categoria, progetti comuni tesi a promuovere ed incentivare la



presentazione e distribuzione dei beni prodotti dagli artigiani che fanno parte del comparto "artistico" o "tradizionale".

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.13 (Norme in deroga)

In deroga a quanto previsto al precedente articolo 3 ed alla lettera a) dell'articolo 7, i prodotti che, per caratteristiche e modalità di produzione rientrano nei disciplinari di cui all'articolo 5, possono ottenere il Marchio di Origine e Tipicità, nelle forme e con le procedure previste dalla presente legge, anche se realizzati da imprese organizzate in forme societarie con patente d'esercizio industriale.

Quest'ultime imprese non possono beneficiare degli interventi previsti al Titolo III della presente legge.

Art.14 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALLEGATO "A"¹⁹⁸

¹⁹⁸ MODIFICHE LEGISLATIVE

Decreto 30 maggio 1997 n.53

Articolo Unico

Ai sensi dell'art. 3, ultimo Comma, della Legge 29 novembre 1995, n.131, l'Allegato "A" della medesima Legge, è così modificato:

ALLEGATO "A"

ARTIGIANATO ARTISTICO O TRADIZIONALE

ALIMENTARI

Pasticceria e gelateria

Laboratori di preparazione di pasta fresca

Preparazione e cottura di alimenti

Produzione di alimenti

Produzione di bevande e liquori

TESSILI

Cardatura, filatura e tessitura a mano della lana e di altre fibre

Produzione su misura di manufatti a maglia

Produzione a mano di tappeti e moquettes

Produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi

Stampa non a carattere industriale dei tessuti

VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

Confezione di vestiario su misura

Confezione di biancheria personale su misura

Confezione di pellicce su misura

Laboratori per la confezione di cappelli

Produzione di guanti su misura o cuciti a mano

Confezioni di modelli in carta o in tela

Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli

Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento

Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali

Laboratori da tappezziere

Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo

Produzione di modelli per l'abbigliamento in genere compresi accessori e monili

Produzione di merletti, ricami e pizzi

CALZATURE

Confezione a mano e su misura di calzature

PELLI E CUOIO

Produzione di pelletteria e cuoi artistici

Produzione di sellerie e finimenti

Laboratori di pelletteria minore

LEGNO, SUGHERO E AFFINI (escluso mobilio)

Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini di paglia e fibre affini

Impagliatura di sedie

Lavorazione a mano di fibre vegetali e sintetiche

MOBILIO E ARREDAMENTO IN LEGNO

Costruzione a mano di mobili e arredi

Costruzione non in serie di mobili artistici in legno e restauro di mobili antichi

Costruzione di sedie, divani e poltrone, non di serie

Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e lampadari in legno non di serie

Costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini

Restauro a mano, senza uso di macchinari per la produzione in serie, di mobili ed oggetti antichi

MECCANICHE E METALLICHE

Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto

Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili

Costruzione di armi da fuoco

Officine da ramaio

MINERALI NON METALLIFERI

Scalpellatura della pietra

Lavorazione dei marmi, dell'alabastro e delle pietre di analogo impiego

Lavorazione dei graniti, porfidi e greis



*ARTIGIANATO ARTISTICO O TRADIZIONALE
ALIMENTARI*

Pasticceria e gelateria
Laboratori di preparazione di pasta fresca
Preparazione e cottura di alimenti
Produzione di alimenti
Produzione di bevande e liquori

TESSILI

Cardatura, filatura e tessitura a mano della lana e di altre fibre
Produzione su misura di manufatti a maglia
Produzione a mano di tappeti e moquettes
Produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi
Stampa non a carattere industriale dei tessuti

VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

Confezione di vestiario su misura
Confezione di biancheria personale su misura
Confezione di pellicce su misura
Laboratori per la confezione di cappelli
Produzione di guanti su misura o cuciti a mano
Confezioni di modelli in carta o in tela
Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli
Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento
Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali
Laboratori da tappezziere
Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo
Produzione di modelli per l'abbigliamento in genere compresi accessori e monili
Produzione di merletti, ricami e pizzi

CALZATURE

Confezione a mano e su misura di calzature

PELLI E CUIOIO

Produzione di pelletteria e cuoi artistici
Produzione di sellerie e finimenti
Laboratori di pelletteria minore

Laboratori di scultura in genere e per monumenti funebri
Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche
Produzione artistica di ceramica, terraglie, maioliche e porcellane
Produzione di piastrelle artistiche decorate a mano
Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco
Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro
Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose
Trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche
Molatura e decorazione di contenitori in vetro
Lavorazione delle pietre dure per gioielleria
Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi
Decorazione a mano e cottura di ceramiche
Vetriere artistiche

POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

Legatorie e rilegatorie
Arti grafiche
Tipografia senza rotative

MANIFATTURE VARIE

Costruzioni non in serie di strumenti musicali
Incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche
Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro
Fabbricazione non in serie di oggetti in osso, corallo e madreperla (esclusi i bottoni)



LEGNO, SUGHERO E AFFINI (escluso mobilio)

Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini di paglia e fibre affini

Impagliatura di sedie

Lavorazione a mano di fibre vegetali e sintetiche

MOBILIO E ARREDAMENTO IN LEGNO

Costruzione a mano di mobili e arredi

Costruzione non in serie di mobili artistici in legno e restauro di mobili antichi

Costruzione di sedie, divani e poltrone, non di serie

Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e lampadari in legno non di serie

Costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini

Restauro a mano, senza uso di macchinari per la produzione in serie, di mobili ed oggetti antichi

MECCANICHE E METALLICHE

Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto

Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili

Costruzione di armi da fuoco

Officine da ramaio

MINERALI NON METALLIFERI

Scalpellatura della pietra

Lavorazione dei marmi, dell'alabastro e delle pietre di analogo impiego

Lavorazione dei graniti, porfidi e greis

Laboratori di scultura in genere e per monumenti funebri

Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche

Produzione artistica di ceramica, terraglie, maioliche e porcellane

Produzione di piastrelle artistiche decorate a mano

Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco

Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro

Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose

Trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche

Molatura e decorazione di contenitori in vetro

Lavorazione delle pietre dure per gioielleria

Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi

Decorazione a mano e cottura di ceramiche

Vetriere artistiche

POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

Legatorie e rilegatorie

Arti grafiche

Tipografia senza rotative

MANIFATTURE VARIE

Costruzioni non in serie di strumenti musicali

Incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche

Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro

Fabbricazione non in serie di oggetti in osso, corallo e madreperla (esclusi i bottoni)



DECRETO 11 GIUGNO 1996 N.76 - Applicazione della defiscalizzazione triennale degli utili delle imprese artigiane

Art. 1

Sono esenti dall'imposta generale sui redditi, nelle forme e modalità stabilite dall'art. 6 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10, le nuove imprese artigiane appartenenti ai seguenti settori:

- *artigianato artistico o tradizionale*;
- *artigianato di produzione* per le nuove imprese artigiane sino al conseguimento di 30 milioni di utile annuale.
- *artigianato di servizio* per le nuove imprese artigiane sino al conseguimento di 30 milioni di utile annuale.

Oltre tale limite le imprese artigiane sono tenute a pagare le imposte sulla differenza.

L'esenzione triennale sugli utili è incompatibile con la forfettizzazione.

Art. 2

Il presente Decreto si applica a favore delle nuove imprese artigiane, di cui all'art. 6 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10, rese operative dal 1° gennaio 1996; ai fini dell'operatività fa fede la data di rilascio della licenza.

Sono altresì considerate nuove imprese artigiane quelle attività artigianali che, successivamente alla data di cui sopra, hanno modificato l'oggetto di una precedente licenza, cambiando settore artigianale e/o ramo di attività a condizione che il titolare non abbia già beneficiato dell'esenzioni fiscali previste dall'art. 6 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10.

Debbono intendersi nuove imprese artigiane anche le attività acquisite tramite regolare contratto di cessione d'azienda, sia per atto tra vivi, sia per mortis-causa, a condizione che l'impresa artigiana non abbia goduto dello stesso beneficio nel quinquennio precedente per cessione tra vivi.

La cessazione di una cointestazione in una impresa artigianale da sempre luogo ad una nuova impresa artigiana sia per il cointestatario che acquisisce, tramite regolare contratto di cessione d'azienda, la parte dal cointestatario uscente, sia per il cointestatario recedente che da inizio ad una nuova attività ancorché nel medesimo settore e con lo stesso oggetto di licenza fermo restando che entrambi i soggetti non possono godere dei benefici, per un periodo complessivo superiore ai tre, anni come previsto dall'art. 6 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10.

Non sono considerate nuove imprese artigiane le cointestazioni intervenute su licenza già operante e gli insediamenti in sede diversa da quella di origine nonché l'integrazione dell'oggetto della licenza.

Art. 3

Gli artigiani che intendono beneficiare dell'esenzione dell'imposta generale sui redditi sono tenuti a presentare richiesta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 gennaio successivo al primo anno di attività ovvero entro il 31 gennaio dei due anni successivi fermo restando l'impossibilità di recuperare le annualità pregresse.

Le richieste presentate fuori dai termini di cui al comma precedente non possono essere accolte.



La Commissione Statale per l'Artigianato di cui all'art. 18 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10, delibererà, entro 60 giorni, l'ammissibilità delle imprese artigiane ai benefici di cui all'art. 1 del presente Decreto individuando i settori di appartenenza delle singole licenze artigianali.

L'ammissione ai benefici non comporta l'esonero della presentazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione dei redditi.

Art. 4

Decadono dai benefici di cui all'art. 6 della Legge 25 gennaio 1990, n° 10, le imprese artigiane che sospendono attività per un periodo superiore a 60 giorni lavorativi nel triennio.

E' assimilato alla sospensione dell'attività il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ad esclusione dei motivi di forza maggiore dovuti al maltempo.

Art. 5

E' abrogato il Decreto no 64 del 28 maggio 1991.

Art. 6

Ai fini di una corretta applicazione della Legge 25 gennaio 1990, n° 10, il Decreto di aggiornamento previsto all'art. 6 di detta Legge dovrà essere adottato non oltre il 31 dicembre di ogni biennio.



DECRETO 16 SETTEMBRE 1996 N.118 - Modello del marchio di origine e tipicità dei prodotti dell'artigianato

Articolo unico

Il marchio di Origine e Tipicità previsto dalla Legge 29 novembre 1995, n.131 è identificato nel modello di cui all'allegato "A".



ALLEGATO "A"





REGOLAMENTO 10 MARZO 2008 N. 3 - Regolamento per disciplinare le modalità di impiego delle risorse destinate agli artigiani che partecipano a mostre e fiere

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Ai sensi della Legge n. 10 del 25 gennaio 1990 che all'articolo 1 assicura agli imprenditori artigiani incentivi volti allo sviluppo dell'artigianato, il presente regolamento disciplina le modalità di impiego delle risorse finanziarie stanziata nel Bilancio dello Stato, a beneficio degli artigiani che partecipano a mostre e fiere.

Art. 2

(Accesso alle risorse)

Possono richiedere l'accesso ai contributi stanziati nel Bilancio dello Stato gli imprenditori artigiani, le società artigiane in nome collettivo, le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata, le società artigiane cooperative ed i consorzi artigiani di cui alla Legge n. 10 del 25 gennaio 1990, iscritti nei Registri Pubblici di pertinenza, che partecipino a mostre o fiere settoriali o generali qualificate.

Art. 3

(Destinazione dei contributi)

I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati al parziale rimborso delle spese relative all'affitto, all'allestimento delle aree espositive e al trasporto della merce, nella misura del 50% di tali spese, comprensive delle relative eventuali imposte indirette, e con i limiti di cui al quarto comma del successivo articolo 6.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi devono essere presentate in carta legale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio preventivamente alla data di svolgimento della mostra o fiera, corredate da una sintetica relazione che illustri la mostra o fiera cui si intende partecipare, con le informazioni richieste al successivo articolo 6 e la corrispondenza delle spese con quanto stabilito dal precedente articolo 3.

Art. 5

(Istruttoria)

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:

- a) protocolla ed istruisce le istanze e può richiedere il completamento della documentazione in caso di carenza;
- b) esamina, valuta le pratiche e comunica l'esito ai richiedenti.

Art. 6

(Valutazione delle istanze)



Le domande di accesso ai contributi devono essere corredate della documentazione necessaria a desumere il carattere regionale, nazionale e internazionale e la settorialità o meno della mostra o fiera.

In particolare dev'essere indicato:

- 1) il luogo e il periodo di svolgimento;
- 2) se trattasi di mostra mercato o mostra campionaria;
- 3) se la ditta utilizza lo stand con altre imprese.

Deve inoltre essere allegato un dettagliato preventivo delle spese ed una copia del regolamento, se disponibile, della mostra alla quale si intende partecipare.

Le domande sono esaminate in base all'ordine di presentazione e, se autorizzate, sono evase compatibilmente con lo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato per l'anno al quale si riferiscono.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nella valutazione delle richieste tiene conto:

- a) del carattere e del tipo di mostra o esposizione;
- b) dei preventivi di spesa presentati;
- c) della documentazione presentata.

Art. 7

(Adempimenti)

In caso di esito positivo, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica al richiedente l'importo del contributo, unitamente alle istruzioni ed agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'autorizzazione.

L'eventuale esito negativo è pure comunicato al richiedente con la necessaria motivazione.

Il richiedente può avanzare ricorso alla Commissione Statale per l'Artigianato, la quale decide in merito nella sua prima seduta utile.

A partecipazione avvenuta, i beneficiari del contributo, entro 60 giorni dalla data della fine della manifestazione, devono presentare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio un elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute corredato dalle copie delle fatture, da copia di eventuali attestati conseguiti nell'occasione e da quant'altro sia ritenuto utile.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute risultino inferiori rispetto a quelle preventivate, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede a rettificare l'importo del contributo autorizzato.

Art. 8

(Commissione Statale Artigianato)

La Commissione Statale per l'Artigianato sovrintende all'applicazione del presente Regolamento e nella prima seduta utile è chiamata a prendere atto delle decisioni assunte dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.